



**TRIBUNALE DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

In data 10.03.2021 il Tribunale Penale Collegiale di Potenza composto da:

Dott. Rosario Baglioni Presidente
Dott.ssa Marianna Zampoli Giudice a Latere
Dott.ssa Marina Rizzo G.O.T.

con l'intervento del P.M., rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica dott.ssa Laura Triassi e con l'assistenza del cancelliere Donatina Sabia, ha pronunciato la seguente:

SENTEZA

N. 326/2021 Sent.
N. 856/2020 R.G.T.
N. 4542/2010 R.G.N.R.

Repertorio N.

N. RG - 2ASG

Data del deposito

20 LUG. 2021

.....
IL CANCELLIERE
- Donatina Sabia -

Data comunicazione avviso deposito al Procuratore Generale

.....
Data comunicazione P.M. ex art. 15 reg. C.P.P.

.....
Data notifica estratto contumaciale e avviso di deposito

.....
Data di irrevocabilità

.....
Data trasmissione estratto esecutivo al P.M. ai sensi artt. 27 e 28 reg. C.P.P.

.....
Data redazione scheda


.....
Campione Penale

N.
.....

John Myrick

2

John Myron

 4

IMPUTATI

GHELLER RUGGERO, TROVATO ENRICO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA, BAGAITI LUCA, CIRELLI ANTONIO, GENTILE FLAVIO SALVATORE, LAMBIASE SALVATORE, AVERSA ROCCO ANTONIO, MAZZOTTA SALVATORE, CURCIO ANTONIO, MUNARI EMILIO, ROBELLO MASSIMO, FUMAGALLI SILVIO, SAVINO NICOLA, SCARCELLI DOMENICO, CRISCUOLO GIUSEPPE, CRISCUOLO CARMELA, CARLUCCI TERESA, DE CRISTOFARO FRANCESCO, DE CRISTOFARO GIOVANNI, FRAGOMENI GIUSEPPE, BERTUCCI MARIA ROSA, MORISE VINCENZO, FORINA ITALO, CARDUCCI LONGINO E LATINI FAUSTO (per CARDUCCI e CARLUCCI si è proceduto separatamente):

T) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 260 Dec. L.vo n° 152/2006 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, GHELLER Ruggero, quale responsabile del Distretto Meridionale dall'ottobre 2011 al settembre 2014, TROVATO Enrico, quale responsabile del Distretto Meridionale dal settembre 2014, ANGELINI Roberta, quale Responsabile SIME (Sicurezza, Salute, Ambiente & Permitting) di Viggiano dal luglio 2012, LISANDRELLI Vincenzo, quale Coordinatore Ambiente del SIME dall'ottobre 2012 al dicembre 2014, ALLEGRO Nicola, quale Responsabile Operativo del CO.VA. di Viggiano nell'unità Operations Distretto

Meridionale (OPME) dal luglio 2013, BAGATTI Luca, quale Responsabile della produzione del Distretto Meridionale dall'ottobre 2013, CIRELLI Antonio, quale dipendente ENI nel comparto ambiente quale tecnico dal 0 luglio 2005, GENTILE Flavio Salvatore, quale dipendente ENI con mansione di Capo Impianto — Responsabile della Centrale Operativa del COVA, LAMBIASE Salvatore, quale direttore dell'Ufficio Compatibilità delle Acque presso la Regione Basilicata, AVERSA Rocco Antonio, MAZZOTTA Salvatore, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore delegato della ECOSISTEM Srl, con sede legale in Lamezia Terme (CZ) alla loc. Lenza Viscardi snc, CURCIO Antonio, quale dipendente della ECOSISTEM Srl con l'incarico di gestire il contratto di smaltimento dei rifiuti ENI COVA, MUNARI Emilio, Amministratore Unico della IREOS SpA., con sede legale in Genova alla via Stefano Turr 165, ROBELLO Massimo e FUMAGALLI Silvio, dipendenti della IREOS incaricati della gestione del contratto di smaltimento dei rifiuti ENI COVA, SAVINO Nicola, Presidente del Consiglio di Amministrazione di TECNOPARCO VALBASENTO SpA. con sede legale in Pisticci alla via Pomarico snc., SCARCELLI Domenico, direttore tecnico — responsabile di laboratorio della TECNOPARCO, CRISCUOLO Giuseppe, Amministratore Unico della CRISCUOLO ECO-PETROL SER VICE srl, con sede legale in Viggiano — Z.I. loc. Cembrina, CRISCUOLO Carmela, soda ed Amministratore di fatto della Società Criscuolo Eco-Petrol Service, CARLUCCI Teresa, dipendente della Criscuolo Eco-Petrol Service, DE CRISTOFARO Francesco e DE CRISTOFARO Giovanni, rispettivamente Amministratore Unico e Procuratore Speciale della DE CRISTOFARO Srl, con sede legale in Lucera (FG) alla Contrada Montaratro S.P. 109 Km 28, FRAGOMENI Giuseppe e BERTUCCI Maria Rosa, rispettivamente Amministratore Unico e Responsabile Tecnico della L.A.M. SpA, con sede legale in Reggio Calabria alla via Argine Destro Annunziata 13/B, MORISE Vincenzo, Amministratore Unico della CONSULECO Srl, con sede legale in Bisignano (CS) alla loc. Muccone 24, FORINA italo, Amministratore Unico della SOLVIC Srl con sede legale nel Comune di Canosa in via Cerignola km 0,900, CARDUCCI Longino e LATINI Fausto, rispettivamente Responsabile ed Amministratore delegato della UNIPROJECT Srl, avente sede legale ed operativa nel Comune di Maltignano (AP) alla via Bonifica n°2, zona industriale Basso Marino, al fine di consentire ad ENI SpA un ingiusto profitto, consistente nel risparmio dei costi del corretto smaltimento dei rifiuti liquidi prodotti dall'impianto ENI COVA di Viggiano (PZ), davano vita ad un'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti che, servendosi di una complessa organizzazione imprenditoriale (costituita da mezzi e capitali), poneva in essere una pluralità di operazioni condotte ininterrottamente con le seguenti modalità:

- il CO.VA. di Viggiano produceva, in concomitanza con l'attività di estrazione petrolifera, ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi (provenienti rispettivamente dalle vasche TA002 e TM001 della linea 560, contenenti sostanze quali metildietanolammmina MDEA e glicole trietilenico), rifiuti che, data la loro origine e composizione, avrebbero dovuto essere contrassegnati dai codici CER 19 02 04* (quelli provenienti dalla vasca V560-TA-002, ossia "miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso") e 13 05 08* (quelli provenienti dalla vasca V560-TM-001, ossia "miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua") e che, al contrario, venivano dal management ENI (composto da GHELLER Ruggero, TROVATO Enrico, ANGELINI Roberta, LISANDRELLI Vincenzo, ALLEGRO Nicola, BAGATTI Luca, CIRELLI Antonio e GENTILE Flavio Salvatore) qualificati in maniera del tutto arbitraria ed illecita con il codice CER 16 10 02 non pericoloso, condotta questa che consentiva alla società petrolifera di smaltire ingenti quantità di reflui liquidi, presso gli impianti di smaltimento sotto indicati, con un trattamento non adeguato e notevolmente più economico (al costo di euro 33,01 per tonnellata in luogo di quello previsto per il codice CER 19 02 04* i cui costi variavano a seconda degli operatori da 40 euro a tonnellata a 90 euro a tonnellata) nonché di trasferire la parte restante dei reflui liquidi presso il Pozzo Costa Molina 2, dove i medesimi liquidi venivano reiniettati (sebbene l'attività di reiniezione non risultasse ammissibile per la presenza di sostanze pericolose in essi contenute) per un quantitativo pari a 854.101,45 tonnellate nel solo periodo ricompreso tra settembre 2013- settembre 2014, attività di reiniezione che permetteva ad ENI di risparmiare anche i costi necessari

per lo smaltimento per un importo pari (per i reflui reiniettati tra settembre 2013 e settembre 2014) al valore ricompreso tra i 34.164.040 di euro ed i 76.869.090 di euro (importi questi risultati variabili a seconda dei prezzi richiesti dagli operatori utilizzabili per lo smaltimento, che andavano da 40 euro a tonnellata a 90 euro a tonnellata);

- il dr. LAMBIASE, in qualità di dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, autorizzava con atto di rinnovo n. 0146217/75AB del 9.9.2013 (e qualificando il provvedimento come modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera I-bis e art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06) lo scarico nelle unità geologiche profonde Pozzo Costa Molina 2 dei reflui raccolti nel serbatoio V560-TA-002, liquidi che per la loro composizione ed origine — e soprattutto per la presenza in essi di sostanze quali metildietanolammmina (MDEA) e glicole trietilenico- non potevano essere reniettati nel citato Pozzo, trattandosi di rifiuti speciali pericolosi a cui andava attribuito il codice CER 19 02 04*, intenzionalmente procurando un vantaggio patrimoniale ingiusto alla società ENI pari al risparmio dei costi di smaltimento dei reflui che la società petrolifera avrebbe dovuto sostenere utilizzando il codice CER corretto, omettendo inoltre di adottare i conseguenti provvedimenti (che avrebbero potuto portare anche alla sospensione dell'attività di reiniezione) a seguito dell'accertamento dei superamenti - nelle acque reimmesse nel pozzo Costa Molina 2 - dei limiti imposti nell'appendice 2 della modifica non sostanziale, sopra indicata, superamenti attestati dalla stessa ENI nei certificati di analisi trasmessi bimestralmente (prescrizione 9 lett. d) e comunque compendiati nella nota del gestore dell'impianto del 28 ottobre 2014;

- le società ECOSISTEM Srl (a cui facevano capo AVERSA Rocco Antonio, MAZZOTTA Salvatore e CURCIO Antonio), IREOS SpA (a cui facevano capo MUNARI Emilio, ROBELLO Massimo e FUMAGALLI Silvio), TECNOPARCO VALBASENTO SpA (a cui facevano capo SA VINO Nicola e SCARCELLI Domenico), CRISCUOLO ECO-FETROL SERVICE srl (a cui facevano capo CRISCUOLO Giuseppe, CRISCUOLO Carmela e CARLUCCI Teresa), DE CRISTOFARO Srl (a cui facevano capo DE CRISTOFARO Francesco e DE CRISTOFARO Giovanni), I.A.M. SpA (a cui facevano capo FRAGOMENI Giuseppe e BERTUCCI Maria Rosa), CONSULECO Srl (a cui faceva capo MORISE Vincenzo), SOLVIC Srl (a cui faceva capo FORINA Italo) e UNIPROJECT Srl (a cui facevano capo CARDUCCI Longino e LATINI Fausto), provvedevano di concerto dapprima ai trasporto dei predetti rifiuti liquidi pericolosi dai CO.VA. fino ai vari impianti (peraltro non tutti autorizzati alle relative attività di trattamento e/o smaltimento per determinate tipologie di rifiuti) a loro facenti capo, ove i rifiuti — nei quantitativo totale di 594.671 tonnellate per gli anni 2013 e 2014 - venivano conferiti, trattati e/o smaltiti utilizzando un codice CER falso (il CER 16 10 02 che comportava un costo di 33,01 per tonnellata) e comunque diverso da quelli che avrebbero dovuto essere applicati (ossia CER 19 02 04* e 13 0508* che comportavano costi superiori e ricompresi tra i 40 ed i 90 euro per il CER 19 02 04* ed euro 160 per il CER 13 05 08*), operazioni che consentivano ad ENI, grazie alla complicità degli altri operatori, di ottenere per gli anni 2013 e 2014 un risparmio dei costi di smaltimento - e dunque un profitto ingiusto - di valore ricompreso tra i 37.347.881 euro ed 10.084.031 euro, e che permettevano alle altre società, titolari di impianti non autorizzati, di introitare volumi di reddito diversamente non realizzabili, condotte ed attività che in definitiva, attraverso sia il risparmio dei costi ottenuto grazie alla reiniezione dei reflui nel Pozzo Costa Molina 2 che quello raggiunto smaltendo i rifiuti liquidi con un CER non corretto, permettevano all'azienda petrolifera di incamerare un profitto ingiusto di valore compreso tra i 44.248.071 euro ed i 114.216.971 euro.

In Viggiano, Pisticci, Lucera, Gioia Tauro (RC), Bisignano (CS), Canosa di Puglia (BAT) e Maltignano (AP), a partire almeno dal 2013 e fino almeno alla data odierna;

LAMBIASE SALVATORE:

U) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 323 C.P., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, in violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. sancito dall'art. 97 Cost. nonché di quanto statuito dall'art. 29 decies comma 9 lett. c), Dec. L.vo 152/2006, dopo che



l’Ufficio Compatibilità Ambientale da lui diretto aveva avviato nei confronti di ENI il 17.1.2014 la procedura di diffida, resa necessaria a seguito dell’evento torcia verificatosi il 13.1.2014, immotivatamente revocava il 26.6.2014 il provvedimento di diffida, sebbene il 18.5.2014 si fosse verificato un altro evento torcia, circostanza questa che avrebbe potuto indurlo ad adottare provvedimenti più incisivi, come indicato dal sopraindicato art. 29 decies comma 9 lett. c.) Dec. L.vo 152/2006, intenzionalmente procurando un vantaggio patrimoniale ingiusto alla società ENI, derivante dalla prosecuzione dell’attività estrattiva senza alcun intervento tecnico che ovviasse agli incidenti verificatisi.

Fatto commesso in Potenza in data 26 giugno 2014;

GHELLER RUGGERO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA E BAGATTI LUCA:


V) del reato di cui agli artt. 81 cpv. 110 C.P., 187 Dec. L.vo n° 152/06 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, GHELLER Ruggero, quale responsabile del Distretto Meridionale dall’ottobre 2011 al settembre 2014, ANGELINI Roberta, quale Responsabile SIME (Sicurezza, Salute, Ambiente & Permitting) di Viggiano dal luglio 2012, LISANDRELLI Vincenzo, quale Coordinatore Ambiente del SIME dall’ottobre 2012 al dicembre 2014, ALLEGRO Nicola, quale Responsabile Operativo del CO.VA. di Viggiano nell’unità Operations Distretto Meridionale (OPME) dal luglio 2013, BAGATTI Luca, quale Responsabile della produzione del Distretto Meridionale dall’ottobre 2013, illecitamente miscelavano all’interno dell’impianto COVA di Viggiano nella vasca V560 – TA001, le acque di strato separate dal greggio con i reflui dei diversi processi dell’impianto COVA, provvedendo successivamente a stoccare i predetti reflui nella vasca V560-TA-002, previo trattamento di filtrazione con i filtri dual media, dando a questa miscela di rifiuti il codice CER 16 10 02 sebbene in essa si accertava la presenza di sostanze pericolose quali metildietanolammina — MDEA - e glicole trietilenico, con la conseguenza che il codice CER utilizzabile avrebbe dovuto essere quello per rifiuti speciali pericolosi 19 0204*) e destinando la stessa miscela in parte alla condotta di scarico, che la convogliava nelle unità geologiche profonde per il tramite del pozzo reiniettore “Costa Molina 2”, e in parte agli impianti di smaltimento esterni, tramite autobotti.

Fatti commessi in Viggiano (PZ) almeno sino al luglio 2014;

GHELLER RUGGERO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA, BAGATTI LUCA, CIRELLI ANTONIO E BIANCHINI ALFONSO:

Z) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 C.P. e 256 comma 1 lett. b) Dec. L.vo n° 152/2006 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro, GHELLER Ruggero, quale responsabile del Distretto Meridionale dall’ottobre 2011 al settembre 2014, ANGELINI Roberto, quale Responsabile SIME (Sicurezza, Salute, Ambiente & Permitting) di Viggiano dal luglio 2012, LISANDRELLI Vincenzo, quale Coordinatore Ambiente del SIME dall’ottobre 2012 al dicembre 2014, ALLEGRO Nicola, quale Responsabile Operativo del CO.VA. di Viggiano nell’unità Operations Distretto Meridionale (OPME) dal luglio 2013, BAGATTI Luca, quale Responsabile della produzione del Distretto Meridionale dall’ottobre 2013, CIRELLI Antonio, quale dipendente ENI nel comparto ambiente quale tecnico dal 1° luglio 2005, BIANCHINI Alfonso, responsabile del laboratorio chimico di CO.RI. Srl, illecitamente smaltivano nelle unità geologiche profonde, per il tramite del pozzo reiniettore denominato “Costa Molina 2”, ingenti quantitativi di rifiuti liquidi speciali pericolosi, provenienti dalla vasca V560 TA002 e meglio descritti al capo che precede miscela di acque derivanti dai vari processi dell’impianto), a cui arbitrariamente attribuivano il codice CER 16 10 02 (e che al contrario avrebbero dovuto essere contrassegnati dal codice CER 19 02 04*, ossia “miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso”, contenenti sostanze quali metildietanolammina — MDEA - e glicole trietilenico, come tali non scaricabili nel predetto pozzo) prodotti dall’impianto ENI COVA di Viggiano, gestendo di fatto tali rifiuti speciali pericolosi in spregio alla normativa di settore ed in particolare al comma 3 dell’art. 104 del D.L.gs 152/2006.

Fatti commessi in Viggiano e Montemurro, almeno sino al luglio 2014;

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Gianni", is written over the bottom right corner of the page. A small number "8" is located at the far right end of the signature.

GHELLER RUGGERO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA, BAGATTI LUCA, CIRELLI ANTONIO, MONFREDINI CLAUDIA E GENTILE FLAVIO SALVATORE:

Y) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 483 C.P., in relazione all'art. 29 quattuordecies, comma 9°, del decreto legislativo n° 152 del 2006 perché, in concorso fra di loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle qualità indicate al capo che precede, MONFREDINI CLAUDIA, quale dipendente ENI addetta al controllo emissioni, sebbene la prescrizione n. 9 dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) rilasciata con Delibere della Giunta Regionale della Basilicata n. 627/2011 e n. 313/2011, prevedesse che nel caso in cui "a seguito di malfunzionamenti o avarie" si fosse verificato "il superamento di uno o più valori limite di emissione" il gestore del Centro Oli doveva "informare la Provincia di Potenza — Ufficio Ambiente. I.A.R.P.A.B. ed il Comune di Viggiano - Area Tecnica. Edilizia Privata ed Urbanistica entro le otto ore successive, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista", attestavano nelle comunicazioni - inviate ai suddetti enti in seguito ai superamenti dei valori emissivi - dati e fatti non corrispondenti al vero, provvedendo spesso ad inoltrare tardivamente la comunicazione obbligatoria ovvero ad inoltrare la relativa comunicazione solo per alcuni casi di superamento dei limiti emissivi (e non per tutti, come sancito dal provvedimento autorizzativo) ovvero ancora inviando la relativa comunicazione con l'indicazione in essa di cause tecniche diverse da quelle effettive (legate quasi sempre ai "trascinamenti delle ammine"), allo scopo di eludere i controlli degli enti preposti sulle cause di inefficienza dell'impianto e di evitare gli eventuali provvedimenti sanzionatori, comportamenti fraudolenti che venivano posti in essere dai tecnici ENI — tra le altre — in occasione di diverse comunicazioni (come quelle relative alle giornate del 31 dicembre 2013, 12 gennaio 2014, 2 febbraio 2014, 23 febbraio 2014, 16 aprile 2014, 22 aprile 2014, 24 aprile 2014, 9 maggio 2014, 25 maggio 2014, 31 maggio 2014, 7 giugno 2014, 14 giugno 2014, 23 giugno 2014 e 26 giugno 2014), e che risultavano al centro di numerose intercettazioni dal contenuto inequivocabile, come di seguito sintetizzate:

1) il 31.12.2013, LISANDRELLI parlava con ANTONIO CIRELLI, chiedendogli se avesse fatto "quella cosa...la comunicazione..", ricevendo dal CIRELLI la seguente risposta "ah no no la lasciamo aperta... sino a aaa... data da destinarsi":

2) la sera del 30.1.2014 LISANDRELLI dialogava con la ANGELINI, adoperando le seguenti espressioni : "secondo me ti ripeto a mio avviso secondo me l'importanza di sto documento l'abbiamo capito in tre quattro persone, in tre persone, per tutto ciò..., fra l'altro non è venuto neanche a firmare l'altra cosa. quella la che bisogna firmare entro otto ore si può dire tanto le abbiamo scritto cioè qua gli stiamo scrivendo che praticamente da un anno no.... il sistema di rigenerazione ammina .. .omissis ... ho detto che da un anno, giusto nelle comunicazione delle otto ore gli stiamo scrivendo anomalie al sistema di rigenerazione dell'ammina... ragazzi cioè poi noi scriviamo i poema.. e teoremi e tutto quanto, però quello è un transitorio eh..";

3) il 2.2.2014 LISANDRELLI inviava un messaggio al CIRELLI ("Sei tu reperibile? nella comunicazione non scriviamo anomalia sistema ammina...") e nella successiva telefonata il CIRELLI gli confidava : ".. lo ora preparo le comunicazioni e vediamo con Nicola (ndr. si tratta di NICOLA ALLEGRO) ci inventiamo..., una motivazione.", a cui seguiva l'immediata replica del LISANDRELLI : "..Io comunque ora gli mando un messaggio a Nicola e a per dire che non conviene scriverlo, perché troppe anomalie poi..." CIRELLI: "Dobbiamo lasciarla aperta", LISANDRELLI:

"Cerca un altro giustificativo". LISANDRELLI quindi inviava un sms a ROBERTA ANGELINI "Direi che come causa del transitorio non scriviamo anomalia sistema ammina...ho detto a Cirelli di cercare altra causa anche perché sembra che in giornata avremo un altro sforam...". La scelta veniva condivisa dalla ANGELINI ("Sono d'accordo");

4) il 3.2.2014 ALLEGRO parlava con FLAVIO GENTILE, addetto alla produzione COVA, a cui diceva : "Va bene...allora sento.., un attimino Vincenzo.. .perché...anche la



motivazione...bisognerebbe metterla diversa dall'altro giorno... Se no poi vengono tutte uguali...omissis...ma tanto il fax ancora non l'ho firmato...capito...perché là devo firmare il fax la lasci aperta... “Nella successiva telefonata LISANDRELLI concordava con ALLEGRO sulla necessità di aprire la comunicazione e di inserire un'altra motivazione “...perché questi (ndr. gli organi di controllo) si attaccano a tuffi e si attaccano a tutto... Non vorrei che poi...”. Subito dopo LISANDRELLI riferiva al CIRELLI quanto concordato con ALLEGRO, il quale evidenziava che “problema è sempre ammina.”

5) Il giorno 23.2.2014 la ANGELINI parlava con il LISANDRELLI dell'ennesimo problema, commentando il fatto che purtroppo era stata “chiusa” una comunicazione che ‘c’aveva già tre giorni” e che sarebbe stato meglio mantenerla aperta (“L’avevamo chiusa” lo pensavo fosse ancora aperta...”);

6) il 23.2.2014 LISANDRELLI diceva ad ALLEGRO: “..lo va bè, va fatta la solita cosa... Perché quella va fatta entro le?... Le otto, le sette, stasera alle sette/otto... .Così ci sbrighiamo.... ok. Comunque la lascio aperta e poi ci. ci... ci metterei.... la solita casistica» quella ultima che abbiamo messo capito?”

7) In una comunicazione del 24.4.2014 venivano ricompresi gli sforamenti avvenuti anche nei giorni 18, 22 e 24 aprile 2014 : le intercettazioni registrate il giorno 18.4.2014 tra CIRELLI e BAGATTI lasciavano chiaramente intendere come costoro si fossero accordati sul redigere un'unica comunicazione relativamente a due eventi differenti causati da distinte giustificazioni, analoga situazione si verificava il giorno 19.4.2014 “ è andata bene che non abbiam chiuso la comunicazione”) ed il giorno 22.4.2014 allorché LISANDRELLI inviava un messaggio — oltre che a CLAUDIA MONFREDINI, dipendente ENI, anche - al CIRELLI con il seguente testo SMS: “La comunicazione di scorsa settimana era stata chiusa?”. Nel messaggio di risposta entrambi facevano intendere che la comunicazione era ancora aperta. Solo il giorno 24.4.2014 il CIRELLI segnalava ad ALLEGRO “..Dovremmo chiudere la comunicazione del dello sforamento dell'E20 del 16” 8) Il giorno 10.5.2014 LISANDRELLI segnalava alla MONFREDINI l'ennesimo superamento, mentre costei rispondeva: “E niente facciamo il solito la solita manovra e senti si sa già che cos’è stato? ...”, trovando l'accordo del LISANDRELLI (“Eh, la solita cosa... di refrigerazione ammina, sta roba qua”);

9) Il giorno 10.5.2014 LISANDRELLI, a seguito dell'ennesimo sforamento e dell'apertura della comunicazione di rito, diceva al BAGATTI “e.... questa magari ce la teniamo aperta fino a martedì...”

10) Il giorno 16.5.2014 la ANGELINI si soffermava a parlare con LISANDRELLI della necessità di tenere ancora aperta la comunicazione (“mi aveva detto Gheller di verificare che non potevamo chiudere la... mmmm...comunicazione aperta la dobbiamo tenere ancora parte fino a lunedì...”)

11) Il giorno 7.6.2014 ancora una volta BAGATTI inviava altro sms ad ALLEGRO:
“Prod. ancora bassa. sforamento al 951 potremmo averne di nuovi, la comunicazione l’ho lasciata aperta”;

12) Il giorno 14.06.2014 aveva luogo un ulteriore sforamento. LISANDRELLI quindi inviava a BAGATTI e a CIRELLI un sms con il testo “Sempre solita causa di transitorio?.. CIRELLI gli rispondeva : “Sempre la solita”, mentre il BAGATTI suggeriva con alcuni mess al LISANDRELLI “Tocca riaprirla...ieri era stata chiusa” - “Allora si vediamo cosa mettere”;
In Viggiano almeno fino al giugno 2014;

DELL'ACQUA FRANCO:

W) del reato di cui all' art. 483 C.P., perché, quale dipendente della SUDELETTRA con funzioni di Responsabile Risorse Umane, escusso a sit dai CC NOE il 10 ottobre 2014, a seguito degli infortuni sul lavoro occorsi il 12 marzo 2014, ai lavoratori LATEGANA ANTONELLO e LATERZA SETTIMIO, dichiarava le seguenti cose:

-“voglio precisare che nella medesima data del 12 marzo 2014, non ho avuto contatti né con il nosocomio di Villa d’Agri, né con personale di ENI né con personale del 118 ma ho interloquito solo ed esclusivamente con quelli della mia società”;



10

- "Ricordo con precisione che sia all'atto delle dimissione che in epoca successiva non mi è stata mai consegnata la documentazione medica, da parte del lavoratore, attinente il suo ricovero in ospedale ...";

- "Voglio aggiungere che il lavoratore LATEGANA successivamente all'evento del 12 marzo e precisamente il giorno 14 marzo 2014 veniva impiegato presso la nostra officina di Ferrandina sito nell'ex struttura TUCAM. Dopo il giorno 14, LATEGANA veniva messo in ferie fino a quando, completato tutto l'iter per il rilascio dei permessi di accesso al Centro Olio di Pisticci, ha ripreso servizio", circostanze risultate non corrispondenti al vero e confutate dalle intercettazioni captate nonché dalle dichiarazioni rese dal LATEGANA allorché, escusso a sé, affermava: "Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, copia del referto veniva da me consegnata al capo del personale, DELL'ACQUA che si trovava in compagnia di SERAFINO e proprio quest'ultimo mi accompagnava al mio alloggio a Viggiano Ricordo di aver ripreso a lavorare il lunedì 24 marzo successivo all'incidente, che avveniva, come detto prima, il mercoledì 12 marzo 2014.... interloquendo con il capo cantiere SERAFINO, io stesso mi diceva che il giorno 14 marzo, in attesa di un passaggio per raggiungere la mia abitazione in Ferrandina, mi avrebbe fatto figurare lavorativamente, presso i cantieri dell'azienda TUCAN presenti nell'area industriale di Viggiano".

In Potenza il 10.10.2014;

VITA RAFFAELE SEBASTIANO, SCHIASSI ALDO, BOVE BRUNO E MASOTTI

ROCCO:

X) ciascuno, del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 328 C.P., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, VITA RAFFAELE SEBASTIANO, quale direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Basilicata (ARPAB) dal 3 novembre 2010 al 15.07.2014, SCHIASSI ALDO, quale direttore dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Basilicata (ARPAB) a decorrere dal 15.07.2014, BOVE BRUNO, quale direttore del Settore Informativo, Monitoraggio, Prevenzione e Controllo dell'ARPAB, MASOTTI ROCCO, quale Dirigente dell'ufficio Suolo e Rifiuti dell'ARPAB, omettevano di adempire alle prescrizioni della modifica non sostanziale A.I.A. n. 0146217/75AB del 9.9.2013 n°9 lett. d) e 18, che prevedevano in capo all'Agenzia Regionale per la prevenzione dell'Ambiente di Basilicata

- la valutazione degli esiti del programma annuale effettuato da ENI nell'ambito del Monitoraggio delle caratteristiche chimico fisiche delle acque reiniettate (prescrizione 9 lett. d);
- l'effettuazione di controlli almeno annuali per la verifica della corrispondenza delle misurazioni sui quantitativi di acque prodotte e reiniettate e campionamenti di acque di strato, finalizzati alla verifica dell'uso delle sostanze additive e dei relativi livelli di concentrazione presenti nelle acque reiniettate;

omettendo altresì di:

- verificare ed accertare che, nelle acque reimmesse per il tramite del pozzo Costa Molina 2, fossero presenti altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi;
- comunicare i superamenti dei limiti di concentrazione imposti nell'appendice 2 della modifica non sostanziale n. 014621 7/75AB del 9/09/2013, situazioni e dati che, ove effettivamente accertati, avrebbero potuto - ai sensi della modifica non sostanziale n. 014621 7/75AB del 9/09/2013 - condurre alla sospensione dello scarico in unità geologica profonda mediante il pozzo Costa Molina 2.

Consumato in Potenza fino almeno alla data del 28 febbraio 2015;

SANTORO DOMENICO ANTONIO:

A1) del reato di cui all' art. 328 C.P. perché, quale dirigente dell'Unità di Direzione Ambiente e Territorio — settore ambiente della Provincia di Potenza, in carica dal 3 marzo 2009 a tutt'oggi, avendo l'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, diretto dal LAMBIASE, rilasciato la modifica non sostanziale per la reiniezione n. 0146217/75AB del 9.9.2013 che imponeva da parte dell'ENI il rispetto di alcune prescrizioni nell'attività di scarico dei reflui all'interno del Pozzo Costa Molina 2, ometteva di adottare i conseguenti provvedimenti (che



avrebbero potuto portare anche alla sospensione dell'attività di reiniezione) a seguito dell'accertamento dei superamenti - nelle acque reinmesse nel pozzo Costa Molina 2 - dei limiti imposti nell'appendice 2 della modifica non sostanziale, superamenti attestati dalla stessa ENI nei certificati di analisi trasmessi bimestralmente (prescrizione 9 lett. d) e comunque compendiati nella nota del gestore dell'impianto del 28 ottobre 2014.

In Potenza fino almeno al 28.10.2014 ed accertato in Potenza alla data del 16 e 26 febbraio 2015;
GHELLER RUGGERO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA, BAGATTI LUCA, CIRELLI ANTONIO, GENTILE FLAVIO SALVATORE E GIORGIO EGIDIO:

A2) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 C.P. e 29 quattuordecies, comma 3°, lett. a) del decreto legislativo n° 152 del 2006, come modificato dall'art. 7, comma 13, d.c. legislativo n° 46 del 4 marzo 2014 perché, in concorso fra di loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, GHELLER Ruggero, già responsabile del Distretto Meridionale di ENI (DIME) dall'ottobre 2011 al settembre 2014, ANGEUNI Roberta, quale Responsabile SIME (Sicurezza, Salute, Ambiente & Permitting), LISANDRELLI Vincenzo, quale Coordinatore Ambiente del DIME finò al dicembre 2014, CIRELLI Antonio, quale tecnico ENI nel comparto ambiente, ALLEGRO Nicola, quale Responsabile Operativo del COVA di Viggiano nell'unità OPME, BAGATRI Luca, quale Responsabile della Produzione del Distretto Meridionale, GENTILE Flavio Salvatore, quale dipendente ENI con mansione di Capo Impianti — Responsabile della Centrale Operativa del COVA, GIORGIO Egidio, dipendente della società di monitoraggio EBC (Environment Building Corporation srl Unipersonale) e responsabile del laboratorio con mansioni di validatore principale dei dati di monitoraggio (SME), nell'esercizio dell'impianto e della attività di svolta dal Centro Oli COVA di Viggiano di proprietà dell'ENI, non osservavano le prescrizioni — in particolare le numero 9,38 e 45 — contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) emessa dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibere n. 627/2011 e n. 313/2011, omettendo di segnalare agli organi di controllo competenti che il sistema di monitoraggio delle emissioni (SME), soprattutto in relazione al punto di emissione E20 (Termo distruttore impianto zolfo) ed in riferimento al valore dell'SO₂, era incapace di garantire la continuità del rispetto dei valori limiti di emissione, come peraltro dimostrato dai continui sforamenti e dalle ripetute "facciate" ripetutesi — nel solo periodo compreso tra il 17 aprile 2013 ed il 18 settembre 2015 — per ben quindici volte, servendosi a tale scopo anche dell'ausilio del GIORGIO, tecnico della EBC che collaborava con l'ARPAB nella procedura dei dati relativi alle emissioni, con cui il LISANDRELLI si interfacciava per combinare il contenuto di alcuni dati tecnici e farli risultare favorevoli ad ENI.

In Viggiano fino almeno all'agosto 2014;

VIGLIANO DONATO:

A3) del reato di cui all'art. 323 CP., perché, quale Direttore Generale del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata a far data da) 3.5.2010, a fronte della richiesta avanzata dall'ENI Spa per ottenere una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale per il "Progetto di ammodernamento e miglioramento performance produttive" del Centro Olio Val d'Agri, costituendo il Comitato Tecnico Regionale Ambiente che, nella seduta del 18.4.2011, esprimeva parere favorevole al predetto progetto ed omettendo di astenersi in presenza di un interesse di sua moglie, PANETTA GRAZIA, all'epoca socia della MEDITERRANEA INGEGNERIA SRL (costituita il 17.6.2010 e quindi poco tempo dopo l'avvenuta nomina del VIGLIANO a Direttore Generale del Dipartimento Ambiente), compagine societaria:

- che proprio nella primavera 2011 era beneficiaria del subappalto di opere, commissionate da ENI SPA a favore della società COSMI SPA, e relative al medesimo progetto di cui sopra;
- che risulta costituita anche da CRISCUOLO ECOSERVICE SRL, facente capo alla famiglia CRISCUOLO ed in particolare a CRISCUOLO PASQUALE e CRISCUOLO CARMELA, soggetti risultati in rapporti economici e gestionali con l'ENI e con il COVA di Viggiano;
- procurava intenzionalmente all'ENI e alla società MEDITERRANEA INGEGNERIA un ingiusto vantaggio patrimoniale.

 12

In Potenza il 18.4.2011;

ENI Spa ECOSISTEM Srl, IREOS SpA, TECNOPARCO VALBASENTO SpA,
CRISCUOLO ECO-PETROL SERVICE srl, DE CRISTOFARO Srl, I.A.M. SpA,
CONSULECO Srl, SOLVIC Srl e UNIPROJECI Srl:

A4) responsabile, ciascuna, del reato di cui all'art. 25 undecies, 2° comma lett. f), DL 231/2001, in relazione all'art 260 DL 152/2006 perché otteneva vantaggi economici o comunque vantaggi dalla consumazione del reato di cui all'art. 260, DL 152/2006, meglio descritta al capo sub V), posto in essere da:

- GHELLER Ruggero, quale responsabile del Distretto Meridionale dall'ottobre 2011 al settembre 2014, TROVATO Enrico, quale responsabile del Distretto Meridionale dal settembre 2014 fino ad oggi, per conto di ENI Spa, con sede legale a Roma in Piazzale Enrico Mattei 1;
- MAZZOTTA Salvatore, quale Amministratore delegato della ECOSISTEM, Srl con sede legale in Lamezia Terme (CZ) alla loc. Lenza Viscardi snc;
- MUNARI Emilio, quale Amministratore Unico della IREOS SpA, con sede legale in Genova, alla via Stefano Turr 165;
- SAVINO Nicola, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.te di TECNOPARCO VALBASENTO SpA, con sede legale in Pisticci alla via Pomarico snc;
- CRISCUOLO Giuseppe, quale Amministratore Unico e legale rapp.te della CRISCUOLO ECO-PETROL SER VICE srl, con sede legale in Viggiano — Z.I. loc. Cembrina;
- DE CRISTOFARO Francesco, quale Amministratore Unico e legale rapp.te della DE CRISTOFARO Srl, con sede legale in Lucera (FG) alla Contrada Montaratro S.P. 109 Km 28;
- FRAGOMENI Giuseppe, quale Amministratore Unico e legale rapp.te della I.A.M. SpA, con sede legale in Reggio Calabria alla via Argine Destro Annunziata 13/B;
- MORISE Vincenzo, quale Amministratore Unico e legale rapp.te della CONSULECO Srl, con sede legale in Bisignano (CS) alla loc. Muccone 24;
- FORINA Italo, quale Amministratore Unico e legale rapp.te della SOLVIC Srl con sede legale nel Comune di Canosa in via Cerignola km 0,900;
- LATINI Fausto, quale Amministratore delegato e legale rapp.te della UNIPROJECT Srl, avente sede legale ed operativa nel Comune di Maltignano (AP) alla via Bonifica n°2, zona industriale Basso Marino.

In Viggiano, Pisticci, Lucera, Gioia Tauro (RC), Bisignano (CS), Canosa di Puglia (BAT) e Maltignano (AP), a partire almeno dal 2013 e fino almeno alla data odierna;

ENI Spa:

A5) responsabile dei reato di cui all'art. 25 undecies, 2° comma lett. b) punto 2), DL 231/2001, in relazione all'art. 256 comma 1 lett. b) Dec. Lvo 152/2006 perché otteneva vantaggi economici o comunque vantaggi dalla consumazione del reato di cui all'art. 256, DL 152/2006, meglio descritta al capo sub W), posto in essere da GHELLER Ruggero, quale responsabile del Distretto Meridionale, per conto di ENI Spa, con sede legale a Roma in Piazzale Enrico Mattei 1.

Fatti commessi in Viggiano e Montemurro, almeno sino al luglio 2014;



PARTI CIVILI

<u>PERSONE FISICHE</u>		
AVVOCATI	PARTI	CAPI
Giandomenico Di Pisa	1. Saponara Maria 2. Coriglione Teresa Antonia In proprio e quale esercente la potestà genitoriale su: 3. Liberti Viola	T - V
	4. Urgo Antonio	T - V
	5. Vetere Antonio	T - V
	6. D'Armento Nicola 7. Cirigliano Lucia + figli: 8. D'Armento Ludovica - <u>non ammessa</u> 9. D'Armento Silvia - <u>non ammessa</u>	T - V
	10. Forte Domenico 11. Rago Rosa + figli: 12. Forte Armando 13. Forte Rocco 14. Forte Maria Rosaria	T - V
	15. Telesca Vita Crescenza 16. Carriero Giuseppe - <u>non ammesso</u> in proprio e quali eredi di <u>Carriero</u> <u>Donato</u>	T - V



A handwritten signature consisting of two stylized initials, 'G' and 'M', followed by the number '14'.

	17. Petragallo Vito 18. Iorio Maria + figli: 19. Petragallo Anna Teresa 20. Petragallo Elena 21. Petragallo Nicolas	T - V
	22. Rinaldi Giuseppina	T - V
	23. Marino Giuseppe 24. Aliani Antonella + figlio: 25. Marino Antonio	T - V
	26. Giovinazzi Rosalba Carmela	T - V
	27. Garzone Gaetano	T - V
	28. Marino Antonietta	T - V
	29. Mancarella Luca 30. Gentilucci Adriana + figlia: 31. Mancarella Sofia	T - V
	32. Suriano Francesco 33. Pastore Angela	T - V
	34. Policarpo Vittoria	T - V
	35. Terlizzi Mario 36. Santoro Maria + figli: 37. Terlizzi Salvatore	T - V




15


	38. Terlizzi Davide - <u>non ammessa</u>	
	39. Carelli Francesca + figlio: 40. Carelli Nichol	T - V
	41. Carioscia Giancarlo 42. Selvaggi Claudia Maria + figlio: 43. Carioscia Mattia Pio	T - V
	44. Carriero Angelo 45. Panetta Giusy + figli: 46. Carriero Ginevra 47. Carriero Azzurra	T - V
	48. Cataldo Domenico 49. Iannuzziello Giusi + figli: 50. Cataldo Mario 51. Cataldo Matteo	T - V
	52. Cataldo Francesco 53. Marrese Maria Teresa + figli: 54. Cataldo Rossella 55. Cataldo Davide 56. Cataldo Giuseppe	T - V
	57. Ricciardi Maria Pia	T - V


 A handwritten signature consisting of stylized initials and a surname, appearing to read "M. Ricciardi".

	58. Ricciardi Emanuele	T - V
	59. Petracca Nicola	T - V
	60. Linsalata Domenico 61. Zizzamia Grazia + figli: 62. Linsalata Rossella 63. Linsalata Silvio Maria	T - V
	64. Albano Luisa 65. Di Marsico Giuseppe 66. Di Tursi Bruna 67. D'Onofrio Palma Stefania 68. Novario Manuela 69. Pepe Leonarda 70. Ragone Giuseppe 71. Filazzola Teresa 72. Trianni Anna	T - V
	73. Casella Antonino	T - V
	74. Delcuratolo Anna + figli: 75. Larocca Sofia 76. Larocca Diego 77. Larocca Irene	T - V
	78. Derosa Pietro 79. Valentino Maria Rosaria Filomena + figli:	T - V



	80. Derosa Luca Giuseppe - <u>forse non ammesso</u> (perché nell'ordinanza è scritto solo Derosa Giuseppe) 81. Derosa Daniele - <u>non ammesso</u>	
	82. Giardinetti Pancrazio 83. Tarantino Domenica Vincenza + figli: 84. Giardinetti Paolo - <u>non ammesso</u> 85. Giardinetti Michele - <u>non ammesso</u>	T - V
	86. Capogrosso Rocco 87. Pontillo Isabella	T - V
	88. Di Leo Leonardo 89. Gilio Maria Carmela + figli: 90. Di Leo Grazia Maria - <u>non ammessa</u> 91. Di Leo Carlo - <u>non ammessa</u> 92. Di Leo Luca - <u>non ammessa</u>	T - V
	93. Del Negro Antonello 94. Fortunato Tiziana Antonella + figli: 95. Del Negro Giuseppe 96. Del Negro Mario	T - V
	97. Branda Anio Francesco 98. Branda Antonio - <u>non ammesso</u> 99. Branda Mariana	T - V



18

	in proprio e quali eredi e stretti congiunti di <u>D'Amato Rosanna</u>	
	100. Burzo Pasquale 101. Nicolae Lucica	T - V
	102. Di Trani Francesco Mario 103. Di Giulio Pasquale	T - V
	104. Vetere Giuseppe 105. Schettino Anna Caterina + figlio: 106. Vetere Mario	T - V
	107. Frezza Pasquale Marcantonio 108. Frezza Valeria - <u>non ammessa</u>	T - V
	109. Pallotta Gianluca	T - V
	110. Giordanella Rosalia	T - V
	111. Laviola Enrico 112. Amarena Vittoria + figli: 113. Laviola Michele 114. Laviola Rocco	T - V
	115. De Luca Mario 116. Amati Pasquina + figli: 117. De Luca Carmine	T - V
	118. Carioscia Andrea 119. De Luca Venera	T - V



Handwritten signatures and initials, likely belonging to the individuals listed in the table, are placed here.


	+ figli: 120. Carioscia Francesco - <u>non ammesso</u> 121. Carioscia Cristina - <u>non ammessa</u>	
	122. Caputo Francesco Mario 123. Quinto Maria Rosaria	T - V
	124. Coretti Giovanni 125. Paladino Maria Gabriella + figli: 126. Coretti Silvia 127. Coretti Federica Rita 128. Coretti Noemi Angela	T - V
	129. Panico Roberto 130. D'Amico Rocchina Maria A. + figli: 131. Panico Luigi 132. Panico Giuliana	T - V
	133. Grossi Francesco 134. D'Alessandro Carmela	T - V
	135. D'Alessandro Leonardo Giovanni 136. Grossi Rosa	T - V
	137. Del Monte Giuseppe 138. Capalbi Concettina	T - V
	139. D'Alessandro Vincenzo 140. Vitale Elisabetta + figlia:	T - V



Handwritten signatures and initials, likely belonging to the author or a witness, are present at the bottom right of the page. The signatures appear to be in black ink and are somewhat stylized.

	141. D'Alessandro Alina Anna	
	142. Lombardi Michele 143. Berterame Caterina + figli: 144. Lombardi Maria 145. Lombardi Rocco Donato 146. Lombardi Gerardo	T - V
	147. Romano Vito Giuliano 148. Capalbi Carla Anna + figli: 149. Romano Azzurra 150. Romano Matteo Salvatore	T - V
	151. Coscia Ottavio 152. Sicuro Ida + figli: 153. Coscia Angelo Alberto 154. Coscia Federica 155. Coscia Martina	T - V
	156. Coriglione Giuseppe Pio	T - V
	157. Delcuratolo Giuseppe 158. De Rossi Grazia Fortuna	T - V
	159. De Simone Fiorenza	T - V
	160. D'Addurno Rocco Salvatore 161. Ingrosso Antonietta M. C. + figlio:	T - V

"



Handwritten signatures and initials, likely belonging to the individuals listed in the table, are placed here.

	162. D'Addurno Francesco	
	163. Vitelli Francesco	T - V
	164. Leone Teresa 165. Grossi Angelo 166. Grossi Giuseppe	T - V
	167. Vetere Angiolina in proprio e come erede del marito <u>Urgo</u> <u>Vincenzo</u>	T - V
	168. Urgo Salvatore 169. Palermo Maria Giovanna + figli: 170. Urgo Vincenzo 171. Urgo Giuseppe	T - V
	172. Urgo Lucia	T - V
	173. Margarita Antonio Biagio 174. Pellegrino Carmela	T - V
	175. Margarita Pietro Leonardo 176. Cataldo Maria + figli: 177. Margarita Alessia 178. Margarita Marco	T - V
	179. Zuccaro Alessandro	T - V
	180. Triconi Michele 181. Nicolosi Agata	T - V
	182. Perrazza Lucia	T - V



22

	183. Lavecchia Giuseppe in proprio e quali eredi di <u>Lavecchia</u> <u>Pietro</u>	
	184. Nani Carmelo Maria Antonio	T - V
	185. Coscia Angela Settimia	T - V
	186. Rizzi Vito Roberto	
	187. Rizzi Sergio	
	188. Marino Vincenzo	T - V
	189. Frezza Enzo	T - V
	190. Di Trani Leonarda Antonietta	
	191. Losenno Salvatore	T - V
	192. Fardello Maria + figli: 193. Losenno Giuseppe Pio	
	194. Losenno Anna Lucia	
	195. Losenno Maria Francesca	
	196. Capozzi Carmela Maria	T - V
	197. Laviola Giovanni	
	198. Laviola Anna Maria Giuseppa	
	199. Tuzzolo Michele	T - V
	200. Meligeni Mariangela + figlie: 201. Tuzzolo Cristina Rita	
	202. Tuzzolo Francesca Pia	
	203. Tuzzolo Alessia, Giuseppa	




23

	204. Giannantonio Salvatore 205. Larocca Anna + figlie: 206. Giannantonio Marta 207. Giannantonio Francesca	T - V
	208. Trotta Giuseppe Fortunato 209. Iannuzziello Antonella + figli: 210. Trotta Cristiana 211. Trotta Francesco	T - V
	212. Tuzio Franco Mario Cosimo Luciano 213. Pasquale Maria Teresa	T - V
	214. Palermo Nicola 215. Lauria Annamaria + figli: 216. Palermo Giuseppe 217. Palermo Luciano	T - V
	218. Motta Carmine 219. Luongo Laura + figli: 220. Motta Vito 221. Motta Leonardo 222. Motta Feliciana	T - V
	223. Cataldo Antonio	T - V



24

	224. Pomarico Rosina 225. Cataldo Angela	
	226. Casella Raffaele	T - V
	227. Laviola Giuseppina 228. Arnone Maria Antonietta 229. Grieco Giuseppina 230. Grieco Lucianna	T - V
	231. Iannibelli Maria Stella	T - V
	232. Giannuzzi Pietro 233. Sisca Anna	T - V
	234. Chiancazzo Ivano 235. Suriano Antonella Cosima Damiana + figlio: 236. Chiancazzo Nicola	T - V
	237. Laviola Mario Giuseppe 238. Miraglia Concetta 239. Laviola Maria Carmela - <u>non ammessa</u> in proprio e quale esercente la potestà genitoriale su: 240. Montinaro Alessandro - <u>non ammesso</u> 241. Montinaro Martina - <u>non ammesso</u>	T - V
	242. Cerabona Rocco 243. Mita Annamaria	T - V



A handwritten signature consisting of stylized loops and lines, followed by the number '25' at the bottom right.

	+ figlio: 244. Cerabona Giacomo	
	245. Manolio Rita Immacolata 246. Paladino Roberta in proprio e quali eredi del defunto <u>Paladino Cesare Domenico</u>	T - V
	247. Agneta Pietro 248. Di Stefano Maria Antonietta + figli: 249. Agneta Vito 250. Agneta Rosamaria	T - V
	251. Panio Giuseppe	T - V
	252. Chiechi Francesco	T - V
	253. Eustazio Oliviero 254. Gentilucci Lucia, Anna, Maria + figli: 255. Eustazio Manuel 256. Eustazio Michele, Christian	T - V
	257. Aliani Serafino	T - V
	258. Ancona Giuseppe 259. Giordano Stella	T - V
	260. Capece Brigida Anna	T - V
	261. Cataldo Domenico 262. Serravalle Anna + figlio:	T - V




26

	263. Cataldo Emanuele Pio Giuseppe	
	264. Capece Vincenzo 265. Amati Nunziata 266. Capece Maria	T - V
	267. Lauria Rosa 268. Di Milta Angelo 269. Fioravate Antonio 270. Lavecchia Teresa 271. Lavecchia Rocco 272. Bernini Anna Maria Annunziata 273. Calabrese Ferdinando 274. Calabrese Daniela	T - V
Avv. Giuseppe Malta	1. Marchionna Salvatore	<p>Y: 81 cpv - 110 - 483 cp in relazione all'art. 29 quattuordecies, comma 9 d. lgs. 152/2006</p> <p>A2: 81 cpv - 110 cp e 29 quattuordecies, comma 3, lettera a) d. lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 7, comma 13 d. lgs. 46/2014</p> <p>U: 81 cpv - 323 cp</p>




27


Avv. Olga Dattilo	1. Angerame Agnese 2. Angerame Giuseppina 3. Bonvegna Paolo Giuseppe 4. Caiazza Gaetano 5. Caiazza Luca 6. Delorenzo Maria Annunziata 7. Di Pierro Giuseppe 8. Di Rago Francesco 9. Fiore Rosanna 10. Lauletta Santino 11. Licciardi Anna Maria 12. Masino Clementina 13. Merenda Maria 14. Merenda Rocco 15. Pisani Vincenzo 16. Punaro Angelo 17. Romagnano Erminia 18. Torraca Antonio	U: 81 cpv - 323 cp Y: 81 cpv - 110 - 483 cp in relazione all'art. 29 quattuordecies, comma 9 d. lgs. 152/2006 A2: 81 cpv - 110 cp e 29 quattuordecies, comma 3, lettera a) d. lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 7, comma 13 d. lgs. 46/2014
Avv. Claudio Massimo Oriolo	1. Di Pierri Giuseppe 2. Lapadula Paola 3. Lapolla Giovanni 4. Cirigliano Vincenzo 5. Gallipoli Domenico 6. Picone Vincenzo	Y: 81 cpv - 110 - 483 cp in relazione all'art. 29 quattuordecies, comma 9 d. lgs. 152/2006 U: 81 cpv - 323 cp A2: 81 cpv - 110 cp e 29


 A handwritten signature in black ink, appearing to read "Oriolo" followed by a stylized surname. To the right of the signature is the number "28".

	<p>7. Viceconte Vincenzo</p> <p>8. Brandi Maria</p> <p>9. Vignola Nicola</p> <p>10. Mazziotta Vincenzo</p> <p>11. Serafini Giuseppe</p> <p>12. Pasquariello Antonio</p> <p>13. Tempone Leonardo Pompeo</p> <p>14. Di Marco Giuseppe</p> <p>15. Vignola Pietro</p> <p>16. Russo Michele</p> <p>17. Del Giudice Giovanni Maria</p> <p>18. Corrado Giuseppe</p> <p>19. Lofiego Vincenzo Antonio</p> <p>20. Milano Michele</p> <p>21. Robortella Vincenzo</p> <p>22. Andriulo Luciano</p> <p>23. Lotesto Giuseppe</p> <p>24. Villanella Paolo Antonio</p> <p>25. Di Bosco Giuseppe</p> <p>26. De Rosa Enzo</p> <p>27. Castelluccio Marcello</p> <p>28. Mangieri Giuseppe Giovanni</p> <p>29. Ianneo Nicola</p> <p>30. Logiodice Salvatore</p> <p>31. Milizia Donato</p>	<p>quattuordecies, comma 3, lettera a) d. lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 7, comma 13 d. lgs. 46/2014</p>
--	---	---



 A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Mazzocca", is located at the bottom right of the page. To the right of the signature is the number "29".

	32. Marchionna Giovanna 33. Vertunni Enzo 34. Iacovino Egidio 35. Pierri Francesco 36. Cantiani Ludovico 37. Curci Rocco 38. Dagrosa Antonio 39. De Maio Andrea 40. Azzato Edi 41. Vetrano Antonio 42. Scorcia Donato 43. Ierardi Vincenzo 44. Petti Antonio 45. Mazzeo Vito 46. Graziano Antonio 47. Di Santo Silvia 48. Solimando Giuseppe 49. Lafasanella Giuseppe 50. Golia Leonardo	
	51. D'Orsi Amedeo Antonio 52. Iacovino Vito 53. Dagrosa Giuseppe 54. Infantino Vincenzo 55. Gatto Carmine 56. Pizzuto Antonio	Y: 81 cpv - 110 - 483 cp in relazione all'art. 29 quattuordecies, comma 9 d. lgs. 152/2006 U: 81 cpv - 323 cp A2: 81 cpv - 110 cp e 29




30

	57. Lapadula Pietro	quattuordecies, comma 3,
	58. Fortunato Antonio	lettera a) d. lgs. 152/2006
	59. Micucci Domenico	come modificato dall'art.
	60. Lacorgia Michele	7, comma 13 d. lgs.
	61. Lagrutta Domenico	46/2014
	62. Albini Rocco Antonio	
	63. Micucci Saverio	
	64. Vita Adriano	
	65. Tornese Nicola	
	66. Di Padova Domenico	
	67. Cassino Pietro	
	68. Laino Antonio	
	69. Orlando Giacinto	
	70. Russo Franco	
	71. Votta Vincenzo	
	72. Marinelli Antonio	
	73. Robortella Salvatore	
	74. Pricolo Vincenzo	
	75. Petrocelli Michele	
	76. Frezza Vincenzo	
	77. Aloisio Giuseppe	
	78. Marsicovetere Michele	
	79. Martino Antonio	
	80. Bove Michele	
	81. Lapenta Giacinto	




31

	82. Micucci Rocco 83. Pasquariello Giuseppe 84. Aliano Michele 85. Albini Matteo 86. Bonelli Domenico 87. Tropiano Michele 88. Innella Antonio 89. Fiscella Pasquale 90. Gregoriano Marco 91. Bafunno Marco 92. Pierri Fabio 93. Alagia Antonio 94. Apa Domenico 95. Cuccaro Giuseppe	
	96. Pisani Ilario 97. Curcio Carmela 98. Iunco Cosimo 99. Corona Ettore 100. Friguglietti Maria Carmela 101. Licciardi Giuseppe 102. Mazza Vincenzo - nato a Viggiano il 7.3.1950 (come quello di Sassano) - <u>non</u> <u>ammesso</u> 103. Calabrese Antonio	Y: 81 cpv - 110 - 483 cp in relazione all'art. 29 quattuordecies, comma 9 d. lgs. 152/2006 U: 81 cpv - 323 cp A2: 81 cpv - 110 cp e 29 quattuordecies, comma 3, lettera a) d. lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 7, comma 13 d. lgs. 46/2014




32


	104. Gatta Giuseppe 105. Lopardo Cataldo 106. Russo Giuseppe	Y: 81 cpv - 110 - 483 cp in relazione all'art. 29 quattuordecies, comma 9 d. lgs. 152/2006 U: 81 cpv - 323 cp A2: 81 cpv - 110 cp e 29 quattuordecies, comma 3, lettera a) d. lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 7, comma 13 d. lgs. 46/2014
	107. Corona Antonella	Y: 81 cpv - 110 - 483 cp in relazione all'art. 29 quattuordecies, comma 9 d. lgs. 152/2006 U: 81 cpv - 323 cp A2: 81 cpv - 110 cp e 29 quattuordecies, comma 3, lettera a) d. lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 7, comma 13 d. lgs. 46/2014


 A handwritten signature consisting of stylized, fluid lines forming the letters 'A', 'M', and 'Y'.


Avv. Raffaele Maria Sassano	1. Aliati Giuseppe 2. Amerena Giovanni 3. Antonelli Antonietta 4. Bresciani Milena 5. Capogrosso Lorenzo 6. Carluccio Vincenza 7. Conte Nicola 8. Conte Gennaro 9. Damiano Giuseppe 10. Damiano Tiziana 11. D'Andrea Rosa 12. De Cunto Maria 13. De Marco Antonio 14. De Marco Giuseppe 15. D'Emiddio Giuseppina 16. D'Emidio Mario 17. Druda Vincenzo 18. Fiore Leonardo 19. Fiorente Domenico 20. Fiorente Antonio Stefano 21. Gagliardi Ottavio 22. Gargaro Angelo 23. Gargaro Donato 24. Gargaro Luigi	Y: 81 cpv - 110 - 483 cp in relazione all'art. 29 quattuordecies, comma 9 d. lgs. 152/2006 U: 81 cpv - 323 cp A2: 81 cpv - 110 cp e 29 quattuordecies, comma 3, lettera a) d. lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 7, comma 13 d. lgs. 46/2014 AI: art. 328 cp X: art. 81 e 328 cp


 A handwritten signature consisting of stylized loops and lines, appearing to end with the number '34'.


	<p>25. Gargaro Vincenza</p> <p>26. Laterza Maria Grazia</p> <p>27. Logiodice Salvatore</p> <p>28. Lombardi Dora Erminia</p> <p>29. Marchionna Amatore</p> <p>30. Marchionna Luciano</p> <p>31. Marchionna Rocco Luigi</p> <p>32. Mazzone Tommaso</p> <p>33. Moscogiuro Cosimo</p> <p>34. Moscogiuro Giovanni</p> <p>35. Padula Antonietta</p> <p>36. Padula Giovanna</p> <p>37. Padula Teresa</p> <p>38. Petrocelli Antonietta</p> <p>39. Pizzo Giacomo</p> <p>40. Romanella Leonardo</p> <p>41. Russo Luciano</p> <p>42. Sassano Gaetano</p> <p>43. Sassano Raffaele</p> <p>44. Tammone Giuseppe</p> <p>45. Trivigno Carmela</p> <p>46. Viceconti Mario</p> <p>47. Villanella Rachele</p> <p>48. Berardone Anna - in proprio e in qualità d'erede di <u>Berardone Ernesto</u></p>	
--	--	--


 A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ufficio 35".


	49. Berardone Maria Cristina 50. Giannini Raffaela 51. Giannini Maria Rosa 52. Villanella Paolo Antonio 53. Bellizia Giuseppe 54. Gagliardi Antonio 55. Lagrotta Anna 56. Mazza Vincenzo - nato a Viggiano il 7.3.1950 - <i>non ammesso</i> 57. Nigro Isabella Corradina - nata a Viggiano il 6.11.1956	
	58. Alberti Giovanni 59. Berardone Giuseppe - <i>non ammesso</i> 60. Carone Nicola 61. D'Egidio Giovanni - in proprio e quale procuratore generale di: 62. Di Rago Ettore (1) 63. Di Rago Domenico (2) 64. Fulco Vincenzo 65. D'Alessandri Caterina 66. Lotta Federico - in proprio e in qualità di procuratore speciale di: 67. Lotta Rosa (1) 68. Lotta Leonardo 69. Lotta Salvatore	Y: 81 cpv - 110 - 483 cp in relazione all'art. 29 quattuordecies, comma 9 d. lgs. 152/2006 U: 81 cpv - 323 cp A2: 81 cpv - 110 cp e 29 quattuordecies, comma 3, lettera a) d. lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 7, comma 13 d. lgs. 46/2014 AI: art. 328 cp X: art. 81 e 328 cp


 36

	<p>70. Lotta Assunta</p> <p>71. Lotta Maria</p> <p>72. Melle Egidio - in qualità di amministratore di sostegno di <u>Melle Enzo Mariano</u></p>	
	<p>73. Lauria Giuseppe</p> <p>74. Masino Esterina</p> <p>75. Nigro Isabella Corradina - è la stessa di sopra</p> <p>76. Scarpitta Giuseppina +</p> <p>77. Scarpitta Nicola (1980) entrambi in proprio e quali eredi di <u>Scarpitta Nicola (1921 - 2016)</u></p> <p>78. Scarpitta Nicola (1972)</p>	<p>Y: 81 cpv - 110 - 483 cp in relazione all'art. 29 quattuordecies, comma 9 d. lgs. 152/2006</p> <p>U: 81 cpv - 323 cp</p> <p>A2: 81 cpv - 110 cp e 29 quattuordecies, comma 3, lettera a) d. lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 7, comma 13 d. lgs. 46/2014</p> <p>AI: art. 328 cp</p> <p>X: art. 81 e 328 cp</p>
Avv. Rosita Gerardi	<p>1. Schiavone Rosa</p> <p>2. Vallinoti Anna</p> <p>3. De Santis Antonio</p> <p>4. Alberti Alfredo</p> <p>5. Alberti Erminia Liliana</p>	<p>Y: 81 cpv - 110 - 483 cp in relazione all'art. 29 quattuordecies, comma 9 d. lgs. 152/2006</p> <p>U: 81 cpv - 323 cp</p>



 A handwritten signature consisting of stylized initials and a surname, followed by the number '37' at the bottom right.

	6. Alberti Giuseppe	A2: 81 cpv - 110 cp e 29
	7. Allemma Michele	quattuordecies, comma 3,
	8. Padula Angela	lettera a) d. lgs. 152/2006
	9. Angeloni Loredana	come modificato dall'art.
	10. Antonelli Rosa	7, comma 13 d. lgs.
	11. Bellizia Giovanni	46/2014
	12. Berardone Giovanna (1969)	AI: art. 328 cp
	13. Berardone Giovanna (1961)	
	14. Capogrosso Antonio	
	15. Sammarco Domenica	
	16. Salera Giuseppe	
	17. Cheli Teresina	
	18. Cianciarulo Caterina	
	19. Gargaro Valter	
	20. Cianciarulo Domenico	
	21. Votta Francesca	
	22. Cianciarulo Giuseppe	
	23. Cianciarulo Maria	
	24. Colasurdo Pietro	
	25. Corbisieri Giovanni	
	26. Curcio Giovanni	
	27. Curcio Giuseppe	
	28. Curcio Giuseppina	
	29. D'Alessandri Domenico	
	30. De Cunto Leonardo	



38

	31. Di Rago Agnese Emma 32. Di Rago Angela 33. Diamante Mario 34. Demma Teresa 35. Donnoli Annunziata 36. Finocchietti Attilio 37. Fiorenti Domenico 38. Friguglietti Giovanna 39. Galoppante Raffaella 40. Gerardi Carmine 41. Gerardi Giuseppe 42. Gerardi Vincenza 43. Laneve Roberto 44. Miraglia Luigina 45. Lardo Carmela Anna Maria 46. Lardo Tiziana 47. Lombardi Angelo 48. Lombardi Pietro Marco - <i>non</i> <i>ammesso e presente due volte</i> 49. Lovallo Donato 50. Masino Francesco 51. Mazza Giovanna 52. Mazza Giuseppe 53. Nigro Angiola Rosa 54. Nigro Enzo Aldo
--	--




39

	<p>55. Nigro Tullio</p> <p>56. Datena Maria Domenica</p> <p>57. Pesola Emilio</p> <p>58. Petruccelli Rosa</p> <p>59. Romagnano Carmine</p> <p>60. Eufemia Rocca Lucia</p> <p>61. Romagnano Vito</p> <p>62. Scarpitta Giuseppe</p> <p>63. Varalla Rosa</p> <p>64. Corsino Maria</p> <p>65. Langone Giuseppe</p> <p>66. Fiorenti Vincenzo</p> <p>67. Ramunno Michele</p> <p>68. Curcio Lucantonio</p> <p>69. De Cunto Teresa</p> <p>70. Aliano Mario</p> <p>71. Aliano Angelo</p> <p>72. Marsicano Vincenzo</p> <p>73. Aliano Michele</p> <p>74. Bianchi Eugenio</p> <p>75. Angeloni Antonio</p> <p>76. Di Giorgio Mauro</p> <p>77. Dramis Angiolina</p> <p>78. Lasco Agnese</p> <hr/> <p>79. Pisano Remo</p>	
--	---	--



 40


	80. Pisano Vincenzo	
	81. Russo Giuseppina	Y: 81 cpv - 110 - 483 cp in
	82. Alberti Sesto	relazione all'art. 29
	83. Antonelli Nicola	quattuordecies, comma 9
	84. Berardone Antonietta	d. lgs. 152/2006
	85. Carlomagno Domenico	U: 81 cpv - 323 cp
	86. Cassini Adriano	A2: 81 cpv - 110 cp e 29
	87. D'Alessandri Vincenzo	quattuordecies, comma 3,
	88. D'Andrea Antonio	lettera a) d. lgs. 152/2006
	89. De Santis Rocco	come modificato dall'art.
	90. Di Rago Ernesto	7, comma 13 d. lgs.
	91. Gregoriano Sergio	46/2014
	92. Lombardi Pietro Marco - <u>non</u>	AI: art. 328 cp
	<u>ammesso e presente due volte</u>	
	93. Marsicovetere Luigi	
	94. Moliterno Giuseppe	
	95. Palma Daniele	
	96. Palma Alessio	
	97. Petrone Gennaro	
	98. Raja Francesca	
	99. Romano Giuseppe	
	100. Tempone Piero	
	101. Truda Giovina	
	102. Varallo Rosario	
	103. Zupone Andrea	



40


	104. Moliterno Vincenza	
Avv. Giovanna Bellizzi	1. Morano Antonio	<p>T: artt. 81 cpv, 110 cp e 260 D. Lgs. 152/2006</p> <p>V: artt. 81 cpv, 110 cp e 187 D. Lgs. 152/2006</p> <p>X: artt. 81 cpv e 328 cp</p> <p>A1: art. 328 cp</p> <p>Z: artt. 81 cpv, 110 cp, 256. 1 lett. b) D. Lgs. 152/2006</p>
	2. Romanella Pasquale	<p>T: artt. 81 cpv, 110 cp e 260 D. Lgs. 152/2006</p> <p>V: artt. 81 cpv, 110 cp e 187 D. Lgs. 152/2006</p> <p>X: artt. 81 cpv e 328 cp</p> <p>A1: art. 328 cp</p> <p>Z: artt. 81 cpv, 110 cp, 256. 1 lett. b) D. Lgs. 152/2006</p>
Avv. Maria Mazzei	1. Caldone Leonardo 2. Candela Saverio 3. Candido Maria 4. Candido Maria Teresa	<p>Y: 81 cpv - 110 - 483 cp in relazione all'art. 29 quattuordecies, comma 9 d. lgs. 152/2006</p>

**




42

	5. Gagliardi Vincenza	A2: 81 cpv - 110 cp e 29
	6. Gagliardi Giuseppina	quattuordecies, comma 3,
	7. Buccino Francesco	lettera a) d. lgs. 152/2006
	8. Buccino Mario	come modificato dall'art.
	9. Bellizia Teresa Vincenza	7, comma 13 d. lgs.
	10. Bellizia Francesco	46/2014
	11. Bellizia Fortunella	U: 81 cpv - 323 cp
	12. Corbisieri Rosa	A1: art. 328 cp
	13. Corbisieri Anna	X: artt. 81 cpv e 328 cp
	14. Damiani Giuseppe	
	15. De Maio Angelo	
	16. D'Emiddio Teresa	
	17. Lauletta Mario	
	18. Grieco Carlo	
	19. Grieco Genuario	
	20. Lombardi Antonella	
	21. Lopardo Maria	
	22. Marsicovetere Liliana	
	23. Marsicovetere Maria Lucia	
	24. Pisani Vincenzo	
	25. Pizzo Francesca	
	26. Esposito Rosetta	
	27. Milano Maria Serafina	
	28. Stella Francesco	
	29. Zaccagnino Raimondo	




43

Avv. Rossana Spina	1. Marchionna Nino 2. Messina Anna Maria 3. Laurino Laviero 4. Scarpitta Stefania 5. Marchionna Mario	Y: 81 cpv - 110 - 483 cp in relazione all'art. 29 quattuordecies, comma 9 d. lgs. 152/2006 A2: 81 cpv - 110 cp e 29 quattuordecies, comma 3, lettera a) d. lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 7, comma 13 d. lgs. 46/2014 U: 81 cpv - 323 cp
Avv. Gianfranco Robilotta	1. Abate Domenico 2. Berardone Giuseppe - <u>non ammesso</u> 3. Colasurdo Vincenzo 4. Lauria Carmelo 5. Macchia Michele 6. Margheriti Giovanni 7. Polito Antonio 8. Santalucia Giuseppe 9. Vaccaro Cataldino 10. Vaccaro Salvatore	Y: 81 cpv - 110 - 483 cp in relazione all'art. 29 quattuordecies, comma 9 d. lgs. 152/2006 A2: 81 cpv - 110 cp e 29 quattuordecies, comma 3, lettera a) d. lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 7, comma 13 d. lgs. 46/2014 U: 81 cpv - 323 cp


 A handwritten signature consisting of two stylized loops and the number '44' at the bottom right.

<u>PERSONE GIURIDICHE</u>		
Avv. Robilotta Gianfranco	Comune di Grumento Nova (PZ)	T - V - Z - X - A1 - A2
	Comune di Montemurro (PZ)	T - V - Z - X - A1 - A2
Avv. Santoro Donato	Associazione "Liberiamo la Basilicata"	tutti i reati di natura ambientale
Avv. Fragomeni Alfonso	Associazione socio-politico-culturale "Laboratorio per Viggiano"	tutti i reati contestati agli imputati nei cui confronti vi è stata costituzione
Avv. Montagna Vincenzo	CITTADINANZATTIVA ONLUS	tutti tranne W - A3 - K - A4 - A5
Avv. Viggiano Rocco	Delegazione Regionale VOLA (volontari per l'ambiente) della Regione Basilicata	A - B - C - D - E - F - G - H - I
Avv. Dell'Aglio Maria	Regione Basilicata	A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z - Y - W - X - A1 - A2 - A4 - A5




45

Avv. Cataldo Roberto	Comune di Pisticci	T
Avv. Lorenzo Luca	Legambiente onlus	T - U - V - Z - Y - W - X - A1 - A2 - A3 - A4 - A5
Avv. Scapicchio Mariano	Comune di Viggiano	T - U - V - Z - Y - A1 - A2 - A4 - A5
Avv. Russo Alessio	EHPA	tutti i reati
Avvocatura dello Stato	Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare	tutti i reati

RESPONSABILI CIVILI

1. ENI spa
2. Regione Basilicata.
3. ARPAB Basilicata
4. Tecnoparco Valbasento SpA



46

CONCLUSIONI

Il PM chiedeva:

- non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi v, z, a2;
- condanna a mesi 8 di reclusione per gli imputati Bove Bruno, Masotti Rocco, Santoro Domenico Antonio, Schiassi Aldo e Vita Raffaele Sebastiano per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi x e a1;
- condanna a mesi 6 di reclusione per l'imputato Monfredini Claudia per il reato *sub y*;
- condanna a mesi 4 di reclusione per l'imputato Dell'Acqua Franco per il reato di cui al capo w;
- condanna ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed interdizione temporanea dai pubblici uffici *ex art. 29 c.p.* per gli imputati Allegro Nicola, Angelini Roberta, Bagatti Luca, Cirelli Antonio, Gentile Flavio Salvatore, Gheller Ruggero e Lisandrelli Vincenzo (pena base di anni 4 per il più grave reato *sub t*, aumentata *ex art. 81 c.p.* per il reato di cui al capo y);
- condanna ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed

Af Uf 47

- interdizione temporanea dai pubblici uffici *ex art. 29 c.p.* per l'imputato Lambiase Salvatore (pena base di anni 4 per il più grave reato *sub t*, aumentata *ex art. 81 c.p.* per il reato di cui al capo u);
- condanna ad anni 4 di reclusione ed interdizione temporanea dai pubblici uffici *ex art. 29 c.p.* per gli imputati Aversa Rocco Antonio, Bertucci Maria Rosa, Criscuolo Carmela, Criscuolo Giuseppe, Curcio Antonio, De Cristofaro Francesco, De Cristofaro Giovanni, Forina Italo, Fragomeni Giuseppe, Fumagalli Silvio, Latini Fausto, Mazzotta Salvatore, Morise Vincenzo, Munari Emilio, Robello Massimo, Savino Nicola, Scarcelli Domenico e Trovato Enrico per il reato *sub t*;
 - condanna alla sanzione amministrativa di euro 1 milione per Eni spa per i capi a4 e a5, così determinata *ex artt. 10, 21 e 25 undecies D. Lgs. 231/2001*: pena base di euro 750 mila in numero di 500 quote da euro 1.500 cadauna per il più grave illecito *sub a4*, aumentata ad euro 1 milione per l'illecito *sub a5*;
 - condanna alla sanzione amministrativa di euro 400.000,00 per Tecnoparco Valbasento

spa per il capo a4, determinata *ex artt. 10 e 25 undecies* D. Lgs. 231/2001 in 400 quote da euro 1.000 cadauna;

- condanna alla sanzione amministrativa di euro 280.000,00 per Criscuolo Eco - Petrol Service srl per il capo a4, determinata *ex artt. 10 e 25 undecies* D. Lgs. 231/2001 in 350 quote da euro 800 cadauna;
- condanna alla sanzione amministrativa di euro 198.000,00 per De Cristofaro srl ed I.A.M. spa per il capo a4, determinata *ex artt. 10 e 25 undecies* D. Lgs. 231/2001 in 330 quote da euro 600 cadauna;
- condanna alla sanzione amministrativa di euro 93.000,00 per Consuleco srl, Solvic srl ed Uniproject srl per il capo A4, determinata *ex artt. 10 e 25 undecies* D. Lgs. 231/2001 in 310 quote da euro 300 cadauna;
- condanna alla sanzione amministrativa di euro 90.000,00 per Ecosystem srl ed Ireos spa per il capo A4, determinata *ex artt. 10 e 25 undecies* D. Lgs. 231/2001 in 300 quote da euro 300 cadauna;
- condanna di tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno subito dalle costituite Parti Civili da liquidarsi in

- separata sede;
- confisca per equivalente *ex art. 19, comma 2 D. Lgs. 231/2001* nei confronti di Eni spa, Tecnoparco Valbasento spa, Criscuolo Eco - Petrol Service srl, De Cristofaro srl, I.A.M. spa, Consuleco srl, Solvic srl, Uniproject srl, Ireos spa ed Ecosystem srl, in solido tra loro, del profitto derivante dal reato presupposto di illecito smaltimento presso gli impianti non autorizzati, determinato nel valore compreso tra 10.084.031 euro e 37.347.881 euro;
 - confisca per equivalente nei confronti di Eni spa del profitto ottenuto grazie alla reiniezione dei reflui in Costa Molina 2 con CER non corretto, determinato in un valore compreso tra 44.248.071 euro e 114.216.971 euro.

Le **PARTI CIVILI** concludevano come da conclusioni scritte depositate unitamente a memorie.

All'udienza del 22.07.2020:

- Avv. Di Pisa chiedeva la condanna generica per tutti i soggetti per cui vi è stata costituzione e la concessione di una provvisionale di euro 10.000,00 a persona costituita parte civile.
- Avv. Dorian De Feis per l'Avvocatura dello Stato depositava conclusioni scritte e la relazione

60

aggiornata dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in punto di danno ambientale accertato allo stato attuale.

- Avv. Scapicchio si riportava alle conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese.
- Avv. Oriolo depositava conclusioni scritte corredate da memoria difensiva.
- Avv. Sassano depositava conclusioni scritte unitamente a memoria difensiva e nota spese.
- Avv. Russo Alessio, in proprio e in sostituzione dell'Avv. Santoro Donato, depositava conclusioni scritte e note spese.
- Avv. Mazzei Maria, in sostituzione degli Avv.ti Spina Rossana e Malta Giuseppe, si riportava alle conclusioni depositate insieme alle note spese.
- Avv. Viggiano Rocco, accertata la responsabilità degli imputati, chiedeva il riconoscimento del risarcimento del danno, con provvisionale, e depositava le conclusioni, unitamente a nota spese e nota illustrativa.
- Avv. Bellizzi Giovanna, in sostituzione dell'Avv. Montagna Vincenzo, depositava le note difensive conclusionali e nota spese; invece nell'interesse dei propri assistiti Romanella Pasquale e Morano Antonio si riportava alle conclusioni scritte e chiedeva, previa condanna degli imputati, il risarcimento dei danni – patrimoniali e non – patiti

e il pagamento delle spese processuali.

All'udienza del 23.09.2020:

- Avv. Fragomeni Alfonso si riportava alle conclusioni scritte e, previa condanna degli imputati, chiedeva il risarcimento dei danni solidalmente con i Responsabili civili Regione Basilicata ed Eni spa, il pagamento delle spese di costituzione di Parte civile secondo la nota specifica depositata.
- Avv. Dell'Aglio Maria chiedeva, previo riconoscimento della responsabilità degli imputati, la condanna al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, dalla Regione Basilicata, Parte Civile, con riconoscimento di provvisionale.
- Avv. Robilotta Gianfranco si riportava alle conclusioni scritte depositate.
- Avv. Gerardi Rosita chiedeva condanna generica e depositava conclusioni e nota spese.
- Avv. Lorenzo Luca si riportava alle conclusioni scritte e, previo accertamento della responsabilità degli imputati, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni materiali e morali solidalmente o singolarmente da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisionale.
- Avv. Dattilo Olga, previo accertamento della responsabilità degli imputati, chiedeva la condanna, in solido anche con il responsabile

civile Eni spa, al risarcimento dei danni patiti, di natura patrimoniale e non, con riconoscimento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva, e al pagamento delle spese di costituzione.

- Avv. Mazzei Maria si riportava integralmente alle conclusioni scritte e alla memoria depositate.
- Avv. Cataldo Roberto rassegnava le conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese.


Per Tecnoparco Valbasento spa, costituitosi responsabile civile, l'Avv. Santagata (19.10.2020), dava atto del deposito di una memoria conclusionale cui si riportava.

Le Difese concludevano nei seguenti termini:

- Avv. Fornari Giuseppe (19.10.2020) chiedeva emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
- Avv. Brusa Mario (21.10.2020) - per tutti gli imputati - chiedeva sentenza assolutoria con la formula più ampiamente liberatoria.
- Avv. Jasonni Michele (21.10.2020), anche per Jasonni Massimo - per Monfredini Claudia - chiedeva emettersi pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste o con altra formula di giustizia ritenuta opportuna dal Collegio.
- Avv. Laurini Santi (21.10.2020) - per Allegro Nicola - chiedeva sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste.
- Avv. Furgiuele Alfonso (26.10.2020) chiedeva che


l'Eni non venisse condannata al risarcimento dei danni lamentati dalle Parti Civili e che non venissero applicate le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 231/2001.

- Avv. Borghi (26.10.2020) - per la difesa Monfredini - si associaava alla richiesta dell'Avv. Furgiuele di rigettare tutte le richieste di risarcimento del danno e di provvisionale.
- Avv.ti Di Terlizzi Domenico e Dello Russo Giuseppe (26.10.2020) - per Forina Italo - chiedeva emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
- Avv. Carobello Amleto (26.10.2020) - per la Solvic srl - chiedeva la non applicazione delle sanzioni richieste; in subordine, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 12 in considerazione dell'adozione del modello organizzativo prodotto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
- Avv. Pezzi Giuseppina (28.10.2020) - per Ecosystem srl - chiedeva la mancata applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.
- Avv. Manna Giuseppe, in sostituzione dell'Avv. Manna Marcello, (28.10.2020) - per Consuleco srl - chiedeva che non venissero applicate le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 231/2001.



AB 54

- Avv. Acciardi Gianluca, anche in sostituzione dell'Avv. Greco, (28.10.2020) - per Morise Vincenzo - chiedeva sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste.
- Avv. Mora Andrea (28.10.2020) - per Latini Fausto - chiedeva emettersi sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste, anche, in via subordinata, ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. e, in ogni caso, il rigetto di tutte le richieste risarcitorie avanzate dalle Parti Civili.
- Avv. Miriello Antonio (28.10.2020) - per la Uniproject srl - chiedeva l'esclusione di responsabilità.
- Avv. Lorusso Paolo (28.10.2020) - per Tecnoparco Valbasento spa - chiedeva la pronuncia di una sentenza assolutoria; in via subordinata, la nullità del capo di imputazione per difformità del fatto rispetto alla contestazione; in via ulteriormente gradata, faceva rilevare un problema di *vocatio in iudicium* per la società.
- Avv. Losasso Giovanni (28.10.2020) - per Lambiase Salvatore - chiedeva, per entrambi i capi (t, u) emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, con rigetto *ex art 541 c.p.p.* della richiesta di indennizzo avanzata dalla Regione Basilicata.
- Avv. Basile Gaetano (28.10.2020) - per Bove Bruno - chiedeva emettersi sentenza di assoluzione




55

in primis per non aver commesso il fatto e, in subordine, perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.

- Avv. Amato Alessandro (18.11.2020) - per Savino Nicola - chiedeva pronunciarsi sentenza assolutoria.
- Avv. Cristini Rosario (18.11.2020) - per Scarcelli Domenico - domandava l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.
- Avv. Rizzo Francesco (18.11.2020) concludeva chiedendo: per Bianchini Alfonso, la pronuncia di una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; per Criscuolo Carmela, l'assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, per non averlo commesso o perché non costituisce reato; per Criscuolo Giuseppe, assoluzione perché il fatto non sussiste, per non averlo commesso o perché non costituisce reato;
- Avv. Ancarola Massimo (18.11.2020) - per la Criscuolo Eco - Petrol Service srl - chiedeva che venisse mandata esente da responsabilità in relazione al D. Lgs. 231/2001.
- Avv. Petrullo Luciano (18.11.2020), anche in nome e per conto dell'Avv. Pasquale Cinzia - per Schiassi Aldo - chiedeva pronuncia assolutoria per non aver commesso il fatto.


- Avv.ti Marafioti Luca e Murro Savino (02.12.2020) - per Vita Raffaele Sebastiano - chiedevano pronunziarsi sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste o, in subordine, per non aver commesso il fatto.
- Avv. Vaira Michele (02.12.2020) - per De Cristofaro Francesco e De Cristofaro Giovanni - chiedeva che venissero mandati assolti perché il fatto non sussiste o, in subordine, per non averlo commesso.
- Avv. Sileo Alessandro (02.12.2020), in sostituzione dell'Avv. Fortunato Valentina - per De Cristofaro srl - chiedeva l'esclusione di responsabilità.
- Avv. Stefana Alessandro (09.12.2020) - per Robello Massimo - chiedeva l'assoluzione perché il fatto non sussiste o con la miglior formula che il Tribunale riterrà di adottare.
- Avv. Garaventa Nicoletta (09.12.2020) - per Munari Emilio e Fumagalli Silvio - chiedeva la pronuncia di sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste.
- Avv. Garaventa Andrea (09.12.2020) - per Ireos spa - chiedeva l'assoluzione dell'Ente per assenza del reato presupposto.
- Avv. Alvaro Andrea (09.12.2020) chiedeva: per Fragomeni Giuseppe, l'assoluzione perché il fatto

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. M. 57".

non sussiste o perché non costituisce reato o per non averlo commesso; per I.A.M. spa, l'esclusione della responsabilità amministrativa.

- Avv. Galeota Vincenzo (09.12.2020) - per Bertucci Maria Rosa - chiedeva l'assoluzione con la formula maggiormente aderente alle risultanze di causa.
- Avv. Ciancio Gino (09.12.2020) - per Dell'Acqua Franco - chiedeva emettersi pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste o con la formula che il Tribunale riterrà più corretta; in via gradata, sentenza ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p.; in estremo subordine, condanna al minimo della pena con tutti i benefici di legge.
- Avv.ti Calzone Angelo e Larussa Antonio (27.01.2021) - per Aversa Rocco - Antonio, Mazzotta Salvatore e Curcio Antonio - chiedevano la pronuncia di una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
- Avv. Delli Colli Clemente (27.01.2021) - per Giorgio Egidio - chiedeva assoluzione perché il fatto non sussiste;
- Avv. Cimadomo Donatello (27.01.2021) chiedeva: per Santoro Domenico Antonio, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste; per Savino Nicola e Scarcelli Domenico, si associava alle conclusioni rassegnate dagli Avv.ti Amato e Cristini.

- Avv. Santoro Rosario (27.01.2021) - per Masotti Rocco - chiedeva: la declaratoria di nullità assoluta *ex art. 179, comma 1 c.p.p.*, in relazione all'art. 178, lettera c) c.p.p. dell'avviso ai sensi dell'art. 419 c.p.p. di fissazione dell'udienza preliminare notificato all'imputato; di assolverlo perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato o per non averlo commesso.



59

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar mark, followed by a series of loops and curves. Below the signature, the number '59' is written in a small, handwritten font.

INDICE

Capitolo I – IL PROCESSO


1. Premessa.....	pag. 62
2. Le fasi principali e l'istruttoria dibattimentale.....	pag. 63
3. Conclusioni.....	pag. 77

Capitolo II – IL COVA DI VIGGIANO (capi V e Z dell'imputazione)

1. I principi comunitari in materia di tutela dell'ambiente e il loro impatto sulla normativa nazionale.....	pag. 86
2. Nozione giuridica di rifiuto.....	pag. 90
3. La vicenda storica oggetto di giudizio.....	pag. 103
4. La natura del processo produttivo: tesi a confronto.....	pag. 113
4.1. La tesi della non unitarietà del COVA, sostenuta dalla Pubblica Accusa e dalle Parti Civili.....	pag. 122
4.2. La tesi dell'unitarietà del COVA, sostenuta dalla Difesa.....	pag. 127
5. La qualificazione giuridica dei reflui.....	pag. 134
6. L'attività di miscelazione (capo V).....	pag. 143
7. L'attività di reiniezione (capo Z).....	pag. 156
8. Individuazione delle responsabilità.....	pag. 168
8.1. Gheller Ruggero, Angelini Roberta, Lisandrelli Vincenzo, Allegro Nicola, Bagatti Luca.....	pag. 168
8.2. Cirelli Antonio e Bianchini Alfonso.....	pag. 177

Capitolo III – IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (capo T dell'imputazione)

1. Il delitto di cui all'art. 260 D. Lgs. n. 152/2006: elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi.....	pag. 192
2. Il caso di specie: configurabilità materiale del delitto <i>de quo</i>	pag. 201



60

A handwritten signature consisting of two stylized loops, followed by a small circle with a cross through it and the number '60' written next to it.

3.	Analisi delle singole posizioni soggettive.....	pag. 212
3.1.	Gheller Ruggero, Trovato Enrico, Angelini Roberta, Lisandrelli Vincenzo, Allegro Nicola e Bagatti Luca.....	pag. 212
3.2.	Il ruolo di Salvatore Lambiase.....	pag. 226
3.3.	I dipendenti ENI: Cirelli Antonio e Gentile Flavio Salvatore.....	pag. 248
3.4.	Gli impianti di smaltimento.....	pag. 250

Capitolo IV – LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DEGLI ENTI (capi A4 e A5 dell'imputazione).

1.	Cenni sul D. Lgs. n. 231/2001: natura e presupposti della responsabilità degli enti.....	pag. 276
2.	La cd. “colpa di organizzazione”.....	pag. 280
3.	Affermazione di responsabilità di ENI Spa.....	pag. 285
4.	Gli impianti di smaltimento.....	pag. 291

Capitolo V – LE IPOTESI DELITTUOSE DI FALSO E LE EMISSIONI IN ATMOSFERA (capi Y e W dell'imputazione)

1.	Le comunicazioni obbligatorie in materia di emissioni (capi Y e A2).....	pag. 292
2.	Le s.i.t. rese da Dell'Acqua Franco (capo W).....	pag. 309

Capitolo VI – I REATI CONTRO LA P.A. (capi U, X, A1 dell'imputazione)

1.	Il reato di abuso d'ufficio contestato a Lambiase Salvatore (capo U).....	pag. 314
2.	Le omissioni di atti d'ufficio (capi X e A1).....	pag. 321

Capitolo VII – TRATTAMENTO SANZIONATORIO, CONFISCA E STATUIZIONI CIVILI.

1.	Le sanzioni penali principali ed accessorie.....	pag. 325
2.	Confisca dell'ingiusto profitto conseguito ex art. 19 D. Lgs. n. 152/2006....	pag. 328
3.	Le statuzioni civili.....	pag. 330
4.	Spese processuali e dispositivo di sentenza.....	pag. 337

Capitolo I - IL PROCESSO

1. Premessa


Prima di soffermarsi sulla ricostruzione della vicenda processuale e storica oggetto del presente giudizio nonché sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate ai prevenuti, appare opportuno svolgere alcune considerazioni di “metodo” in ordine alle tematiche di carattere generale che saranno trattate nel prosieguo (per lo più afferenti la delicata problematica del bilanciamento tra l’interesse allo sviluppo economico, da un lato, e l’esigenza di salvaguardare la tutela dell’ambiente e la salute dei privati cittadini, dall’altro).

Come è evidente, i fatti contestati ai prevenuti, alla luce di quanto attestato dagli organi di stampa, dal coinvolgimento, nella vicenda (e a vario titolo), di esponenti della classe politico-amministrativa e dalla partecipazione al processo di un considerevole numero di parti civili (tra cui si annoverano enti politici e territoriali, associazioni ambientaliste e persone fisiche), hanno assunto un’eco di carattere sociale che, senza dubbio, esula dall’ambito strettamente giudiziario.

Il richiamato dato, tuttavia, non conferisce di certo alla sentenza penale contenuti ultranei, che non siano ontologicamente correlati alla sua unica e precipua funzione, consistente nell’accertare se un determinato comportamento, asseritamente posto in essere da un determinato soggetto, sia suscettibile di integrare o meno una delle fattispecie incriminatrici astratte, contemplate dalla legge.

Al di là, dunque, di quelli che sono gli effetti indirettamente ricollegabili alla “vis” di una pronuncia giurisdizionale, la sentenza emessa dal Giudice penale non costituisce, di per sé, uno strumento per la risoluzione di conflitti sociali.

Il presente impianto motivazionale, pertanto, aderendo ad un’ottica di semplificazione (resa doverosa, da un lato, dai profili tecnici della materia trattata e, dall’altro, dalla imprescindibile necessità di rendere il contenuto del presente



provvedimento agevolmente intellegibile non solo ai cd. operatori del diritto - tanto più se si considera che, nel caso di specie, le questioni giuridiche affrontate si intersecano con tematiche di ampio respiro sociale), avrà ad oggetto la disanima dei dati istruttori ritenuti dal Collegio fondamentali ai fini della decisione sulle singole imputazioni e, per converso, ometterà di approfondire nel dettaglio gli aspetti (pure emersi dalla imponente documentazione versata in atti) che non concernono l'oggetto del giudizio penale.

Sotto altro profilo, preme altresì evidenziare come, nonostante l'osservanza di serrati ritmi nella celebrazione del presente processo (resa possibile dall'atteggiamento estremamente collaborativo tenuto da tutte le parti in giudizio, comprese le Difese degli imputati) e l'adozione, in data 30.01.2019, di un'ordinanza con cui si è proceduto allo stralcio delle posizioni e degli atti concernenti la vicenda cd. TOTAL dal procedimento unitario relativo agli illeciti connessi agli episodi che hanno coinvolto l'azienda petrolifera (ordinanza cui si fa integralmente rinvio), non è stato possibile sottrarre alla scure dell'imminente prescrizione le fattispecie contravvenzionali oggetto di contestazione.

2. Le fasi principali e l'istruttoria dibattimentale

Con decreto che dispone il giudizio, emesso in data 18.04.2017, gli odierni imputati venivano tratti a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione collegiale, per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

All'udienza del 06.11.2017, il Collegio verificava, preliminarmente, la regolare costituzione del rapporto processuale e dichiarava procedersi in assenza degli imputati non comparsi (non essendo a loro carico emerso alcun legittimo impedimento), con avvertimento per i presenti della facoltà di rendere spontanee dichiarazioni con gli avvertimenti di legge (197 e 197 bis); quindi, preso atto della

necessità di valutare eventuali osservazioni in relazione alle istanze di costituzione di parte civile, disponeva rinvio.

All'udienza del 06.12.2017, stante l'elevato numero di soggetti asseritamente danneggiati dai reati oggetto di contestazione, si rendeva necessario disporre un ulteriore rinvio ai fini del solo scioglimento della riserva.

In data 20.12.2017, il Collegio, a scioglimento della riserva assunta, provvedeva come da ordinanza allegata al verbale di udienza (cui si fa integralmente rinvio).

All'udienza del 12.02.2018, il Tribunale verificava le citazioni dei responsabili civili e procedeva alla loro ammissione.

Dopo un rinvio disposto in ragione dell'impedimento a comparire di taluni difensori, determinato da avverse condizioni climatiche (26.02.2018), si perveniva all'udienza del 24.04.2018 ove venivano sollevate dalle difese alcune questioni preliminari, in relazione alle quali il Tribunale si pronunciava nell'immediatezza, giusta ordinanza resa oralmente (cui si fa integralmente rinvio).

Di seguito, veniva aperto il dibattimento e venivano formulate le richieste dalle parti le richieste istruttorie. Sul punto si rappresenta che il Tribunale, su accordo delle parti, disponeva che la produzione documentale sarebbe avvenuta volta per volta, in seguito all'escussione di consulenti e testimoni.

All'udienza del 06.06.2018, il Tribunale, sentite le parti, rigettava la richiesta di costituzione di parte civile ad opera del Comune di Lucera, per violazione del termine decadenziale di cui all'art. 175 c.p.p., in quanto tardivamente depositata la richiesta di riammissione in termini. Di seguito, preso atto delle osservazioni dedotte dalle Difese, venivano risolte le residue questioni relative all'acquisizione dei mezzi di prova, infine ammessi come indicato in verbale. Inoltre, veniva conferito incarico per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali al perito Dott.ssa Tripaldi Lucia. Infine, stante l'assenza del teste, si disponeva rinvio.

Alle udienze del 20.06.2018 e del 02.07.2018, aveva luogo l'escussione del teste Maggiore Vaglio Luigi, Comandante del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Potenza, coordinatore dell'intera attività d'indagine.



64

All'udienza del 09.07.2018, veniva escusso il teste Maresciallo Di Palmo Francesco (in servizio presso il NOE di Potenza sino al settembre 2014), mentre, all'udienza del 23.07.2018, aveva esclusivamente luogo, in prosieguo, il controesame del teste Vaglio Luigi.

L'istruttoria proseguiva con l'escussione dei testi richiesti dalla Pubblica Accusa, Spera Arcangelo - Agente di Polizia Giudiziaria, effettivo presso il NOE di Potenza e incaricato delle indagini relative alla pratica della reiniezione e al traffico illecito di rifiuti - e Ruta Giuseppe - Brigadiere Capo presso il NOE di Potenza, redattore dei singoli atti di Polizia Giudiziaria confluiti in informative inviate alla Procura della Repubblica - (udienza del 06.09.2018), Trezza Rocco - Maresciallo Maggiore in servizio al NOE di Potenza, esecutore di accessi presso il COVA di Viggiano e Tecnoparco Valbasento, finalizzati all'acquisizione di documentazione a riscontro dell'indagine - (udienza del 12.09.2018), Di Pierri Gelsomina - Guardia giurata dipendente della Città di Potenza e in servizio presso il Centro Oli dal 2013, Laterza Settimio e Lategana Antonello Francesco - manutentori strumentali presso il Centro Oli di Viggiano, all'epoca dei fatti dipendenti della società Sudelettra, Cuccarese Donato Mario - Dirigente del Dipartimento Provinciale ARPAB di Matera - e Baffari Paolo - Architetto Funzionario della Regione Basilicata, all'epoca dei fatti in servizio all'Ufficio Ciclo dell'Acqua (24.10.2018). All'udienza del 28.11.2018, si procedeva al controesame del teste Baffari Paolo, nonché all'esame congiunto dei consulenti tecnici del P.M., Sanna Mauro, Carocci Cesare e Pavan Ivo, con deposito della relativa consulenza.

In data 05.12.2018, preso atto dell'omessa comparizione dei testi Santilli Nazzareno, Di Bari Giuseppe, Mazzeo Cosimo e Ciambrone Massimo, il Tribunale, su richiesta del P.M. e sentite le parti, acquisiva la relazione di o.c.p. (con allegati i rilievi fotografici) a firma di Mazzeo Cosimo (appostamento del 30.07.2014) e revocava l'ordinanza ammissiva della prova limitatamente ai testi Mazzeo Cosimo (per sopravvenuta superfluità in seguito all'acquisizione), Ciambrone Massimo e Di Bari Giuseppe. Di seguito, aveva luogo l'esame del teste Dott.ssa Pesce Filomena

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. S. 165".

(all'epoca dei fatti e sino al 01.09.2017, Funzionario dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata con incarico di posizione organizzativa) ed il solo controesame del teste Maresciallo Maggiore Trezza Rocco.

All'udienza del 09.01.2019, il P.M., preliminarmente, avanzava istanza scritta finalizzata ad ottenere la separazione dei filoni (procedimento n. 1012/2013 a carico di Vicino Rosaria + 14, cosiddetto processo Total, e procedimento n. 4542/2010, cosiddetto processo ENI); quindi, sentite le altre parti (in particolare, le parti civili si associano alla richiesta del P.M., mentre i difensori degli imputati, congiuntamente, si opponevano al suo accoglimento, deducendo l'omesso rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 491, comma 2 c.p.p. nonché l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 18, lett. e, c.p.p.), il Tribunale riservava la decisione alla successiva udienza. Veniva altresì posta all'attenzione del Collegio l'istanza dell'Avv. Basile, nell'interesse di Viggiano Donato, relativa alla richiesta di stralcio per intervenuta prescrizione e il Tribunale riservava la decisione. Aveva, poi, luogo l'escussione del consulente Ing. Santilli Nazzareno (incaricato di verificare la corretta gestione dei dati acquisiti dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni presente presso il centro COVA rispetto alle prescrizioni autorizzative e alla normativa nazionale, anche in base ad una serie di messaggi automatici di allerta che il sistema trasmette ad utenze telefoniche selezionate in caso di superamento dei valori limite di emissione), nel corso della quale, sentite le parti, il Collegio acquisiva, su richiesta del P.M., l'elenco degli sms segnalanti il superamento dei limiti di emissione (non utilizzabile, tuttavia, nel contenuto per i motivi esplicitati nell'ordinanza resa a verbale, quindi acquisito solo per contatti e tabulati).

In data 30.01.2019, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.01.2019, dava lettura dell'ordinanza con cui rigettava la richiesta di separazione avanzata dal P.M. (e alla quale si fa integralmente rinvio). Di seguito, su accordo delle parti, venivano acquisiti i verbali di o.c.p. redatti dai testi Colucci Giuseppe, Russo Salvatore, Pascale Giovanni e Martinelli; il PM dichiarava di rinunciare ai testi Arbitrio Angela e Punzi Daniela, Aianelli Luigi, Bruno Assunta, Carbone Cinzia,




66

Cavalcante Gabriele, Di Vincenzo Gaetano, Eufemia Luciano Giuseppe, Frezza Rocco, Gagliardi Carmelo, Girasole Anna Immacolata Teresa Maria, Iula Rocchina Domenica, Lacolla Sinforosa, Liuzzi Maria, Montano Francesco, Perillo Nicola, Pintozzi Lucia, Sagaria Giovanni, sicché, nulla osservando le Difese, il Tribunale revocava l'ordinanza ammissiva della prova limitatamente ai predetti testi, con acquisizione della documentazione relativa agli accertamenti patrimoniali sulla famiglia Fiore-Vicino. Sentite le parti, veniva poi acquisita una nota *ex art. 121 c.p.p.* e produzione documentale da parte dell'Avv. Fornari (difensore di fiducia di Roberta Angelini, Antonio Cirelli, Ruggero Gheller e Vincenzo Lisandrelli) e la nota integrativa del 03.12.2014, a firma dell'Ing. Nazzareno Santilli, depositata in data 8.12.2014 dal PM. Infine, aveva luogo l'esame del teste Ispettore Superiore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Potenza, Di Tolla Pasquale, escusso in merito all'attività investigativa svolta.

All'udienza del 06.02.2019, si procedeva all'escussione dei testi Maglietta Paolo (Consigliere di opposizione presso il Comune di Corleto Perticara dal 2010 al 2015), Baione Angela (ex Consigliere di minoranza al Comune di Corleto Perticara), Grande Anna (sentita per aver sostenuto un colloquio per la Security di Anzi), Potenza Rocco Giuseppe (capogruppo del PD nel Comune di Corleto Perticara dal 2010 al 2015), Robilotta Rocchina (Assessore con delega ai lavori pubblici presso il Comune di Corleto Perticara a partire dal 2010), Stoppelli Floriana e Stoppelli Rosetta (partecipanti alla selezione svolta dalla società di vigilanza Security Department srl di Anzi per il reclutamento di personale di vigilanza non armata in Tempa Rossa), con acquisizione, su accordo delle parti, dei relativi verbali di sit; il PM depositava i verbali di sit relativi ai testi per cui vi era stata rinuncia alla scorsa udienza e documentazione classificata quali atti irripetibili, per la cui ammissione il Tribunale si riservava. Si rinunciava altresì ai testi Calandriello e Montano Monnalisa.

All'udienza del 20.02.2019, la Difesa di Rosaria Vicino, si opponeva all'acquisizione dei documenti depositati dal P.M. alla precedente udienza, fatta eccezione per gli accertamenti patrimoniali. Quindi, sentito il P.M. (che insisteva per l'acquisizione

A handwritten signature consisting of stylized letters, likely belonging to the author of the document. It includes a small circle with the number '67' written inside it.

della predetta documentazione), il Tribunale si riservava di provvedere, in merito a tale eccezione, all'udienza successiva. Quindi, si procedeva all'escussione dei testi Massari Antonio (Consigliere comunale di minoranza a Corleto Perticara nel periodo 2010-2015) e a chiarimento Girasole Anna Immacolata Teresa Maria (farmacista a Corleto Perticara), Carbone Cinzia (infermiera presso una casa di cura a Corleto), Iula Rocchina Domenica (operatrice presso la casa di riposo di Corleto Perticara), Lacolla Sinforosa (all'epoca dei fatti infermiera professionale presso la casa di riposo a Corleto) e al controesame del teste Ispettore Di Tolla Pasquale. Inoltre, venivano acquisite ai sensi dell'art. 493.3 c.p.p. le s.i.t. dei testi indicati dal PM all'udienza del 30.01.2019; su consenso delle parti, ex art. 493.3 cpc veniva altresì acquisito il verbale di sit di Roberto Vinci e il Tribunale revocava l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova limitatamente a tale teste. Infine, il Collegio si pronunciava sulla richiesta di stralcio avanzata dall'Avv. Basile nell'interesse dell'imputato Viggiano Donato in relazione al capo A3 e disponeva in conformità.

All'udienza del 27.02.2019, aveva luogo il prosieguo del controesame del teste di p.g., Ispettore Di Tolla Pasquale. Di seguito, si procedeva all'escussione del teste Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, Pagano Carlo, il quale, all'epoca delle indagini, dirigeva la Squadra Mobile di Potenza. All'esito, il difensore Donnoli produceva documentazione sia nell'interesse della Sig.ra Vicino Rosaria (come indicata in verbale cui si rimanda) sia per delega dell'avv. Labriola; vi era produzione documentale anche da parte del PM e il Collegio, sulla acquisizione, si riservava. Ai sensi dell'art. 234 cpp, vi era, invece, acquisizione, quale documento, della sentenza a carico di Marsilio Lorenzo Felice Rocco, emessa nel maggio 2018 dal Tribunale di Potenza. Infine, previo stralcio della relativa posizione processuale, il Tribunale emetteva sentenza di non doversi procedere nei confronti di Viggiano Donato, essendosi il reato allo stesso ascritto estinto per intervenuta prescrizione.

All'udienza del 13.03.2019, aveva luogo il prosieguo dell'escussione del teste Vice Questore Aggiunto, Pagano Carlo, mentre, nella sessione del 20.03.2019, venivano escussi i testi indicati in lista dalle parti civili, Bianchi Fabrizio (Dirigente di ricerca



del CNR ed epidemiologo presso l'Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa), Fracassi Francesco (Professore Ordinario di chimica al Dipartimento di chimica dell'Università di Bari), Mele Domenico Giovanni Battista (medico chirurgo e Presidente per cinque anni della Commissione voluta dai Comuni di Viggiano e Grumento Nova allo scopo di studiare un eventuale impatto del funzionamento del Centro Oli sullo stato di salute dei cittadini), D'Orsi Amedeo Antonio (operaio metalmeccanico e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza presso una società operante nell'area industriale di Viggiano) e Montone Michele (impiegato in banca e presidente, dal maggio 2014, della Commissione VIS in qualità di Consigliere comunale e Vice Sindaco). Infine, su richiesta dei difensori, Avv. Brusa e Avv. Fornari, il procedimento veniva rinviato dal 27.03.2019 alla data del 03.04.2019, con sospensione integrale dei termini prescrizionali.

All'udienza del 03.04.2019, venivano escussi i testi indicati in lista dalle parti civili, Di Trani Vito (medico e Sindaco del Comune di Pisticci dal 2011 al 2016), De Gennaro Gianluigi (chimico e Docente presso l'Università di Bari, nonché membro della Commissione VIS quale esperto di qualità dell'aria), Selvaggi Claudia (cittadina di Pisticci Scalo), Panico Roberto (residente a Pisticci Scalo dal 2006), Auletta Maria Angelica Domenica (Dirigente dell'Ufficio Inquinamento Elettromagnetico e Acustico presso l'ARPAB; aveva svolto sopralluoghi presso l'impianto di Tecnoparco Valbasento a Pisticci Scalo quale incaricata della registrazione EMAS, una certificazione di eccellenza ambientale), Berardone Maria Cristina (residente a circa 200/300 metri dal Centro Oli), Nigro Camilla (agronomo del servizio pubblico e residente nei pressi del Centro Oli) e Allegra Michele (residente a Viggiano dal 2002, a circa 500 metri dal Centro Oli). Inoltre, *ex art. 234 c.p.p.*, il Tribunale, nulla opponendo le altre parti, acquisiva documentazione prodotta dall'Avv. Di Pisa.

All'udienza del 08.04.2019, il Tribunale, su richiesta del PM, disponeva l'acquisizione dei verbali di interrogatorio degli imputati assenti e/o non manifestanti l'intenzione di rendere l'esame, con riserva per Clemente Vincenzo e Vicino Rosaria; quindi aveva luogo l'esame dell'imputato Gheller Ruggiero.



69

All'udienza del 15.04.2019, aveva luogo l'esame dell'imputato Clemente Vincenzo. In seguito a tre rinvii (29.04.2019, su richiesta dell'Avv. Brusa, con sospensione dei termini prescrizionali; 06.05.2019, previa revoca della dichiarazione di assenza per l'imputato Vita Raffaele Sebastiano e dell'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova limitatamente ai testi per i quali vi era stata formale rinuncia col consenso delle parti; 08.05.2019, a causa dell'astensione degli avvocati, quindi con sospensione integrale dei termini di prescrizione; il Tribunale dava ad ogni modo atto della presenza dell'imputato Scarcelli Domenico che avrebbe dovuto rendere esame e di Vita Raffaele Sebastiano, nonché dei testi Bianchini Adriana, Vaccaro Mariapia, Mangiamèle Lucia, Lovallo Michele, Summa Gianpietro, Sabia Domenica Maria e Moreno Michele), all'udienza del 02.10.2019, aveva luogo l'esame dell'imputato Scarcelli Domenico, con acquisizione di documentazione; all'esito, veniva escusso il consulente tecnico della Difesa Eni, Ing. Giuseppe Filauro, esperto nel settore chimico oli e gas e progettista di impianti di raffinazione del petrolio e centro olio. In data 07.10.2019, veniva dapprima completato l'esame del consulente Ing. Filauro, quindi aveva luogo l'escussione dei consulenti tecnici della Difesa del gruppo Eni, Dott.ssa Paola Ficco (Avvocato ed esperta in materia di legislazione ambientale) e Dott. Vladimiro Bonamin (chimico, attivo in particolare nell'attività di analisi chimica).

In data 14.10.2019, proseguiva l'escussione dei consulenti summenzionati. Veniva escusso, infine, l'Ing. Spazzoli Ennio (consulente SOLVIC - ingegnere, dal 1983 nel settore delle problematiche ambientali, incaricato di analizzare il proprio rapporto intercorso con la Solvic relativamente allo smaltimento di rifiuti liquidi provenienti dal COVA), quindi il Tribunale acquisiva la consulenza a sua firma.

All'udienza del 16.10.2019, si procedeva all'escussione dei consulenti tecnici Dott. Giuseppe Mininni - per 39 anni al CNR, Istituto di ricerca sulle acque nel settore del trattamento delle acque reflue e di trattamento e gestione di fanghi di depurazione, nonché collaboratore presso il Ministero dell'Ambiente per la predisposizione della disciplina tecnica del settore delle acque, dei rifiuti e dei siti contaminati (difesa

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. S. 20".

Cimadomo-Amato e Cristini), Prof. Gianfranco Tarsitani - medico specializzato in igiene, medicina preventiva e malattie infettive, esperto in sanità pubblica e ricercatore (Avv. Fornari) e Dott. Massimo Tricoli-commercialista e revisore legale dei conti (Avv. Rizzo); il Tribunale acquisiva ordinanza di rinvio a giudizio del Presidente di Tecnoparco, Dott. Scarcelli, e l'Avv. Amato depositava la consulenza a firma del Dott. Mininni; l'Avv. Rizzo, per l'imputato Bianchini Alfonso in relazione al capo Z, rinunciava al consulente Dott. Gabriele Salvatore, quindi chiedeva l'acquisizione formale della consulenza a firma del Dott. Tricoli Massimo e di allegati richiamati.

All'udienza del 04.11.2019, il P.M. procedeva preliminarmente alla correzione dei capi di imputazione A4 - precisando che il titolo di reato richiamato era il capo T) e non V) - e A5 - precisando che ivi il titolo di reato richiamato era Z) e non W). Di seguito, aveva luogo l'escussione dei seguenti consulenti tecnici: Dott.ssa Paola Ficco, Dott. Gianfranco Varlaro (amministratore di una società che gestisce rifiuti e auditor di sistemi di gestione qualità ed ambiente - difesa De Cristofaro), Dott. Vincenzo Infantino (laureato in chimica e direttore tecnico dell'Arpa Sicilia - difesa Vita), di cui il Tribunale ammetteva la consulenza, e Dott. Giuseppe Falcone (dipendente società De Cristofaro, in qualità di responsabile tecnico della piattaforma di trattamento, laureato in chimica - Avv. Vaira). Con il consenso delle parti, veniva infine revocata l'ordinanza ammissiva della prova limitatamente al teste Spera. Il Tribunale revocava d'ufficio i testi nn. 3-4-5-6 della lista dell'Avv. Alvaro in quanto irrilevanti, nonché, su accordo delle parti, l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova limitatamente ai testi di lista della difesa Giorgio Egidio, poi - difesa Monfredini - teste Lorusso e consulente Barbanti con acquisizione di memoria difensiva dell'Avv. Jasonni; quindi autorizzava la difesa a depositare la consulenza della Dott.ssa Ficco

All'udienza del 06.11.2019, depositata una memoria dell'imputato Robello Massimo, venivano escussi i seguenti consulenti tecnici: Ing. Ardesi Claudio (impegnato nel settore degli impatti ambientali - difesa di Robello Massimo) con acquisizione della consulenza a sua firma, nonché, congiuntamente, i chimici Dott. Alessandro Girelli e



Dott. Damiano Antonio Paolo Manigrassi (difesa Sommella per Munari e Fumagalli), cofirmatari della relazione.

In data 11.11.2019, il Tribunale, su accordo delle parti, revocava l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova limitatamente ai testi Navone, Petibon, Vaccaro Maria Pia e Russillo Salvatore, si procedeva all'escussione della teste Arc. Bianchini Adriana (dirigente dell'Ufficio SIT dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente - difesa Bove Bruno), quindi l'Avv. Fornari depositava la consulenza dell'Ing. Filauro e l'Avv. Furgiuele l'elaborato della Dott.ssa Ficco e del Dott. Bonamin.

All'udienza del 25.11.2019, preliminarmente il Tribunale dava atto del deposito della documentazione allegata alla relazione della Dott.ssa Ficco, su cui vi era riserva di acquisizione; quindi il Tribunale, su istanza della difesa degli imputati Aversa Rocco, Mazzotta Salvatore e Curcio Antonio (Avv. Calzone) e nulla opponendo le altre parti, revocava l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova limitatamente a tutti i testi della lista depositata il 27.01.2017 per la difesa Calzone e Larussa; venivano escusati il consulente tecnico di Uniproject e Latini Fausto, Ing. Di Crescenzo Carmine Luca (operante nel settore degli impatti ambientali; con deposito della relazione a sua firma) ed il teste Dott. Vioto Arnaldo (ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di Napoli del Ministero dello Sviluppo Economico).

L'udienza del 04.12.2019 veniva rinviata in ragione dell'adesione delle Difese all'astensione proclamata dalle Camere Penali.

In data 09.12.2019, gli Avv.ti Fornari, Brusa e Laurini dichiaravano preliminarmente di rinunciare all'escussione dei testi di cui alle pagine 1, 2 e 3 della relativa lista. Di seguito, avevano luogo le spontanee dichiarazioni dell'imputato Fragomeni Giuseppe (con acquisizione documentale) e l'escussione del teste Calabò Carmelo, dipendente della IAM spa (difesa IAM spa e Fragomeni - Avv. Alvaro). All'esito il Tribunale revocava l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova limitatamente ai testi suddetti, nonché a Giugno Francesco, su rinuncia dell'Avv. Alvaro e nulla opponendo le altre parti.

The image shows two handwritten signatures. The first signature on the left is a stylized 'M'. To its right is another signature, which appears to be 'G. 72', where 'G.' is a stylized letter and '72' is a number.

All'udienza dell'11.12.2019, aveva luogo il solo controesame del teste Vioto Arnaldo, all'esito del quale veniva escusso il teste della Difesa (Avv. Fornari), Pellegrino Antonio, funzionario tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico in servizio presso l'Unmig di Napoli; la difesa Fornari rinunciava a tutti i propri restanti testi e il Tribunale, nulla opponendo le altre parti, revocava la relativa ordinanza ammissiva dei mezzi di prova.

All'udienza del 18.12.2019 aveva luogo l'escussione del teste Nocito Francesco (Dottore in chimica ed *ex* dipendente Solvic, attualmente ricercatore universitario presso il dipartimento di chimica dell'Università di Bari - difesa Forina e Solvic, Avv. Carobello) e dei testi Palma Achille (Dirigente responsabile del Dipartimento di chimica di *ex* Agrobios confluita in Arpab) e Muro Sante (funzionario dell'Arpab addetto della SPP e da novembre 2013 a luglio 2014 responsabile della segreteria direzionale - Avv.ti Marafioti e Murro); all'esito, erano depositati la consulenza a firma congiunta della Dott.ssa Ficco e del Dott. Bonamin e l'elaborato del Dott. Tarsitani, nonché il decreto di liquidazione al perito Dott.ssa Tripaldi e n. 9 faldoni da parte del PM. La difesa Forino e Solvic formalizzava la rinuncia al residuo teste di lista Travisani, l'Avv. Marafioti rinunciava al teste Cifarelli Rosa Anna, l'Avv. Mora - per la difesa Latini e per conto dell'Avv. Miriello per la difesa Uniproject - rinunciava ai testi residui, quindi il Tribunale disponeva in conformità.


All'udienza del 20.01.2020, i difensori Avv.ti Santoro (per Masotti Rocco), Murro (per Vita Raffaele Sebastiano), Petrullo (per Schiassi Aldo), Sileo - in sostituzione di Vaira, Di Ruberto e Fortunato - (per De Cristofaro srl, De Cristofaro Francesco e De Cristofaro Giovanni), Acciardi - anche in sostituzione di Manna e Greco - (per Consuleco e Morise) dichiaravano di rinunciare ai propri testi; nulla osservando le altre parti, il Tribunale disponeva in conformità, revocando l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova limitatamente ai predetti testi. Quindi, aveva luogo l'escussione del teste Serafino Mario (perito tecnico presso la Mada srl in Val d'Agri e, nel 2014, capocantiere della Sudelettra spa a Viggiano) e, all'esito, vi era rinuncia da parte dell'Avv. Ciancio (per Dell'Acqua) del teste Camicia Vito. Infine, aveva luogo il

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. G. 73".

M. G. 73

deposito della consulenza del Dott. Gianfranco Varlaro, del modello 231 della società Ecosystem e di una memoria dell'Avv. Fornari nell'interesse dell'intero collegio difensivo del gruppo Eni in relazione alla produzione del PM del 18.12.2019; il Tribunale riservava l'acquisizione.

All'udienza del 27.01.2020 la difesa Ciancio, assente il teste Ragone Pietro, rinunciava allo stesso e nulla osservando le parti, il Tribunale revocava l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova limitatamente a tale teste. Quindi, aveva luogo l'escussione dei testi dell'Avv. Galeota, Costantino Giuseppe (*ex* tecnico di laboratorio presso la I.A.M. spa) e Bova Maria Francesca (dal 2010 addetta di laboratorio presso la I.A.M. spa). Esaurito l'esame testimoniale, il Tribunale si pronunciava e accoglieva l'opposizione del PM circa la relazione a firma del consulente Varlaro depositata il 20.01.2020 e ne rigettava l'acquisizione, essendo già presente agli atti un precedente scritto a firma del medesimo Dottore; in merito alla produzione documentale del PM, in seguito a contraddittorio tra le parti, il Tribunale riteneva acquisibile la documentazione del PM, ad eccezione degli atti: 107, volume terzo (relazione di servizio a firma di Trezza); 136 (annotazione di PG di cui si acquisivano unicamente i tabulati); 142 (notizia di reato); 155, volume 5 (informativa); 160 (informativa); 161 (nota di cui veniva acquisito unicamente lo schema dell'impianto); 162 (informativa di cui si acquisiva la documentazione allegata); 171 (informativa di reato a firma di Vaglio); 173, volume VI (relazione di Pini e Rabitti); 169 (consulenza di Senese); volume VIII (nota preliminare a firma dell'Ing. Rabitti Paolo del 17.07.2013). Inoltre, nulla a provvedere in relazione alla consulenza di Fracassi, in quanto già agli atti. Il PM, a scioglimento della specifica riserva, riteneva leso il principio del contraddittorio in relazione alle consulenze di Ficco-Bonamin e Filauro, depositate dopo l'audizione, e chiedeva nuova escussione per interloquire, richiesta cui si associano le altre parti. Il Tribunale disponeva nuova citazione per i tre consulenti menzionati per l'udienza del 19.02.2020; infine, nulla osservando le parti, acquisiva la planimetria di Pisticci Scalo prodotta dall'Avv. Di Pisa.




74

All'udienza del 19.02.2020 si teneva l'esame dei consulenti Dott. Giuseppe Filauro, Dott.ssa Paola Ficco e Dott. Vladimiro Bonamin; il PM poi depositava osservazioni in merito svolte dai propri esperti, Sanna, Pavan e Carozzi.

In seguito a rinvio causa *covid-19* (09.03.2020), all'udienza del 03.06.2020 si dava atto del deposito dell'istanza di stralcio formulata dal PM e il Collegio si riservava; quindi il Tribunale acquisiva produzione documentale *ex art. 234 cpp* e relazione dei consulenti della difesa (in risposta alle controdeduzioni dei consulenti della Pubblica Accusa) depositate dall'Avv. Furgiuele, una nota di *errata corrigere* del consulente Sanna prodotta dal PM, repliche alle osservazioni del consulente del PM firmate da Crescenzo Carmine Luca e depositate nell'interesse di Uniproject srl e di Latini Fausto.


All'udienza del 17.06.2020 vi era deposito di produzione documentale di cui il Tribunale decideva l'acquisizione; quindi il Collegio, in accoglimento della richiesta formulata dal PM, disponeva lo stralcio ai sensi dell'art. 18, lettera e) c.p.p., ritenendo l'istruttoria conclusa con riferimento all'acquisizione delle prove oggetto di primigenia richiesta ed ammissione, così procedendo alla separazione delle posizioni processuali degli imputati:

1. Allegro Nicola (capi T, V, Z, Y, A2);
2. Angelini Roberta (capi T, V, Z, Y, A2);
3. Aversa Rocco Antonio (capo T);
4. Bagatti Luca (capi T, V, Z, Y, A2);
5. Bertucci Maria Rosa (capo T);
6. Bianchini Alfonso (capo Z);
7. Bove Bruno (capo X);
8. Cirelli Antonio (capi T, Z, Y, A2);
9. Consuleco srl (capo A4);
10. Criscuolo Carmela (capo T);
11. Criscuolo Eco - Petrol Service srl (capo A4);
12. Criscuolo Giuseppe (capo T);



75

- 13.Curcio Antonio (capo T);
- 14.De Cristofaro Francesco (capo T);
- 15.De Cristofaro Giovanni (capo T);
- 16.De Cristofaro srl (capo A4);
- 17.Dell'Acqua Franco (capo W);
- 18.Ecosystem srl (capo A4);
- 19.Eni spa (capi A4, A5);
- 20.Forina Italo (capo T);
- 21.Fragomeni Giuseppe (capo T);
- 22.Fumagalli Silvio (capo T);
- 23.Gentile Flavio Salvatore (capi T, Y, A2);
- 24.Gheller Ruggero (capi T, V, Z, Y, A2);
- 25.Giorgio Egidio (capo A2);
- 26.I.A.M. spa (capo A4);
- 27.Ireos spa (capo A4);
- 28.Lambiase Salvatore (capi T, U);
- 29.Latini Fausto (capo T);
- 30.Lisandrelli Vincenzo (capi T, V, Z, Y, A2);
- 31.Masotti Rocco (capo X);
- 32.Mazzotta Salvatore (capo T);
- 33.Monfredini Claudia (capo Y);
- 34.Morise Vincenzo (capo T);
- 35.Munari Emilio (capo T);
- 36.Robello Massimo (capo T);
- 37.Santoro Domenico Antonio (capo A1);
- 38.Savino Nicola (capo T);
- 39.Scarelli Domenico (capo T);
- 40.Schiassi Aldo (capo X);
- 41.Solvic srl (capo A4);



76

- 42.Tecnoparco Valbasento spa (capo A4);
- 43.Trovato Enrico (capo T);
- 44.Uniproject srl (capo A4);
- 45.Vita Raffaele Sebastiano (capo X).

Quindi, avevano luogo le spontanee dichiarazioni dell'imputato Aversa Rocco Antonio, con acquisizione, all'esito, della memoria a sua firma e relativi documenti allegati. Infine, il Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria, utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento ritualmente acquisiti.

Aveva poi luogo la discussione del PM alle udienze del 29.06.2020 e del 06.07.2020, con acquisizione di memoria.

Quindi si teneva la discussione delle parti civili (udienze del 06.07.2020 - 22.07.2020 - 23.09.2020), dei responsabili civili (udienza del 19.10.2020) e delle difese degli imputati (udienze del 19.10.2020 - 21.10.2020 - 26.10.2020 - 28.10.2020 - 18.11.2020 - 02.12.2020 - 09.12.2020 - 27.01.2021), di volta in volta con acquisizione di memorie.


Di seguito, avevano luogo le repliche del PM e delle Parti Civili (udienza del 03.02.2021), nonché delle difese degli imputati (udienza del 01.03.2021), con deposito di memorie.

Infine, all'udienza del 10.03.2021, in assenza di ulteriori repliche e rigettata la richiesta *ex art. 507 c.p.p.* in quanto ritenuta inammissibile, il Collegio si ritirava in Camera di Consiglio e, all'esito, decideva come da dispositivo di cui dava lettura in udienza.

3. Conclusioni


Il PM chiedeva:

- non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi V, Z, A2;



77

- condanna a mesi 8 di reclusione per gli imputati Bove Bruno, Masotti Rocco, Santoro Domenico Antonio, Schiassi Aldo e Vita Raffaele Sebastiano per i reati loro rispettivamente ascritti ai capi X E A1;
- condanna a mesi 6 di reclusione per l'imputato Monfredini Claudia per il reato *sub Y*;
- condanna a mesi 4 di reclusione per l'imputato Dell'Acqua Franco per il reato di cui al capo W;
- condanna ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed interdizione temporanea dai pubblici uffici *ex art. 29 c.p.* per gli imputati Allegro Nicola, Angelini Roberta, Bagatti Luca, Cirelli Antonio, Gentile Flavio Salvatore, Gheller Ruggero e Lisandrelli Vincenzo (pena base di anni 4 per il più grave reato *sub T*, aumentata *ex art. 81 c.p.* per il reato di cui al capo Y);
- condanna ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed interdizione temporanea dai pubblici uffici *ex art. 29 c.p.* per l'imputato Lambiase Salvatore (pena base di anni 4 per il più grave reato *sub T*, aumentata *ex art. 81 c.p.* per il reato di cui al capo U);
- condanna ad anni 4 di reclusione ed interdizione temporanea dai pubblici uffici *ex art. 29 c.p.* per gli imputati Aversa Rocco Antonio, Bertucci Maria Rosa, Criscuolo Carmela, Criscuolo Giuseppe, Curcio Antonio, De Cristofaro Francesco, De Cristofaro Giovanni, Forina Italo, Fragomeni Giuseppe, Fumagalli Silvio, Latini Fausto, Mazzotta Salvatore, Morise Vincenzo, Munari Emilio, Robello Massimo, Savino Nicola, Scarcelli Domenico e Trovato Enrico per il reato *sub T*;
- condanna alla sanzione amministrativa di euro 1 milione per Eni spa per i capi A4 e A5, così determinata *ex artt. 10, 21 e 25 undecies D. Lgs. 231/2001*: pena base di euro 750 mila in numero di 500 quote da euro 1.500 cadauna per il più grave illecito *sub A4*, aumentata ad euro 1 milione per l'illecito *sub A5*;

A handwritten signature consisting of stylized, cursive initials and a surname, with a small number '28' written near the end of the signature.

- condanna alla sanzione amministrativa di euro 400.000,00 per Tecnoparco Valbasento spa per il capo A4, determinata *ex artt. 10 e 25 undecies D. Lgs. 231/2001* in 400 quote da euro 1.000 cadauna;
- condanna alla sanzione amministrativa di euro 280.000,00 per Criscuolo Eco - Petrol Service srl per il capo A4, determinata *ex artt. 10 e 25 undecies D. Lgs. 231/2001* in 350 quote da euro 800 cadauna;
- condanna alla sanzione amministrativa di euro 198.000,00 per De Cristofaro srl ed I.A.M. spa per il capo A4, determinata *ex artt. 10 e 25 undecies D. Lgs. 231/2001* in 330 quote da euro 600 cadauna;
- condanna alla sanzione amministrativa di euro 93.000,00 per Consuleco srl, Solvic srl ed Uniproject srl per il capo A4, determinata *ex artt. 10 e 25 undecies D. Lgs. 231/2001* in 310 quote da euro 300 cadauna;
- condanna alla sanzione amministrativa di euro 90.000,00 per Ecosystem srl ed Ireos spa per il capo A4, determinata *ex artt. 10 e 25 undecies D. Lgs. 231/2001* in 300 quote da euro 300 cadauna;
- condanna di tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno subito dalle costituite Parti Civili da liquidarsi in separata sede;
- confisca per equivalente *ex art. 19, comma 2 D. Lgs. 231/2001* nei confronti di Eni spa, Tecnoparco Valbasento spa, Criscuolo Eco - Petrol Service srl, De Cristofaro srl, I.A.M. spa, Consuleco srl, Solvic srl, Uniproject srl, Ireos spa ed Ecosystem srl, in solido tra loro, del profitto derivante dal reato presupposto di illecito smaltimento presso gli impianti non autorizzati, determinato nel valore compreso tra 10.084.031 euro e 37.347.881 euro;
- confisca per equivalente nei confronti di Eni spa del profitto ottenuto grazie alla reiniezione dei reflui in Costa Molina 2 con CER non corretto, determinato in un valore compreso tra 44.248.071 euro e 114.216.971 euro.



79


A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or 'J', followed by a smaller, more formal signature and the number '79' at the bottom right.

Le Parti Civili concludevano come da conclusioni scritte depositate unitamente a memorie.

In particolare, all'udienza del 22.07.2020:

- Avv. Di Pisa chiedeva la condanna generica per tutti i soggetti per cui vi è stata costituzione e la concessione di una provvisionale di euro 10.000,00 a persona costituita parte civile.
- Avv. Dorian De Feis per l'Avvocatura dello Stato depositava conclusioni scritte e la relazione aggiornata dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in punto di danno ambientale accertato allo stato attuale.
- Avv. Scapicchio si riportava alle conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese.
- Avv. Oriolo depositava conclusioni scritte corredate da memoria difensiva.
- Avv. Sassano depositava conclusioni scritte unitamente a memoria difensiva e nota spese.
- Avv. Russo Alessio, in proprio e in sostituzione dell'Avv. Santoro Donato, depositava conclusioni scritte e note spese.
- Avv. Mazzei Maria, in sostituzione degli Avv.ti Spina Rossana e Malta Giuseppe, si riportava alle conclusioni depositate insieme alle note spese.
- Avv. Viggiano Rocco, accertata la responsabilità degli imputati, chiedeva il riconoscimento del risarcimento del danno, con provvisionale, e depositava le conclusioni, unitamente a nota spese e nota illustrativa.
- Avv. Bellizzi Giovanna, in sostituzione dell'Avv. Montagna Vincenzo, depositava le note difensive conclusionali e nota spese; invece nell'interesse dei propri assistiti Romanella Pasquale e Morano Antonio si riportava alle conclusioni scritte e chiedeva, previa condanna degli imputati, il risarcimento dei danni – patrimoniali e non – patiti e il pagamento delle spese processuali.

All'udienza del 23.09.2020:



80

A handwritten signature consisting of two stylized loops, one on the left and one on the right, with the number '80' written vertically below the loops.


- Avv. Fragomeni Alfonso si riportava alle conclusioni scritte e, previa condanna degli imputati, chiedeva il risarcimento dei danni solidalmente con i Responsabili civili Regione Basilicata ed Eni spa, il pagamento delle spese di costituzione di Parte civile secondo la nota specifica depositata.
- Avv. Dell'Aglio Maria chiedeva, previo riconoscimento della responsabilità degli imputati, la condanna al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non, dalla Regione Basilicata, Parte Civile, con riconoscimento di provvisionale.
- Avv. Robilotta Gianfranco si riportava alle conclusioni scritte depositate.
- Avv. Gerardi Rosita chiedeva condanna generica e depositava conclusioni e nota spese.
- Avv. Lorenzo Luca si riportava alle conclusioni scritte e, previo accertamento della responsabilità degli imputati, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni materiali e morali solidalmente o singolarmente da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisionale.
- Avv. Dattilo Olga, previo accertamento della responsabilità degli imputati, chiedeva la condanna, in solido anche con il responsabile civile Eni spa, al risarcimento dei danni patiti, di natura patrimoniale e non, con riconoscimento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva, e al pagamento delle spese di costituzione.
- Avv. Mazzei Maria si riportava integralmente alle conclusioni scritte e alla memoria depositate.
- Avv. Cataldo Roberto rassegnava le conclusioni scritte depositate unitamente alla nota spese.

Per Tecnoparco Valbasento spa, costituitosi responsabile civile, l'Avv. Santagata (19.10.2020), dava atto del deposito di una memoria conclusionale cui si riportava.

Le Difese concludevano nei seguenti termini:

- Avv. Fornari Giuseppe (19.10.2020) chiedeva, per i suoi assistiti, emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

- Avv. Brusa Mario (21.10.2020) – per i suoi asisstiti - chiedeva sentenza assolutoria con la formula più ampiamente liberatoria.
- Avv. Jasonni Michele (21.10.2020), anche per Jasonni Massimo - per Monfredini Claudia - chiedeva emettersi pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste o con altra formula di giustizia ritenuta opportuna dal Collegio.
- Avv. Laurini Santi (21.10.2020) - per Allegro Nicola - chiedeva sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste.
- Avv. Furgiuele Alfonso (26.10.2020) chiedeva che l'Eni non venisse condannata al risarcimento dei danni lamentati dalle Parti Civili e che non venissero applicate le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 231/2001.
- Avv. Borghi (26.10.2020) - per la difesa Monfredini - si assocava alla richiesta dell'Avv. Furgiuele di rigettare tutte le richieste di risarcimento del danno e di provvisionale.
- Avv.ti Di Terlizzi Domenico e Dello Russo Giuseppe (26.10.2020) - per Forina Italo - chiedeva emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
- Avv. Carobello Amleto (26.10.2020) - per la Solvic srl - chiedeva la non applicazione delle sanzioni richieste; in subordine, l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 12 in considerazione dell'adozione del modello organizzativo prodotto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
- Avv. Pezzi Giuseppina (28.10.2020) - per Ecosystem srl - chiedeva la mancata applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.
- Avv. Manna Giuseppe, in sostituzione dell'Avv. Manna Marcello, (28.10.2020) - per Consuleco srl - chiedeva che non venissero applicate le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 231/2001.
- Avv. Acciardi Gianluca, anche in sostituzione dell'Avv. Greco, (28.10.2020) - per Morise Vincenzo - chiedeva sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste.




82

A handwritten signature consisting of two loops and a small circle containing the number 82.


- Avv. Mora Andrea (28.10.2020) - per Latini Fausto - chiedeva emettersi sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste, anche, in via subordinata, ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. e, in ogni caso, il rigetto di tutte le richieste risarcitorie avanzate dalle Parti Civili.
- Avv. Miriello Antonio (28.10.2020) - per la Uniproject srl - chiedeva l'esclusione di responsabilità.
- Avv. Lorusso Paolo (28.10.2020) - per Tecnoparco Valbasento spa - chiedeva la pronuncia di una sentenza assolutoria; in via subordinata, la nullità del capo di imputazione per difformità del fatto rispetto alla contestazione; in via ulteriormente gradata, faceva rilevare un problema di *vocatio in iudicium* per la società.
- Avv. Losasso Giovanni (28.10.2020) - per Lambiase Salvatore - chiedeva, per entrambi i capi (t, u) emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, con rigetto *ex art 541 c.p.p.* della richiesta di indennizzo avanzata dalla Regione Basilicata.
- Avv. Basile Gaetano (28.10.2020) - per Bove Bruno - chiedeva emettersi sentenza di assoluzione *in primis* per non aver commesso il fatto e, in subordine, perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.
- Avv. Amato Alessandro (18.11.2020) - per Savino Nicola - chiedeva pronunciarsi sentenza assolutoria.
- Avv. Cristini Rosario (18.11.2020) - per Scarcelli Domenico - domandava l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.
- Avv. Rizzo Francesco (18.11.2020) concludeva chiedendo: per Bianchini Alfonso, la pronuncia di una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; per Criscuolo Carmela, l'assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, per non averlo commesso o perché non costituisce reato; per Criscuolo Giuseppe, assoluzione perché il fatto non sussiste, per non averlo commesso o perché non costituisce reato;

- Avv. Ancarola Massimo (18.11.2020) - per la Criscuolo Eco - Petrol Service srl - chiedeva che venisse mandata esente da responsabilità in relazione al D. Lgs. 231/2001.
- Avv. Petrullo Luciano (18.11.2020), anche in nome e per conto dell'Avv. Pasquale Cinzia - per Schiassi Aldo - chiedeva pronuncia assolutoria per non aver commesso il fatto.
- Avv.ti Marafioti Luca e Murro Savino (02.12.2020) - per Vita Raffaele Sebastiano - chiedevano pronunziarsi sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste o, in subordine, per non aver commesso il fatto.
- Avv. Vaira Michele (02.12.2020) - per De Cristofaro Francesco e De Cristofaro Giovanni - chiedeva che venissero mandati assolti perché il fatto non sussiste o, in subordine, per non averlo commesso.
- Avv. Sileo Alessandro (02.12.2020), in sostituzione dell'Avv. Fortunato Valentina - per De Cristofaro srl - chiedeva l'esclusione di responsabilità.
- Avv. Stefana Alessandro (09.12.2020) - per Robello Massimo - chiedeva l'assoluzione perché il fatto non sussiste o con la miglior formula che il Tribunale riterrà di adottare.
- Avv. Garaventa Nicoletta (09.12.2020) - per Munari Emilio e Fumagalli Silvio - chiedeva la pronuncia di sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste.
- Avv. Garaventa Andrea (09.12.2020) - per Ireos spa - chiedeva l'assoluzione dell'Ente per assenza del reato presupposto.
- Avv. Alvaro Andrea (09.12.2020) chiedeva: per Fragomeni Giuseppe, l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato o per non averlo commesso; per I.A.M. spa, l'esclusione della responsabilità amministrativa.
- Avv. Galeota Vincenzo (09.12.2020) - per Bertucci Maria Rosa - chiedeva l'assoluzione con la formula maggiormente aderente alle risultanze di causa.



84

- Avv. Ciancio Gino (09.12.2020) - per Dell'Acqua Franco - chiedeva emettersi pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste o con la formula che il Tribunale riterrà più corretta; in via gradata, sentenza ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p.; in estremo subordine, condanna al minimo della pena con tutti i benefici di legge.
- Avv.ti Calzone Angelo e Larussa Antonio (27.01.2021) - per Aversa Rocco Antonio, Mazzotta Salvatore e Curcio Antonio - chiedevano la pronuncia di una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
- Avv. Delli Colli Clemente (27.01.2021) - per Giorgio Egidio –assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso;
- Avv. Cimadomo Donatello (27.01.2021) chiedeva: per Santoro Domenico Antonio, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste; per Savino Nicola e Scarcelli Domenico, si assocava alle conclusioni rassegnate dagli Avv.ti Amato e Cristini.
- Avv. Santoro Rosario (27.01.2021) - per Masotti Rocco - chiedeva: la declaratoria di nullità assoluta *ex art. 179, comma 1 c.p.p.*, in relazione all'art. 178, lettera c) c.p.p. dell'avviso ai sensi dell'art. 419 c.p.p. di fissazione dell'udienza preliminare notificato all'imputato; di assolverlo perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato o per non averlo commesso.



Two handwritten signatures are present in the bottom right corner. One signature is more prominent and appears to be 'John', while the other is smaller and less distinct.

Capitolo II - IL CENTRO “COVA DI VIGGIANO” (capi T, V e Z dell'imputazione)

1. I principi comunitari in materia di tutela dell'ambiente e il loro impatto sulla normativa nazionale

La normativa comunitaria dedica alla tutela ambientale una disciplina enucleata non solo nell'ambito di molteplici direttive, ma, altresì, nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Come è noto, i principi fondamentali della politica dell'Unione Europea, in materia ambientale, sono: il principio di “precauzione”, il principio dell’“azione preventiva”, il principio di “correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente” nonché il principio secondo cui “chi inquina paga”.

Pur tenendo conto, come peraltro espressamente statuito dall'art. 191 TFUE, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni europee, dei dati scientifici e tecnici disponibili nonché dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza dell'azione, la politica dell'Unione Europea in materia ambientale mira a garantire un elevato e uniforme livello di tutela.

A tale fine, prezioso si appalesa il contributo ermeneutico fornito, negli anni, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, in quanto esso ha consentito di estrapolare dai summenzionati principi e dalla ratio ad essi sottesa una disciplina in grado, il più possibile, di adattarsi alle contingenze dei diversi Paesi membri.

In particolare, i principi di “precauzione”, “dell’azione preventiva”, “della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente” hanno come corollario l’anticipazione della soglia di intervento ad un momento prodromico rispetto alla concretizzazione dell’evento dannoso: il legislatore comunitario, atteso l’elevato rilievo sociale del bene giuridico da presidiare, tende a favorire una politica comunitaria che non si limiti alla riparazione del danno, ma che sia finalizzata, altresì, a preservare il bene dalla mera esposizione al pericolo.

I Paesi membri, allora, sono obbligati ad adottare una normativa interna che sia ossequiosa di tali principi: anche il mero sospetto che da una determinata attività possa sorgere il rischio d'inquinamento ambientale deve poter consentire all'autorità amministrativa di predisporre tutte le misure di prevenzione atte a scongiurare l'evento dannoso.

Tali principi, in quanto direttamente contemplati dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, sono stati recepiti da parte degli ordinamenti dei Paesi membri. Il nostro legislatore, stante la particolare importanza che assume tale materia, ha dedicato alla tutela ambientale una disciplina organica, compatta ed analitica.

Tra le fonti normative di rilievo, oltre ovviamente agli artt. 9 e 32 della Carta fondamentale, spicca il **D. lgs. 152/2006, denominato Testo Unico Ambientale**.

Il punto nodale della disciplina cristallizzata in tale decreto è incentrato sulla promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente.

Per tali finalità, il testo unico provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni normative disciplinanti la materia ambientale, in conformità ai principi e ai criteri direttivi enucleati dall'ordinamento comunitario, nonché nel rispetto degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

I principi vigenti in materia sono predicati dagli artt. 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinques del decreto (di seguito, testualmente riportati in virtù dell'importanza da essi rivestita, anche nella risoluzione delle problematiche giuridiche poste all'attenzione del Collegio) e sono stati enucleati in omaggio e in attuazione degli artt. 2, 3, 9, 32, 41, 42, 44 e 117 della Costituzione.

Essi costituiscono regole generali in tema di tutela dell'ambiente, nonché per l'adozione degli atti normativi, di indirizzo, di coordinamento e nell'emanaione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente:

3-bis. Principi sulla produzione del diritto ambientale


- 1. I principi posti dalla presente Parte prima costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario.*
- 2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.*
- 3. Le norme di cui al presente decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.*

3-ter. Principio dell'azione ambientale

- 1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.*

3-quater. Principio dello sviluppo sostenibile

- 1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.*
- 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da*



discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.

4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

3-quinquies. Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione

1. I principi contenuti nel presente decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.

3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.

4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori. Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Sestini", is located in the bottom right corner of the page. A small rectangular box containing the number "80" is positioned to the right of the signature.

Il principio “dell’azione ambientale” impone ad enti pubblici e privati ed a persone fisiche e giuridiche di garantire la tutela dell’ambiente, mediante un’azione adeguata ed informata al rispetto dei canoni comunitari in materia.

Ad esso si affianca il principio “dello sviluppo sostenibile”, ai sensi del quale ogni attività umana giuridicamente rilevante debba essere esercitata al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita delle generazioni future.

Come sopra evidenziato, rilevanti, nel nostro ordinamento, appaiono, altresì, il “principio di sussidiarietà”, nonché il principio di “leale collaborazione”, in base ai quali lo Stato interviene in questioni concernenti interessi ambientali solo ove gli obiettivi dell’azione prevista, in considerazione dell’entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo.

Residua dunque, come postulato altresì dall’art. 117 della Carta fondamentale, un potere sostitutivo del governo nei confronti delle regioni e degli enti locali, nonché un potere sostitutivo delle regioni, nelle materie di propria competenza, nei confronti degli enti locali.

2. Nozione giuridica di rifiuto

Dopo questa breve (ma necessaria) panoramica relativa ai principi che presiedono, in ambito nazionale e comunitario, alla tutela ambientale, occorre ora addentrarsi nella disamina di una questione ancora molto dibattuta, che, nell’ambito del presente processo, è stata più volte sottoposta all’attenzione del Tribunale, stante la sua valenza dirimente nella risoluzione delle problematiche tecniche e giuridiche correlate alle condotte materiali addebitate agli imputati: **trattasi della questione inerente la qualificazione giuridica del rifiuto.**

A tal fine, giova principiare dalla definizione di rifiuto contenuta nella Direttiva 2008/98 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 (Direttiva Quadro in materia di rifiuti)¹.

L'oggetto e l'ambito di applicazione di tale direttiva sono individuati dall'art. 1, secondo cui: *"la presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio ad una economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione"*.

Ai sensi dell'art. 3 della citata direttiva², per rifiuto deve intendersi *"qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi"*.

¹ "Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L312 del 22 novembre 2008.

² **Articolo 3**

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- 2) «rifiuto pericoloso» rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all'allegato III;
- 2 bis) «rifiuto non pericoloso», rifiuto non contemplato dal punto 2;
- 2 ter) «rifiuti urbani»:
 - a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;
- I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicolture, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
- 2 quater) «rifiuti da costruzione e demolizione», rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
- 3) «oli usati» qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;
- 4) «rifiuti organici», rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, uffici, ristoranti, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- 4 bis) «rifiuti alimentari», tutti gli alimenti secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (³) che sono diventati rifiuti;
- 5) «produttore di rifiuti» la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- 6) «detentore di rifiuti» il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

Il rifiuto deve poi considerarsi “*pericoloso*” se presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all’allegato III.

Le ulteriori principali disposizioni in materia di gestione rifiuti contemplate dal contesto normativo europeo, di seguito testualmente richiamate, sono state poi integralmente recepite dall’ordinamento giuridico italiano:


-
- 7) «commerciale» qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
 - 8) «intermediario» qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
 - 9) «gestione dei rifiuti», la raccolta, il trasporto, il recupero (compresa la cernita), e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;
 - 10) «raccolta» il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - 11) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - 12) «prevenzione» misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:
 - a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure
 - c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - 13) «riutilizzo» qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - 14) «trattamento» operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
 - 15) «recupero» qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
 - 15 bis) «recupero di materia», qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
 - 16) «preparazione per il riutilizzo» le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
 - 17) «riciclaggio» qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
 - 17 bis) «riempimento», qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
 - 18) «rigenerazione di oli usati» qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
 - 19) «smaltimento» qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato I riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento;
 - 20) «migliori tecniche disponibili» le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 2, paragrafo 11 della direttiva 96/61/CE;
 - 21) «regime di responsabilità estesa del produttore», una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.



Articolo 7

Elenco dei rifiuti

- 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo e rivedendo a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo un elenco di rifiuti. L'elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all'articolo 3, punto 1.*
- 2. Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.*
- 3. Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che nell'elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.*
- 4. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso di un rifiuto.*
- 6. Gli Stati membri possono considerare un rifiuto come non pericoloso in base all'elenco di rifiuti di cui al paragrafo 1.*


93

7. La Commissione provvede affinché l'elenco dei rifiuti e ogni suo eventuale riesame rispettino, se del caso, i principi di chiarezza, comprensibilità e accessibilità per gli utenti, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).

Articolo 12

Smaltimento

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia effettuato il recupero a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento sicure che ottemperino alle disposizioni di cui all'articolo 13 in relazione alla protezione della salute umana e dell'ambiente.*
- 2. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione delle operazioni di smaltimento di cui all'allegato I, in particolare alla luce dell'articolo 13, e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa al fine di disciplinare le operazioni di smaltimento, anche mediante eventuali restrizioni, e prendere in considerazione un obiettivo di riduzione dello smaltimento, onde garantire una gestione dal punto di vista ambientale corretta dei rifiuti.*

Articolo 13


Protezione della salute umana e dell'ambiente

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna;*
- b) senza causare inconvenienti da rumori od odori e*
- c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.*

Articolo 17

Controllo dei rifiuti pericolosi



Two handwritten signatures are present on the right side of the page. One signature is a stylized 'U' or 'M' shape, and the other is a more complex, cursive signature.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all'articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 35 e 36.

Articolo 18

Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi


1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere la miscelazione a condizione che:

- a) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione a norma dell'articolo 23;*
- b) le disposizioni dell'articolo 13 siano ottemperate e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; e*
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.*

3. Qualora i rifiuti pericolosi siano stati illegalmente miscelati in violazione del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché, fatto salvo l'articolo 36, si proceda alla separazione ove tecnicamente fattibile e necessario per soddisfare l'articolo 13.

Se non è richiesta la separazione in conformità del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché i rifiuti miscelati siano trattati in un impianto che abbia ottenuto un'autorizzazione a norma dell'articolo 23 per trattare una siffatta miscela.



95

In particolare, in ambito interno, come già anticipato, la normativa di riferimento è condensata nella parte IV del cd. Testo Unico Ambientale (D. Lvo. 152/2006).

L'art. 177 ne delinea il campo di applicazione e le finalità, mentre l'art. 178 elenca espressamente quelli che sono i principi cardine in materia di gestione dei rifiuti:

177. Campo di applicazione

1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed

avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno 1986, n. 317.

7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

178. Principi

1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica,



nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

L'art. 183 del D. Lgs. 152/2006, nel delineare il concetto di rifiuto, richiama integralmente quanto stabilito nel succitato art. 3 Direttiva 2008/98/CE:

183. Definizioni

- 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:*
- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfì o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;*
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;*
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;*
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;*
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto;*
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);*

- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venga o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciano": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti (...)

Tale definizione di rifiuto di cui al citato art. 183 è stata modificata ad opera del D. Lvo 3 dicembre 2010, n. 205: difatti, l'originaria formulazione recitava "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfa o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".

Nella più recente versione non compare più il periodo "che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto", sicché la nuova definizione di rifiuto prescinde dal riferimento all'elenco positivo costituito dal catalogo europeo dei rifiuti (CER)³.

Come è evidente dal tenore letterale dei succitati artt. 3 Direttiva 2008/98/CE e 183 D. Lgs. 152/2006 e, in particolare, dal rimando, in essi contenuto, all'

³ MAGLIA S., "La gestione dei rifiuti dalla A alla Z", Tutto Ambiente Edizioni, 2015.

“intenzione/obbligo di disfarsi” del produttore, il concetto di rifiuto non ha natura oggettiva in quanto non è legato alla presenza o meno, in una certa sostanza, di specifiche caratteristiche tecniche, il che ne rende particolarmente difficoltosa la corretta qualificazione.

Dunque, come già osservato in ambito giurisprudenziale, si è al cospetto di *“una definizione che non si caratterizza per la individuazione di elementi intrinseci di determinati oggetti o sostanze che, se presenti, ne determinano l’attribuzione della qualificazione di rifiuto, quanto, piuttosto, di una definizione di tipo funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo. È di tutta evidenza che, in assenza di previsioni normative che prevedano, appunto, in determinati casi e con riferimento a determinate sostanze uno specifico obbligo in capo al detentore in ordine al loro smaltimento, prevedendone eventualmente anche le modalità di effettuazione, sarà compito dell’interprete, in relazione alla generalità delle altre sostanze od oggetti, evidenziare se nella condotta del detentore di esse sia riscontrabile, in atto od in potenza, il concetto del “disfarsene” in ragione del quale è legittimo attribuire ai predetti beni la nozione di rifiuto”*.⁴

Si appalesa, pertanto, prezioso e indispensabile il contributo offerto dall’attività ermeneutica della giurisprudenza comunitaria e nazionale (cfr., ex multis, Cass. Pen., sez. III, sent. n. 48316 del 2016), giurisprudenza che: in primis, invoca espressamente la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, onde limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura⁵; in seconda battuta, suggerisce di interpretare il verbo «disfarsi» considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti; infine, impone di assicurare un elevato livello di tutela e l’applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva⁶.

⁴ Cfr. Cass. Pen. sez. III n. 29069/2015

⁵ Corte Giustizia 11 novembre 2004, Niselli

⁶ Corte Giustizia 18 aprile 2002, Palin Granit

La Suprema Corte ha dunque enucleato delle linee guida interpretative in toto condivise da questo Collegio, giungendo a ritenere “*inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno quali rifiuti, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale.*”⁷

A tal proposito, nel documento intitolato “*Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste*”, a firma della Commissione Europea, sono contenute alcune precisazioni utili al fine di meglio comprendere cosa debba intendersi con il termine “*disposal*” (ossia “*disfarsi*” nella traduzione italiana).

La Commissione richiama in merito gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Corte di giustizia UE, suggerendo un’analisi condotta “caso per caso”, nonché fornendo alcune precisazioni (punto 1.1.2.1):

- il termine “*disfarsi*” deve intendersi riferito sia alle attività di recupero che a quelle di smaltimento;
- può implicare un valore commerciale positivo, neutrale o negativo;
- può riguardare una condotta intenzionale del produttore/detentore ovvero un comportamento involontario o addirittura accidentale;
- il luogo fisico in cui sono collocati i materiali non influenza in alcun modo la circostanza che gli stessi assumano o meno la qualifica di rifiuti.

La Commissione fornisce, inoltre, degli esempi pratici, evidenziando, ad esempio, che il conferimento di materiali da parte di una Società ad un soggetto che effettua la raccolta di rifiuti è senz’altro da qualificarsi come una condotta volta a “*disfarsi*” dei medesimi.

Sul piano giurisprudenziale interno, la Suprema Corte ha inoltre statuito che, ai fini della corretta qualificazione di rifiuto, non assume rilievo la circostanza che i

⁷ Cfr. Cass. Pen. sez. III n. 48316/2016; v., da ultimo, Sez. 3, n. 19206 del 16/3/2017, Costantino, Rv. 269912

materiali siano, almeno in parte, suscettibili di riutilizzazione economica⁸, ponendosi perfettamente in linea con quanto, ormai da tempo, è stato affermato dalla giurisprudenza comunitaria (v. ad es. Corte Giustizia 28 marzo 1990, Vessoso ed altro; 25 giugno 1997, Tombesi).

La Suprema Corte ha poi rilevato che la definizione di rifiuto di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. a), non caratterizzandosi per la individuazione di elementi intrinseci di determinati oggetti o sostanze, assurge a *definizione di tipo funzionale*, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo.

È di tutta evidenza che, in assenza di previsioni normative che prevedano, appunto, in determinati casi e con riferimento a determinate sostanze, uno specifico obbligo di smaltimento in capo al detentore, individuandone eventualmente anche le modalità di effettuazione, sarà compito dell'interprete, in relazione alla generalità delle altre sostanze od oggetti, evidenziare se nella condotta del detentore sia riscontrabile, *in atto od in potenza*, il concetto del "disfarsene", in ragione del quale è legittimo attribuire ai predetti beni la nozione di rifiuto.

Certamente, indice rivelatore di tale intenzione potrà essere, oltre alla tipologia dei materiali, la modalità con la quale gli stessi sono depositati. Si è pertanto affermato che un deposito di materiali che già hanno esaurito la loro utilità principale secondo modalità che non fanno ritenere che gli stessi siano più suscettibili di fornirne una ulteriore lascia legittimamente presumere che di questi materiali il detentore si sia in tal modo disfatto ovvero abbia l'intenzione di disfarsene (così Sez. 3, n. 29069 del 20/1/2015).

Le oggettive caratteristiche di una sostanza o un oggetto, la sua origine, le condizioni in cui è rinvenuta sono dati certamente significativi ai fini della qualificazione della stessa come rifiuto, non soltanto perché consentono di verificare se l'originario detentore abbia inteso disfarsene, ma anche per il fatto che, da tali dati, è possibile constatare la necessità o meno di specifiche attività di gestione.

⁸ Cfr. Cass. Pen., III, n. 17453 del 10/05/2012 - Pres. Squassoni - Rel. Ramacci - Ric. Busé; in senso conforme, Corte Giustizia 28 marzo 1990, 25 giugno 1997

Va conseguentemente ribadito che la qualificazione di una sostanza o di un oggetto quale rifiuto consegue a dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni meramente soggettive ed indipendentemente da una eventuale riutilizzazione economica, potendosi tali dati ricavare anche dalla natura della sostanza o dell'oggetto, dalla sua origine, dalle sue condizioni, dalla conseguente necessità di successive attività di gestione e da ogni altro elemento idoneo a ricondurlo nell'ambito della definizione datane dall'art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 152\06.

L'interpretazione maggioritaria accoglie, dunque, una nozione ampia di rifiuto, fondata su risultanze oggettive ed alla quale devono essere ricondotti sostanze od oggetti non più idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati, pur se non ancora privi di valore economico⁹.

3. La vicenda storica oggetto di giudizio

I reati oggetto di contestazione traggono origine da condotte collegate all'attività di estrazione, di produzione di petrolio e di gas effettuata dall'impianto ENI, sito nel Comune di Viggiano (cd. COVA, Centro Oli di Val d'Agri).

L'attività investigativa veniva avviata a seguito di numerose segnalazioni provenienti dai cittadini del Comune di Pisticci, i quali lamentavano la percezione di cattivi odori provenienti dall'impianto di depurazione di Tecnoparco, impianto che, all'epoca dei fatti, smaltiva, in prevalenza, i rifiuti generati dai luoghi di produzione del Centro Sud di ENI spa.

Trattavasi, in particolare, di intensi miasmi, contraddistinti da un forte ed insopportabile odore di "uova marce", tali da costringere i cittadini a vivere barricati in casa, onde impedire all'aria esterna di penetrare all'interno delle abitazioni.

⁹ Sul punto v. anche Cass. Pen., Sez. III, n. 2717 del 5 giugno 2013.

La disanima dei modelli per la denuncia dei rifiuti prodotti dalle attività economiche (cd. MUD) consentiva poi di appurare che, a partire dal mese di gennaio 2013, ENI aveva cessato di inviare al predetto impianto di smaltimento rifiuti contraddistinti dal CER (pericoloso) 161001*: difatti, per la totalità dei rifiuti prodotti, veniva utilizzato un altro codice CER, ossia quello non pericoloso 161002.

Il predetto dato emerge anche dalla testimonianza dei testi di P.G., Ten. Vaglio e M. llo Frezza (escussi, rispettivamente, alle udienze del 20.06.2018, 02.07.2018, 23.07.2018 e del 12.09.2018), i quali hanno affermato che, effettivamente, da febbraio 2013 a novembre 2014, l'impianto Tecnoparco Valbasento spa ha smaltito, come rifiuti generici non pericolosi, contraddistinti dal codice CER 161002, sia i rifiuti acquosi provenienti dalla vasca V560 TA 002, sia i rifiuti acquosi provenienti dalla vasca V560 TM 01, per un totale complessivo di 412.105,82 tonnellate di rifiuti liquidi:

(cfr. verbale del 20.06.2018, pagg. 15 e ss.)

P.M. – Allora, ci vuole descrivere un po' per sommi capi anche l'iter dell'indagine? Come è nata e come si è sviluppata.

TESTE – L'attuale indagine nasce sostanzialmente nel maggio 2013, sulla base di un'attività di analisi-studio dei MUD, che sarebbero le dichiarazioni ambientali, relative ai rifiuti liquidi in ingresso presso l'impianto di depurazione industriale Tecnoparco Valbasento di Pisticci Scalo. Questa attività è stata posta in essere essenzialmente perché da diverso tempo continuavano a pervenire, presso il nostro ufficio, segnalazioni e lamente - da parte degli abitanti della zona, del quartiere residenziale adiacente all'impianto di depurazione, che è un grosso impianto di depurazione, è uno dei più grossi nel sud Italia - relative ai miasmi che si sprigionavano durante il ciclo produttivo. Siccome le attività di controllo, di indagine svolte fino a quel momento sull'impianto non ci avevano consentito di arrivare a dei risultati efficaci, verificammo la possibilità di capire il motivo per cui si sprigionavano questi miasmi, risalendo a monte, cioè verificando i rifiuti in ingresso

all'impianto, che tipologia di rifiuti era, da dove venivano, come venivano classificati, perché ci sembrò che questa problematica, riferita e lamentata, fosse relativa alle fasi di scarico dei rifiuti presso l'impianto. Voglio precisare che l'impianto Tecnoparco Valbasento tratta e depura, con scarico finale nel fiume Basento, sia reflui condottati, provenienti dalla zona industriale di Pisticci Scalo, sia, per la stragrande maggioranza, rifiuti liquidi che pervengono nell'impianto di depurazione attraverso autobotte, quindi con un trasporto su gomma. Analizzando i MUD vedemmo, constatammo subito la presenza di grossissimi quantitativi di rifiuti liquidi - che pervenivano all'impianto di depurazione dal COVA di ENI, di Viggiano - classificati, per gli anni precedenti, sostanzialmente con due codici CER, il 16 10 02 e il 16 10 01. Sono due codici CER specchio, lo 01 contraddistingue queste soluzioni acquose di scarto contrassegnate come pericolose e lo 02 come non pericolose. Ci saltò all'occhio che in una prima fase, sempre relativa agli anni precedenti al 2013, il COVA inviava entrambi i rifiuti contrassegnati con tutte e due le voci, 16 10 01 e 16 10 02; da un certo punto in poi invece la quasi totalità dei rifiuti provenienti dal COVA era contrassegnata dal codice CER 16 10 02, che sarebbe la voce "non pericolosa". Diciamo, su questa constatazione fondamentale e anche sulla stranezza di questo cambio di codice, visto che dalla lettura delle autorizzazioni non ci sembrava che ci fossero dei grandi cambiamenti nel layout dell'impianto del COVA, decidemmo di approfondire la questione. Facemmo una nota informativa alla Procura della Repubblica, che nominò, diede un primo incarico all'ingegner Rabitti, per seguire queste...

P.M. – Mi scusi un attimo soltanto, Maggiore, si ricorda la percentuale di rifiuti? Cioè, ecco, la necessità di approfondimento derivò anche da una percentuale dei rifiuti che venivano trattati da Tecnoparco?

TESTE – Adesso la percentuale esatta a memoria non la ricordo, però ricordo esattamente che la stragrande maggioranza dei rifiuti con quel codice CER, che arrivava a Tecnoparco - parliamo dell'ordine del 90% - arrivava dal COVA e che per l'anno di riferimento, se non vado errato il 2011 e il 2012, i rifiuti erano

contrassegnati con la voce "non pericolosa". Proprio sulla base di questa constatazione si avviarono le indagini e una prima consulenza data all'ingegner Rabitti, che palesò anche lui delle perplessità, dopo di che partimmo con le attività di intercettazione, che avviammo nel dicembre 2013. E da lì poi ha preso la stura l'indagine.


P.M. – Ecco, si ricorda, le attività di intercettazione furono attivate nel dicembre 2013 e poi? In che data, si ricorda, poi ci furono, diciamo, le successive investigazioni? TESTE – Allora, dal dicembre 2013 ci furono tutta una serie di attività svolte sul campo dal NOE e dai consulenti di volta in volta nominati dalla Procura, che sono consistite sostanzialmente in: nell'ispezione del 19 febbraio presso l'impianto COVA...

P.M. – 2014.

TESTE – ...2014, alla presenza dei consulenti della Procura, con attività di campionamento ed analisi dei reflui, sia quelli provenienti dal controlavaggio, sia le acque che avrebbero dovuto essere acque di separazione, cioè acque di scarto petrolifero. Faccio un breve inciso sulla questione per spiegare...


P.M. – Ci vuole dire come funziona un po' il COVA? Un accenno.

TESTE – Spiegare... sì, spiego un po' come funzionano, diciamo, i reflui provenienti... che poi sono quelli attenzionati. Sostanzialmente, accedendo nell'impianto e facendo l'ispezione, ci accorgemmo che: questi grossi quantitativi di rifiuti liquidi, contrassegnati dai gestori del COVA con i due codici che ho prima citato, provenivano sostanzialmente... da che cosa? Erano reflui costituiti dalle cosiddette acque di scarto petrolifero, cioè acque che venivano estratte dai vari pozzi e poi arrivavano nel Centro Oli, unitamente al greggio e al gas, questo fluido trifase. La prima, diciamo, lavorazione che veniva effettuata nel COVA era quella di separare queste acque. Acque che, in parte, venivano reiniettate presso il pozzo di reiniezione Costa Molina 2, in agro del comune di Montemurro, e in parte venivano inviate a smaltimento, presso tutta una serie di impianti di depurazione industriale,

106


con il codice CER 16 10 02. Oltre a questo refluo, che costituisce naturalmente la maggior parte del quantitativo da noi attenzionato, c'era un altro rifiuto liquido che proveniva questa volta sempre dalla stessa linea di produzione, la 560, che è appunto la linea che si occupa delle acque semioleose, della separazione delle acque, però veniva dal cosiddetto controlavaggio, quindi erano acque che venivano prodotte dal controlavaggio dei filtri. Cerco di spiegarmi meglio. Le acque di separazione, prima di essere inviate o a reiniezione o smaltite venivano filtrate. Ciclicamente, però, anche i filtri venivano controlavati, quindi si metteva il circuito in senso inverso e si lavavano i filtri per, naturalmente, pulirli in qualche modo. Queste acque venivano anch'esse mandate a smaltimento, mandate a smaltimento presso impianti di depurazione industriale, utilizzando, anche in questo caso, il codice 16 10 02. Quindi, tornando all'ispezione del 19 febbraio, furono fatti dai consulenti della Procura, con le modalità del 360, quindi come accertamenti irripetibili, dei campionamenti e delle analisi su questi due tipi di rifiuti liquidi e poi fu fatta una ricognizione, una vera e propria ispezione dell'intero impianto COVA, per capire come funzionasse e quali erano, diciamo, eventuali criticità. Successivamente, sempre con le intercettazioni in corso, in data 8 aprile – poi le operazioni si sono prolungate al giorno seguente, 9 aprile – si è proceduto al sequestro degli hard disk contenuti nel server ubicato presso il Centro Oli Val d'Agri. Perché è stata fatta questa attività? Questa attività era, sostanzialmente, strumentale a quello che possiamo definire un altro filone dell'inchiesta, cioè quello delle emissioni in atmosfera.

P.M. – Maggiore, vorrei soltanto dire, ecco, per una certa cronologia... oltre ai rifiuti liquidi, si sono... diciamo, l'indagine ha riguardato anche altri aspetti del centro COVA. Prima di arrivare poi al sequestro, cui stava accennando lei, vorrei che lei accennasse se ci sono stati degli eventi che hanno poi appuntato le indagini su questo ulteriore aspetto, quindi come attività, del COVA. Se lo ricorda, che periodo e come è cominciato poi tutto l'accertamento su quest'altra parte dell'attività del COVA.



107

La riferita circostanza aveva dunque indotto gli organi inquirenti ad ipotizzare che la mutata caratterizzazione del rifiuto, inviato a Tecnoparco e agli altri impianti di smaltimento, non essendoci stati, come asserito dal Ten. Vaglio *"dei grandi cambiamenti nel layout dell'impianto del COVA"*, fosse stata determinata unicamente dalla volontà di ottenere un indebito abbattimento dei costi.

Questa, in estrema sintesi, la genesi dell'indagine che ha determinato il rinvio a giudizio degli imputati GHELLER RUGGERO, TROVATO ENRICO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA, BAGATTI LUCA, CIRELLI ANTONIO, GENTILE FLAVIO SALVATORE, LAMBIASE SALVATORE, AVERSA ROCCO ANTONIO, MAZZOTTA SALVATORE, CURCIO ANTONIO, MUNARI EMILIO, ROBELLO MASSIMO, FUMAGALLI SILVIO, SAVINO NICOLA, SCARCELLI DOMENICO, CRISCUOLO GIUSEPPE, CRISCUOLO CARMELA, DE CRISTOFARO FRANCESCO, DE CRISTOFARO GIOVANNI, FRAGOMENI GIUSEPPE, BERTUCCI MARIA ROSA, MORISE VINCENZO, FORINA ITALO, LATINI FAUSTO e la contestazione, a loro carico, del delitto di traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260 D. Lgs. n. 152 del 2006 (ora contemplato dall'art. 452 quaterdecies c.p.), di cui al capo T, nonché (limitatamente a GHELLER RUGGERO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA, BAGATTI LUCA per il capo V e a GHELLER RUGGERO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA, BAGATTI LUCA, CIRELLI ANTONIO e BIANCHINI ALFONSO per il capo Z) delle ipotesi contravvenzionali, concernenti, rispettivamente, le presunte attività illecite di miscelazione e di reiniezione dei rifiuti, che saranno analizzate nei prossimi paragrafi.

Poiché le condotte criminose, contemplate dai capi T, V e Z dell'imputazione, attengono tutte alla gestione dei rifiuti assolutamente prodotti all'interno dell'impianto COVA di Viggiano e al loro successivo smaltimento, si appalesa essenziale, in via preliminare:

- qualificare, sotto il profilo giuridico, le sostanze oggetto delle predette attività di miscelazione (capo V) e di reiniezione (capo Z), onde individuare la disciplina normativa applicabile al caso di specie e l'eventuale configurabilità di condotte penalmente rilevanti;
- stabilire, di conseguenza, se l'operazione di miscelazione, effettuata nella vasca V 560 TA 001, necessitasse o meno di specifica autorizzazione;
- verificare se lo smaltimento successivo di queste stesse sostanze, presso le varie ditte esterne, sia avvenuto attraverso l'attribuzione di un codice CER corretto o meno.

La prima questione interpretativa sottoposta all'attenzione del Collegio è dunque strettamente connessa alle ipotesi contravvenzionali di cui agli artt. 187 e 256 comma 1 lett b) D. Lgs. n. 152/2006 (capi V e Z dell'imputazione).

Stante la natura funzionale del concetto giuridico di rifiuto (il tema è stato affrontato nel par. 2 di questo capitolo, cui si fa integralmente rinvio), il quesito sarà risolto ed affrontato non solo sulla base delle risultanze emerse dalle consulenze tecniche di parte acquisite agli atti di causa, ma anche e soprattutto alla luce dei principi regolatori in materia di rifiuti, precedentemente invocati ed analizzati.

Come detto, per rifiuto, ai sensi degli artt. 3 della Direttiva 2008/98 CE e 183 D. Lgs. n. 152 del 2006, si intende qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfì o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

Sotto il profilo letterale, il fatto che la citata disposizione contenga un espresso riferimento all'obbligo e, soprattutto, *all'intenzione* del produttore di disfarsi della sostanza è già di per sé indicativo della volontà del legislatore, comunitario e nazionale, di anticipare la protezione ambientale allo stadio della produzione del rifiuto e non già di posporla a quello, successivo, del suo smaltimento: in buona sostanza, deve considerarsi rifiuto tutto ciò che è, secondo l'obbligo o l'intenzione del produttore, *destinato allo smaltimento*.

La classificazione di una sostanza come rifiuto (o meno) non può quindi prescindere, per le ragioni appena esposte, dalla disanima delle singole fasi del suo processo produttivo.

Ne consegue che per stabilire se le sostanze oggetto delle contestate ipotesi di miscelazione (capo V) e di successiva reiniezione (capo Z) fossero, nel caso concreto, effettivamente qualificabili come rifiuti, è necessario innanzitutto analizzare le attività realizzate all'interno del Centro Olio di Viggiano e verificare, poi, se le stesse diano vita ad un ciclo produttivo unitario o meno.

Quanto alle attività realizzate all'interno del Centro Olio, va preliminarmente evidenziato che ENI spa, distretto meridionale con sede in Viggiano, è titolare della concessione AIA n. 627 del 2011 (con cui veniva sostituita l'originaria AIA n. 313 del 2011), documento che riveste, nel presente processo, centrale rilevanza.

In particolare, la Giunta della Regione Basilicata, con deliberazione n. 627 del 04.05.2011, aveva deliberato di rilasciare il giudizio favorevole di compatibilità ambientale e l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla D.G.R. n. 313/2011, in ordine alla costruzione ed all'esercizio del Progetto di ammodernamento e miglioramento performance produttive del Centro Olio Val d'Agri, subordinatamente all'ottemperanza di alcune prescrizioni (che verranno, nel prosieguo, richiamate nel dettaglio).

Come desumibile dal contenuto della richiamata AIA n. 627/2011 (che ha sostituito, quale modifica sostanziale, la precedente AIA n. 313/2011), il COVA è un impianto di estrazione di idrocarburi all'interno del quale viene operata la separazione trifasica degli stessi ovvero la separazione dell'olio, del gas e dell'acqua di strato; il gas grezzo, una volta separato, viene sottoposto ad un processo consistente nell'addolcimento, nella disidratazione e nella purificazione dello stesso; infine, sempre all'interno dell'impianto COVA di Viggiano, viene effettuata un'ulteriore operazione, consistente nella produzione dello zolfo.

Scendendo più nel dettaglio, al Centro Cova di Viggiano (entrato in produzione nell'anno 2001) affluisce la materia estratta da n. 40 pozzi.

Il cd. greggio, estratto attraverso i predetti pozzi, proveniente dalle dorsali montuose di Grumento Nova, Caldarosa, Volturino - Alli, Monte Alpi e Volturino - Cerro Falcone, subisce, all'interno dell'impianto, un trattamento consistente nella separazione e nella successiva lavorazione di tre sostanze naturalmente presenti nel fluido prelevato dal sottosuolo: trattasi di olio greggio, gas, acqua.

Difatti, nella domanda finalizzata al rilascio dell'AIA, l'ENI segnalava quanto segue:

"...le operazioni svolte nel Centro Olio sono di pertinenza mineraria (Regio Decreto 29 luglio 1927 n. 1443), codice ISTAT CA 11.10.0 (classificazione ATECO 2002) "Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale" e non costituiscono attività di raffinazione. Il greggio alimentato all'impianto subisce tutti i trattamenti necessari per la commercializzazione che consistono essenzialmente nella separazione e conseguente lavorazione delle tre fasi presenti nel fluido estratto (olio greggio, gas, acqua).

La capacità nominale di trattamento dell'intero impianto è pari a 16.500 m³/g di olio (corrispondenti a 104.000 barili/giorno) e di 3.100.000 Sm³/g (standard metri cubi al giorno) di gas associato al greggio.

Nello specifico la produzione è così ripartita:

- *1.500 m³/g di olio e 300.000 Sm³/g di gas per la linea di produzione Monte Alpi;*
- *3.000 m³/g di olio e 600.000 Sm³/g di gas per ognuna delle tre linee di produzione Val d'Agri (linea 1, 2, 3);*
- *6.000 m³/g di olio e 1.000.000 Sm³/g di gas per la quarta linea di produzione Val d'Agri, entrata in esercizio nel 2004.*

L'olio prodotto è inviato alla raffineria di Taranto mediante oleodotto.

Il gas prodotto è in parte utilizzato per autoconsumo (96.971.300 m³ nel 2008) mentre la restante parte è immessa nella rete di distribuzione Snam Rete Gas.

Il greggio arriva dai pozzi attraverso un sistema di collettori (manifold) per poi essere alimentato al processo di separazione; questo, effettuato sulle quattro linee di

trattamento Val d'Agri e sulla linea Monte Alpi, si basa sulla separazione trifase del greggio estratto in acqua, gas e olio greggio.

L'olio all'uscita dei separatori è prima inviato alle colonne di stabilizzazione e poi stoccati in serbatoi a tetto galleggiante in attesa della spedizione in raffineria mediante oleodotto.

Il gas di media e bassa pressione associato all'olio, separato all'ingresso in centrale e contenente idrogeno solforato (H_2S), è convogliato ed inviato agli impianti di addolcimento da cui si ottiene gas dolce. L'idrogeno solforato e l'anidride carbonica sono assorbiti mediante soluzione di metildietanolammina (MDEA) e si liberano durante la fase di rigenerazione della stessa per il successivo invio al sistema di recupero zolfo, che ha lo scopo di trasformare l' H_2S in zolfo liquido. Lo zolfo liquido è stoccati in apposito serbatoio che lo mantiene ad idonea temperatura e successivamente viene venduto.

Il gas dolce di Monte Alpi è inviato a tre colonne di disidratazione, recipienti a pressione in cui il gas è fatto passare attraverso setacci molecolari in modo da abbassarne il punto di rugiada a -10 C e separarne l'acqua contenuta.

Il gas dolce di Val d'Agri invece, viene inviato ad una colonna di disidratazione a glicole tri-etilenico dove, attraversando controcorrente una corrente di glicole, cede l'acqua contenuta fino ad abbassare il suo punto di rugiada a -10 C.

Il gas cui è stato abbassato il punto di rugiada in acqua passa in una serie di scambiatori a recupero termico ed uno scambiatore finale raffreddato tramite propano proveniente da un ciclo frigo che porta il punto di rugiada in idrocarburi a -12 C.

Il gas quindi, previo prelievo di un certo quantitativo per alimentare gli impianti del Centro Olio (fuel gas), viene compresso fino a circa 70 bar, raffreddato e, dopo aver attraversato i misuratori fiscali di portata, pressione e temperatura, viene conferito nella Snam Rete Gas.

L'acqua di strato, separata dal greggio, viene trattata al fine di eliminare i gas, gli idrocarburi ed i solidi disciolti in essa e successivamente re-iniettata in unità

geologiche profonde attraverso il pozzo denominato Costa Molina 2 (autorizzato dalla Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata 11 aprile 2005 n. 369)".

Il trattamento che avviene all'interno del Centro Olio consiste, dunque, nella separazione dell'olio dal gas e dall'acqua cui esso è naturalmente associato (acqua che, in questo tipo di operazioni, viene chiamata acqua di strato), onde renderlo esportabile e commerciabile. L'acqua di strato verrà, invece, reiniettata, per quanto possibile, nel sottosuolo.

Così sinteticamente descritte le operazioni che hanno luogo nella citata realtà produttiva, occorre ora, come anticipato in premessa, soffermarsi su un'ulteriore questione la cui risoluzione assume rilievo prodromico rispetto a quella avente ad oggetto l'esatta qualificazione (come rifiuti o scarichi) delle sostanze miscelate e reiniettate all'interno dello stabilimento: trattasi della questione inerente l'unitarietà o meno dell'impianto COVA di Viggiano.

4. La natura del processo produttivo: tesi a confronto

Si è già detto che l'integrazione materiale delle fattispecie contestate agli imputati ai capi V e Z dell'imputazione implica, nel caso che qui ci occupa, la risoluzione, a monte, del quesito relativo alla possibilità di qualificare come rifiuti o meno le sostanze miscelate all'interno dell'impianto COVA di Viggiano e (in parte) reiniettate attraverso il cd. Pozzo Costa Molina 2.

Si è altresì precisato che, stante la natura funzionale e non oggettiva del concetto giuridico di rifiuto (concetto che, lo si ripete, fa riferimento all'obbligo o all'intenzione del produttore di disfarsi di una determinata sostanza e non alla sussistenza o meno di specifici parametri tecnici), la risposta al predetto quesito non può prescindere, a sua volta, dall'analisi dei processi industriali da cui risulta costituito l'impianto COVA e in cui le predette sostanze vengono utilizzate.

In particolare, si è a lungo dibattuto, in sede istruttoria, circa la natura unitaria o meno dell'impianto in discorso (*rectius*, dei processi industriali che in esso trovano

realizzazione), posto che l'adesione all'una o all'altra tesi incide, in misura determinante, sulla individuazione di ciò che deve e può considerarsi rifiuto (come tale assoggettato alla relativa disciplina, con tutti gli obblighi e i divieti che ne conseguono).

Si proverà ora a descrivere, in estrema sintesi, le attività che trovano realizzazione all'interno del COVA di Viggiano.

Ne verranno delineati, in particolare, i passaggi ritenuti essenziali ai fini della risoluzione del quesito invocato, per poi interpretarli sulla base di quelle che sono le tesi prospettate dalla Procura della Repubblica e dalla Difesa delle parti civili, da un lato, nonché dalla Difesa degli imputati, dall'altro.

Il Centro Olio Val D'Agri, oggetto dell'aggiornamento di A.I.A., è ubicato nella zona industriale del Comune di Viggiano (PZ), all'interno del comprensorio industriale dell'alta Val d'Agri in località Cembrina e si sviluppa su un'area di circa 171.700 m².

Il perimetro sud-est del complesso corre parallelamente al confine comunale mentre le aree circostanti, entro un raggio di 1 km, ricadono nei territori comunali di Viggiano e Grumento Nova (PZ).

Esso è entrato in produzione nel 2001 e rappresenta l'ampliamento del preesistente Centro Olio Monte Alpi in produzione dal 1996.

Gli insediamenti urbani più prossimi sono Viggiano (a circa 2.8 chilometri a Nord) e Grumento Nova (a circa 3 chilometri a Sud).

Il petrolio grezzo alimentato all'impianto subisce tutti i trattamenti necessari per la commercializzazione, che consistono essenzialmente nella separazione e conseguente lavorazione delle tre fasi presenti nel fluido estratto (petrolio grezzo, gas, acqua).

Il petrolio grezzo arriva dai pozzi a un sistema di *manifold* per poi essere alimentato al processo.

Il processo, effettuato sulle quattro linee di trattamento Val d'Agri e una linea di trattamento Monte Alpi, si basa sulla separazione trifasica del petrolio grezzo dal quale vengono estratti gas, petrolio grezzo trattato e acqua.

Il petrolio grezzo all'uscita dei separatori è inviato alle colonne di stabilizzazione e, da qui, viene stoccato in serbatoi a tetto galleggiante in attesa della spedizione in raffineria mediante oleodotto.

Il gas di media e bassa pressione associato all'olio, separato all'ingresso in stabilimento e contenente H₂S, è convogliato ed inviato agli impianti di desolforazione da cui si ottiene il gas dolce.

L'idrogeno solforato e l'anidride carbonica sono assorbiti mediante soluzione di metildietanolammina (MDEA) e si liberano durante la fase di rigenerazione della stessa per il successivo invio al sistema di recupero zolfo, che ha lo scopo di trasformare l'H₂S in zolfo liquido.

Il gas dolce di Monte Alpi è inviato a tre colonne di disidratazione, in cui il gas è fatto passare attraverso setacci molecolari, in modo da abbassarne il punto di rugiada a -10°C e separarne l'acqua contenuta.

Il gas dolce di Val d'Agri, invece, è inviato ad una colonna di disidratazione a glicole trietilenico ove, attraversando controcorrente il glicole, cede l'acqua contenuta fino ad abbassare il suo punto di rugiada a -10°C.

Il gas proveniente dalla disidratazione è raffreddato in uno scambiatore servito da ciclo frigo, per togliere le frazioni più pesanti che sono condensate.

Il gas dolce è disidratato e successivamente raffreddato per togliere le frazioni più pesanti che vengono condensate. Il gas, quindi, previo prelievo di un certo quantitativo per usi interni ed esterni, è compresso e, dopo aver attraversato i misuratori fiscali di portata, pressione e temperatura, conferito a SNAM Rete Gas.

L'acqua di strato separata dal grezzo, previo trattamento, è raccolta in serbatoi e reiniettata nel pozzo Costa Molina 2.

La prima attività consiste, dunque, nell'estrazione, dal sottosuolo, degli idrocarburi e nella loro separazione in olio grezzo, gas grezzo e acqua di strato (cd. separazione trifasica).

La separazione di questi tre elementi è necessaria in quanto il produttore, ai fini economici, è interessato in via esclusiva allo sfruttamento dell'olio e del gas e non

anche dell'acqua di strato, che, difatti, non avendo alcuna utilità economica, viene reiniettata nel sottosuolo attraverso uno specifico pozzo, denominato Pozzo Costa Molina 2.

È il caso di sottolineare che la reiniezione dell'acqua di strato, all'interno dell'unità geologica profonda, costituisce senz'altro una pratica virtuosa adottata da ENI, in quanto meno dispendiosa sotto il profilo economico e, al contempo, meno pregiudizievole per l'ambiente.

Tuttavia, le dimensioni del pozzo Costa Molina 2 non consentono la reiniezione totale delle suddette acque; pertanto, per la parte residua, si rende necessario il ricorso all'attività di smaltimento delle stesse presso gli impianti esterni autorizzati.

Il gas grezzo e l'olio grezzo ottenuti attraverso il richiamato processo di separazione sono poi inviati alle successive fasi di raffinazione e di purificazione, onde renderli commerciabili.

Il processo di separazione svolto da ENI è descritto nel dettaglio alla [pag. 13 dell'allegato 3 dell'AIA n. 627/2011](#):

L'olio grezzo arriva dai pozzi al Centro Olio attraverso 6 dorsali che raccolgono la produzione in un sistema di collettori (manifold) per poi essere inviato al processo. Ogni dorsale è costituita da una condotta operata in alta pressione ed una operata in bassa pressione, a seconda delle esigenze di produzione. Il suddetto sistema di collettori permette di distribuire l'alimentazione alle diverse linee di trattamento. Separazione Olio (Unità V200, 200) – blocco Area trattamento olio Linea 1 – 2, Linea 3 - 4

Per quanto riguarda la linea 1 (e, in analogia, le linee 2 e 3), il greggio viene alimentato al “Separatore di Ingresso” (V200-VA-101) che svolge anche funzione di separatore bifasico (liquido/gas), la fase gassosa è inviata all'unità di addolcimento (desolforazione), la fase liquida è inviata al separatore trifasico denominato “Separatore di I° Stadio” (V200-VS-101).


Il “Separatore di II° Stadio” (V200-VS-102) effettua una seconda separazione; la corrente d'olio uscente viene alimentata all'unità di Trattamento Greggio (V210)

mentre il gas e l'acqua separati vengono inviati, rispettivamente, all'unità di compressione gas a Bassa Pressione (V360) e all'unità di trattamento Acque Oleose (V560). L'olio prodotto viene portato alla temperatura di stoccaggio esclusivamente mediante aerorefrigeranti (V210- HC-101 A/B/C). L'unità non determina emissione diretta di sostanze nell'ambiente.

Per quanto riguarda la linea 4, l'olio, prima di entrare al secondo stadio di separazione, viene riscaldato passando attraverso il "Riscaldatore Olio" V200-HA-401 (ad una temperatura di 37 °C); la corrente di olio in uscita dal suddetto separatore viene prima raffreddata e poi inviata a stoccaggio (Unità V220).

Trattamento del greggio (Unità V210, 210) – blocco Area trattamento olio Linea 1 – 2, Linea 3 - 4

Per quanto riguarda la linea 1 (ed in analogia le linee 2 e 3), la colonna (V210-VE-101) è una torre di "strippaggio" (degassaggio) a piatti, per la stabilizzazione dell'olio ottenuta mediante la separazione spinta del gas residuo contenuto nell'olio già sottoposto alla separazione di ingresso, di primo e di secondo stadio. La colonna conferisce all'olio le caratteristiche che ne consentono lo stoccaggio a pressione atmosferica ed il trasporto. L'olio che esce dal fondo della colonna viene raffreddato ed inviato all'unità "Stoccaggio dell'Olio" (V220). Il gas che esce dalla testa viene unito a quello prodotto dal "Separatore di II° Stadio" ed inviato al compressore di bassa pressione (V360-KB-101). L'unità non determina emissione diretta di sostanze nell'ambiente. *Stoccaggio e trasporto olio greggio (Unità V220, 220) – blocco Area serbatoi stoccaggio olio* Lo stoccaggio avviene in 4 serbatoi (V220-TB-001 A/B/C/D) progettati in accordo con le norme API (American Petroleum Institute). I serbatoi sono di tipo a tetto galleggiante, in lamiera di acciaio, ciascuno contenuto in un bacino avente capacità pari a quella del serbatoio e dotati di serpentino di riscaldamento per mantenere la temperatura dell'olio. L'olio greggio proveniente dalle unità di processo primario viene stoccati nei suddetti serbatoi per essere successivamente spedito al deposito di Taranto. La spedizione dell'olio greggio, che non ha carattere di continuità ma avviene per quantitativi discreti (batch), viene



117

effettuata mediante una batteria di pompe; per regolare la temperatura dell'olio in funzione della portata di spedizione, viene utilizzato lo scambiatore V220- HA-001, installato in by-pass sulla linea comune di mandata delle pompe di spedizione e alimentato con vapore di bassa pressione. Sulla condotta di spedizione è inoltre presente un sistema di misurazione fiscale dell'olio. E' anche possibile movimentare l'olio greggio fra i vari serbatoi di stoccaggio tramite due pompe dedicate (V220-PH-002 A/B).

Compressione gas bassa pressione (Unità V360 - 360) – blocco Area compressione gas

Il gas di bassa pressione proveniente dal “Separatore di II° Stadio” (V200-VS-102) e dalla colonna stabilizzatrice (V210-VE-101) è inviato al collettore di aspirazione dei compressori elettrici di bassa pressione e, dopo essere passato nel “Separatore di Aspirazione” (V360-VN-101), dove sono separate eventuali gasoline trascinate, è inviato al compressore alternativo (V360-KB-101) dove è compresso fino alla pressione necessaria per poter essere alimentato all'unità di “Addolcimento Gas” (V330). L'unità non determina emissione diretta di sostanze inquinanti.


Addolcimento gas (Unità V330, 330) – blocco Area trattamento olio Linea 1 – 2, Linea 3 - 4

Per quanto riguarda le linee 1, 2 e 3, l'addolcimento del gas (desolforazione) avviene tramite una soluzione di Metildietanolammina (MDEA). La soluzione amminica esausta, ricca in H₂S e CO₂, è riscaldata per interscambio e rigenerata in una colonna a piatti (“Rigeneratrice Ammina”) per riscaldamento con vapore a media pressione. I gas acidi liberati sono inviati all'unità di Recupero Zolfo (V580). L'ammina rigenerata è rilanciata, dopo raffreddamento attraverso scambiatori ad aria e filtrazione, alla colonna di assorbimento. La linea 4 si differenzia dalle altre linee esclusivamente perché priva del “Separatore gas di flash” (provvede ad una evaporazione parziale della fase liquida). Il processo di addolcimento del gas realizzato per la linea Monte Alpi è del tutto analogo a quello utilizzato per le linee 1, 2 e 3 del Centro Olio Val d'Agri. Le emissioni dirette dall'Unità 330 sono

rappresentate dagli idrocarburi disciolti nella soluzione amminica esausta, separati nel separatore gas di flash (fatta eccezione per la linea 4 di Val d'Agri che ne è priva) e avviati a termodistruzione (punti di emissione E04 – E04 bis, Unità V230, V585). L'ammina è stoccata in serbatoi a tetto fisso polmonati con azoto. Il sistema di drenaggio della soluzione amminica è chiuso, dedicato a questo servizio e comune a tutte le linee. Disidratazione gas (Unità V310 - 310) e Rigenerazione TEG (V380) – blocco disidratazione gas e rigenerazione TEG La disidratazione del gas avviene, per le 4 linee Val d'Agri, mediante glicole trietilenico (TEG, Triethylene Glycol). Il gas addolcito (desolforato e privato di parte della CO₂) proveniente dall'assorbitore ammina (Unità V330) viene raffreddato nello scambiatore V340-HA-101 (V340-HA-401 per la linea 4) ed alimentato all'assorbitore glicole (V310-VE-101). Sul piatto di testa dell'assorbitore viene inviato, tramite pompe, il TEG rigenerato, proveniente dal serbatoio di stoccaggio glicole rigenerato (V380-TA-002). Le tre unità di rigenerazione glicole sono costituite da: filtrazione glicole esausto, colonna di strippaggio, scambiatori per il recupero termico, pompe di rilancio al serbatoio glicole rigenerato (V380-TA-002), aerorefrigerante.

Controllo del punto di rugiada in idrocarburi (Unità V340 - 340) – blocco Area trattamento olio Linea 1 – 2, Linea 3 - 4

Per quanto riguarda le linee 1, 2 e 3, il gas proveniente dall'unità di disidratazione viene pre-raffreddato, da 34°C a 4°C, negli scambiatori V340-HA-102/103 e quindi raffreddato a circa -12°C nello scambiatore V340- HA-105 per eliminare le frazioni più pesanti che vengono condensate ed estratte nel separatore V340-VA101. L'unità non comporta emissioni dirette in atmosfera. Per quanto riguarda la linea 4, il gas proveniente dall'unità di disidratazione viene preraffreddato, da 34°C a 4°C, negli scambiatori V340-HA-402/403 e quindi raffreddato a circa -6°C nello scambiatore V340-HA-404 per eliminare le frazioni più pesanti che vengono condensate ed estratte nel separatore V340-VA-401. Il processo di controllo del punto di rugiada degli idrocarburi per la linea Monte Alpi è del tutto analogo a quello delle linee appartenenti alla sezione Val d'Agri. Compressione gas alta pressione (Unità V360 -



*360) – blocco Area compressione gas, blocco area trattamento Olio Compressori gas
Il gas desolforato, disidratato e degasolinato è inviato all'unità "Compressione Alta Pressione" per essere portato alle condizioni di pressione (76 bar assoluti) che ne permettano l'immissione nel gasdotto Snam Rete Gas. L'unità di Compressione Alta Pressione è comune alle quattro linee di produzione Val d'Agri. Il gas viene separato da eventuali liquidi trascinati per mezzo dei separatori V360-VN-011A÷F in aspirazione dai compressori V360-KB-011 A÷F, di cui quattro sono in marcia e due di riserva. Sull'impianto Monte Alpi sono presenti due compressori di alta pressione, serviti da un proprio collettore. Il gas compresso delle quattro linee Val d'Agri, dopo essere stato miscelato con quello proveniente dall'ex Centro Olio Monte Alpi, viene inviato ad una unità di misura fiscale e quindi immesso nel gasdotto Snam Rete Gas. In condizioni di esercizio normale l'unità non determina emissioni dirette in atmosfera; invece, nel caso di un transitorio (ad es. blocco di un compressore ed avvio della riserva), i gas vengono inviati alla torcia fredda ad alta pressione (V230-FD-002, punto di emissione E14) e pertanto vengono contabilizzati dal misuratore di portata (V230-FT-520) installato sul collettore di torcia BF (Blow-down freddi, collettore scarichi freddi alta pressione, A.P.).*

Sinteticamente, per quel che qui interessa, va rilevato che:

- il greggio estratto dai pozzi viene inviato ai cd. manifold (collettori) e da lì trasmesso ai separatori di ingresso;
- i separatori di ingresso, tramite unità ad alta pressione, separano l'olio grezzo e l'acqua dal gas grezzo;
- il gas grezzo, così isolato, viene inviato all'unità di addolcimento;
- la fase liquida (olio e acqua) viene invece inviata al separatore denominato di primo stadio;
- i separatori di primo stadio, tramite unità operanti in media pressione, generano a loro volta:

1. una corrente oleosa che viene inviata ai separatori di secondo stadio ove viene effettuata una seconda separazione: l'olio uscente viene poi trasmesso all'unità V 210 di trattamento greggio.
2. una corrente gassosa che viene inviata all'unità di addolcimento (V 330).
3. una corrente acquosa che viene inviata all'unità di trattamento delle acque oleose (V 560).

Il flusso acquoso, separato dal petrolio e dal gas grezzo, caratterizzato da un alto contenuto di sali, viene, come detto, inviato all'unità di trattamento V 560, allo scopo di eliminare i quantitativi di gas ed olio ancora presenti, per poi essere reiniettato nell'unità geologica profonda.

In particolare, nell'unità V 560 sono presenti n. 2 vasche, la V560 TA 001, ove i suddetti reflui vengono miscelati, e la V 560 TA 002, ove i reflui, previa filtrazione, vengono infine convogliati.

Tra le due vasche, poste in sequenza, sono installati difatti dei filtri a camera a sabbia, *cd. dual media*, aventi la funzione di filtrare le acque che confluiscono da una vasca all'altra, onde eliminare gli oli e le eventuali sostanze solide presenti.

La seconda attività, realizzata all'interno dell'impianto COVA di Viggiano, consiste come anticipato, nell'addolcimento del gas grezzo, che non potrebbe altrimenti essere distribuito all'utenza finale.

Il gas, una volta separato dalla fase liquida, viene sottoposto ad ulteriori trattamenti al fine di eliminare la CO₂, l'H₂S e la parte residua di acqua, onde renderlo idoneo alla distribuzione.

In particolare, la rimozione dell'anidride carbonica e dell'idrogeno solforato avviene attraverso l'utilizzo di una soluzione di metildietanolammmina (MDEA) il cui precipuo scopo è trasformare l'idrogeno solforato in zolfo liquido, zolfo che viene poi stoccatto in apposito serbatoio per essere venduto.

La desolforazione (addolcimento) del gas avviene invece nell'unità V 330.

Essa avviene, per quanto riguarda le linee 1, 2 e 3 tramite una soluzione di Metildietanolammna (MDEA).

Il gas proveniente dall'unità di compressione gas a bassa pressione (V360), miscelato con quello proveniente dal separatore di ingresso e dal separatore II Stadio (V200) è inviato all'unità di addolcimento (V330), previo raffreddamento attraverso lo scambiatore a propano V330 – HA – 104.

Il gas viene poi separato da eventuali liquidi, filtrato ed inviato alla colonna di assorbimento; all'ingresso in colonna il gas viene prima riscaldato e poi sottoposto alla rimozione dell'H₂S e parte della CO₂, mediante la soluzione amminica.

La soluzione amminica esausta, ricca di H₂S e CO₂, è separata nel “separatore gas di flash” dagli idrocarburi discolti, riscaldata per interscambio e rigenerata in una colonna a piatti (“rigeneratrice ammina”) per riscaldamento con vapore a media pressione.

I gas acidi liberati sono inviati all'unità di recupero zolfo (V 580).

La terza attività consiste nella produzione di zolfo.

In particolare, i gas acidi che si producono nel ciclo di addolcimento del gas (soprattutto l'H₂S) vengono convertiti in zolfo liquido, attraverso due sub procedimenti (il primo svolto con il cd. metodo CLAUS; il secondo, svolto con il cd. metodo SCOTT). Anche nell'ambito di questi due procedimenti viene utilizzata la MDEA.

Le sezioni impiantistiche (di cui si è cercato, fino ad ora, di descrivere sinteticamente il funzionamento) vengono raffigurate, nel dettaglio, nello schema a blocchi di cui alla Tavola 1 – 1 Fig. 2 pag. 13/134 dell'Allegato n. 3 DGR 627/2011 (e confermato anche nell'allegato n. 1 alla DGR 313/2011 con cui veniva rilasciata l'AIA).

4.1. La tesi della **NON unitarietà del COVA, sostenuta dalla Pubblica Accusa**

Secondo la tesi sostenuta dal PM e dalle Parti Civili, i descritti procedimenti (così riassumibili: estrazione del greggio dal sottosuolo; separazione della miscela trifasica; addolcimento del gas; produzione dello zolfo; invio dell'olio alla raffineria di

Taranto) hanno natura ontologicamente diversa (mineraria, chimica e fisica, petrolchimica) e, pertanto, non possono (e non devono) essere confusi sotto il piano tecnico e giuridico.

Dunque, oltre al ciclo produttivo di base, consistente nella separazione trifasica degli idrocarburi, regolato dalla normativa mineraria (Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE"), si esercita anche un ciclo produttivo, a sé stante, consistente nella purificazione del gas: difatti, il gas nella condizione grezza, essendo connotato dalla presenza di H₂S, CO₂ etc., non potrebbe essere distribuito all'utenza finale¹⁰.

Tale ciclo, in quanto ontologicamente estraneo al ciclo di base, non risulta disciplinato dalla normativa mineraria, bensì dalla normativa di cui al TU Ambientale e, in particolare, dalla parte IV relativa ai rifiuti.

Le medesime argomentazioni valgono, secondo la tesi in questione, anche per il ciclo della produzione di zolfo: questo ciclo, parimenti, non ha nessun legame con quello consistente nella estrazione del greggio e nella sua separazione trifasica. Esso sfrutta i gas acidi (soprattutto l'H₂S), che si producono nel ciclo di purificazione del gas grezzo, per convertirli in zolfo liquido.

Sintetizzando, l'attività di estrazione e di separazione degli idrocarburi è susseguita da due ulteriori e distinti procedimenti, regolati da una normativa a sé stante.

Gli stessi non sono, dunque, necessariamente interdipendenti (come sostenuto dalla parte avversa), ma lo diventano soltanto a seguito di una precisa e libera scelta del produttore.

La circostanza che tali processi vengano realizzati nell'ambito del medesimo sito è difatti legata ad esclusive ragioni di convenienza tecnica ed economica: ne consegue che tale dato non può essere valorizzato per conferire agli stessi una connotazione ontologicamente unitaria.

¹⁰ Il ciclo della raffinazione del gas grezzo viene descritto nella consulenza a firma di SANNA, CAROCCI e PAVAN, pagg. 33 - 46

Trattandosi di processi, interconnessi per ragioni di mera opportunità ma differenti per natura, può correttamente affermarsi che da ciascuno di essi residuino differenti reflui, di seguito individuati:

1. Le acque di strato residue dal processo di estrazione della miscela trifasica;
2. I reflui residui dal processo di separazione dell'acqua dall'olio e dal gas;
3. I reflui residui dal processo petrolchimico di desolforazione del gas;
4. I reflui residui dal processo chimico di produzione dello zolfo;
5. Le acque derivanti dal contro lavaggio dei filtri dual media usati per il trattamento dei reflui prima del loro smaltimento o scarico.

A sostegno della presente ricostruzione, si rileva che, non a caso, i reflui residui dal processo di desolforazione del gas e da quello di produzione dello zolfo non sono neppure contemplati dal documento, intitolato "*Best available techniques guidance on upstream hydrocarbon exploration and production*" (Linee guida sulle migliori tecniche disponibili nel settore della ricerca e della produzione di idrocarburi del febbraio 2019), redatto dalla Commissione Europea.

Le predette linee guida contemplano, difatti, esclusivamente i rifiuti derivanti dai processi minerari.

Parallelamente, anche il BREF relativo alla ricerca e all'estrazione degli idrocarburi¹¹, nei suoi 26 capitoli, non tratta i processi desolforazione e di produzione dello zolfo.

Diversamente, i reflui residui dal processo di addolcimento del gas e da quello di produzione dello zolfo, in quanto derivanti da distinti processi chimici e petrolchimici, sono previsti nei BREF concernenti le raffinerie¹².

Ne deriva la natura NON unitaria dell'impianto COVA, al cui interno, per l'appunto, vengono effettuate diverse attività industriali, ciascuna suscettibile di generare flussi idrici di scarico.

¹¹ Best available techniques guidance document on upstream hydrocarbon exploration and production final guidance document contract no. 070201/2015/706065/SER/ENV.F.1)

¹² Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas 2010/75/EU)

L'adesione a tale teoria incide, inevitabilmente, sull'individuazione della normativa applicabile.

In particolare, i reflui dei processi minerari sono assoggettati al D. Lgs. n. 117 del 2008, decreto che regolamenta la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.

Ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, i rifiuti di estrazione sono unicamente i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.

Per converso, l'art. 2 del citato decreto esclude dall'ambito di applicazione della suddetta normativa:

a) i rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento in offshore delle risorse minerali;

c) l'inserimento di acque e il reinserimento di acque sotterranee quali definiti all'articolo 104, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 152 del 2006», nei limiti autorizzati da tale articolo;

d) i rifiuti radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

I rifiuti di cui alle lett. a, b, c e d restano, pertanto, assoggettati alla disciplina settoriale in vigore.

I dati messi in evidenza, a parere dell'Accusa, confermano l'estraneità dei predetti processi rispetto al settore minerario.

In conclusione, solo i processi di estrazione e separazione della miscela trifasica sono di natura mineraria, mentre quelli di desolforazione del gas e di produzione dello zolfo sono, rispettivamente, di natura petrolchimica e chimica, come evincibile dalla

circostanza che essi trovano regolamentazione in differenti BREF e in diverse normative.


Sostenere che i richiamati cicli, svolti nel COVA, in quanto interconnessi tra loro, costituiscano un processo unitario significherebbe aderire ad una prospettazione non in linea con il dato normativo nazionale e comunitario.

I reflui prodotti da ciascun processo per poter poi essere qualificati o meno come rifiuti impongono l'identificazione della loro origine, del loro destino finale e delle modalità di gestione (sul punto, cfr. Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3/5/2000), non essendo, come si è detto, la qualificazione giuridica del rifiuto non è ancorata a parametri oggettivi né tantomeno alle caratteristiche di pericolosità di una determinata sostanza.

Proprio alla luce di ciò, occorre preliminarmente considerare che i reflui residuati dai processi sopraelencati vengono, dapprima, raccolti nella vasca V560TA002, per poi essere, in parte, smaltiti mediante reiniezione nel sottosuolo (mediante il Pozzo Costa Molina 2) e, in parte, smaltiti presso impianti terzi.

Secondo la prospettiva accusatoria, la corretta interpretazione della normativa in materia di rifiuti, di cui al D. lgs. n. 152/2006, impone dunque di considerare tali reflui come scarichi se il loro destino è la reiniezione nell'unità geologica profonda mediante collettore dedicato, con conseguente applicabilità della parte III del citato decreto, ovvero come rifiuti se il loro destino è, invece, il trasferimento, mediante autobotte, presso gli impianti di smaltimento esterni, con conseguente applicabilità della parte IV del citato decreto.

Al contempo, è di tutta evidenza che il reflujo qualificabile come rifiuto, in quanto fin dall'origine predestinato allo smaltimento (non essendo illimitata la capacità del pozzo attraverso cui avviene la reiniezione), di certo non si genera all'interno del serbatoio V 560 TA 002, in quanto proviene dai processi produttivi che si realizzano all'interno dell'impianto.



Tale argomentazione smentirebbe la tesi difensiva secondo cui, invece, il rifiuto “nascerebbe” soltanto nel momento in cui viene caricato su autobotte onde essere trasportato presso gli impianti di smaltimento.

4.2. La tesi dell'unitarietà del COVA, sostenuta dalle Difese

Di segno diametralmente opposto la tesi invocata dalle Difese, secondo cui l'impianto COVA di VIGGIANO deve essere considerato alla stregua di un impianto unitario, essendo, appunto, unitario il processo produttivo che si realizza al suo interno.

Ne discende, come corollario, che la qualifica di rifiuto può essere unicamente attribuita alle sostanze *che fuoriescono* dall'impianto per essere trasportate, mediante autobotte, verso i differenti siti di smaltimento.

Analizziamo, dunque, le argomentazioni addotte a sostegno di tale tesi.

Secondo la Difesa, la tesi sostenuta dalla Parte Pubblica si fonda su un presupposto erroneo secondo cui il COVA sarebbe (per i motivi già esplicitati) un impianto NON unitario, in quanto costituito da plurimi processi industriali, indipendenti tra loro, caratterizzati, ciascuno, dalla generazione di flussi idrici di scarico.

Diversamente, secondo la Difesa, il COVA va concepito come un impianto unitario (sotto il profilo formale, sostanziale e tecnico), articolato in più linee e sezioni, al cui interno si realizza un processo industriale di separazione degli idrocarburi liquidi e gassosi dalla miscela multifase estratta dal giacimento Val d'Agri.

La prova della unitarietà si ricaverebbe dal fatto che tale processo è articolato in più unità tra loro interconnesse ed interdipendenti, in quanto nessuna di esse potrebbe correttamente funzionare senza che anche le altre siano in esercizio: in buona sostanza, in assenza della predetta interconnessione, le materie prime non potrebbero essere trasformate in prodotti commerciabili¹³.

¹³ Cfr. doc. n. 13 della produzione ENI del 21 maggio 2018, pag. 2, all. 13, Descrizione delle unità di processo dello stabilimento Centro Olio Val D'Agri del 3 luglio 2013, ove le operazioni svolte all'interno del COVA vengono qualificate come operazioni di pertinenza mineraria e non di raffinazione. Il petrolio grezzo subisce tutti i trattamenti

La presente tesi troverebbe, peraltro, consacrazione in documenti formali.

I difensori richiamano, a tal proposito, quanto attestato nel Decreto VIA n. 3560/1999 (cfr. documento n. 1 di cui all'all. 2 della produzione ENI del 21 maggio 2018), con cui il Ministero dell'ambiente (soggetto terzo e qualificato) rilasciava giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto relativo all'ampliamento del Centro Olio Monte Alpi (allora esistente nell'odierno COVA).

Nel richiamato provvedimento si legge quanto segue: *"la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria, aveva preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consisteva in un progetto riguardante l'ampliamente dell'esistente Centro Olio Monte Alpi al fine di consentire il trattamento, in un unico centro, degli idrocarburi provenienti dalle concessioni di coltivazione".*

Il Centro Olio Monte Alpi viene definito come unico centro deputato non solo alla separazione ma anche al trattamento dell'olio e del gas ad esso associato, in modo da ottenerne la commercializzazione.

Alla luce del richiamato inciso, appare evidente come lo stesso Ministero avesse, a parere della Difesa, riconosciuto che l'impianto in questione era stato progettato non solo per separare ma anche per rendere commerciabili olio e gas e che, a tale scopo, dovesse necessariamente trattare gli effluenti gassosi recuperando lo zolfo.

Il predetto assunto risulterebbe corroborato anche dalle dichiarazioni rese, all'udienza dell'11.12.2019 (cfr. verbale dell'11.12.2019 pagg. 49 e ss.), dall'Ing. Pellegrino, funzionario della divisione UNMIG, che verificò personalmente la rispondenza dell'impianto al progetto originario. Il dichiarante, in sede di escussione dibattimentale, affermava quanto segue:

P.M. – ma devono stare vicini gli impianti, la zona che fa la desolforizzazione e la zona che estrae e reimmette le acque?

TESTE A. PELLEGRINO – Per motivi tecnici...

P.M. – cioè la zona acqua deve stare vicino alla zona di trattamento gas?

necessari per la commercializzazione, che consistono essenzialmente nella separazione e conseguente lavorazione delle tre fasi presenti nel fluido estratto (petrolio grezzo, gas, acqua).

TESTE A. PELLEGRINO – Per motivi tecnici assolutamente sì, io non conosco impianti nel mondo che prevedano...

P.M. – quindi secondo lei tutti gli altri impianti hanno sia la zona acqua e la zona gas nella stessa zona?

TESTE A. PELLEGRINO – Gli impianti che conosco io sì.

P.M. – nello stesso stabilimento c'è sia la zona gas che..., ci vuole dire qualche altro impianto che ha la zona gas vicino la zona acqua?

TESTE A. PELLEGRINO – Nelle altre centrali di nostra competenza è così. P.M. – ce ne vuole dire uno?

TESTE A. PELLEGRINO – La centrale di Crotone, la centrale di Candela.

P.M. – che è un impianto?

TESTE A. PELLEGRINO – Uno stabilimento.

P.M. – lo stabilimento di Crotone, Candela hanno zona gas e zona acqua insieme?

TESTE A. PELLEGRINO – Sì, tenendo presente che in queste centrali si produce solo gas, non c'è...

P.M. – invece parliamo di quelli che producono gas e acqua, zona gas e zona acqua stanno insieme o no?

TESTE A. PELLEGRINO – Sì che stanno insieme.

P.M. – me ne dica una.

AVVOCATO DIF. – li ha appena detti Dottoressa.

P.M. – no, ha detto si produce solo gas.

AVVOCATO DIF. – Gas è acqua quindi vuol dire non olio, quindi gas e acqua che sono vicini, ha già risposto due volte Dottoressa.

P.M. – allora ho capito male, facciamolo spiegare.

TESTE A. PELLEGRINO – noi quando parliamo di gas parliamo sempre di una miscela...

P.M. – io dico se ci sono altri stabilimenti che hanno la zona trattamento gas vicino la zona acqua.

TESTE A. PELLEGRINO – sì, ci sono.

P.M. – e ce lo vuole dire uno?

TESTE A. PELLEGRINO – Crotone, Candela.

P.M. – va bene verificheremo perché a me risultata il contrario sinceramente, cioè diciamo che..., non lo so. Crotone, Candela fanno sia la zona..., contigui, vicini, zona trattamento gas e zona acqua?

TESTE A. PELLEGRINO – Dottoressa non possono essere distinti i due processi, perché il prodotto che giunge nelle centrali deve avere un sistema di trattamento che consente di separare la parte non commerciabile, che può essere acqua, può essere zolfo, può essere condensati, dal prodotto che poi viene consegnato all'utente.

P.M. – mi scusi, io sto parlando della zona..., desolforizzazione.

TESTE A. PELLEGRINO – desolforazione, sì.

P.M. – la linea desolforazione.

TESTE A. PELLEGRINO – negli impianti in cui è presente dello zolfo...

P.M. – ci sono altri impianti che hanno contiguità tra la zona desolforizzati e la zona... TESTE A. PELLEGRINO – non tutti gli impianti hanno la necessità di desolforare il prodotto che giunge in centrale, in Val d'Agri purtroppo c'è anche lo zolfo e quindi la necessità di prevedere un'unità di trattamento dello zolfo.

Anche la teste Filomena Pesce (che, nella sua qualità di Responsabile P.O.C. Valutazione della Qualità ambientale e Rischi Industriali, ha fatto parte del gruppo istruttore dell'AIA n. 313 e 627 del COVA), nel corso della deposizione resa all'udienza del 5.12.2018 (cfr. relativo verbale, pag. 77 e ss.), forniva elementi a sostegno della teoria in discorso, dichiarando che la predetta AIA n. 627 del 2011 dovesse riguardare l'impianto nella sua complessità ovvero le singole unità che lo compongono (cfr. verbale del 05.12.2018, pagg. 77 e ss.):

AVV. BRUSA – Senta, quindi lei si è occupata anche come gruppo istruttorio, chiamiamolo, come responsabile POC, del rilascio delle AIA che aveva ricevuto l'impianto COVA con le autorizzazioni 627... 313, pardon, del 2011 e 627 sempre del maggio del 2011?

TESTE – L'autorizzazione AIA 313 è solo Autorizzazione Integrata Ambientale, poi c'è stata una modifica dell'impianto e l'autorizzazione è Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale, ecco perché seicento... a pochi mesi di distanza la 627, che era venuto a compimento l'istruttoria della Valutazione di Impatto Ambientale. E quindi, come la norma prevede, inglobava anche il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

AVV. BRUSA – Okay. Scusi, lei può confermarmi che il COVA è definito un impianto di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 megawatt?

TESTE – E sì.


AVV. BRUSA – E che la necessità, quindi, del rilascio dell'AIA era proprio in ragione di questa catalogazione dell'impianto del COVA?

TESTE – Sì. Perché l'impianto COVA, che è un impianto che ha un'unità particolare che è l'impianto di produzione di energia, ed è l'impianto di produzione energia con potenzialità superiore a 50 megawatt che lo fa rientrare in AIA. L'altro pezzo d'impianto, che è l'impianto di desolforazione del gas associato all'estrazione del petrolio non va in AIA, però poiché l'AIA, la normativa AIA, dice che noi dobbiamo autorizzare un impianto nella sua totalità, nella sua complessità, è stato inserito anche l'impianto di desolforazione. E aggiungo pure che per esempio non ci sono linee guida per il rilascio di questa autorizzazione, linee guida AIA, vale a dire bref, bat e quant'altro.

AVV. BRUSA – No, ecco, può tornare su la questione bat. Cioè voi nell'esaminare, nel compiere l'istruttoria per il rilascio dell'AIA, della prima e dell'aggiornamento della seconda AIA comprensiva della V.I.A., avete preso anche contezza se venivano utilizzate presso il COVA le migliori tecnologie disponibili?

TESTE – Certamente. Era nostro dovere fare questo. E nel caso specifico abbiamo fatto riferimento alle bat delle raffinerie.

A sostegno della presente tesi, la Difesa, in un'ottica di comparazione, rileva inoltre come l'impianto COVA non rappresenti, nel suo genere, un'eccezione.



131

La struttura del centro COVA sarebbe, difatti, simile a quelle di numerosi impianti industriali in Italia: per esempio, anche il Centro Olio Trecate così come il Centro Olio Tempa Rossa (cfr. doc. n. 161 della produzione ENI del 21.05.2018, all. 14) risultano connotati da un ciclo unitario di separazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, facendo confluire in un flusso unico gli scarichi idrici riconducibili alle acque di produzione (sul punto, si consideri anche quanto attestato nella relazione del CT Filauro alle pagg. 22 e 23).

Da ultimo, sotto un profilo squisitamente tecnico, non sarebbe condivisibile l'asserzione, sostenuta dalla Pubblica Accusa, secondo cui l'attività di desolforazione del gas “*viene fatta dal COVA, ma potrebbe essere fatta anche a Milano*”¹⁴, in

¹⁴ Cfr. verbale dell'udienza del 28.11.2018, pag. 50, deposizione del CT Mauro Sanna:

CONSULENTE SANNA – Inoltre, diciamo, come ho detto prima, il gas viene sottoposto a desolforazione e a disidratazione. Che significa? La desolforazione in pratica viene effettuata mediante una soluzione amminica. Questa soluzione amminica... P.M. – La famosa ammina. CONSULENTE SANNA – E' la soluzione amminica in cui è contenuta la famosa, che dice lei appunto, metildietanolammina, che è MDEA, che in pratica estrae l'H2S. Chiaramente, dato che è pure un prodotto costoso, non è che poi viene buttato, ma viene riciclato e quindi dal suo riciclo abbiamo poi la separazione dell'ammina, che ritorna in testa e ricomincia l'estrazione, e lo zolfo che viene invece mandato al processo di produzione di zolfo, viene separato l'H2S che poi inviato al processo di produzione dello zolfo. P.M. – Quindi una domanda è d'obbligo qui: quindi l'MDEA, l'Ammina, rientra tra le materie impiegate nel ciclo produttivo del COVA? CONSULENTE SANNA – Diciamo... a mio avviso è improprio parlare di ciclo produttivo, nel senso che è, diciamo... questa attività che viene fatta, di desolforazione, viene fatta nel COVA, ma potrebbe essere fatta pure a Milano, nel senso che come... P.M. – Ma viene fatta nel COVA? CONSULENTE SANNA – Attualmente viene... almeno durante il sopralluogo, veniva fatta nel COVA, cioè la desolforazione veniva fatta nel COVA e nel COVA veniva pure recuperato lo zolfo, che però è un processo a parte che non c'entra niente con l'estrazione del greggio dal sottosuolo. Stesso discorso vale per il processo successivo di trattamento del gas, perché, come dicevo prima, il gas viene portato fino al prodotto finale da commercializzare, quindi deve essere ulteriormente raffinato; è quello che poi usiamo pure noi nelle nostre case. Quindi dopo la desolforazione avviene la disidratazione, questa disidratazione viene fatta con l'altro composto, di cui si è spesso parlato, che è il glicole, il glicole trietilenico. Questa soluzione, glicole trietilenico, ugualmente viene recuperata e viene riciclata sempre per eliminare l'acqua. Finita questa operazione, il gas poi viene sottoposto a purificazione e passa... una volta che è purificato il prodotto finale viene poi gestito o all'interno del Centro Oli oppure all'esterno nella rete generale di gestione del gas. Quindi queste, diciamo, molto, ma molto molto sinteticamente, sono le attività che vengono svolte presso il Centro Oli. P.M. – Il glicole trietilenico è il TEG, sarebbe. CONSULENTE SANNA – Allora, il glicole trietilenico è il TEG, invece quell'altro è l'MDEA. P.M. – Va bene. CONSULENTE SANNA – Cioè, diciamo, normalmente si dice: la soluzione del glicole e la soluzione amminica. P.M. – Si. CONSULENTE SANNA – E in pratica questo qui è il ciclo produttivo, da cui originano questi reflui, che, come spero sia stato evidente, sono reflui di tutti, sia le acque di strato, ma fondamentalmente sono i reflui prodotti dalla lavorazione del gas fondamentalmente, in cui si formano quattro, cinque tipologie di reflui che sono state identificate. Questi reflui vanno poi a finire nella vasca che dicevamo prima, denominata... P.M. – Ce li vuole dire un po'... quattro, cinque... CONSULENTE SANNA – Si. P.M. – Questo per illustrare al Collegio che... non ha avuto la... CONSULENTE SANNA – Allora, primo, l'acqua di strato, che è quella contenuta nel greggio estratto. P.M. – Si. CONSULENTE SANNA – Poi abbiamo l'acqua che deriva dalla separazione del compressore del gas. Il terzo refluo che si viene a formare viene sempre dal separatore di ingresso alla desolforazione, quindi a monte della desolforazione. Poi c'è un altro refluo che si forma... è il quarto, almeno in questo ordine convenzionale che sto dicendo io, che deriva dalla disidratazione, quindi stiamo sempre parlando del trattamento del gas. Infine c'è il refluo che deriva dalle acque di condensa della rete di gestione del gas, sia interna che esterna. E siamo arrivati a cinque reflui. Il sesto refluo è quello che deriva invece dai drenaggi e condense del trattamento dell'olio. Quindi, fondamentalmente, diciamo, le tipologie di reflui che abbiamo sono tre: l'acqua di strato che deriva direttamente dal greggio, tutti i reflui che derivano dal trattamento del gas fino al prodotto finale ed il refluo che deriva dalla gestione del pretrattamento dell'olio nelle colonne di stabilizzazione. P.M. – Si. CONSULENTE SANNA – Ci

quanto sarebbe impossibile convogliare ad altro sito il gas grezzo, anche per brevi distanze, stante l'elevata tossicità di quest'ultimo (sulla necessità di collocare l'area di trattamento delle acque di processo e quella di trattamento del gas in zone contigue, cfr. deposizione resa dall'Ing. Pellegrino, sopra testualmente riportata). Replicando alle argomentazioni poste a sostegno dell'avversa tesi, la Difesa rileva altresì che:

- la circostanza che le sezioni di desolforazione del gas e di recupero dello zolfo non siano menzionate nelle *"Best available techniques guidance document on upstream hydrocarbon exploration and production"* del febbraio 2019 non assume rilievo dirimente, in quanto le citate linee guida hanno carattere generale, mentre l'utilizzo delle sezioni di desolforazione del gas e di recupero dello zolfo dipende dalle caratteristiche specifiche di un dato giacimento di idrocarburi;
- la circostanza che il sottoprocesso chimico di desolforazione del gas sia, invece, descritto nelle BREF relative alla raffinazione del petrolio e del gas (*"Best available techniques referenze document for the refining of mineral oil and gas"* del 2015) non esclude, per ciò solo, che le stesse tecnologie possano essere utilizzate necessariamente anche in altri impianti (cfr. controdeduzioni dei CT Bonamin – Ficco - Filauro del 17 febbraio 2020, pagg. 15 e 17).

All'interno del COVA vengono dunque generate acque reflue industriali (cd. acque di produzione) in alcun modo classificabili come rifiuti liquidi, in ragione della unitarietà del ciclo produttivo, acque che, successivamente, sono avviate sia a

sono anche altri reflui, di cui però non abbiamo... non è noto il destino, perché sia nelle relazioni che abbiamo letto e altro... sono i cosiddetti reflui derivanti dal kappa out dram. In pratica, mi spiego, essendoci questa abbondanza di gas, chiaramente è necessario, per sicurezza, indispensabile che questi gas vengano in qualche modo non buttati poi in atmosfera, sia per questioni ambientali, ma anche per sicurezza sanitaria, e quindi vengono combusti. Quindi questi gas vengono combusti in torcia oppure in termo distruttori. Che cosa succede? Che con il gas in sospensione vanno via pure delle gocce di liquido. Queste gocce di liquido impedirebbero poi alle torce che bruciano il gas di funzionare perché arriva il liquido e quindi si possono spegnere e quindi ci stanno dei sistemi per separare questi liquidi che sono dei serbatoi di raccolta che, diciamo, garantiscono che alla combustione ci arrivì un gas combustibile privo comunque... diciamo, con una ridotta percentuale di liquido. Questi liquidi vengono, appunto, accumulati in queste k o dram. Però non sappiamo qual è il destino, anche se questi, diciamo, di fatto, anche se non derivanti da un sistema dinamico, ma da un sistema statico, sono dei reflui. P.M. – Allora... CONSULENTE SANNA – Quello che ho descritto, in pratica, riguarda, diciamo, la gestione dei reflui all'interno dello stabilimento.

reiniezione nella formazione geologica profonda sia, per la parte eccedente la capacità di reiniezione del pozzo, a smaltimento.

Eni, pertanto, non si disfa di tali acque bensì le riprocesso per ottimizzarne la separazione ed ottenere in tal modo idrocarburi liquidi e gassosi dalla materia prima.

Dovendo, dunque, necessariamente reiniettare le acque di processo, come previsto dalle migliori tecniche e dalle autorizzazioni in essere, non può ritenersi che la stessa avesse intenzione o l'obbligo di disfarsene.

Per tale motivo, i rifiuti possono avere origine soltanto alla loro uscita, dopo il transito nella vasca V 560 TA 002, ovvero al momento del loro carico in autobotte per il trasporto agli impianti di smaltimento.

5. La qualificazione giuridica dei reflui

Il Collegio, per i motivi che di seguito verranno esplicitati, ritiene di dover aderire alla tesi sostenuta dall'Accusa e dalle Parti Civili, tesi che milita a favore della connotazione NON unitaria dei processi produttivi che hanno luogo all'interno dell'impianto COVA.

Ne consegue l'ascrizione della qualifica di rifiuti in capo ai reflui miscelati nella vasca V 560 TA 001 (dato questo pacifco e non contestato) e poi trasfusi, previa filtrazione, nella vasca V 560 TA 002, aventi come destino finale lo smaltimento presso impianti terzi.

Fino all'anno 2011, la totalità dei reflui raccolti nelle predette vasche veniva reiniettata nel sottosuolo, attraverso lo scarico nel pozzo Costa Molina 2.

A partire dall'anno 2012, i reflui raccolti nelle vasche, non più reiniettabili nel sottosuolo in quanto eccedenti, per quantità, le dimensioni del pozzo Costa Molina 2,

sono stati prelevati e trasferiti, ai fini dello smaltimento, mediante autobotti, presso impianti terzi e, quindi, gestiti come rifiuti.

Ciò premesso, deve ritenersi che i processi effettuati all'interno dell'impianto in discorso debbano essere distinti, come correttamente evidenziato dalla Procura, in:

1. Processo di estrazione dal sottosuolo della miscela trifasica
2. Processo di separazione della miscela trifasica estratta
3. Processo di addolcimento e desolforazione del gas
4. Processo di produzione dello zolfo

Ciascun processo origina reflui assoggettabili a differenti normative.

In particolare, i reflui derivanti dal processo di estrazione e dal processo di separazione dell'acqua dall'olio e dal gas, essendo di natura mineraria, sono assoggettati alla normativa di cui al D. Lgs. n. 117 del 2008 ("Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE").

Ciò lo si ricava, in prima battuta, proprio dal dato normativo e, in particolare, dall'art. 2 del citato decreto che espressamente esclude dal campo di applicazione della normativa mineraria i rifiuti che non derivano *direttamente* da operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione e di trattamento di risorse minerali.

Tali senz'altro sono i rifiuti derivanti dagli ulteriori processi di addolcimento del gas e di produzione di zolfo, non potendo ritenersi che gli stessi derivino direttamente dalla procedura di estrazione e di separazione della miscela trifasica (stante l'utilizzo, nell'ambito dei richiamati processi, di sostanze additive quali la MDEA).

Ulteriore dato di conferma lo si rinviene nel già richiamato BREF relativo alla ricerca e alla produzione degli idrocarburi (No. 070201/2015/706065/SERV/ENV.F.1).

Preliminarmente, però, appare doveroso chiarire in questa sede che i cosiddetti BAT (acronimo di Best Available Techniques) Reference Documents, denominati anche

BREF, individuano, per volontà del legislatore comunitario, le migliori condizioni applicabili nella scelta dei modi di produzione potenzialmente inquinanti.

Più precisamente, secondo la definizione datane dall'art. 5 c. 1 lett. 1 ter TUA¹⁵, le BAT rappresentano le condizioni da adottare, nel corso di un ciclo di produzione, che siano maggiormente idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale (migliori) ed accessibili a costi ragionevoli (disponibili).

Esse contribuiscono alla individuazione dei valori-soglia assunti come parametri da rispettare nello svolgimento di attività produttive potenzialmente inquinanti, in modo tale da garantire *il giusto equilibrio tra libera iniziativa economica e sicurezza ambientale*.

Al sapere tecnico sarà poi demandato il compito di chiarire, sulla base dei dati scientifici ed economici, quali tecniche siano, contemporaneamente, capaci di garantire il rispetto dell'ecosistema e disponibili a condizioni ragionevoli.

¹⁵ l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si rivelò impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

l-ter.1) "documento di riferimento sulle BAT" o "BREF": documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE;

l-ter.2) "conclusioni sulle BAT": un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;

l-ter.4) "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" o "BAT-AEL": intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;

l-ter.5) "tecnica emergente": una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;

Pertanto, attraverso la corrispondenza tra le BAT e il contenuto dell'autorizzazione, il sistema garantisce il migliore punto di incontro tra le ragioni della produzione e ragioni dell'ambiente.

Sul piano europeo, le BAT sono disciplinate nella direttiva 2010/75/UE (c.d. direttiva IED) del 24.11.2010, relativa alle emissioni industriali, recepita nell'ordinamento italiano attraverso il c.d. decreto emissioni n. 46/2014.

Il riferimento alle migliori tecniche disponibili era, per vero, già presente nelle direttive 2008/1/CE e 96/61/CE, conosciute come direttive IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), volte a garantire il c.d. approccio integrato ambientale, ossia una disciplina delle attività industriali e agricole mirante a ridurre al minimo le emissioni inquinanti nell'atmosfera, nelle acque e nel suolo, oltre che i rifiuti, per raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute.

Per gli impianti assoggettati ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) le BAT costituiscono il principale riferimento tecnico per la definizione delle condizioni autorizzative e rilevano sia in fase di rilascio o modifica dell'autorizzazione che di riesame della stessa. Infatti l'art. 29-sexies d.lgs. n. 152/2006 chiarisce che l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione definisce i valori limite emissivi e le condizioni autorizzative, garantendo – salvo limitati e circoscritti casi di deroga – livelli di protezione dell'ambiente non inferiori a quelli definiti nelle BAT.

Orbene, tornando al caso che qui ci occupa, la circostanza che il BREF relativo alla ricerca e alla produzione degli idrocarburi non menziona, in nessuno dei suoi 26 capitoli, né i processi di addolcimento e desolforazione del gas, né quelli di produzione dello zolfo, appare dirimente, a parere del Collegio, ai fini della esclusione dei predetti processi dal settore minerario, soprattutto se si considera che, per converso, entrambi i processi sono invece previsti nelle BREF relative alle raffinerie (BAT conclusions per la raffinazione di petrolio e di gas - Decisione di esecuzione del 9 ottobre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE).

Non va sottaciuto inoltre che, proprio per questo, i rifiuti prodotti dalle attività minerarie e dai processi chimici industriali sono riportati in capitoli ben distinti nell'Elenco dei Rifiuti della Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3.5.2000¹⁶.

I predetti assunti si inseriscono perfettamente anche nel solco interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, che, con orientamento costante, ha enucleato, in tema di gestione dei rifiuti, un principio applicabile anche al caso di specie, secondo cui l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti dei fanghi derivanti dallo sfruttamento delle cave (art. 185, lett. d), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è subordinata alla condizione che gli stessi derivino direttamente dallo sfruttamento e restino entro il ciclo produttivo dell'estrazione e connessa pulitura, in quanto l'attività di sfruttamento del materiale di cava è distinta da quella della sua lavorazione successiva (in motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che gli inerti, anche se provenienti

¹⁶ INDICE

Capitoli dell'elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

07 Rifiuti dei processi chimici organici

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

09 Rifiuti dell'industria fotografica

10 Rifiuti provenienti da processi termici

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

da una cava, una volta esaurito il ciclo estrattivo, devono considerarsi rifiuti se avviati allo smaltimento, all'ammasso, etc.; cfr. Sez. 3, Sentenza n. 10711 del 28/01/2009 Cc.; in senso conforme, N. 42966 del 2005 Rv. 232343 - 01, N. 9333 del 1996 Rv. 206684 - 01, N. 42949 del 2002 Rv. 222968 - 01, N. 5315 del 2007 Rv. 235640 - 01, N. 41584 del 2007 Rv. 237955 - 01).

A fronte dei richiamati dati normativi (nazionali e comunitari) e giurisprudenziali, appare illogico sostenere che i processi svolti all'interno del COVA, in forza della loro reciproca interconnessione, costituiscano un processo unitario.

La tesi contraria, sostenuta dalle Difese, si fonda su argomentazioni, a parere del Collegio, non convincenti.

In primis, si è tentato di dimostrare l'unitarietà del processo produttivo valorizzando un dato formale ossia quanto attestato nel Decreto VIA n. 3560/1999 (cfr. documento n. 1 di cui all'all. 2 della produzione ENI del 21 maggio 2018), con cui il Ministero dell'ambiente (soggetto terzo e qualificato) rilasciava giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto relativo all'ampliamento del Centro Olio Monte Alpi, allora esistente nell'odierno COVA: *"la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria, aveva preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consisteva in un progetto riguardante l'ampliamento dell'esistente Centro Olio Monte Alpi al fine di consentire il trattamento, in un unico centro, degli idrocarburi provenienti dalle concessioni di coltivazione".*

La circostanza che il Centro Olio Monte Alpi venga, nel richiamato documento, definito come unico centro deputato non solo alla separazione, ma anche al trattamento dell'olio e del gas ad esso associato in modo da ottenerne la commercializzazione, pare invero rinviare ad una scelta di mera opportunità tecnica, in forza della quale l'impianto in discorso è stato *ab origine* progettato non solo per separare l'acqua di strato dall'olio e dal gas ma anche per trattare gli effluenti gassosi, recuperando lo zolfo.

Anche le dichiarazioni rese, all'udienza dell'11.12.2019 (cfr. verbale dell'11.12.2019 pagg. 49 e ss.), dall'Ing. Pellegrino, funzionario della divisione UNMIG, che verificò personalmente la rispondenza al progetto originario dell'impianto, pure invocate dalla Difesa a sostegno della teoria dell'unitarietà, confermano che la contiguità fisica tra la zona di estrazione e la zona di desolforizzazione è imposta, nell'impianto COVA, così come in altri numerosi impianti industriali in Italia, da motivi puramente tecnici:

P.M. – ma devono stare vicini gli impianti, la zona che fa la desolforizzazione e la zona che estrae e reimmette le acque?

TESTE A. PELLEGRINO – Per motivi tecnici...

P.M. – cioè la zona acqua deve stare vicino alla zona di trattamento gas?

TESTE A. PELLEGRINO – Per motivi tecnici assolutamente sì, io non conosco impianti nel mondo che prevedano...

La Difesa, inoltre, asserisce che la circostanza che le sezioni di desolforazione del gas e di recupero dello zolfo non siano menzionate nelle “*Best available techniques guidance document on upstream hydrocarbon exploration and production*” del febbraio 2019 non assumerebbe rilievo dirimente, in quanto le citate linee guida hanno carattere generale, mentre l'utilizzo o meno delle sezioni di desolforazione del gas e di recupero dello zolfo dipende dalle caratteristiche specifiche di un dato giacimento di idrocarburi.

Anche tale argomentazione non è condivisibile: deve invece ritenersi che le BAT, proprio perché aventi carattere di linee guida generali, non potrebbero di certo omettere di menzionare processi tra loro necessariamente interconnessi.

Parallelamente, la Difesa osserva che la circostanza che il sottoprocesso chimico di desolforazione del gas sia, invece, descritto nelle BREF relative alla raffinazione del petrolio e del gas (“*Best available techniques referenze document for the refining of mineral oil and gas*” del 2015) non esclude, per ciò solo, che le stesse tecnologie


possano essere utilizzate necessariamente anche in altri impianti (cfr. controdeduzioni dei CT Bonamin – Ficco - Filauro del 17 febbraio 2020, pagg. 15 e 17).

È indubbio che le richiamate tecnologie possano essere utilizzate in altri impianti, cosa che di fatto avviene anche nel COVA; per altro verso, tuttavia, appare altrettanto indubbio che il prefato dato, essendo ancorato ad una scelta di opportunità tecnica ed economica del produttore, non sia comunque suscettibile di conferire ai processi in discorso una connotazione unitaria, sotto il profilo ontologico.

Diversamente opinando, si correrebbe il rischio di ancorare ad una scelta soggettiva del produttore (in questo caso di ENI) la qualificazione, come rifiuti o meno, dei reflui derivanti da ciascun processo.

Trattasi proprio di quello stesso rischio che, con costanti arresti, la giurisprudenza della Corte Cassazione, confermando l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia (la quale impone di interpretare l'azione del disfarsi alla luce delle finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione), ha cercato di arginare, aderendo, come già rilevato nei precedenti paragrafi, ad una nozione funzionale di rifiuto, nozione non condizionata da valutazioni meramente soggettive del produttore (quale potrebbe essere, appunto, quella di effettuare, in uno stesso centro, per motivi di carattere squisitamente tecnico, processi produttivi di natura diversa), ma a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica.

Le argomentazioni poste a sostegno della tesi che afferma la non unitarietà dell'impianto COVA si appalesa, del resto, perfettamente coerente con la ratio ispiratrice sottesa all'emanazione delle stesse BAT, che, come già rilevato in precedenza, intendono offrire un mezzo di collegamento tra regole giuridiche e regole tecniche che consenta di imporre il rispetto delle cautele più avanzate disponibili sul mercato e, al contempo, di agganciare il contemperamento tra libera iniziativa economica e sicurezza ambientale a un criterio dinamico, suscettibile di aggiornamento.



141

In buona sostanza, le ragioni di opportunità tecnica ed economica che hanno portato a concepire il centro COVA come un “unico centro” in cui si realizzano processi di diversa natura non può determinare un sovvertimento delle regole giuridiche che attendono alla qualificazione dei rifiuti e alla loro gestione.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, le oggettive caratteristiche di una sostanza, la sua origine o le condizioni in cui è rinvenuta sono dati certamente significativi ai fini della qualificazione della stessa come rifiuto, non soltanto perché consentono di verificare se l'originario detentore abbia inteso disfarsene, ma anche per il fatto che, da tali dati, è possibile constatare la necessità o meno di specifiche attività di gestione.

Il principio appena esposto si pone perfettamente in linea con quanto statuito nell'introduzione della già citata Decisione Commissione 2000/532/CE che, in punto di qualificazione e di individuazione dei rifiuti nel relativo elenco, prescrive di identificarne la fonte, il destino finale e le modalità di gestione.

Come detto, in ragione delle dimensioni fisiche limitate del pozzo Costa Molina 2, non tutti i reflui derivanti dai processi svolti all'interno del COVA erano reiniettabili nel sottosuolo.

Parte di essi, fin dall'origine, non essendo illimitata la capacità di assorbimento del pozzo, era destinata ad essere smaltita mediante autobotte.

Ne consegue che i reflui predestinati allo smaltimento, in quanto eccedenti, per quantità, la capacità fisica di ricezione del pozzo (circostanza questa fin dall'inizio nota allo stesso produttore), sono da qualificare come rifiuti liquidi.

I residui reflui, predestinati, invece, ad essere immessi nel sottosuolo attraverso il pozzo Costa Molina 2, in quanto compatibili con la capacità fisica di ricezione dello stesso, sono invece da qualificare come scarichi.

La rigida disciplina di confine tra scarico e rifiuto liquido, e cioè tra parte terza e parte quarta del T.U. ambientale (D. Igs. n. 152 del 2006), è stata da sempre

caratterizzata da forti dibattiti ed incertezze, alimentati dall'esigenza di chiarire le terminologie e i relativi campi di applicazione.

La questione si fonda sulla definizione di scarico come desunta dal T.U.A., art 74 a seguito della modifica apportata dal "secondo decreto correttivo" (D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4), secondo cui «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega *senza soluzione di continuità* il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore di acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione»¹⁷.

Alla luce di ciò, la qualificazione dei reflui, fin dal momento in cui essi sono generati dal processo di origine e convogliati nel serbatoio V560TA002, appare inequivocabile, essendo gli stessi predestinati, stante la capacità di assorbimento limitata del pozzo (situazione nota e accertata dalla stessa ENI), in parte, al successivo smaltimento mediante trasferimento con autobotte (in tal caso, saranno da qualificare come rifiuti) e, in parte, allo scarico diretto nell'unità geologica profonda.

6. L'attività di miscelazione (capo V)

Al capo V dell'imputazione si contesta agli imputati GHELLER RUGGERO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA e BAGATTI LUCA di avere, nelle loro rispettive qualità (come specificate nel capo di imputazione in epigrafe riportato), miscelato illecitamente, all'interno dell'impianto COVA, nella vasca V 560 TA 001, le acque di strato separate dal greggio con i reflui derivanti dai diversi processi dell'impianto, provvedendo successivamente a stoccarli nella vasca V 560 TA 002, previo trattamento di filtrazione mediante i cd. filtri dual

¹⁷ Sez. 3 Sentenza n. 50432 del 15/10/2019 Cc. (dep. 13/12/2019) Rv. 277400 - 01; vedi anche N. 22036 del 2010 Rv. 247627 - 01, N. 6998 del 2018 Rv. 272822 - 01, N. 35138 del 2009 Rv. 244783 - 01, N. 40191 del 2007 Rv. 238057 - 01, N. 16623 del 2015 Rv. 263354 - 01 histunlisted

media, assegnando a tale miscela il codice residuale CER 16 10 02, nonostante la presenza in essa di sostanze pericolose quali la MDEA e glicole trietilenico, con la conseguenza che il CER utilizzabile avrebbe dovuto essere quello per i rifiuti speciali pericolosi (19 02 04*), e destinando tale miscela, in parte, alla condotta di scarico, tramite il pozzo reiniettore Costa Molina 2, e, in parte, allo smaltimento tramite autobotti.

Come si è detto, una parte dei reflui derivanti dai processi svolti all'interno del COVA, sia che fossero destinati allo scarico mediante reiniezione, sia che fossero destinati allo smaltimento presso impianti terzi, confluivano (circostanza, questa, pacifica e non contestata) nel serbatoio/vasca V 560 TA 001, ove avveniva la miscelazione degli stessi.

Nel precedente paragrafo, sono stati già esposti i motivi per cui i reflui destinati allo smaltimento dovessero essere, ab origine, qualificati e quindi gestiti come rifiuti.

In questa sede, occorre rilevare che l'operazione di miscelazione, sotto il profilo giuridico, assume una rilevanza diversa a seconda che abbia ad oggetto reflui qualificabili come rifiuti ovvero reflui qualificabili come scarichi.

Difatti, nel primo caso (reflui qualificabili come scarichi) non sussiste alcun divieto giuridico che ne impedisca la miscelazione, fermi restando i vincoli derivanti dall'art. 104 D. Lgs. 152/2006 ai sensi del quale "*1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le*



144

regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi”.

Al contempo, preme osservare che, pur non sussistendo un divieto espresso di miscelazione in materia di scarichi, ai sensi dell'art. 104 del cit. decreto, lo scarico non deve giammai contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità o quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi.

Nell'ipotesi in cui i reflui siano, invece, giuridicamente qualificabili come rifiuti, in quanto predestinati ad essere smaltiti mediante autobotti, troverà applicazione la parte IV del D. Lgs. 152/2006, che contempla espressamente, all'art. 187 (norma che trae origine dall'art. 9 del D. Lgs. n. 22 del 1997), il divieto di miscelare tra loro rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Il divieto di miscelazione è altresì consacrato nell'art. 18 della Direttiva n. 2008/98/CE (Direttiva Europea Quadro sui rifiuti).

Testualmente, il richiamato articolo 187 statuisce che:

“1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge”.

La miscelazione di rifiuti va definita come l'operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, in modo da dare origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo¹⁸.

¹⁸ Sez. 3, Sentenza n. 4976 del 18/10/2018 Ud. (dep. 01/02/2019) Rv. 275694 - 01

Con un interessante pronuncia (cfr. Cass. Pen. n. 4976/2019), la Suprema Corte ha, ad esempio, stabilito che il compattamento degli autoveicoli, effettuato senza la preventiva bonifica, con conseguente miscelazione di rifiuti anche pericolosi (gli oli e i liquidi contenuti nelle autovetture), integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 187 TU Ambiente (*"potendo esclusivamente in tale modo trovare spiegazione il fatto che non solo nella zona adibita a smontaggio delle autovetture ma anche in quella deputata alla riduzione volumetrica delle carcasse erano state rivenute tracce di olio e di altri liquidi, costituenti i rifiuti pericolosi evidentemente ancora presenti ed in quantità consistenti negli autoveicoli interessati alle operazioni di compattazione"*).

L'accatastamento di rifiuti, prosegue la Corte, e la *presenza di tracce* di diversi liquidi dimostra dunque la configurabilità del reato, posto che si erano comunque mescolati rifiuti, anche pericolosi, aventi codici identificativi diversi e che l'imputato, quanto meno a titolo di colpa, non aveva effettuato la "bonifica" preventiva degli autoveicoli con la diligenza necessaria ad impedire la fuoriuscita, in maniera così consistente e frequente, dei reflui oleosi in precedenza indicati.

Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici di legittimità, la prova della miscelazione è stata, dunque, legittimamente desunta dai verbali di sopralluogo e dagli accertamenti in conseguenza dei quali è emerso che alcuni spazi erano occupati non solo da materiale ferroso proveniente dalla demolizione di autoveicoli, attività per la quale l'imputato era autorizzato, ma anche da rifiuti ferrosi e non ferrosi, di altro tipo, posto che in loco si erano riscontrate tracce di olio e di altri liquidi.

Tale accatastamento di vari rifiuti e la presenza di tracce di diversi liquidi vale, secondo la Corte, a dimostrare inequivocabilmente la configurabilità del reato atteso che sono stati comunque mescolati rifiuti anche pericolosi aventi codici identificativi diversi.

Ciò posto, il richiamato art. 187 configura un reato di pericolo, in quanto finalizzato ad evitare che, per effetto della miscelazione o diluizione, si dia origine ad una

sostanza nuova (e non pericolosa) e, per l'effetto, non classificabile, così da impedirne o rendere quantomeno assai difficoltosa l'individuazione della sua origine.

Trattasi, invero, di una pratica illecita purtroppo diffusa in quanto, "camuffandone" l'origine, essa consente di smaltire sostanze aventi natura pericolosa con codici CER apparentemente corretti e, dunque, mediante procedure meno dispendiose.

Al fine di contrastare il descritto fenomeno, con D. Lgs. n. 205 del 2010, il citato art. 187 è stato modificato prevedendo, in aggiunta, anche il divieto di *diluizione di sostanze pericolose*.

Alla luce del dato normativo e delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità (la richiamata sentenza n. 4976/2019 nel rimproverare, al produttore, seppure a titolo di colpa, di non aver effettuato la preventiva bonifica degli autoveicoli al fine di impedire la fuoriuscita, in maniera così consistente e frequente, dei reflui oleosi in precedenza indicati, analizza una fattispecie che, per quanto meno complessa, appare sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio), i flussi acquosi prodotti dai vari cicli produttivi del COVA, fatta eccezione per le acque di strato, avrebbero dovuto, nel caso che qui ci occupa, essere analizzati nel loro contenuto (anche e soprattutto al fine di rilevarne la pericolosità), *prima* che gli stessi venissero miscelati e diluiti nella vasca V560TA001 e, poi, nella vasca V560TA002.

Operazione, questa, che da ENI non risulta essere stata compiuta.

Neppure nell'AIA n. 627/2011 viene in alcun modo specificata la tipologia e l'origine dei predetti reflui; ci si limita, a riportare che i rifiuti prodotti nell'impianto derivano essenzialmente da attività di manutenzione e di esercizio dello stesso e si limita ad elencarli (cfr. tabella 22 dell'Allegato 3 DGR 627/2011) con le medesime denominazioni adottate dal Gestore.

In base alla disanima della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti (formulari di identificazione), è stato possibile invece addivenire alla

caratterizzazione dei suddetti reflui (caratterizzazione che, lo si ripete, alla luce della ratio di tutela sottesa al divieto di miscelazione di cui all'art. 187 D. Lgs. n. 152/2006 andava necessariamente effettuata *prima* del convogliamento nella vasca V560TA001)¹⁹.

Come evidenziato in seno alla perizia redatta dai consulenti della Pubblica Accusa (cfr. pagg. 169 e ss.), i reflui immessi nel serbatoio V 560 TA 002 appartengono a differenti categorie di rifiuti pericolosi:

- le acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua (ovvero quelle separate dall'olio e dal gas), contraddistinte dal CER 13 05 07*;
- i reflui derivanti dal processo di addolcimento del gas e di produzione dello zolfo, contenenti solfuri pericolosi, contraddistinti dal CER 06 06 02*.

I predetti reflui, dopo essere stati miscelati, avrebbero invece dovuto essere caratterizzati con il codice CER 19 02 04* (rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso).

Quanto invece ai rifiuti derivanti dal controlavaggio dei filtri dual media (trattasi dei liquidi che, una volta terminato il processo di controlavaggio dei filtri cd. dual media, venivano convogliati nella vasca V560-TM-001, per poi essere caricati su autobotti e avviati a smaltimento), utilizzati per separare ulteriormente solidi e oli sospesi, i codici CER 16 10 01* (utilizzato dal gestore fino al 2014) e 16 10 02 (utilizzato dal gestore a partire dall'anno 2014) risultano parimenti del tutto inappropriati in quanto, essendone anche in tal caso nota l'origine e la natura, avrebbe dovuto essere loro assegnato il codice CER 13 05 08* (miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua).

In merito a tale rifiuto, i consulenti tecnici del PM hanno specificato che, data la sua origine, non può che essere attribuito un codice del capitolo 13 e specificatamente il codice CER 13 05 08*: "miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di

¹⁹ Cfr. consulenza tecnica SANNA, CAROCCI, PAVAN, pagg. 109 e ss.

separazione olio/acqua”, a cui i rifiuti derivanti dal lavaggio dei filtri dual media sono assimilabili.

Le analisi effettuate in sede di ispezione attestavano, anche in questo caso, la presenza di sostanze utilizzate nei processi di desolforazione del gas quali metildietanolammina (MDEA) e glicole trietilenico (TEG).

Ciò posto, nel documento AIA, più volte citato, non è ravvisabile alcun passaggio che espressamente autorizzi, in deroga al divieto generale di cui al già citato art. 187 D. Lgs. 152/2006, l'operazione di miscelazione.

Né, del resto, ancora più a monte, è riscontrabile nella richiesta di rilascio dell'AIA, avanzata da ENI, un'istanza finalizzata ad ottenere l'autorizzazione a porre in essere la miscelazione dei suddetti reflui (per quella parte qualificabile come rifiuto e assoggettata, per l'effetto, alla relativa disciplina).

La circostanza che gli stessi consulenti della Procura, in sede di escussione dibattimentale, abbiano asserito che “*la gestione dei rifiuti (da parte di ENI) risultava conforme a quanto previsto dall'AIA ma era la stessa autorizzazione a non essere conforme con quanto previsto dalla normativa*” (asserzione, questa, più volte invocata dalle Difese, in sede di discussione, al fine di rimarcare la correttezza e la conformità al paradigma amministrativo dell'operato di ENI) non incide, in alcun modo, sul sindacato della liceità penale delle condotte poste in essere dal produttore, essendo “normativo” e non già “amministrativo” il paradigma da assumere come parametro di valutazione dell'operato di ENI.

Del resto, la non conformità dell'atto amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione può essere rilevata non soltanto se l'atto medesimo sia illecito, cioè frutto di attività criminosa ed a prescindere da eventuali collusioni dolose del soggetto privato interessato con organi dell'amministrazione, ma anche nelle ipotesi in cui l'emanazione dell'atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge o in quella di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere (Sez. 3, n. 40425 del 28/9/2006, Consiglio, Rv. 23703801).

Uf - 150

In generale, dunque, va evidenziato che le lacune connotanti il provvedimento amministrativo in parola di certo non valgono a legittimare l'attività posta in essere dal produttore, allorquando questa si appalesi del tutto in contrasto con i vincoli e le prescrizioni derivanti dalla normativa nazionale.

In particolare, poi, per quel che attiene la miscelazione, la circostanza che la stessa non fosse stata espressamente autorizzata, come invece richiesto dall'art. 187 D. Lgs. 152/2006, assume, a parere del Collegio, rilievo dirimente al fine di connotare l'operazione in discorso come illecita (osservazione che, chiaramente, non concerne il rifiuto derivante dal controlavaggio dei filtri, raccolto nella vasca V 560 TA 001 e poi direttamente trasferito agli impianti di trattamento, posto che questo rifiuto non deriva dalla miscelazione). Così come altrettanto dirimente si appalesa l'assenza, più a monte, di una richiesta di autorizzazione da parte di ENI in tal senso.

Dagli atti esaminati, difatti, non risulta che il gestore dello stabilimento COVA abbia richiesto alcuna specifica autorizzazione, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/06, con riferimento a quanto previsto dal secondo comma di tale articolo, né risulta che questa autorizzazione, indispensabile allo svolgimento della operazione di miscelazione, sia stata rilasciata.

In proposito, si deve anzi evidenziare che nel Rapporto Istruttorio (Allegato 3), documento fondamentale ed essenziale dell'AIA rilasciata dalla Regione Basilicata con DGR n. 627 del 4 maggio 2011, al punto 77 a) del sottocapitolo 11.7 è riportato che *“è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi”*.

A prescindere dalla circostanza che, in seno all'AIA, fosse assente una autorizzazione espressa ad effettuare la miscelazione, il Collegio ritiene altresì di condividere le argomentazioni svolte dai consulenti tecnici della Procura a sostegno della tesi secondo cui i rifiuti prodotti nello stabilimento COVA avrebbero dovuto essere

catalogati, sia a monte (ovvero prima della miscelazione), sia a valle (ovvero dopo la miscelazione), con un codice diverso da quello residuale usato nel caso di specie.

Non è difatti ragionevole sostenere che l'origine degli stessi non fosse nota al produttore e, per l'effetto, non correlabile ad uno dei codici già espressamente previsti nel catalogo europeo.

La classificazione dei rifiuti è disciplinata dal D. Lgs. 152 del 2006: in particolare, al punto n. 1 dell'allegato D (elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000) si precisa che essa deve essere effettuata dal produttore, mediante l'assegnazione di un codice CER pertinente.

Ciascun rifiuto è identificato da un codice CER a sei cifre, raggruppate a due a due: le prime due individuano l'attività da cui origina il rifiuto; la seconda coppia individua la categoria in cui si articola ciascuna classe di attività; la terza coppia, invece, individua i singoli tipi di rifiuto.

I codici CER, a loro volta, possono essere:

1. assoluti e relativi a rifiuti pericolosi, contraddistinti da un asterisco
2. assoluti e relativi a rifiuti non pericolosi
3. a specchio e relativi a rifiuti pericolosi
4. a specchio e relativi a rifiuti non pericolosi

In primis, dunque, va individuata la fonte del rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 e da 17 a 20. Se questi risultano inappropriati, verranno esaminati i capitoli 13, 14 e 15. Ancora, se neppure questi capitoli dovessero risultare corretti, si utilizzerà il codice di cui al capitolo 16.

Nel caso di specie, alla miscela costituita dalle acque di strato separate dal greggio e dagli altri reflui provenienti dai diversi processi, il gestore assegnava il codice CER non pericoloso 16 10 02 (soluzioni di scarto acquose diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01*).


Trattasi di un codice cui, secondo quanto previsto dalla Decisione 2000/532/CE, si può ricorrere soltanto quando nessun altro codice risulti correlabile con l'attività da cui il rifiuto origina ovvero non è identificabile l'origine del rifiuto (dunque, un codice residuale).

Diversamente, alla luce della fonte di riferimento primaria che, come detto, è costituita dalla Decisione 2000/532/CE, contenente il catalogo europeo dei rifiuti, i rifiuti prodotti nello stabilimento COVA, **non ancora miscelati**, avrebbero dovuto essere catalogati, con i seguenti codici:

- CER 13 05 07*, codice che compete al refluo acquoso costituito dalle acque di strato naturalmente associate agli idrocarburi, una volta separate dal greggio estratto dal sottosuolo;
- CER 05 07 02*, codice che compete ai rifiuti derivanti dal trattamento del gas separato dall'acqua e dall'olio;
- CER 06 06 02*, codice che compete ai rifiuti derivanti dai processi di desolforizzazione;
- CER 13 08 02*, altre emulsioni relative a rifiuti di oli non specificati altrimenti;
- CER 13 05 08*, codice che compete ai rifiuti del controlavaggio dei filtri dual media.

Trattasi di codici che non risultano riportati in seno alla documentazione amministrativa, né in seno alla documentazione relativa al loro trasferimento o smaltimento presso impianti esterni, avendo ENI, nel caso in esame, omesso a monte di provvedere alla esatta classificazione dei reflui (operazione che, come già evidenziato, avrebbe dovuto essere effettuata prima della loro non autorizzata mescolanza, essendo peraltro ben nota allo stesso produttore l'origine e la provenienza degli stessi).

La condotta di ENI, sostanziatasi nella miscelazione illecita di reflui/rifiuti, che avrebbero dovuto invece essere previamente caratterizzati con codici CER specifici e



153

smaltiti separatamente, ha integrato senz'altro la fattispecie stigmatizzata dall'art. 184 TUA comma 5 ter secondo cui *"la declassificazione di un rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose, sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto"*.

Tra i vari reflui miscelati nella vasca V 560 TA 001 figura, difatti, anche la MDEA (metildietanolammina).

La MDEA è una sostanza pericolosa, non presente nel greggio estratto dal sottosuolo, né nei processi utilizzati per separare l'acqua di strato dal gas e dall'olio.

Trattasi di un composto miscibili in acqua dal forte odore ammoniacale, largamente usato nell'industria petrolifera per la raffinazione del petrolio e del gas naturale.

Al composto è attribuita la classificazione di pericolo, secondo il Regolamento UE 2008/1272, Xi – R36 (irritante per gli occhi, sostanze che possono causare irritazioni o lesioni reversibili agli occhi). Pertanto, il rifiuto contenente questo composto può essere classificato come pericoloso se la concentrazione di MDEA supera il limite del 20 % (vd. Allegato D alla parte IV del D. Lgs. 152/2006)²⁰.

Tale sostanza viene utilizzata esclusivamente, nei processi produttivi di addolcimento del gas e di desolforizzazione, processi che hanno, come già rilevato nel precedente paragrafo, una natura del tutto diversa da quello di separazione della miscela trifasica (cfr. consulenza SANNA, CAROCCI, PAVAN pagg. 122 e ss.).

Ne consegue che la rilevata presenza di MDEA nella miscela confluita nel serbatoio V 560 TA 001 costituisce di per sé *prova* del fatto che i rifiuti derivanti dai vari processi produttivi svolti nell'impianto siano stati illecitamente mescolati con le acque di strato, dando vita ad un miscuglio cui è stata infine attribuito un codice CER residuale e non pericoloso.

²⁰ Vd. ECHA, European Chemicals Agency.

In conseguenza della miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi e non, come attuata nel più volte richiamato serbatoio, il codice CER attribuibile andava invece individuato in quello specifico 19 02 04*, codice che compete a miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso, previsto dalla sottosezione del Catalogo Europeo dei rifiuti, e non già con quello, di tipo residuale e non pericoloso, 16 10 02:

“Quindi, i rifiuti della vasca 560TA001 dovevano andare via con il 19 02 04. In realtà, oltre questo refluo, ho detto prima che c’era il refluo del controlavaggio, quello delle camere a sabbia. Questo refluo di controlavaggio invece doveva avere un codice suo specifico che era il 13 05 08, cioè pericoloso e quindi, dichiamo, i due codici, in base allo stato delle opere della gestione, che dovevano uscire, erano: 19 02 04 e il 13 05 08 pericoloso. Quindi erano due codici pericolosi, erano questi qui. Cosa che non avveniva”* (cfr. deposizione resa dal dott. Sanna all’udienza del 28.11.2018).

La Difesa, nel corso dell’istruttoria, ha stigmatizzato fortemente le argomentazioni addotte a sostegno della descritta tesi, asserendo che un CER appartenente alla famiglia di codici 19 (*“Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale”*) non potesse giammai essere usato nel caso in esame, in quanto riferibile soltanto agli impianti di trattamento dei rifiuti, cosa che il COVA non è.

Indubbiamente, il COVA non nasce come impianto deputato al trattamento dei rifiuti.

Altrettanto indubbia, però, è la circostanza che, di fatto, all’interno dello stesso COVA, venisse effettuata, nonostante l’assenza di specifica autorizzazione, un’operazione consistente nella miscelazione di reflui/rifiuti, derivanti da distinti processi produttivi, operazione posta in essere non solo in violazione della normativa ambientale, ma anche della stessa AIA.

7. L'attività di reiniezione (capo Z)


La vicenda e le problematiche relative al pozzo reiniettore Costa Molina 2, per poter essere comprese a pieno, impongono la sintetica ricostruzione dell'iter autorizzativo dell'attività di reiniezione, alla luce delle acquisizioni documentali effettuate presso gli uffici della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente.

In particolare:

- in data 5 settembre 2001, con Determina Dirigenziale n 75/2001/D1010 (all.82 vol. III produzione PM) dell'Ufficio Ciclo delle Acque della Regione Basilicata, l'ENI veniva autorizzata allo scarico nel sottosuolo (Pozzo Costa Molina 2) delle acque derivanti dall'estrazione e separazione di idrocarburi del Centro Olio Val D'Agri ai sensi del DLGS 152/99 art. 30 comma 3.


Il suddetto rilascio veniva subordinato all'osservanza di varie prescrizioni secondo cui: il quantitativo massimo reiniettabile doveva essere complessivamente pari a un milione di metri cubi annuo, con portata massima giornaliera non superiore a 3.200 metri cubi giorno; lo scarico delle acque doveva avvenire nell'unità geologica profonda dalla quale gli stessi idrocarburi erano stati estratti; lo scarico, infine, non doveva contenere altre acque o sostanze pericolose per qualità e quantità diverse da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Ad ENI veniva altresì imposta la comunicazione dei quantitativi di acque iniettate con frequenza mensile e dettaglio giornaliero.

- In data 11 aprile 2005, con Determina Dirigenziale n. 369 (all. 83 vol. III prod. PM), il medesimo Ente Regionale - Ufficio Ciclo delle acque - rinnovava l'autorizzazione allo scarico per ulteriori quattro anni.
- Il 2 aprile 2008 (all. 84 vol. III prod. PM) l'ENI spa presentava alla Regione Basilicata – Ufficio Tutela delle acque, l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di cui al precedente punto.



- In data 10 settembre 2008, con nota n. 174742-75AC (all. 85 vol. III), a seguito di ulteriore istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel sottosuolo, l'Ufficio Ciclo delle Acque della Regione Basilicata comunicava all'ENI che, a norma dell'art.104 comma 3 D. lgs. 152/06 (nel frattempo subentrato al Decreto Legislativo 152/99), la competenza in tale materia era attestata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il quale d'intesa con il Ministero delle Attività Produttive ed anche con le Regioni, per i giacimenti a terra, poteva autorizzare, in deroga all'art. 104 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo, lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono estratti.
- In data 11 settembre 2009, con Determinazione Dirigenziale n. 1219 (all. 86 vol. III), l'Ufficio Regionale – Ciclo dell'Acqua rinnovava per altri quattro anni l'autorizzazione allo scarico nell' unità geologica profonda di acque separate dall'estrazione e separazione di idrocarburi del Centro Olio Val D'Agri, ai sensi dell'art.7 Dlgs 30/09 , facendo riferimento anche alla nota n. NDP-2009-1299 del 23 gennaio 2009 del Ministero dell'Ambiente, con il quale esso esprimeva formalmente la propria intesa al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il rispetto da parte di ENI delle prescrizioni impartite dallo stesso Ministero nonché del rispetto di tutte le necessarie tutele del giacimento interessato.
- **Il 4 maggio 2011, con Determina di Giunta Regionale n. 627 veniva emessa l' Autorizzazione Integrata Ambientale, con cui ENI veniva autorizzato a procedere all'esecuzione del “Progetto di ammodernamento e miglioramento performance produttive del medesimo impianto”. La citata determina sostituiva la precedente autorizzazione AIA n. 313/2011.** Nella parte relativa al piano di monitoraggio, veniva specificata la voce reiniezione in unità geologiche profonde costa molina 2, la quale risulta asteriscata con la seguente dicitura:

(*) Tale attività è soggetta ad altra autorizzazione di settore (Regione Basilicata, Ufficio Ciclo dell'Acqua, D.D. 75AC/2009/d/1219 del 11/09/2009, rinnovo



157

autorizzazione D.D. 75A/2001/D/1010 del 05/09/20-01 allo scarico nel sottosuolo delle acque derivanti dall'estrazione e separazione idrocarburi del Centro Olio Val d'Agri nel pozzo di iniezione Costa Molina 2)

Da ciò si evince che fino alla data del rilascio della Delibera AIA n. 627/2011, la procedura di reiniezione necessitava dunque di autonomo provvedimento autorizzativo.

Il Centro COVA e l'attività di reiniezione svolta dall'impianto venivano inoltre interessati dal procedimento amministrativo per i “**siti contaminati**”, instaurato dalla Regione Basilicata, procedimento che coinvolgeva tutti i principali uffici regionali in materia ambientale e l'ARPAB (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata).

Tale procedura era stata attivata in quanto, nell'anno 2011, nell'espletamento del monitoraggio del tratto di suolo attraversato dalla condotta che trasporta le acque di reiniezione dal Centro Olio di Viggiano al pozzo Costa Molina 2, l'ARPAB evidenziava **superamenti dei limiti tabellari in tre piezometri**²¹, ricompresi in quelli posti lungo la citata condotta.

Nell'ambito del procedimento amministrativo per i siti contaminati veniva acquisita, presso la Regione, la nota n. 11070 del 13 dicembre 2011 dell'ARPAB (all.87 vol. III), con cui l'Agenzia comunicava alla Regione Basilicata (Ufficio prevenzione e controllo) che dall'esame della documentazione risultava l'utilizzo di alcune sostanze pericolose immesse nella condotta di reiniezione. E ancora, segnalava che era necessario acquisire ulteriori e più approfondite informazioni relative all'utilizzo e/o all'eventuale sostituzione con altre sostanze non pericolose utilizzate nel processo di lavorazione del centro COVA.

²¹ I piezometri citati servono a monitorare le acque di falda onde verificare eventuali perdite dalla citata condotta e quindi contaminazione della falda sottostante.

Quanto attestato dall'ARPAB, nella suddetta nota, riceve riscontro anche nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla Procura, secondo cui le acque reimmesse da ENI per il tramite del Pozzo Costa Molina 2 contenevano altre acque o sostanze pericolose per qualità e quantità diverse da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi.

Va altresì evidenziato che:

- In data 6 settembre 2012, con nota n. 8204, l'ARPAB inviava a vari Enti, tra cui la Regione Basilicata (sia all'Ufficio Ciclo delle Acque che all'Ufficio Prevenzione Controllo Ambientale), i rapporti di prova relativi ai piezometri posti all'interno delle aree attraversate dalla condotta di reiniezione e relativi al mese di febbraio 2012 (all. 88 vol. III).
- A seguito della nota, l'Ufficio Ciclo delle Acque Regionale, con nota n. 0170841/75AC del 1 ottobre 2012 (all.89 vol. III), muoveva dei rilievi nei confronti dell'Agenzia e richiedeva in maniera perentoria la risposta ad una serie di quesiti, ammonendo l'ARPAB che, in caso di mancato riscontro, si sarebbero rivolti alle competenti Autorità; nella circostanza, veniva sollecitata la trasmissione di ogni tipo di certificato, analisi e monitoraggio riguardo la qualità delle acque, le eventuali risultanze della verifica sui superamenti dei limiti massimi autorizzati (annui e di portata) delle acque reiniettate nonché gli esiti dei controlli sul fatto che lo scarico fosse avvenuto nell'unità geologica profonda dalla quale gli stessi idrocarburi venivano estratti, evitando eventuali perdite.

L'Ufficio Ciclo delle Acque chiedeva ad ARPAB di verificare che lo scarico non contenesse altre acque o sostanze pericolose per qualità e quantità diverse da quelle derivanti dalla separazione di idrocarburi come sancito espressamente dal comma 3 dell'art. 104, Dlgs 152/06.

L'ARPAB, con nota n. 9295 del 9 ottobre 2012 (all.90 vol. III), a firma della dottoressa Adele CAMARDESE (Dirigente ARPAB dell'Ufficio Risorse Idriche ed Alimenti), in esito a quanto sopra richiesto, specificava che, per quanto atteneva la

159


risposta alla maggior parte dei quesiti posti circa il controllo ed il monitoraggio delle acque sotterranee ed in particolare quelle di reiniezione relative alle aree attraversate dalla condotta di reiniezione del pozzo Costa Molina, si trattava di accertamenti che non rientravano nelle competenze del proprio ufficio.

In data 23 ottobre 2012, con nota n. 186264/75AC (all. 91 vol. III), l'Ufficio Ciclo delle Acque inviava, per opportuna conoscenza, le due note sopra descritte (la n. 0170841/75AC e la n. 9295) al Dirigente dell'Ufficio Monitoraggio e Controllo Ambientale del Dipartimento Ambiente Regione Basilicata.

In data 7 agosto 2013, con l'approssimarsi della scadenza quadriennale dell'autorizzazione allo scarico (reiniezione), l'ENI spa, tramite il responsabile del Distretto Meridionale, Ing. Ruggero GHELLER, trasmetteva, **con nota n. 001413 (all. 92 vol. III) alla Regione Basilicata, all'Ufficio Ciclo delle Acque e all'Ufficio Compatibilità Ambientale l'istanza di rinnovo del suddetto atto autorizzativo.**

Nella predetta nota veniva specificato quanto segue:

- a) in data 23.12.2011 con nota n. 2881, ENI aveva presentato istanza per l'aggiornamento dell'AIA esistente (627/2011) al fine di includervi le attività di reiniezione in unità geologiche profonde (sia per il pozzo Monte Alpi 9 che per Costa Molina 2);
- b) a seguito della predetta istanza, l'Ufficio Compatibilità Ambientale aveva comunicato, in data 23.01.2012 con nota n. 11873/75AB, l'avvio del procedimento inerente l'aggiornamento dell'AIA (come modifica sostanziale) per entrambi i pozzi.

ENI, stante l'imminente scadenza dell'autorizzazione allo scarico in vigore attestata alla data del 10 settembre 2013, chiedeva il rinnovo della medesima (per quanto concerne il pozzo Costa Molina 2) nelle more della conclusione dell'iter di aggiornamento dell'AIA 627/2011 del COVA.

Nel corso dell'iter inerente il procedimento per l'aggiornamento dell'AIA 627/2011, si teneva, in data 29 novembre 2012, una Conferenza di servizi alla quale

partecipavano l’Ufficio Compatibilità Ambientale e l’Ufficio Ciclo delle Acque della Regione Basilicata, l’Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, l’Azienda Sanitaria di Potenza, il Direttore dell’ARPAB, Consorzio ASI, Comuni di Viggiano, Grumento Nova e Montemurro, oltre ai rappresentanti dell’istante ENI spa (tra cui Angelini Roberta e Lisandrelli Vincenzo).

Nella circostanza, l’Ufficio Ciclo delle Acque depositava una nota, a firma del suo dirigente Dott. Francesco RICCIARDI, in cui veniva sottolineata la necessità di acquisire alcuni elementi integrativi all’istruttoria, suggerendo alcune prescrizioni:

- la verifica da parte di ENI che lo scarico delle acque avvenisse nell’unità geologica dal quale gli stessi idrocarburi erano stati estratti;
- la verifica da parte di ENI che lo scarico non contenesse altre sostanze pericolose per quantità e qualità diverse da quelle derivanti dalla separazione di idrocarburi non solo lungo la condotta e a testa pozzo ma anche lungo tutta la verticale del pozzo indicando con precisione quali tecniche, modalità e frequenza di controlli e analisi sono previste;
- la predisposizione di un monitoraggio e controllo continuo sulle acque reimmesse;
- l’estensione dei controlli da parte di ENI;
- controlli a campione da parte di ARPAB senza la necessaria comunicazione preventiva a ENI.

Qualsiasi incidente o malfunzionamento degli impianti e/o della procedura di reiniezione avrebbe dovuto essere istantaneamente comunicato ad ARPAB e al Dipartimento Ambiente Regionale, pena il blocco delle attività e la revoca istantanea dell’AIA.

L’Ufficio Ciclo delle Acque Regionale dunque non esprimeva il parere positivo alla modifica sostanziale dell’AIA 627/2011 per l’integrazione della pratica di

reiniezione, evidenziando talune carenze nella domanda istruttoria e ponendo delle condizioni tecniche necessarie al rilascio dell'assenso.


Ciò veniva ribadito, in data 20 marzo 2013, con la nota n. 51758/75AC (vds all.110 vol. III), con cui il medesimo Ufficio, a seguito di richiesta dell'Ufficio Compatibilità Ambientale, specificava che quanto emerso nella Conferenza di Servizi datata 29 novembre 2012 costituiva condizione essenziale all'assenso sull'AIA.

Pur con il parere negativo formulato dall'Ufficio delle acque, in data 9 settembre 2013, **con nota n. 146217**, l'Ufficio Compatibilità Ambientale trasmetteva agli Enti Competenti nonché al soggetto richiedente ENI, la ratifica di modifica non sostanziale del COVA (che da questo momento in poi diventerà l'autorizzazione in vigore per procedere allo scarico in sottosuolo per reiniezione), a seguito dell'istanza presentata da ENI di rinnovo autorizzazione allo scarico inerente il pozzo di reiniezione Costa Molina 2.

Con il presente provvedimento, l'Ufficio compatibilità Ambientale, retto dal Dott. Lambiase Salvatore, autorizzava lo scarico de quo, inglobandolo nel ciclo produttivo del COVA, mentre all'atto del rilascio dell'AIA, nel 2011, non aveva ritenuto di incorporare l'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ufficio ciclo delle acque, sostituendola con l'AIA.

In data 14 novembre 2013, nel prosieguo dell'iter autorizzativo, l'Ufficio Ciclo delle Acque, con nota a firma dell'arch. Paolo Baffari, comunicava al Dirigente Regionale del Dipartimento Ambiente nonché ai Dirigenti degli Uffici Ciclo delle Acque e Compatibilità Ambientale, in estrema sintesi che:

- l'ENI nel 2001 veniva autorizzata allo scarico;
- con precedenti note indirizzate all'ARPAB erano stati inoltrati i rapporti di prova delle acque reiniettate inerenti l'anno 2012, chiedendo la loro interpretazione poiché risultanti scritti in forma prettamente tecnica. Altresì veniva evidenziato ad ENI che i suddetti rapporti non erano leggibili, con particolare riguardo alla pressione



162

di reiniezione in testa pozzo e a riguardo della nomenclatura e la composizione chimica degli additivi;

- che a seguito della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione presentata da ENI in data 7 agosto 2013, l'Ufficio delle acque comunicava di "non poter procedere al rinnovo dell'autorizzazione" così esprimendo "parere negativo rispetto al rinnovo della concessione di cui trattasi" e richiamando il parere già rilasciato in seno alla conferenza di servizio del 29 novembre 2012 (in seno al quale era stato evidenziato che "l'accoglimento e la verifica delle integrazioni, richieste nel parere di cui trattasi, costituiscono condizione essenziale all'assenso sull'AIA, e che l'iter amministrativo intrapreso finalizzato all'aggiornamento dell'AIA riveste carattere di unitarietà").

Premesso quanto sopra, l'ufficio Ciclo dell'Acqua ribadiva che l'attività di reiniezione nel pozzo Costa Molina, dal 10 settembre 2013, avveniva senza legittima autorizzazione (determinazione dirigenziale) da parte del predetto Ufficio.

Lo stesso Baffari, scrivente della nota, in autotutela, dichiarava di esimersi da ogni eventuale conseguenza e responsabilità civile e penale.

Così sinteticamente descritto l'iter autorizzativo concernente l'attività di reiniezione espletate attraverso il pozzo Costa Molina 2, giova rimarcare che il liquido ottenuto dal processo di separazione del greggio poteva essere gestito dal Centro COVA in due modalità:

- 1) attraverso l'attività di reiniezione;
- 2) ovvero mediante smaltimento presso impianti esterni (Tecnoparco ed altri).

L'operazione di reiniezione (per la quale veniva utilizzata una condotta che dal Centro COVA portava i reflui fino al Pozzo Costa Molina 2, ove gli stessi venivano pompato nell'unità geologica profonda da cui erano stati estratti), oltre a costituire, come già detto, una pratica virtuosa sotto il profilo della tutela ambientale, implicava per ENI, a differenza del trattamento-smaltimento dei rifiuti presso gli impianti esterni, un minor dispendio economico.

Le acque separate dal greggio ed i reflui dei diversi processi, dopo essere stati miscelati tra di loro nel serbatoio V560-TA-001, andavano dunque ad alimentare sia la condotta di scarico nelle unità geologiche profonde, sia le autobotti dirette agli impianti di smaltimento esterni autorizzati.

La miscelazione delle acque di strato, separate dal greggio, con i reflui provenienti dai diversi processi svolti nello stabilimento COVA, all'interno del serbatoio V560 TA 001, assurge a circostanza pacifica e incontestata in quanto risulta dai Rapporti Istruttori e dalla stessa AIA, nonché dai risultati delle analisi svolte sul reffluo che hanno rilevato la presenza, in detta miscela, di sostanze pericolose quali la metildietanolammina – MDEA, non presenti né nel greggio estratto dal sottosuolo, né nei processi utilizzati per la separazione dell'acqua di strato, del gas e dell'olio, bensì esclusivamente nei processi di purificazione del gas e nel processo di produzione dello zolfo.

Tali processi, per le ragioni esposte nei precedenti paragrafi, hanno natura ontologicamente distinta da quello avente ad oggetto la separazione delle acque di strato dal gas e dalle altre fasi dell'olio contenuto nel greggio estratto, sicché dagli stessi originano reflui assoggettabili alla disciplina dei rifiuti.

La mera presenza di MDEA nella miscela proveniente dalla vasca V 560 TA 001 costituisce, secondo il Collegio, piena prova della circostanza che i rifiuti derivanti dai richiamati processi di purificazione del gas e di produzione dello zolfo siano stati miscelati illecitamente con le acque di strato (in violazione del richiamato art. 187 D. Lgs. 152/2006), dando luogo ad un miscuglio cui è stato attribuito il codice residuale CER 16 10 02 (soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01*), anziché il codice specifico CER 19 02 04* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso, previsto dalla sottosezione del Catalogo Europeo dei Rifiuti 19 02 00: rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali), individuato dai consulenti della Procura.

Solo una parte di questa miscela veniva poi smaltita, mediante autobotte, presso impianti di smaltimento esterni; la residua parte, variabile negli anni ed avente le medesime caratteristiche e la medesima composizione, veniva invece scaricata mediante condotta dedicata in unità geologiche profonde tramite il pozzo Costa Molina 2.

Lo scarico veniva, in questo caso, espressamente autorizzato dall'autorità amministrativa ai sensi dell'art. 104 comma 3 della parte III del D. Lgs.152/06, autorizzazione da considerarsi, tuttavia, illegittima per i motivi esposti di seguito.


Dalla disanima dei Rapporti Istruttori, si evince che la condotta di scarico proveniente dal serbatoio V560 TA 001, dove avviene l'operazione di miscelazione, si immetteva nel pozzo Costa Molina 2.

Il refluo inviato allo scarico nel pozzo Molina 2 è costituito non solo dalle acque di strato, ma anche dai reflui contaminati da sostanze utilizzate nell'ambito degli ulteriori processi svolti nello stabilimento COVA, diversi da quello di estrazione, stante l'accertata presenza di MDEA.

Ne consegue che il predetto refluo non potesse essere autorizzato allo scarico, essendo costituito, non solo, dalle acque risultanti dall'estrazione degli idrocarburi, come imposto dall' art. 104 comma 3 del D. Lgs. 152/06, ma anche da sostanze pericolose utilizzate in distinti processi.

L'autorizzazione rilasciata deve pertanto ritenersi legittima.

E la circostanza, più volte invocata dalle Difese, secondo cui il produttore Eni sia meramente conformato a quanto espressamente statuito nel provvedimento amministrativo non conferisce di certo alla condotta di reiniezione il crisma della liceità, avendo l'operazione di reiniezione inglobato reflui che dovevano essere, a monte e per legge, prelevati e gestiti come rifiuti.



165

La Corte di Cassazione, sezione III, con sentenza n. 9133 del 24 febbraio 2017 (Ud. 13/01/2017), con specifico riferimento al carattere «abusivo» dell’attività organizzata di gestione dei rifiuti tale da integrare il delitto di cui all’art. 260 D. Lgs. 152/2006, ha enucleato un principio generale applicabile anche al caso di specie, secondo cui la gestione dei rifiuti deve considerarsi illecita non solo quando manchi l’autorizzazione ovvero quando essa si svolga continuativamente nell’inoservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, **ma anche quando i provvedimenti autorizzativi siano scaduti o palesemente illegittimi.**

Preme evidenziare che, con specifico riferimento all’ipotesi in cui la condotta avente ad oggetto la gestione dei rifiuti sia conforme ad un provvedimento amministrativo da ritenersi illegittimo, la Suprema Corte ha, con plurimi arresti, affrontato la problematica relativa ai limiti che il giudice penale deve osservare in ordine al sindacato sull’atto amministrativo. Del resto, non è inusuale imbattersi in casi in cui l’attività di gestione dei rifiuti, sebbene regolarmente autorizzata, risultino difformi alla vigente normativa, nazionale o europea, in materia.

Sul punto, la materia urbanistica (che ben può considerarsi contigua a quella oggetto di interesse nel nostro caso) ha da sempre costituito la sede elettiva per la risoluzione della problematica poc’anzi esposta. A tal proposito, con sent. n. 31282 del 2007, i giudici di legittimità hanno affermato che non è condivisibile la tesi secondo cui “sussistendo difformità dell’opera edilizia rispetto agli strumenti normativi urbanistici, ovvero alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, il giudice penale dovrebbe comunque concludere per la mancanza di illiceità penale nel caso in cui sia stata rilasciata la concessione edilizia”, osservando che la concessione non è idonea a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell’opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle rappresentazioni grafiche del progetto approvato, con la conseguenza che, in tali ipotesi, non si configura una non consentita disapplicazione da parte del giudice penale dell’atto amministrativo concessorio, bensì l’esercizio, da parte del giudice

penale, della potestà, attribuitagli dalla legge, di procedere ad un'identificazione in concreto della fattispecie sanzionata.

L'attività svolta dal giudice in presenza di un titolo abilitativo edilizio illegittimo consiste nel valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie e non nel disapplicare l'atto amministrativo o effettuare comunque valutazioni proprie della P.A.

Né, prosegue la Corte, la macroscopica illegittimità dell'atto amministrativo rappresenta la condizione essenziale per la configurabilità del reato, di volta in volta sottoposto all'attenzione del giudicante, in quanto, “*a prescindere da eventuali collusioni dolose con organi dell'amministrazione*”, la rilevata presenza di palesi profili di illegittimità costituisce senz'altro un indice significativo di riscontro dell'elemento soggettivo del reato contestato, sia esso delitto o contravvenzione (Sez. III, n. 21487 del 21/3/2006, P.M. in proc. Tantillo e altro, Rv. 23446901).

Ancora, con sentenza n. 40425 del 2006, la Corte ha precisato che “*la non conformità dell'atto amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici può essere rilevata non soltanto se l'atto medesimo sia illecito, cioè frutto di attività criminosa ed a prescindere da eventuali collusioni dolose del soggetto privato interessato con organi dell'amministrazione, ma anche nelle ipotesi in cui l'emanazione dell'atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge o in quella di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere*”.

Dalle riportate asserzioni derivano i seguenti corollari: la illegittimità rilevante per il giudice penale non può che essere quella derivante dalla non conformità del titolo abilitativo alla normativa che ne regola l'emanazione o alle disposizioni normative di settore, dovendosi, al contrario, radicalmente escludersi la possibilità che il mero dato formale dell'esistenza del permesso di costruire possa precludere al giudice penale

ogni valutazione in ordine alla sussistenza del reato (Conf.: Cassazione, Sezione III, sentenza n. 12389 del 15 marzo 2017 – Ud. 21.02.2017).

Il giudice penale non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o del provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale, in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extra-penale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo (cfr. Cassazione, Sezione III, sentenza n. 46477 del 10 ottobre 2017).

In buona sostanza, l'atto amministrativo, se illegittimo, concorre a determinare la condotta criminosa e, come tale, in uno a tutti agli altri elementi constitutivi del reato, esso deve essere oggetto di riscontro diretto da parte del giudice penale.

Appare quindi evidente, nel caso di specie, l'integrazione in tutti i suoi elementi della contravvenzione di cui all'art. 256 comma 1 lett. b D. Lgs. n. 152/2006 essendo stata accertata: la presenza, nella condotta di scarico, di una sostanza pericolosa, quale la MDEA, utilizzata nell'ambito di processi produttivi distinti e, come tale, assoggettata alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte IV del citato decreto; dall'altro, il carattere illegittimo dell'atto autorizzativo che, in violazione di quanto statuito dall'art. 104 D. Lgs. n. 152/2006, consentiva ad ENI di scaricare nel pozzo Costa Molina 2, sostanze pericolose diverse da quelle derivanti dalla procedura di estrazione degli idrocarburi.

8. Individuazione delle responsabilità

8.1. Gheller Ruggero, Angelini Roberta, Lisandrelli Vincenzo, Allegro Nicola, Bagatti Luca

Il Collegio ritiene provata la sussistenza, in capo agli imputati GHELLER RUGGERO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA e BAGATTI LUCA della responsabilità penale in ordine al reato

contravvenzionale contestato al capo V dell'imputazione (concernente l'illecita miscelazione effettuata nella vasca V 560 TA 001).

I predetti imputati devono altresì ritenersi responsabili del reato contravvenzionale di cui all'art. 256 comma 1 lett. b D. Lgs. 152/2006 (contestato al capo Z); diversamente, per i motivi che saranno esplicitati nel successivo sottoparagrafo, devono essere mandati assolti dal reato di cui al capo Z i prevenuti CIRELLI ANTONIO e BIANCHINI ALFONSO.

GHELLER RUGGERO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA e BAGATTI LUCA sono tutti firmatari (seppure a diverso titolo) dei piani emessi di gestione emessi nel periodo oggetto di contestazione, aventi ad oggetto la gestione, appunto, dei rifiuti prodotti all'interno del COVA.

In primis, viene in rilievo il piano di gestione adottato in data 10.08.2012 ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2008.

Ai sensi del richiamato articolo, rubricato "piano di gestione dei rifiuti di estrazione":

1. L'operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.

2. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' volto a:

a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosità, in particolare:

1) tenendo conto della gestione dei rifiuti di estrazione nella fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e di trattamento dei minerali;

2) tenendo conto delle modifiche che i rifiuti di estrazione possono subire a seguito dell'aumento della superficie e dell'esposizione a particolari condizioni esterne;

3) prevedendo la possibilità di ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dopo l'estrazione del minerale, se l'operazione e' fattibile dal punto di vista tecnico e economico e non presenta rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto;

4) ripristinando il terreno di copertura dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o, se non fosse possibile sotto il profilo pratico, riutilizzando tale terreno altrove;

5) impiegando sostanze meno pericolose per il trattamento delle risorse minerali;

b) incentivare il recupero dei rifiuti di estrazione attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti di estrazione interessati, se queste operazioni non comportano rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto;

c) assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di estrazione a breve e lungo termine, in particolare tenendo conto, nella fase di progettazione, della gestione durante il funzionamento e dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e scegliendo un progetto che:

1) preveda, dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, la necessità minima e infine nulla del monitoraggio, del controllo e della gestione di detta struttura;

2) prevenga, o quanto meno riduca al minimo, eventuali effetti negativi a lungo termine, per esempio riconducibili alla fuoriuscita di inquinanti, trasportati dall'aria o dall'acqua, dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione;

3) garantisca la stabilità geotecnica a lungo termine di dighe o di cumuli che sorgano sulla superficie preesistente del terreno.

3. Il piano di gestione di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:

a) la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione a norma dell'allegato I e una stima del quantitativo totale di rifiuti di estrazione che verranno prodotti nella fase operativa;

b) la descrizione delle operazioni che producono tali rifiuti e degli eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti;

c) la classificazione proposta per la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione conformemente ai criteri previsti all'allegato II ed in particolare:

1) se e' necessaria una struttura di deposito di categoria A, al piano deve essere allegato in copia il documento di sicurezza e salute redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 624 del 1996, integrato secondo quanto indicato all'articolo 6, comma 3, del presente decreto;

2) se l'operatore ritiene che non sia necessaria una struttura di deposito di categoria A, sufficienti informazioni che giustifichino tale scelta, compresa l'individuazione di eventuali rischi di incidenti;

d) la descrizione delle modalità in cui possono presentarsi gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana a seguito del deposito dei rifiuti di estrazione e delle misure preventivi da adottare al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli aspetti di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b), d) ed e);

e) le procedure di controllo e di monitoraggio proposte ai sensi dell'articolo 10, se applicabile, e 11, comma 3, lettera c);

f) il piano proposto per la chiusura, comprese le procedure connesse al ripristino e alla fase successiva alla chiusura ed il monitoraggio di cui all'articolo 12;

g) le misure per prevenire il deterioramento dello stato dell'acqua conformemente alle finalità stabilite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, titolo I e per prevenire o ridurre al minimo l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo ai sensi dell'articolo 13;

h) la descrizione dell'area che ospiterà la struttura di deposito di rifiuti di estrazione, ivi comprese le sue caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche;

i) l'indicazione delle modalità in accordo alle quali l'opzione e il metodo scelti conformemente al comma 2, lettera a), numero 1), rispondono agli obiettivi di cui al comma 2, lettera a).

4. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' modificato se subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati ed e' comunque riesaminato ogni cinque anni. Le eventuali modifiche sono notificate all'autorità competente.

5. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' presentato come sezione del piano globale dell'attività estrattiva predisposto al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva stessa da parte dell'autorità competente.

6. L'autorità competente approva il piano di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne controlla l'attuazione.

Scendendo nel dettaglio, va evidenziato che dalla lettura del piano di gestione ex art. 5 cit., adottato da ENI in data 10.08.2012 (cfr. Management System Guideline HSE, Gestione dei rifiuti, Allegato E – G, produzione documentale del 19.11.2019), approvato da ANGELINI ROBERTA, emerge come l'unico rifiuto di estrazione segnalato sia la cd. acqua di strato.

Si evidenzia, in particolare, come le acque di strato, sottoposte a trattamento preliminare all'interno del Centro Olio, vengano in parte (e in maggior misura) reiniettate nell'unità geologica profonda, tramite il pozzo Costa Molina 2, e in parte smaltite tramite autobotti.

Non vi sono cenni alle ulteriori sostanze acquose provenienti dalle unità di purificazione del gas e di produzione dello zolfo, sebbene anche le stesse venissero

parimenti reiniettate nell'unità geologica profonda e, per la residua parte, smaltite tramite autobotti.

Al contempo, però, in seno al richiamato piano di gestione si legge che: i rifiuti esclusi dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 117/2008 saranno gestiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D. Lgs. 152/2006).

E difatti, gli altri rifiuti prodotti dal COVA di Viggiano sono stati disciplinati da ENI tramite documenti ad hoc denominati “Procedura SGI DIME di gestione dei rifiuti e della relativa documentazione”.

Vengono in rilievo, sul punto, i piani succedutesi dal 2012 al 2016 e di seguito elencati:

- **Piano di gestione del 20.8.2012**, verificato da ANGELINI ed approvato da GHELLER;
- **Piano di gestione del 26.6.2014**, redatto da LISANDRELLI, verificato da ANGELINI e approvato da GHELLER;
- **Piano di gestione del 10.11.2014**, redatto da LISANDRELLI, verificato da ANGELINI e approvato da TROVATO (nel frattempo succeduto a GHELLER);
- **Piano di gestione del 26.1.2015**, verificato da ANGELINI e approvato da TROVATO;
- **Piano di gestione del 1.9.2015**, redatto da BAGATTI, verificato da ANGELINI e ALLEGRO, approvato da TROVATO;
- **Piano di gestione del 14.9.2016**, approvato da TROVATO;

Non va sottaciuto inoltre che, dal 20.6.2014 al 14.9.2016, ovvero a far data dall'inizio degli accessi ispettivi della PG presso l'impianto, si siano succeduti ben cinque piani di gestione.

Ciò posto, non è il caso di riportare testualmente quanto attestato nei succitati piani.

Sarà sufficiente soffermarsi sui passaggi maggiormente controversi e proprio per questo suscettibili, a parere del Collegio, di fondare, in capo agli imputati, l'elemento soggettivo doloso.

Orbene, nei suddetti piani di gestione viene precisato che i rifiuti che non possono essere avviati immediatamente a smaltimento o a recupero vengono temporaneamente depositati in un'area dedicata.

Si precisa poi che le acque di strato non reiniettabili, provenienti dal Centro Oli Val D'Agri vengono sottoposte, mensilmente, ad analisi di caratterizzazione (in ordine alla concentrazione dei seguenti parametri: COD, cloruri ed idrocarburi).

Nel riferirsi alle acque di strato non reiniettabili, ENI adopera una terminologia deliberatamente generica, omettendo qualsiasi richiamo ai rifiuti provenienti dai processi produttivi diversi da quello di estrazione e separazione degli idrocarburi, ovvero dalla purificazione in senso lato del gas e dalla produzione di zolfo.

Solo con il piano adottato in data **14.9.2016** (emesso a seguito del sequestro dell'impianto disposto dalla Procura della Repubblica), vengono per la prima volta differenziati i vari tipi di rifiuti prodotti sia dalla separazione che dalla purificazione del gas e dalla produzione di zolfo (mai citati in precedenza se non con la definizione di acque di strato non reiniettabili, imprecisa e suscettibile di generare confusione,).

Va in aggiunta osservato che: fino all'anno 2015, la caratterizzazione dei rifiuti veniva effettuata tramite analisi e che fino al 10.11.2014 gli analiti ricercati erano unicamente COD, cloruri ed idrocarburi totali. Successivamente al 10.11.2014, invece, ovvero a seguito degli accessi ispettivi della PG presso l'impianto, sono stati ricercati anche la MDEA ed i glicoli.

In buona sostanza, i piani di gestione dei rifiuti, adottati da ENI, durante l'arco temporale di interesse, non contengono alcun riferimento espresso (e ciò fino all'adozione del piano emesso in data 14.09.2016) ai rifiuti diversi dalle acque di strato, né all'operazione di miscelazione dei predetti, avente luogo all'interno della

unità V 560, così violando l'obbligo di classificazione che la legge pone in capo al produttore, al solo ed evidente scopo di impedire la caratterizzazione esatta dei reflui.

La circostanza, più volte invocata dalle Difese, secondo cui la stessa AIA n. 627/2011, al par. 5.2.3., definisce “le acque di processo (acque di strato)” come le acque costituite da: “acque di strato, associate ad idrocarburi liquidi e provenienti da opportuni trattamenti; acque separate come condensati e provenienti dagli impianti di trattamento degli idrocarburi gassosi; eluati provenienti dalla rigenerazione del demineralizzatore previa neutralizzazione” di certo non legittima l’operato di ENI, essendo evidente come la riportata previsione si ponga a sua volta in aperto contrasto con il dettato normativo e, in particolare, con l’art. 104 T.U.A. secondo cui “lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi”.

Né la stessa circostanza può ritenersi idonea, in ragione delle competenze tecniche certamente possedute dai redattori e dai verificatori dei suddetti piani di gestione, a fondare un eventuale legittimo affidamento su quanto il provvedimento amministrativo avrebbe consentito.

Per “acque di strato”, come la stessa definizione suggerisce, devono intendersi soltanto quelle acque già presenti all’interno dei giacimenti, che vengono estratte insieme agli idrocarburi stessi. Le stesse giammai possono essere confuse con quelle derivanti dagli ulteriori processi produttivi espletati all’interno del COVA.

Diversamente, le sostanze acquose mescolate nella vasca V 560 TA 001, in quanto provenienti da differenti cicli produttivi e connotate da un’ “eterogenea” composizione, non potevano essere reiniettate né tantomeno miscelate, come invece avvenuto e celato agli enti di controllo.

Gli imputati GHELLER RUGGERO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA e BAGATTI LUCA, assumendo, mediante sottoscrizione, la paternità dei piani di gestione dei rifiuti prodotti all’interno del COVA, in seno ai quali, mediante il deliberato utilizzato di terminologie equivoche,

non veniva illustrato l'effettivo processo produttivo di ciascun rifiuto e, in particolare, non veniva specificatamente indicata la destinazione finale dei rifiuti acquosi provenienti dai processi produttivi di produzione del gas dolce e di produzione di zolfo (processi che, come si è già avuto modo di osservare, nulla hanno a che fare con quello di estrazione cui invece sono naturalmente associate la cd. acque di strato), hanno agito con la consapevolezza e la volontà di rendere continuativo un preesistente sistema di gestione non conforme al paradigma normativo, sostanziatosi, da un lato, nella miscelazione illecita di rifiuti che giammai potevano essere mescolati e, dall'altro, nello smaltimento, mediante reiniezione nell'unità geologica profonda, di sostanze che, in quanto classificabili come rifiuti speciali pericolosi (contraddistinti dal codice CER 19 02 04*), giammai potevano essere scaricate nel pozzo Costa Molina 2.

Ciò posto, trattandosi di reati contravvenzionali, commessi almeno sino al mese di luglio 2014 (data degli accessi ispettivi), ne va rilevata l'intervenuta prescrizione.

Il lasso temporale necessario a determinare l'estinzione del reato va calcolato o dal momento consumativo dello stesso ovvero dalla emissione dell'ultimo atto interruttivo del corso della prescrizione.

Tuttavia, quand'anche vi sia un atto interruttivo, in forza del chiaro disposto dell'art. 161, co. 2 c.p., il termine di estinzione del reato non può eccedere, salvo i casi espressamente previsti dal Legislatore, il quarto di quello previsto, in via generale, dall'art. 157 c.p.

Nel caso che qui ci occupa, tale termine non potrà eccedere gli anni cinque.

Al termine prescrizionale così calcolato, vanno addizionati i periodi in cui il decorso della prescrizione è stato sospeso dal Giudice, in ossequio al disposto dell'art. 159 c.p.; nel presente procedimento, il decorso della prescrizione è stato interessato da n. 3 periodi di sospensione: dal 26.02.2018 al 24.04.2018 (rinvio disposto per impedimento delle Difese dovuto ad avversità climatiche), dal 27.03.2019 al 03.04.2019 (rinvio disposto per impedimento delle Difese dovuto a concomitante

impegno professionale), dal 09.03.2020 all'11.5.2020 (rinvio disposto a fronte dell'emergenza epidemiologica da covid 19), per complessivi mesi 3 e giorni 29.

Ne consegue che i reati di cui ai capi V e Z risultano già prescritti in data 29 ottobre 2019.

8.2. Cirelli Antonio e Bianchini Alfonso

CIRELLI ANTONIO, dipendente ENI nel comparto ambiente quale tecnico dal 01.07.2005, e BIANCHINI ALFONSO, responsabile del laboratorio chimico di CO.RI. srl²², sono entrambi chiamati a rispondere del reato contravvenzionale di cui al capo Z, consistente, come si legge nell'imputazione, nell'aver illecitamente smaltito nell'unità geologica profonda, tramite il pozzo reiniettore Costa Molina 2, ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi (cui ENI attribuiva il codice CER residuale 16 10 02, anziché quello 19 02 04* ossia "miscugli contenenti almeno un rifiuto pericoloso", quale l'ammina), provenienti dalla vasca V 560 TA 001, ove avveniva la miscelazione, parimenti illecita, delle acque derivanti dai vari processi dell'impianto.

A CIRELLI Antonio viene altresì contestato il reato di cui all'art. 260 D. Lgs. 152/2006 (capo T), che sarà oggetto di più approfondita analisi nel successivo paragrafo.

Per meglio comprendere il ruolo asseritamente svolto dal CIRELLI e dal BIANCHINI, nell'ambito della vicenda che qui ci occupa, e, in particolare, le modalità con cui gli stessi avrebbero, nelle loro rispettive qualità, concorso con gli imputati GHELLER, ANGELINI, LISANDRELLI, ALLEGRO e BAGATTI nello

²² La società CO.R.I. Srl ha sede legale in Viggiano ed è legalmente rappresentata da CRISCUOLO GIUSEPPE. Gli accertamenti effettuati sul laboratorio di analisi CO.R.I. Srl di Viggiano hanno evidenziato che la stessa prestava i suoi servizi anche per conto di altre società, compresa la società CHELAB – Silliker Srl con sede legale in Resana (TV) per conto della quale effettuava attività di campionamento con particolare riferimento alle acque di falda provenienti dai piezometri posizionati lungo la linea di reiniezione, Costa Molina.

smaltimento illecito dei rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla vasca V 560 TA 002, tramite la loro reiniezione nell'unità geologica profonda (non essendo stata la relativa condotta precisata nel dettaglio in seno al capo di imputazione), occorre, in via preliminare, affrontare la questione inerente il *cd. filtraggio* delle acque reiniettate.

La ricostruzione della vicenda poggia sulla documentazione acquisita durante l'attività investigativa per verificare il rispetto da parte di ENI delle prescrizioni ricomprese nella modifica non sostanziale AIA per la reiniezione nel Pozzo Costa Molina 2.

In data 28 ottobre 2014, con nota n. 2163 (all. 114 vol. III) ENI trasmetteva agli Enti, tra cui ARPAB, gli esiti della propria ottemperanza alla prescrizione n. 9 e) con la quale l'Ufficio Compatibilità Ambientale aveva imposto all'azienda la trasmissione dei dati e misurazioni di cui ai punti 9a) 9b) 9c) e e 9d)²³.

Nella citata nota venivano dunque riportate le tabelle mensili inerenti il Piano di monitoraggio della condotta di reiniezione (inizio condotta –Vasca 560 TA002, i 10 piezometri per le acque sotterranee, fine condotta – testa Pozzo) mediante il pozzo Costa Molina 2, relative al periodo compreso tra ottobre 2013 ed agosto 2014.

²³ Portata e pressione di iniezione (sia mandata che testa pozzo) con invio dei dati a ARPAB e Provincia-Ufficio Ambiente con cadenza trimestrale e dettaglio giornaliero, controlli dell'evoluzione dell'intasamento (misure annuali di ricadute di pressione, corrosione del tubo di reiniezione, eventuale presenza di batteri solfo-riduttori, tenuta pozzo), quantitativi di "acqua derivante dalla separazione degli idrocarburi prodotta dall'impianto fisso e quantitativi di quella immessa nel pozzo (da archiviare e registrare presso il COVA) comunicando mensilmente ad ARPAB e Provincia-Ufficio Ambiente e dettaglio giornaliero l'acqua reimessa, monitoraggio (così come indicato nel piano di monitoraggio appendice 1) delle caratteristiche chimico fisiche delle acque reiniettate con invio bimestrale dello "status analitico" ad ARPAB e Provincia-Ufficio Ambiente. Nel primo anno il monitoraggio delle suddette acque per la determinazione del contenuto di glicole trietilenico, biocida, inibitore di corrosione e sequestranti per oli, dovrà essere effettuato con cadenza quindicinale e successivamente bimestrale. A completamento del programma annuale ARPAB e Provincia di Potenza provvederanno alla valutazione degli esiti per definirne il livello di concentrazione, qualora ci siano discordanze significative con la relazione di cui alla prescrizione 7 saranno rivisti i limiti di concentrazione di cui alla prescrizione 10. I dati di cui ai punti precedenti dovranno essere annotati su apposito registro e trasmessi annualmente alla Regione Basilicata Ufficio Compatibilità Ambientale, Provincia di Potenza, ARPAB, ASP E Comuni di Viggiano, Grumento e Montemurro nonché all'Osservatorio Ambiente Val D'Agri.

I valori riportati nelle tabelle presentate da ENI, comparati con i limiti imposti nell'appendice 2 della Modifica non sostanziale²⁴, attestavano sforamenti dei predetti valori limite (evidenziati in grigio nella successiva tabella), rilevati alla fine della condotta di reiniezione (testa pozzo costa Molina 2): trattasi di superamenti dei limiti imposti nei parametri Frazione estraibile (C10-C40) nei mesi di Novembre e Dicembre 2013, nonché Maggio 2014 e del valore di Idrocarburi Totali (n-esano) nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2013 nonché Aprile Maggio e Luglio 2014.

TABELLA VALORI ENI

	Ottobre 2013	Novembre 2013	Dicembre 2013	Gennaio 2014	Febbraio 2014	Marzo 2014	Aprile 2014	Maggio 2014	Giugno 2014	Luglio 2014	Agosto 2014
Frazion e estraibil e (C10- C40)	43	67,6 0	125		13,5	12,9	36	97	45	22,5	Non Rilev ato
Idrocar buri Totali (n- esano)	173	231	247	Non campionato	46,3	46,7	64,2	112	18	71,4	38,9

²⁴

INQUINANTI	mg/l
SOLIDI SOSPESI TOTALI	212
AMMINE FILMANTI	714
IDROCARBURI DISCIOLTI (C10-C40)	47
IDROCARBURI DISCIOLTI (N-ESANO)	61




Solidi						57	8	128	117	62,2	85	74,3
Sospesi	157	150	100									
Totali												

Anche le tabelle ARPAB evidenziavano (seppure indicando uno scollamento superiore rispetto alla soglia massima individuata) superamenti dei valori limite:

TABELLA VALORI ARPAB												
Nov 2013	Dic 2013	Gen 2014	Febb 2014	Mar 2014	Apr 2014	Mag 2014	Giu 2014	Lug 2014				Ago 2014
131.49	179,66		19	4	23.80	107,82	44,05	70				32,55
173.07	240,57		47,9 5	20	43,46	134,88	127,09	194,69				58,19
601	973	Non campionato	356	100	191	600	315	643				497

Nonostante tali superamenti, ENI non inviava alcuna relazione tecnica agli organi di controllo, in cui fossero indicate le misure per rientrare nei suddetti limiti, così violando la **prescrizione n. 16 della Modifica non sostanziale per la reiniezione secondo cui:**

“In caso di superamento delle concentrazioni riportate nell’appendice 2 del presente provvedimento, la società ENI spa dovrà trasmettere agli organi di controllo una



relazione tecnica, indicando le misure adottate per rientrare nei suddetti limiti. In queste condizioni la società deve effettuare le analisi di controllo ogni due giorni, fino al rientro nei valori autorizzati. Qualora il rientro non sia eseguito entro 30 giorni dalla data di accertamento, lo scarico delle acque derivanti dalla separazione degli idrocarburi deve essere sospeso e potrà essere riavviato solo dopo esplicito assenso della Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale.”

ENI si limitava a trasmettere, ottemperando alla prescrizione n. 9, i certificati d'analisi bimestrali.

Tale condotta omissiva si protraeva fino al mese di maggio del 2015 (con la compiacenza, secondo la Procura della Repubblica, degli organi di controllo destinatari della comunicazione ENI, tra cui ARPAB, accusato di non aver mai verificato l'ottemperanza delle prescrizioni da parte del gestore).


Tra i vari report mensili, le attività di indagine prendevano in considerazione quello relativo al **mese di febbraio 2014**, sviluppato dal gestore dell'impianto (ENI), soffermandosi, in particolare, sulle risultanze dei valori riscontrati in sede di analisi dei campioni prelevati nelle date del **19 e 20 febbraio 2014** (all. 115 vol. III prod. PM). Le risultanze delle analisi effettuate nelle predette date attestavano valori di idrocarburi nettamente inferiori rispetto a quelli rilevati in precedenza.

Tabella analisi esenziali
Piano di monitoraggio della revisione delle acque di produzione mediante l'ipotesi Cosa Volta 2

Parametri	Unità di misura	Inizio condotta	Punto di campionamento												Fine Condotta
			PZ1	PZ2	PZ3	PZ3 dis	Sorg 4	PZ5	PZ6	PZ7	Sorg 8 dis	PZ9			
pH		6,6	7,0	7,3	7	7	7,1	7	7,1	7,1	7,5	7,2			6,5
temp.	°C	35,8	15,7	11,0	16	16	14,7	16,2	12,4	16,6	10,6	15,3			36,7
Ossigeno dissolto	mg/L	0,9	2,65	2,35	7,64	7,64	7,95	5,81	2,6	3,59	5,94	2,64			1,65
Potenziale Redox	mV	-348	150	-49	44	44	33	13	40	-15	-13	-139			-381
Solids sospesi totab.	mg/L	44	7,1	7,1	27	5000	7,1	445	7,1	7,1	7,1	7,1			57
Turbidità	NTU	74,5	1,8	1,8	9	4000	7,1	209	3,1	2,3	3	1,1			112
Ferro	µg/L	38	7,1	7,1	7,1	103	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1			23
Magnesio	µg/L	150000	17500	14500	15300	37000	17200	19100	21200	28100	9200	13500			145000
Bario	µg/L	312	78	56	148	163	371	208	67	103	98	88			349
Calcio	µg/L	553000	91000	72000	76000	150000	145000	115000	101000	138000	37000	95000			531000
Cadmio	µg/L	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1			7,1
Cromo tot	µg/L	2,62	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1			2,77
Mercurio	µg/L	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1			7,1
Piombo	µg/L	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1			7,1
Rame	µg/L	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	1,27	7,1	7,1	7,1	1,23	7,1			7,1
Cromo VI	µg/L	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1			7,1
Solfati	mg/L	720	44,9	43,4	29,5	43	33,9	22	49,1	35	6,14	31,2			709
Solfuri	mg/L	191	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1			180
Chloruri	mg/L	5120	9,83	9,35	21,27	141	38,5	45	14,55	49	5,34	27,1			4530
Idrocarb. Dissolti C10-60	µg/L	3300	7,1	7,1	42	43	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1			13500
Idrocarb. Dissolti n-esseno	µg/L	45000	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5			46300

In particolare, i valori relativi ai campionamenti effettuati il 19 e il 20 febbraio 2014, secondo quanto asserito dalla Pubblica Accusa, assumerebbero significativa valenza se messi in correlazione al contenuto di intercettazioni intercorse prima del 5 febbraio 2014.

Dalle predette conversazioni emergerebbe che, nel mese di febbraio 2014, tecnici e funzionari ENI, per il tramite del laboratorio C.O.R.I. srl, facente parte del gruppo CRISCUOLO, avrebbero elaborato uno stratagemma consistente nel filtrare i campioni delle acque reflue, affinché l'analisi venisse effettuata su un refluo connotato da valori di idrocarburi artificiosamente inferiori a quelli effettivi (nella consapevolezza e nel timore che la reiterata trasmissione di certificati attestanti i



182

superamenti, come avvenuto, del resto, nei mesi di ottobre novembre e dicembre 2013, avrebbe prima o poi destato clamore).

In particolare, in data 5.2.2014, ANTONIO CIRELLI ed ALFONSO BIANCHINI, tecnico del laboratorio CO.RI., si soffermavano a parlare della necessità di fare una serie di “**filtri a carboni attivi**” idonei ad abbattere il tenore degli idrocarburi.

CIRELLI chiedeva se i filtri attivi trattenessero o meno gli idrocarburi (“*E ma.... il carbone attivo trattiene gli idrocarburi?..*”) ed il BIANCHINI rispondeva affermativamente (“*E certo che li trattiene...*”), garantendo la disponibilità di filtri da utilizzare in laboratorio e in campo (“*E..... farlo in campa, in campo, sarebbe la stessa cosa. Cioè dobbiamo..... comprare cioè..... prendere sta colonnina e portarla in campo, il campione si versa da sopra e si..... e si prende sotto..*” (cfr. conv. RIT 23 progr. 12 del 5.2.2014 h. 17,56)

In data 7.2.2014, avevano luogo altre conversazioni tra CIRELLI, LISANDRELLI, BIANCHINI e CARMELA CRISCUOLO aventi come argomento la pratica della filtrazione dei campioni (cfr. RIT 469/13 progr. 2267; RIT n. 22 progr. 38 e 39; RIT n. 23 progr. 51; RIT n. 417 /13 progr. 3810).


Anche in tale occasione, CIRELLI ribadiva al BIANCHINI il bisogno di fare dei filtraggi con i carboni attivi, precisando che subito dopo gli stessi dovessero essere inviati al laboratorio CHELAB (“*però voi prima di... prima di spedirli ... li dovete filtrare...*”).

In data 11 febbraio 2014, CIRELLI diceva a BIANCHINI di effettuare la filtrazione fino a diversa comunicazione e si raccomandava di non dire niente al laboratorio CHELAB ricevendo rassicurazioni dall’interlocutore:

RIT 23/14

Progr. 93:

Alfonso: Antonio!



183

Antonio: Alfonso, buongiorno.

Alfonso: Ciao, buongiorno. Dimmi, Antonio.

Antonio: Senti... eh... ma sono già arrivati i campioni?

Alfonso: No, non ancora.

Antonio: Ah! Eh... fai una cosa, questi qua non...non filtrarli.

Alfonso: Sì!

Antonio: Eh, però non dire niente a Chelab.

Alfonso: Come?

Antonio: Non dire niente a Chelab e non filtrarli.

Alfonso: Okay.

Antonio: Va bene?

Alfonso: Li inviamo...

Antonio: Di inviarli senza filtrati e...

Alfonso: Eh!

Antonio: E senza dire niente a Chelab. Poi domani ricomincia a filtrarli.

Alfonso: Va bene, okay.


Antonio: Okay?

Alfonso: Va bene, sì, sì.

Antonio: Ciao.

Alfonso: Ciao, grazie.

Antonio: Ciao ciao.



A handwritten signature consisting of stylized, fluid lines forming the letters 'G', 'F', and 'A'.

Progr. 110

Antonio: Pronto?

Alfonso: Antonio, sono Alfonso.

Antonio: Oh, ciao!

Alfonso: Ciao, Anto'. Ti volevo chiedere, aiutami a ricordare, e allora... stamattina non abbiamo fatto la filtrazione. Domani?

Antonio: Bisogna farla.

Alfonso: Bisogna farla fin quando tu non ci comunichi altro?

Antonio: Esatto. Sì, sì.

Alfonso: Va bene, va bene. Okay, grazie, Anto'.

Antonio: Okay, di nulla. E ma...

Alfonso: Ciao.

Antonio: ...Alfo'! Alfonso?

Alfonso: Dimmi. Sì, sì.

Antonio: E non dire niente a Chelab.

Alfonso: No, no, non dico niente.

Antonio: Okay?


Alfonso: Non ho detto niente. Sì, sì, sì.

Antonio: Okay.

Alfonso: Okay.

Antonio: Grazie.

Alfonso: Ciao. Di niente, ciao ciao.



Antonio: Ciao

In data 14.2.2014, in prossimità dell'effettuazione di alcuni campioni, Angela Girotto, dipendente CHELAB, veniva informata della predetta operazione di filtraggio dal BIANCHINI.

La donna non riusciva a comprendere come formalizzare la prassi della filtrazione, rendendola visibile sul certificato d'analisi da loro redatto (“..... cioè di come riportare nei rapporti di prova e comunque come rendere visibile a chiunque questo tipo di attività che viene fatta...”).

Ancora, la GIROTTA chiedeva al BIANCHINI di precisare per iscritto il tipo di trattamento preliminare eseguito sul campione, precisando di non essere d'accordo sulla procedura effettuata (“...come ti ho detto da subito, non condivido la modalità di lavoro che è stata scelta”).

BIANCHINI chiariva alla GIROTTA che a lei non toccava condividere o non condividere la richiesta (“e ma... allora... emm. mo la condivisione o meno cioè.. vi mandano i campioni per far le analisi e... le fate mo.. loro mo vogliono fare questo pre-trattamento a voi... cioè non... ”).

La GIROTTA chiariva che la decisione doveva arrivare al suo laboratorio per altre vie, replicando al BIANCHINI, che definiva la problematica come “una sottigliezza”, quanto segue: “ e no non è per niente una sottigliezza Alfonso” (cfr. RIT 69/14 progr. 41).

Nella stessa giornata (14 febbraio 2014), BIANCHINI girava ad un suo collaboratore del CO.RI. (Antonello Lauletta) l'ordine ricevuto da CIRELLI, ossia quello di campionare il medesimo refluo due volte, indicando due orari differenti ed effettuando la filtrazione solo su uno di essi.

Tutti i campioni prelevati (filtrati e non) dovevano essere inviati al laboratorio CHELAB, senza specificare il pretrattamento effettuato su ognuno dei campioni:

“Cioè per Chelab invece di fare due ne prendi quattro... Due le filtri e due no... Eh! Però siccome non deve risultare niente..... Dobbiamo fare due verbali di campionamento. Devi fare due, due verbali: uno che l'hai preso, che ne sò.... anche se tu lo prendi allo stesso momento..... Uno fai finta che lo prendi alle otto e l'altro metti alle otto e mezza... Metti due orari diversi... non ci sta niente da sbagliare.... Devi fare due verbali.... fotocopia. Devi solo cambiare l'orario”...” Due verbali uguali a Costa Molina.....”) (cfr. RIT 70 progr. 137)

Il giorno successivo (15.2.2014), BIANCHINI chiedeva a CIRELLI se avessero trovato un'intesa con il laboratorio CHELAB sulla procedura di campionamento ed in particolare se andava indicato sui verbali che il campione fosse stato filtrato (“*Ma noi dobbiamo mettere sui.... sui verbali che è stato filtrato.... che è stato trattato, ste cose qua". Ma tu ti sei chiarito?"*”).

CIRELLI asseriva che il laboratorio CHELAB se la doveva “vedere” con lui (“*Sì sì non ti preoccupare non.....” “Se la..... se la deve vedere con me non... non con te.”*”).

BIANCHINI chiedeva delucidazioni a CIRELLI sulla procedura che si stava attuando (“*Eh. E il fatto che noi..... non scriviamo niente dici tu non è un problema. Noi abbiamo campionato e poi....”*”), ricevendo dal CIRELLI una rassicurazione: “*Non ti preoccupare*” (cfr. RIT 69 progr. 42)

Subito dopo, BIANCHINI contattava nuovamente LAULETTA, raccomandandogli la massima attenzione nella compilazione dei verbali, in modo tale da far risultare che i campionamenti fossero avvenuti a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro e di “*stare attento*” alla questione degli orari, anche considerando che il suo accesso all'interno di ENI sarebbe stato registrato dalla vigilanza.

In considerazione di ciò BIANCHINI suggeriva al suo collaboratore che, per poter distanziare gli orari di campionamento, doveva necessariamente perdere un po' di tempo all'interno dell'impianto, altrimenti il secondo campionamento sarebbe risultato effettuato in orario successivo all'uscita dall'area controllata:

“Quindi il primo lo fai alle otto.... teoricamente.....E l'altro alle otto e mezza...Però stai attento, poi me ne sono accorto stamattina perchè.... se io dico che l'ho fatto alle otto stamattina.... e uno alle otto e mezza.....Il permesso io... era l'ho chiu.... cioè mi ritiro e mi trovo le otto e mezza, vedi di far coincidere hai capito, un pò aspetta, perdi un pò di tempo in modo tale..... che il permesso di Costa Molina..... te lo chiudono dopo le otto e mezza perchè sennò.... Tieni bene di queste.... degli orari perchè chi cazzo ci aveva pensato, poi stamattina mi sono reso conto...”).

BIANCHINI riferiva a LAULETTA di avergli lasciato i suoi verbali al fine di utilizzarli come canovaccio, specificando di non indicare nei medesimi quali fossero i campioni filtrati, ma di annotarli a parte su un foglietto informale (“*Sì sì, ma non deve comparire sui verbali, io ti ho lasciato un altro foglio con degli appunti a penna.*” – cfr. RIT n. 69 progr. 43).

Il 18.2.2014 CIRELLI veniva contattato dal laboratorio CHELAB, nello specifico da tale DEL BELLO, il quale, nel chiedere spiegazioni circa le analisi di alcuni campioni di acque di produzione, precisava che il suo laboratorio effettuava una determinata attività di preparazione dei campioni da analizzare e che qualora questa fosse stata effettuata in maniera diversa, ciò avrebbe dovuto essere indicato (“*ovviamente come tu sai noi abbiamo la nostra preparativa... e quando viene fatta una preparativa diversa da quella che ha fatto il laboratorio... tendenzialmente la indichiamo*”).

CIRELLI di rimando riferiva che non c’era bisogno di indicarla sui certificati perché si trattava di prove interne.

DEL BELLO, a questo punto, manifestava il timore che quei certificati potessero essere inviati agli Enti di controllo (“*paura... non è neanche una paura in realtà è solo un eccesso di zelo per capire che... questi certificati magari non vengano mandati alla provincia e poi come mai...?*”), ma CIRELLI lo rassicurava chiarendo che non erano certificati destinati all'esterno.

Udita la risposta del CIRELLI, il DEL BELLO – evidentemente per cautelarsi - chiedeva una mail in cui venisse specificato che si trattava di prove interne (“*..ok... eee... possiamo solo... tanto per essere noi tutelati se mi permetti... avere magari una mail in cui mi specificate che sono prove interne punto e stop*” - cfr. RIT 23/2014 progr. 200).

Il 28.2.2014 CIRELLI, conversando con BIANCHINI, affermava che a decorrere da quella data non si doveva più procedere alla filtrazione dei campioni prelevati dal refluo di inizio (vasca 560) e fine (testa pozzo) condotta di reiniezione (v. conv. RIT n. 23 progr. 441).

Così ricostruita la tesi accusatoria, il Collegio ritiene di non condividere le conclusioni cui è pervenuta la Procura della Repubblica, basate essenzialmente sul contenuto delle risultanze intercettive e sulla lettura dei valori riportati nei certificati di analisi, con particolare riferimento alle date del 19 e del 20 febbraio.

La lettura sistematica di tali dati consentirebbe, secondo l’Accusa, di ravvisare la sussistenza di un’attività di filtraggio, effettuata maliziosamente dal CIRELLI e dal BIANCHINI, al fine di nascondere agli Enti di controllo le concentrazioni effettive di idrocarburi presenti nelle acque.

Ebbene, non va sottaciuto come gli stessi dati si prestino, invero, anche a differenti interpretazioni: in particolare, non è possibile escludere a priori la ricostruzione alternativa prospettata dalle Difese, secondo cui, invece, gli esiti analitici dei campioni filtrati non erano destinato agli Enti di controllo, bensì costituivano il frutto di prove interne condotte dalla stessa ENI al fine di apportare eventuali modifiche impiantistiche che consentissero di ridurre il livello degli idrocarburi.

Quanto alle risultanze intercettive, si impongono, in via preliminare, talune precisazioni in ordine alla loro stessa utilizzabilità nel caso di specie.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 51/2020, hanno affermato il seguente principio di diritto: «*il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di*

A handwritten signature consisting of stylized initials and a surname, with the number '189' written near the end of the signature.

intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge».

Da tale inciso deriva l'inevitabile conseguenza che i risultati dell'attività captativa non siano utilizzabili per quei reati estranei al catalogo dell'art. 266 c.p.p. che, nell'elencare le fattispecie per le quali è consentito il ricorso a un mezzo di ricerca della prova così invasivo, non annovera anche il reato di cui al capo di imputazione Z.

L'utilizzazione probatoria dell'intercettazione in relazione a reati che non rientrano nei limiti di ammissibilità fissati dalla legge si tradurrebbe, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rimarcare, nel surrettizio, inevitabile aggiramento di tali limiti.

Deve pertanto escludersi l'utilizzabilità delle richiamate intercettazioni telefoniche in relazione al reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. b, D. Lgs. 152/2006, posto che l'autorizzazione ad effettuarle è stata richiesta ed ottenuta dalla Procura della Repubblica solo in relazione al reato di cui al capo T dell'imputazione (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006), contestato, peraltro, al solo CIRELLI e non anche al BIANCHINI.

Esclusa, per i motivi suesposti, l'utilizzabilità delle conversazioni telefoniche *ut supra* richiamate, deve conseguentemente pervenirsi ad una pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto nei confronti del BIANCHINI (al quale, come detto, non è altresì contestato il reato di cui al capo T), giacché non residuano, come si vedrà, ulteriori elementi di natura indiziaria o probatoria che siano sufficienti, sia sotto il profilo fattuale, sia sotto il profilo processuale, a fondare a suo carico un'affermazione di responsabilità penale.


Quanto al CIRELLI (il quale, secondo l'Accusa, avrebbe invece concorso nella realizzazione del più grave reato di traffico illecito di rifiuti anche attraverso la condotta consistita nell'indurre BIANCHINI Alfonso ad effettuare il preventivo filtraggio dei campioni delle acque reflue), si impongono ulteriori argomentazioni, certamente valide anche con riferimento alla posizione del BIANCHINI.

Innanzitutto, preme precisare che, come anticipato, dubbi sull'effettivo espletamento di un'attività di previa filtrazione, destinata all'esterno ed avente ad oggetto i campioni raccolti nelle giornate del 19 e del 20 febbraio, emergono, innanzitutto, dalla circostanza che, come confermato dal teste d'Accusa Com. Vaglio all'udienza del 2.7.2018 (cfr. pag. 76 del verbale di udienza), nelle date indicate, il campionamento avveniva in contradditorio con ARPAB.

Non si comprenderebbe pertanto il senso di filtrare un campione che sarebbe stato comunque oggetto di separata analisi da parte dell'Agenzia Regionale. Tanto più se si considera che i documenti prodotti dalle Difese, all'udienza del 2.7.2018 (cfr. all. 35), comprovano che i valori degli idrocarburi riscontrati da ENI e da ARPAB non presentano, tra loro, rilevanti diversità (46,3 l'uno e 47,95 l'altro).

La ricostruzione del PM, secondo cui il CIRELLI e il BIANCHINI avrebbero di concerto deciso di occultare, mediante il ricorso al cd. filtraggio, il reale quantitativo di idrocarburi presenti nelle acque di reiniezione mal si concilia inoltre con il dato, documentalmente provato, secondo cui, tramite e-mail del 7.2.2014, lo stesso BIANCHINI comunicava al laboratorio Chelab questo tipo di operazione.

Alla luce di tali elementi, è dunque plausibile ritenere, come sostenuto dalle Difese, che la raccomandazione, talvolta rivolta dal CIRELLI al BIANCHINI, di non dare sempre atto al laboratorio CHELAB dell'espletamento di prove interne dipendesse dalla necessità di "sondare" l'affidabilità del predetto laboratorio attraverso il ricorso ai cd. campioni civetta (cfr. trascrizione udienza del 2.7.2018, pag. 82 e ss.).



191

Capitolo III – IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (capo T dell'imputazione)

1. Il delitto di cui all'art. 260 D. Lgs. n. 152/2006: elementi costitutivi oggettivi e soggettivi

L'art. 260 del D. lgs. 152/06 sanzionava la condotta di “*chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni*”.

Con d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21, tale norma è confluita nell'**articolo 452-quaterdecies del codice penale**.

La norma punisce le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti che vengono poste in essere attraverso modalità complesse quali, ad esempio:

- la miscelazione di più tipologie di rifiuti;
- la predisposizione di falsa documentazione onde rendere difficoltosa se non impossibile l'individuazione della loro provenienza;
- la collocazione definitiva dei rifiuti in discariche abusive;
- lo smaltimento occultato dei rifiuti in attività apparentemente lecite (utilizzazione agronomica, uso come materia prima o combustibile etc.).

Trattasi, altresì, come evincibile dalla formulazione letterale della norma, di un reato di pericolo astratto, non essendo necessaria, ai fini della sua integrazione, la lesione del bene giuridico tutelato bensì la sua mera messa in pericolo (in tal senso, ex plurimis, Cassazione, Sezione III, Sentenza n. 18351 dell'11 maggio 2008; Sezione III, Sentenza n. 9133 del 24 febbraio 2017. 3 Cassazione, Sezione III, sentenza n. 52633 del 20 novembre 2017. 4 Cassazione, Sez. 3^, Sentenza n. 9133 del 24 febbraio

2017, citata. 5 Cassazione, Sez. 3[^], Sentenza n. 35568 del 19 luglio 2017. 33 12/2018).

Nel corso degli anni, la giurisprudenza di legittimità ha delineato, con maggiore dettaglio, gli elementi costitutivi del reato de quo (ex plurimis, Cassazione, Sezione III, sentenza n. 46705 del 3 dicembre 2009; Sezione III, sentenza n. 46819 del 13 dicembre 2011). Essi sono:

- a) il trattamento economico dei rifiuti;**
- b) la pluralità di operazioni;**
- c) l'allestimento di mezzi ed attività organizzate;**
- d) l'attività abusiva intesa sia come attività svolta in assenza di autorizzazione e sia come attività svolta in linea di totale difformità da quanto autorizzato;**
- e) gli ingenti quantitativi di rifiuti.**

Secondo la citata giurisprudenza, il delitto di cui all'art. 260 sanziona comportamenti non occasionali in quanto richiede necessariamente una, seppure rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e di capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti, con **pluralità di operazioni** “*condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie*”(conf.: Sezione III, sentenza n. 46705 del 3.11.2009, Caserta; Sezione III, sentenza n. 29619 dell'8.07.2010, in proc. Leorati; Sezione III, sentenza n. 44449 del 15.10.2013, Sezione III, sentenza n. 52838 del 14.12.2016, Sez. 3, Sentenza n. 44449 del 15/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 29619 del 08/07/2010; Sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009, Caserta).

La Cassazione, con sent. n. 35805/2010, ha ritenuto ontologicamente compatibile con l'ormai ex art. 260 del d.lgs. n. 152/06 la contemporanea contestazione, nei confronti

del reo, dell’istituto della continuazione ex art. 81 codice penale, precisando, al contempo, come “*anche se il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è reato abituale, in quanto integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie e quindi non vi sarebbe continuazione tra reati ma un unico reato, non di meno in generale il carattere abituale di un reato – che è caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvengono la ratio dell’antigiuridicità penale nella loro reiterazione che si protrae nel tempo – non esclude del tutto la continuazione ex art. 81 c.p. ove siano identificabili serie autonome di condotte intervallate con soluzione di continuità e quindi non riconducibili ad unitarietà*”.

La norma richiede, poi, congiuntamente, l’allestimento di mezzi e attività (Cassazione, Sezione III, Sentenza n. 28685 9 agosto 2006, in proc. Buttone; Cassazione, Sez. III, sentenza n. 40827 del 10 novembre 2005, Carretta; Cassazione, Sezione IV, sentenza n. 2117 del 19 ottobre 2011): “*tale requisito può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l’obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l’attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all’attività principale lecitamente svolta*”.

In altri termini, il delitto può essere commesso sia da una struttura operante in assenza di qualsiasi autorizzazione e con modalità del tutto contrarie alla legge, sia da una struttura che includa stabilmente condotte illecite all’interno di una attività svolta in presenza di autorizzazioni e, in parte, espletata senza violazioni.

Ciò che rileva, infatti, è la sottrazione intenzionale dei rifiuti gestiti ai canali leciti.

Alla luce di ciò, il traffico di rifiuti deve essere analizzato nella sua complessità, senza atomizzare le singole condotte in cui esso si articola, trattandosi, nella maggior

parte dei casi, di un fenomeno a formazione progressiva, di cui lo smaltimento costituisce l'ultimo atto.

L'attività, poi, deve svolgersi “abusivamente”.

Sotto tale profilo (di particolare rilievo, nel caso di specie, stante il rilevato espletamento di attività in parte non affatto autorizzate – si pensi alla cd. miscelazione – e di attività autorizzate illegittimamente – quali la reiniezione), la Suprema Corte, con sentenza n. 46029 del 15 dicembre 2008, ha osservato che è destituita di ogni fondamento giuridico la tesi secondo cui nella fattispecie criminosa in esame il carattere abusivo della gestione illecita dei rifiuti ricorre solo quando la gestione è clandestina, ossia svolta in totale assenza di autorizzazione, perché, al contrario, è abusiva ogni gestione dei rifiuti che avvenga “senza i titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti nella soggetta materia”; con sentenza n. 46819/2011, è stato altresì precisato che l'attività deve essere effettuata “o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse²⁵ (cfr. anche Cassazione, Sezione III, sentenza n. 9133 del 24 febbraio 2017 (Ud. 13/01/2017; Cassazione, Sezione III, Sentenza n. 52838 del 14 dicembre 2016 (Ud. 14/07/2016); Cassazione, Sezione III, sentenza n. 9133 del 24 febbraio 2017 (Ud. 13/01/2017); Cassazione, Sezione III, sentenza n. 791 dell'11 gennaio 2018).

Come evidente, al fine di rafforzare la tutela penale dell'ambiente, la giurisprudenza ha progressivamente inglobato nel concetto di “abusività” anche le ipotesi di attività di gestione esercitata con autorizzazione “scaduta” o “palesemente illegittima”.

Con specifico riferimento alla seconda delle richiamate ipotesi, la Cassazione ha lungamente affrontato i limiti imposti a giudice penale in ordine al sindacato sull'atto amministrativo eventualmente illegittimo (tematica che assume rilievo anche nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Collegio).

²⁵ A. VERGINE, Sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, in www.lexambiente.it; L. RAMACCI, Manuale di diritto penale dell'ambiente, Padova 2005 parte seconda, cap. III par. 12 36 12/2018.

Nella prassi, non di rado le attività di gestione dei rifiuti vengono esercitate sulla base di provvedimenti amministrativi autorizzatori che, tuttavia, ad un più attento esame, si appalesano difformi rispetto alla normativa vigente in materia e, dunque, illegittimi.

A più riprese, sia durante la fase istruttoria, sia in sede di discussione finale, le Difese hanno posto sull'accento sulla conformità dell'operato di Eni rispetto a quanto statuito nell'AIA n. 627/2011 (richiamando, all'uopo, anche quanto dichiarato espressamente nel corso del dibattimento da uno dei consulenti della Pubblica Accusa, dott. Sanna: "effettivamente la gestione dei reflui risultava conforme a quanto previsto dall'AIA ma era la stessa autorizzazione a non essere conforme con quanto previsto dalla normativa", cfr. relazione dei CT Carocci – Pavan – Sanna del 17 febbraio 2020, pag. 63) e, ciò, al fine non solo di rimarcare la regolarità dell'attività di gestione posta in essere ma anche l'affidamento ingenerato negli imputati sulla legittimità di un provvedimento amministrativo adottato circa tre anni prima rispetto al tempus commissi delicti.

Non è questa la sede per soffermarsi sulla verifica dell'elemento psicologico del reato in questione, che, chiaramente, dovrà basarsi su criteri ben più stringenti nel caso in cui il provvedimento autorizzatorio sia connotato da una più o meno palese illegittimità.


Occorre però evidenziare come la Cassazione si sia ripetutamente espressa sul punto in una materia contigua a quella in parola, ossia quella urbanistica.

In proposito, con sentenza n. 31282 del 22 giugno 2017, ha affermato che va rigettata la tesi secondo cui "sussistendo difformità dell'opera edilizia rispetto agli strumenti normativi urbanistici, ovvero alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, il giudice penale dovrebbe comunque concludere per la mancanza di illecitità penale nel caso in cui sia stata rilasciata la concessione edilizia", osservando che "la concessione non è idonea a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli

strumenti urbanistici ed alle rappresentazioni grafiche del progetto approvato, con la conseguenza che, in tali ipotesi, non si configura una non consentita "disapplicazione" da parte del giudice penale dell'atto amministrativo concessorio, bensì l'esercizio, da parte del giudice penale, della potestà, attribuitagli dalla legge, di procedere ad un'identificazione in concreto della fattispecie sanzionata".

Pertanto, l'attività svolta dal giudice in presenza di un titolo abilitativo edilizio illegittimo consiste nel valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie e non nel disapplicare l'atto amministrativo o effettuare comunque valutazioni proprie della P.A.".

La pronuncia prosegue affermando che "la "macroscopica illegittimità" del provvedimento amministrativo non è condizione essenziale per la configurabilità di un'ipotesi di reato D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, mentre, a prescindere da eventuali collusioni dolose con organi dell'amministrazione, l'accertata esistenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità costituisce un significativo indice di riscontro dell'elemento soggettivo della contravvenzione contestata anche riguardo all'apprezzamento della colpa (Sez. III, n. 21487 del 21/3/2006, P.M. in proc. Tantillo e altro, Rv. 23446901), specificando pure che la non conformità dell'atto amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici può essere rilevata non soltanto se l'atto medesimo sia illecito, cioè frutto di attività criminosa ed a prescindere da eventuali collusioni dolose del soggetto privato interessato con organi dell'amministrazione, ma anche nelle ipotesi in cui l'emanazione dell'atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge, o in quella di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere (Sezione III, sentenza n. 40425 del 28/9/2006, Consiglio, Rv. 23703801)", per concludere nel senso che "la illegittimità rilevante per il giudice penale non può che essere quella derivante dalla non conformità del titolo abilitativo alla normativa che ne regola l'emanazione o alle disposizioni normative di settore, dovendosi, al contrario, radicalmente escludersi la possibilità che il mero dato



197

formale dell'esistenza del permesso di costruire possa precludere al giudice penale ogni valutazione in ordine alla sussistenza del reato” (Conf.: Cassazione, Sezione III, sentenza n. 12389 del 15 marzo 2017 – Ud. 21.02.2017).

In senso conforme Cassazione, Sezione III, sentenza n. 46477 del 10 ottobre 2017 (Ud 13 luglio 2017), laddove afferma che il giudice penale ha “il potere–dovere di verificare, in via incidentale, la legittimità del permesso in sanatoria e di accettare se l'opera sia conforme alla normativa urbanistica, trattandosi di un provvedimento che costituisce il presupposto dell'illecito penale, senza necessità di procedere alla disapplicazione del medesimo … [omissis] … **il giudice penale non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale, in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela** (nella specie, l'interesse sostanziale alla tutela del territorio), nella quale gli elementi di natura extra–penale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo. È la stessa descrizione normativa del reato che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l'atto amministrativo”. Appare quindi evidente che, in presenza di tutti gli altri elementi constitutivi del reato, il delitto in parola può ritenersi integrato anche in caso di accertata illegittimità del titolo autorizzativo emanato in violazione della normativa nazionale ed europea (purché quest'ultima sia direttamente applicabile), essendosi la fattispecie penale concretata in fatto.

Il quantitativo di rifiuti deve essere "ingente".

Sul punto si rileva come, con sentenza n. 39952 del 16.4.2019 (dep. 30.09/2019), la Corte di Cassazione abbia precisato che l'ingente quantitativo dei rifiuti, necessario a configurare il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed attualmente disciplinato dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice

nella materia penale, deve riferirsi al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità (nella specie, erano stati smaltiti kg 2.877.050 di rifiuti, sebbene in un arco temporale di diversi anni).

Il relativo giudizio deve essere “condizionato, di volta in volta, dalla tipologia del rifiuto, dalla sua qualità, dalla situazione specifica del caso concreto”.²⁶

In altre occasioni, si è affermato che l'ingente quantità non può desumersi automaticamente dalla continuità dell'attività di gestione di rifiuti, bensì deve essere accertata e valutata con riferimento al dato oggettivo della mole dei rifiuti non autorizzati abusivamente gestiti (Sezione III, sentenza n. 30373 del 13 luglio 2004).

In definitiva, deve rilevarsi che la nozione di ingente quantitativo non può essere individuata a priori attraverso riferimenti esclusivi a dati specifici quali, ad esempio, quello ponderale, dovendosi al contrario basare su un giudizio complessivo che tenga conto, anche in questo caso, delle peculiari finalità perseguitate dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l'ambiente, nell'ambito del quale l'elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento.

Del resto, la formulazione della previsione normativa non consente soluzioni diverse, fondate sulla individuazione di valori preventivamente stabiliti, ma permette di effettuare un giudizio adeguato rispetto alle molteplici condotte che possono essere riferite all'ambito di operatività del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 260²⁷.

La Suprema Corte ha infine aggiunto che “l'ingente quantitativo di rifiuti gestiti può essere desunta, oltre che da misurazioni direttamente effettuate, anche da elementi indiziari quali i risultati di intercettazioni telefoniche, l'entità e le modalità di

²⁶ Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n. 47918 del 16 dicembre 2003.

²⁷ Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 47229 del 6 novembre 2012, in proc. De Prà; conf.: Sez. III, sent. n. 46950 del 9 novembre 2016.

organizzazione dell'attività di gestione, il numero e le tipologie dei mezzi utilizzati, il numero dei soggetti che partecipano alla gestione stessa”²⁸.

Il requisito in parola va quindi desunto in fatto dalla concreta organizzazione aziendale, dall'attività e dalle operazioni svolte, e tale accertamento appare insindacabile in sede di legittimità.

Quale elemento soggettivo si richiede il **dolo specifico** del fine di conseguire un “ingiusto profitto”.

La giurisprudenza ha precisato (Cassazione, Sezione III, sentenza n. 40827 del 10 novembre 2005, Carretta, cit.) che esso non deve necessariamente consistere in un ricavo patrimoniale, potendosi ritenere integrato anche dal “mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura senza che sia necessario, ai fini della configurazione del reato, l'effettivo conseguimento di tale vantaggio”.

In altra occasione (Cassazione, Sezione III, sentenza n. 40828 del 10 novembre 2005 in proc. Fradella ed altri) si è ritenuta la sussistenza dell'ingiusto profitto con riferimento ad una vicenda nella quale gli indagati consentivano, mediante l'attività illecita, un rilevante risparmio dei costi di produzione dell'azienda ove erano impiegati, rafforzando così notevolmente la loro posizione apicale nell'ambito della struttura dirigenziale della stessa, con conseguente vantaggio personale, immediato e futuro. Con sentenza n. 35568/2017, la Corte di Cassazione ha precisato che “il carattere ingiusto del profitto, però, non deriva dal "quomodo" dell'esercizio (abusivo) dell'attività (altrimenti la sua previsione sarebbe del tutto pleonastica (in questo senso, vigente l'art. 53-bis, d.lgs. n. 22 del 1997, già Sez. 3, n. 45598 del 06/10/2005, Saretto, Rv. 232639), bensì dal fatto che l'intera gestione continuativa e organizzata dei rifiuti costituisce strumento per (ed è pensata al fine di) conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti”.

²⁸ Cassazione, Sezione III, sentenza n. 791 dell'11 gennaio 2018 (ud. del 25 maggio 2017), Fasano ed altri.

2. Il caso di specie: configurabilità materiale del delitto de quo

I fatti descritti sono idonei ad integrare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 (ora, 452 quaterdecies c.p.), fattispecie che, come si è già avuto modo di osservare, rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo presunto e, come tale, non richiede la produzione di un danno o la grave minaccia di esso, bensì la potenziale messa in pericolo dei beni tutelati dalla norma.

Come detto, i reflui prodotti dal COVA, dopo essere stati miscelati e convogliati, previa filtrazione, nella vasca V 560 TA 002, venivano in parte reiniettati e in parte smaltiti.

Lo smaltimento veniva materialmente eseguito da ditte esterne autorizzate, tutte incanalate nell'ambito di un'articolata organizzazione contrattuale sinteticamente ricostruibile come di seguito.

All'epoca dei fatti, l'ENI SpA - Divisione E&P - DIME, rappresentata in atti da Syndial SpA, era titolare di due distinti contratti, stipulati nel 2013 ed aventi ad oggetto il "Servizio di gestione dei rifiuti liquidi della Div. Exploration & Production":

1. Contratto nr. 2500013059 del 4 giugno 2013 (avente validità fino al 31 maggio 2015 con opzione di ulteriore periodo di 12 mesi –cfr. all. 2 vol. 1 prod. PM), stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) composto da:

a. IREOS Spa (All. 3 vol. 1 prod. PM) (capogruppo - mandataria), legalmente rappresentata da MUNARI Emilio, società che, come desumibile dall'atto costitutivo della RTI di cui all'all. 4 vol. 1 prod. PM, si occupava delle attività di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi contrattualizzati da ENI, dell'intermediazione dei rifiuti presso impianti di trattamento e smaltimento;

b. TECNOPARCO VALBASENTO Spa di Pisticci (mandante) (All. 5 vol. 1 prod. PM), legalmente rappresentata da SAVINO Nicola, che, come riportato



nell'atto costitutivo della R.T.I., eseguiva il servizio di trattamento dei reflui presso il proprio impianto di trattamento;

c. **IULA BERARDINO Srl di Ferrandina** (mandante) (All. 6 vol. 1), legalmente rappresentata da IULA Nicola. Come riportato nell'atto costitutivo della R.T.I., la mandante IULA esegue il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

d. **Criscuolo ECO-PETROL SERVICE Srl con sede in Viggiano** (mandante) (All. 7 vol. 1 prod. PM), legalmente rappresentata da CRISCUOLO Giuseppe. Secondo l' atto costitutivo della R.T.I., la mandante Criscuolo esegue il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

2. **Contratto nr. 2500013091 del 16 luglio 2013 (All. 8 vol. I) (avente validità fino al 17 luglio 2015 con opzione di ulteriore periodo di 12 mesi), stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) composto da:**

a. **ECOSISTEM di Lamezia Terme** (capofila – mandataria) (all. 9 vol. 1 prod. PM), legalmente rappresentata dal suo amministratore MAZZOTTA Salvatore;


b. **ECONET Srl** (mandante) (All. 10 vol. 1 prod. PM), legalmente rappresentata da MARCHIO Tonino;

c. **PRONTI INTERVENTI SIDA di Lamezia Terme di BUTERA FRANCESCO** (mandante) (All. 11 vol. 1 prod. PM), legalmente rappresentata da BUTERA Francesco.

Dunque, due contratti stipulati nel 2013, con due raggruppamenti di imprese, l'uno avente come mandataria IREOS spa, l'altro avente come mandataria ECOSISTEM spa.

A loro volta, al fine di svolgere i servizi contrattualmente stabiliti, i Raggruppamenti Temporanei di Impresa sopra indicati, mediante sub appalto e previa autorizzazione

da parte di ENI, incaricavano ulteriori trasportatori ed impianti di smaltimento (per una migliore comprensione, cfr. i diagrammi di seguito riportati).



**ENI SpA Div E&P, DIME rappresentate
da SYNDIAL SpA**



Contratto nr. 2500013091 del 16 LUGLIO 2013

Raggruppamento Temporaneo di Imprese

R.T.I. ECOSISTEM (Mandataria)

ECONET (mandante)

Pronti Interventi SIDA di BUTERA Francesco (mandante)



Società SUB - APPALTATRICI



TRASPORTATORI

CONSULECO SRL
DE CRISTOFARO SRL
ECONET
CONSORZIO NUCL. IND.LE DI VIBO
VALENTIA
DEPURACQUE
COGER
SOLVIC
SEA
STL - CONSORZIO TRASPORTI LUCANI

IMPIANTI SMALTIMENTO

- CONSULECO SRL (Trattamento)
- DE CRISTOFARO SRL (Trattamento)
- IAM SPA (Trattamento)
- GESPI SRL (Termodistruz. Rifiuti)
- ECOCONTROL SRL (Caratt. Rifiuti)

204

Svolta tale doverosa premessa in ordine ai contratti stipulati per il trasporto, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sopra descritti, occorre rilevare che, come già evidenziato nel precedente paragrafo, l'ipotesi di traffico illecito è senz'altro integrata anche dalla miscelazione illecita dei rifiuti: con sentenza n. 43710 del 23/05/2019 (dep. 28/10/2019), la Suprema Corte ha chiarito che, in materia di reati ambientali, ai fini dell'integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., è sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell'ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale.

In applicazione del suddetto principio, è stata ritenuta integrata la fattispecie in esame nel caso di sistematica illecita miscelazione di rifiuti sanitari infetti prodotti a bordo di navi con quelli solidi urbani, ascrivibile al titolare di un'agenzia marittima che si occupava di predisporre i documenti relativi agli arrivi e alle partenze delle navi ONG operanti per il soccorso di migranti.

Nella specie, l'attività di traffico illecito si è concretizzata sia nella reiniezione nell'unità geologica profonda (tramite il pozzo Costa Molina 2), sia nello smaltimento presso impianti esterni, di rifiuti speciali pericolosi arbitrariamente qualificati da ENI con il codice residuale CER 16 10 01.

L'attività di traffico illecito di rifiuti, così strutturata, è stata poi agevolata dal contributo causalmente rilevante offerto dal dott. LAMBIASE Salvatore, il quale, con atto di rinnovo del 09.09.2013, autorizzava lo scarico tramite il suddetto pozzo Costa Molina 2 di liquidi che, per origine e composizione, non potevano essere reiniettati ed ometteva altresì di sospendere la predetta attività di reiniezione, nonostante l'accertato superamento, nelle acque reiniettate, dei limiti di cui all'appendice n. 2 della modifica non sostanziale.

Sotto il profilo materiale, le condotte consistite nella illecita miscelazione e reiniezione dei suddetti rifiuti devono ritenersi integrate in tutti i loro elementi



costitutivi, per i motivi già esposti nel Cap. II, paragrafi 6 e 7 (cui si fa integralmente rinvio).

In questa sede, giova rimarcare che proprio la rilevata presenza di ammina all'interno delle acque convogliate nell'unità V 560 costituisce, a parere del Collegio, la prova della miscelazione dei rifiuti all'interno del COVA: l'ammina, in quanto sostanza utilizzata nell'ambito di processi industriali diversi da quello di estrazione e di separazione degli idrocarburi, andava difatti gestita come rifiuto e, in quanto tale, non poteva essere oggetto di miscelazione, tanto più se si considera che la stessa è sostanza potenzialmente pericolosa.

Il Collegio, dunque, condivide l'assunto del P.M. secondo cui la mera presenza di MDEA costituisca il cd. "marker" per stabilire che, nel refluo reiniettato, non fosse presente solo quello derivante dalla separazione degli idrocarburi, ma anche quello derivante dagli ulteriori processi summenzionati, e ciò in violazione di quanto stabilito dal citato art. 104.

Quanto alla pericolosità della MDEA i difensori hanno evidenziato come la predetta sostanza possa considerarsi pericolosa soltanto se superi la soglia del 20 % nella soluzione acquosa.

Tuttavia, proprio in quanto potenzialmente pericolosa e del tutto estranea al refluo del processo di estrazione, ENI avrebbe dovuto, ben prima della miscelazione (onde evitarne l'illecita diluizione), ricercarla nelle acque ovvero comunicare la sua presenza nel refluo reiniettato. Adempimenti che non risultano essere stati effettuati.

Ne consegue che il produttore del rifiuto, avendo omesso di ricercarne la presenza, non potesse avere conoscenza dell'esatta concentrazione di MDEA nel refluo, **conoscenza invece indispensabile al fine di stabilire la giusta proporzione con i valori COD (Domanda Chimica di Ossigeno)²⁹ rilevati.**

²⁹ La domanda chimica di ossigeno (COD) è un parametro che permette di valutare in modo indiretto la concentrazione delle sostanze organiche e inorganiche chimicamente ossidabili presenti in un'acqua, sia naturale sia industriale o di scarico.

In definitiva, è stato accertato che quanto reiniettato è in realtà esclusivamente un rifiuto liquido sebbene le uniche sostanze autorizzate dalle normative nazionali di settore per la procedura di reiniezione fossero le “acque di strato”.

ENI ha poi assegnato a tale miscuglio il codice residuale CER 16 10 02 (soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui al CER 161001*), mentre il CER da ritenersi corretto è il codice pericoloso 19 02 04* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso).

Parallelamente, le acque di contro-lavaggio sono state classificate da ENI, dapprima, con il codice CER residuale 16 10 01* - soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose – e, successivamente (per la precisione, a far data dal 2014), con il codice CER residuale 16 10 02 (soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui al CER 161001*), mentre il codice CER da ritenersi corretto è quello pericoloso 13 05 08* (Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione acqua/olio).

Va in aggiunta sottolineato che la caratterizzazione dei rifiuti derivanti dai vari processi produttivi avrebbe dovuto essere effettuata, a monte, ovvero ancor prima della loro illecita miscelazione nella vasca V 560, stante l'utilizzo (di certo noto al produttore) di sostanze potenzialmente pericolose quali l'ammina, e ciò onde evitare, nel rispetto della normativa vigente e in particolare di quanto sancito dall'art. 187 D. Lgs. 152/2006, la mescolanza di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero la diluizione degli stessi al fine di degradarne la classificazione (evento verificatosi nella fattispecie).

Ne consegue che i rifiuti sono stati gestiti in maniera non conforme ai precisi dettati normativi in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per le ragioni già illustrate nel paragrafo n. 6, dedicato all'ipotesi contravvenzionale di miscelazione contestata al capo V, è ovvio poi che tale condotta sia stata posta in essere abusivamente, stante la totale assenza di un'autorizzazione che, come richiesto dall'art. 187 cit., espressamente consentisse ad ENI di espletare tale operazione.

 207

Parallelamente, anche l'attività di reiniezione nel pozzo Costa Molina 2, alla luce delle argomentazioni svolte nel Cap. II, par. 7 (cui si fa rinvio) deve considerarsi abusiva in quanto espletata sulla base di un provvedimento autorizzativo illegittimo.

Ricorre, dunque, il requisito costituito dal carattere abusivo dell'attività svolta, di cui al primo comma dell'art. 260, D. Lgs. n. 156 del 2006, (Cass. pen. Sez. III, 25-11-2009, n. 8299).


Per effetto della miscelazione illecita e dell'errata classificazione adottata, i reflui derivanti dai vari processi produttivi svolti all'interno del COVA sono stati inviati presso impianti di smaltimento esterni, non tutti autorizzati a trattare i rifiuti effettivamente conferiti.

La medesima operazione di miscelazione, poi, ha determinato che i reflui reiniettati nell'unità geologica profonda, attraverso il Pozzo Costa Molina 2, fossero composti non solo dalle cosiddette acque di strato, ma anche da altri reflui contenenti le sostanze utilizzate nei processi purificazione del gas naturale e di desolforazione, quali metildietanolammina (MDEA).

Alla luce del quantitativo di liquidi così smaltiti (tramite impianti esterni e tramite reiniezione), **può ritenersi altresì integrato il requisito costitutivo dell'ingente quantità.**

Il quantitativo di liquidi smaltiti mediante reiniezione da ENI all'interno del Pozzo Costa Molina 2 nel periodo temporale di interesse, intercorso tra il 9 settembre 2013 ed il 30 settembre 2014, è risultato difatti corrispondente al totale di ben **854.101,45 tonnellate di reflui** (all. 165 vol. V prod. PM).

Si è detto che la maggior parte di tali liquidi veniva evacuata mediante condotta per essere reiniettata nel pozzo Costa Molina 2, mentre la restante parte veniva prelevata mediante autobotte per essere inviata allo smaltimento in impianti di trattamento rifiuti esterni.



208

Tale attività di reiniezione è stata svolta da ENI illecitamente, considerato che la composizione dei reflui reiniettati - stante la presenza in essi di sostanze inquinanti, quali la metildietanolammina (MDEA), mescolate alle acque di estrazione – non avrebbe dovuto consentire l'immissione dei reflui nelle vasche naturali profonde.

Lo scopo sotteso alle illecite operazioni di reiniezione è da ricercare nella necessità di evitare i costi che avrebbero dovuto essere affrontati per il trattamento-smaltimento dei liquidi: infatti, la reiniezione all'interno del Pozzo Costa Molina 2 comportava un costo per l'azienda petrolifera notevolmente inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto essere sostenuto per lo smaltimento dei medesimi reflui presso gli impianti a ciò deputati.

I consulenti della Procura hanno effettuato il calcolo del risparmio complessivamente conseguito da ENI, effettuando la reiniezione dei liquidi nel Pozzo Costa Molina 2 in luogo dello smaltimento presso impianti autorizzati.

La metodologia di calcolo adoperata può essere così ricostruita: poiché i liquidi reiniettati, sulla scorta delle considerazioni tecniche fatte dagli esperti dei pubblici ministeri, dovevano essere caratterizzati come rifiuti aventi codice CER 19 02 04* pericoloso, il relativo smaltimento presso impianti esterni avrebbe comportato un costo per tonnellata variabile e comunque ricompreso tra euro 90 per tonnellata (preventivo DEPURACQUE), euro 73 e 75 per tonnellata (preventivo HYDROCHEMICAL) ovvero euro 40 per tonnellata (preventivo TECNOPARCO).

Dunque moltiplicando i valori dei tre preventivi per il quantitativo dei reflui reiniettati (pari a 854.101,45 tonnellate), si perviene all'ammontare del risparmio conseguito da ENI già per il solo periodo compreso tra settembre 2013 e settembre 2014.

I volumi economici che ne derivano sono notevolmente elevati e si possono quantificare nei termini che seguono, a seconda del preventivo utilizzato:



209

- a) preventivo TECNOPARCO: euro 34.164.040 (854.101 tonnellate x 40 euro a tonnellata), esclusi costi di trasporto;
- b) preventivo HYDROCHEMICAL: euro 62.349.373 (854.101 tonnellate x 73 euro a tonnellata), esclusi costi di trasporto;
- c) preventivo DEPURACQUE: euro 76.869.090 (854.101 tonnellate x 90 euro a tonnellata), esclusi costi di trasporto.


Alla luce di ciò è possibile ritenere che l'attività di reiniezione dei reflui liquidi all'interno del Pozzo Costa Molina 2 abbia permesso all'azienda di conseguire – solo per il periodo settembre 2013-settembre 2014 – un risparmio (e dunque un profitto ingiusto) di valore **ricompreso tra i 34.164.040 di euro ed i 76.869.090 di euro**.

Sulla base dello stesso criterio di calcolo, invece, l'attività di smaltimento, presso gli impianti esterni, dei rifiuti liquidi prelevati dal serbatoio V 560 TA 002, contraddistinti da un codice CER improprio, ha invece consentito all'azienda, per il periodo che va da settembre 2013 a settembre 2014, di conseguire un risparmio compreso tra i **10.084.031 euro e i 37.347.881 euro**.

In conclusione, considerato il risparmio di costi per la reiniezione dei reflui e quello conseguito smaltendo i rifiuti liquidi presso gli impianti con un CER non corretto si ottiene, per l'azienda petrolifera, per il limitato periodo in contestazione, un complessivo ingiusto profitto pari ad un **valore compreso tra i 44.248.071,00 ed i 114.216.971,00 euro**.

Di contro, la Difesa ha cercato di sconfessare gli importi finali così come calcolati dai consulenti tecnici della Procura asserendo che essi sono meramente ipotetici in quanto basati su dati di mercato non realistici e molto variabili.

Per vero, secondo la tesi difensiva, qualora ENI avesse utilizzato i codici CER individuati dalla Procura avrebbe addirittura sostenuto costi inferiori pari a circa un milione di Euro.



210

La predetta argomentazione muove dal presupposto secondo cui l'ingiusto profitto effettivamente conseguito da ENI dovrebbe essere in via esclusivo riferito alle acque non reiniettabili in quanto contenenti "tracce di MDEA" e non anche alle restanti acque di produzione, derivanti dalla separazione primaria delle acque di giacimento dagli idrocarburi liquidi e gassosi.

I dati registrati al COVA attestano che, in seguito alle modifiche impiantistiche realizzate nell'estate del 2016, i rifiuti liquidi derivanti dalle unità di trattamento del gas e di recupero dello zolfo sono pari al 2,31 % del totale delle acque di produzione destinate alla reiniezione.

Ne consegue che il quantitativo annuo di acque illecitamente reiniettate sarebbe pari a 19.729,74 tonnellate. Poiché documentalmente risulta che ENI sosteneva un costo di 33,01 euro per tonnellata, l'ingiusto profitto conseguito in un anno di esercizio dovrebbe attestarsi ad euro 651.278,60 per quel che concerne la reiniezione.

Quanto all'attività di smaltimento illecita invece, se ENI avesse smaltito i rifiuti liquidi attribuendo loro il codice CER indicato dalla Procura ed applicato i prezzi individuati nel contratto stipulato con Syndial, essa avrebbe conseguito un risparmio apri ad euro 950.542,00 (cfr. consulenza dell'ottobre 2019 a firma del dott. Filauro, Sez. III, punto n. 4.0).

A parere del Collegio, la ricostruzione dei costi sostenuti, secondo le metodologie di calcolo adoperati dai consulenti della Procura della Repubblica, deve ritenersi pienamente attendibile in quanto basata su preventivi di calcolo specifici e determinati.

Quanto al profitto ingiusto derivante dall'espletamento dell'attività di reiniezione, il Tribunale ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa, che, correttamente, il calcolo del risparmio di spesa conseguito dovesse essere effettuato tenendo conto del quantitativo complessivo di acque mescolate nel serbatoio V 560 TA 001 e poi confluite nella vasca V 560 TA 002, in quanto complessivamente corrispondenti, per effetto dell'avvenuta miscelazione, ad un rifiuto liquido.

Quanto invece al calcolo del profitto derivante dall'attività di smaltimento presso impianti terzi, la tesi sostenuta dal CTP Filauro poggia su quotazioni (appostate nella Tabella 4.3) che non sono sorrette da una congrua e valida analisi di mercato; a rimarcare l'inattendibilità dei valori di riferimento depone la circostanza che essi sono stati ricavati dai costi praticati da Syndial, società del Gruppo ENI, nel contratto stipulato, con quest'ultima, nel novembre 2014, ovvero dopo l'inizio delle indagini che hanno coinvolto l'azienda petrolifera.

3. Analisi delle singole posizioni soggettive

3.1. Gheller Ruggero, Trovato Enrico, Angelini Roberta, Lisandrelli Vincenzo, Allegro Nicola e Bagatti Luca


Nella gestione dei rifiuti deve ritenersi consolidato, il c.d. principio della responsabilità condivisa³⁰, in forza del quale la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi.

La storia del rifiuto, dunque, va monitorata *“dalla culla alla tomba”*.

La ratio sottesa a tale principio, cristallizzato nel combinato disposto di cui agli art. 178 e 188 D. lgs. n. 152/2006, risiede nella necessità di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente (tra le tante, v., nella giurisprudenza amministrativa: T.A.R. Venezia, sez. III, 24/11/2009, n.2968).

I soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti sono pertanto vincolati al rispetto di determinate regole di condotta, la cui violazione li espone a conseguenze di vario tipo e differente gravità.

³⁰ Cfr. Cass. Sez. III n. 5912 del 14 febbraio 2020 (UP 11 dic 2019)



Al riguardo, è solito distinguersi tra controlli di tipo sostanziale (intesi nel senso di vigilare sul concreto svolgimento dell'attività del successivo detentore) e di tipo formale (con riferimento alla verifica della regolarità del formulario di identificazione dei rifiuti e del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto cui gli stessi sono conferiti).

Si è ritenuto che sia coinvolto nella filiera dei rifiuti e sottoposto, per l'effetto, agli obblighi ed alle responsabilità applicabili alla relativa disciplina, sia il detentore materiale, ossia colui che ha la reale disponibilità del rifiuto, sia il detentore giuridico, vale a dire chi può incidere sulle scelte di gestione o avere il controllo delle attività poste in essere nelle fasi successive.

La nozione di detentore finisce dunque col ricomprendere tutti i soggetti che svolgono attività di raccolta, di trasporto, di recupero, di smaltimento, di intermediazione e di commercio dei rifiuti.

Trattasi di una lettura orientata al rispetto dei principi che guidano la politica ambientale eurounitaria, come richiamati nel Testo Unico, lettura volta a garantire la massima tutela dell'ambiente possibile, che il Collegio ritiene di condividere in toto.

A ciò va aggiunto, peraltro, come, nonostante l'art. 188 cit. sembri delineare un rapporto di avvicendamento tra i soggetti della filiera dei rifiuti, in ordine alla loro responsabilità per le attività "successive" svolte da terzi, in realtà il sistema previsto dal Testo Unico costituisce una sommatoria di posizioni, in quanto volto ad escludere ogni possibilità di trasferimento a terzi dei propri obblighi da parte di ciascun soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti. Si parla, in tal caso, di "estensione ascendente", con riferimento a quella particolare tipologia temporanea di responsabilità che caratterizza il produttore/dtentore di rifiuti per tutte le attività compiute dai precedenti e successivi detentori, sommandosi a costoro nei controlli.

Del resto, la Suprema Corte ha osservato che non basta nascondersi dietro lo "schermo formale" di cui all'art. 188, in quanto i produttori/dtentori possono essere ritenuti a ragion di logica responsabili anche quando abbiano messo in atto

comportamenti "materiali e psicologici tali da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti" (cfr. Cass. pen., Sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1767; cfr. altresì Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6420).


Tali considerazioni si pongono in linea con i contenuti della Direttiva quadro 2008/98/CE, trasposta nel nostro ordinamento con il D. lgs. n. 205 del 2010.

In particolare, è confermata l'estensione della responsabilità nell'ambito della gestione dei rifiuti, laddove l'art. 15 della Direttiva precisa che la responsabilità del produttore non si esaurisce con il trasferimento ad altro soggetto che si occupi del trattamento o recupero o smaltimento. Gli Stati, inoltre, possono indicare quando può esservi la responsabilità del produttore originario, per l'intera catena di trattamento, e prevedere con maggior precisione in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento, prevedendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Tornando al caso di specie, **il produttore del rifiuto, a livello giuridico, deve senz'altro individuarsi in ENI Spa – Divisione E&P- unità locale COVA di Viggiano**, legalmente rappresentata dal responsabile del DIME e cioè da GHELLER Ruggero, dall'ottobre 2011 al settembre 2014, e da questa data in poi da TROVATO Enrico.

In considerazione dell'organizzazione del DIME-COVA-ENI, ruoli fondamentali nel traffico illecito di rifiuti sono stati rivestiti da:

- GHELLER RUGGERO, responsabile del Centro COVA e del DI.ME tra l'ottobre 2011 ed il settembre 2014;
- TROVATO Enrico, responsabile del Centro COVA e del DI.ME, a partire dal mese di settembre 2014;



214

- ANGELINI ROBERTA, responsabile SIME (Sicurezza, Salute, Ambiente & Permitting) di Viggiano dal luglio 2012;
- LISANDRELLI VINCENZO, Coordinatore Ambiente del SIME (Sicurezza, Salute, Ambiente & Permitting), dal mese di ottobre 2012 al dicembre 2014, il quale si trovava alle dirette dipendenze di ROBERTA ANGELINI;
- ALLEGRO NICOLA, responsabile Unità "OPERATIONS DISTRETTO MERIDIONALE";
- BAGATTI LUCA, responsabile Produzione COVA.

Dalla disanima delle conversazioni intercettate³¹ emerge pacificamente come i predetti imputati fossero perfettamente consapevoli del fatto che i problemi impiantistici del COVA avessero ripercussioni negative dal punto di vista ambientale, e che causassero problemi di natura odorigena (problem che, del resto, erano già da tempo oggetto di attenzione mediatica in ragione delle lamentele sollevate dalla popolazione limitrofa).

Ma tale consapevolezza non riveste, di certo, una funzione dirimente ai fini dell'ascrizione in capo a ciascun prevenuto dell'elemento soggettivo doloso richiesto dalla norma incriminatrice.

È bene rammentare che l'art. 260 cit. richiede, sotto il profilo soggettivo, il cd. dolo specifico, figura di dolo che ricorre quando il soggetto, oltre a rappresentarsi e volere il fatto tipico, agisca con l'intento di realizzare uno scopo ulteriore.

Nel caso di specie, lo scopo ulteriore sarebbe consistito, per l'azienda petrolifera, in un risparmio di spesa complessivamente compreso tra euro 44.248.071 ed euro 114.216.971 (cifra che tiene conto sia del risparmio di costi ottenuti grazie all'attività di reiniezione nel pozzo Costa Molina 2, sia del risparmio di costi ottenuto smaltendo

³¹ Depongono in tal senso le conversazioni intercorse, il 7.1.2014 ed il 28.1.2014, tra ALLEGRO e Lucilla del Gaudio, dipendente ENI sede di Milano, nel corso delle quali i due affrontavano le problematiche messe in evidenza dalla raffineria di Taranto: in tale circostanza l'ALLEGRO risultava perfettamente a conoscenza delle problematiche legate alle acque di reiniezione (ed in particolare della presenza al loro interno di Glicole, CO2 e H2S) ovvero dei rifiuti destinati a smaltimento presso impianti di depurazione ("in presenza di glicol si è visto qualcosa ma su acque che poi sono le nostre acque ... le nostre acque c'hanno già tanto di quei casini come H2S ... come CO2... negli ultimi mesi trovano anche un contenuto di ... di glicol più alto nelle acque" - cfr. in particolare RIT 468/13 progr. 2376).

i rifiuti con un CER non corretto; per i titolari delle varie ditte esterne adibite allo smaltimento, invece, esso sarebbe consistito nell'introito di volumi di reddito altrimenti non realizzabili (non essendo le predette ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dal codice CER individuato dai consulenti della Procura).

Parallelamente, nella fattispecie concorsuale disciplinata dall'art. 110 c.p., l'elemento psicologico si compone della coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione del fatto di reato (dolo di concorso).

Ciò che distingue l'elemento psicologico del concorso di persone rispetto all'elemento psicologico nel reato monosoggettivo è, dunque, il collegamento psicologico tra i concorrenti.


La giurisprudenza ormai ammette che la coscienza e volontà di concorrere con altri non richieda necessariamente un previo accordo tra i concorrenti, cioè un accordo precedente all'avvio l'iter criminis. È ben possibile, infatti, che l'accordo tra i diversi soggetti intervenga durante la fase esecutiva del reato.

Alla luce dei richiamati criteri ermeneutici, il Collegio ritiene che la prova dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 260 c.p. possa considerarsi raggiunta limitatamente agli imputati GHELLER RUGGERO, TROVATO ENRICO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA e BAGATTI LUCA, in quanto tutti firmatari (seppure a diverso titolo) dei piani emessi di gestione emessi nel periodo oggetto di contestazione, aventi ad oggetto la gestione, appunto, dei rifiuti prodotti all'interno del COVA.

In primis, viene in rilievo il piano di gestione adottato in data 10.08.2012 ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2008.

Ai sensi del richiamato articolo, rubricato "piano di gestione dei rifiuti di estrazione":

1. L'operatore elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione per la riduzione al minimo, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.



2. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' volto a:

a) prevenire o ridurre la produzione di rifiuti di estrazione e la loro pericolosità, in particolare:

1) tenendo conto della gestione dei rifiuti di estrazione nella fase di progettazione e nella scelta del metodo di estrazione e di trattamento dei minerali;

2) tenendo conto delle modifiche che i rifiuti di estrazione possono subire a seguito dell'aumento della superficie e dell'esposizione a particolari condizioni esterne;

3) prevedendo la possibilità di ricollocare i rifiuti di estrazione nei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dopo l'estrazione del minerale, se l'operazione e' fattibile dal punto di vista tecnico e economico e non presenta rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto;


4) ripristinando il terreno di copertura dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o, se non fosse possibile sotto il profilo pratico, riutilizzando tale terreno altrove;

5) impiegando sostanze meno pericolose per il trattamento delle risorse minerali;

b) incentivare il recupero dei rifiuti di estrazione attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica dei rifiuti di estrazione interessati, se queste operazioni non comportano rischi per l'ambiente, conformemente alle norme ambientali vigenti e, ove pertinenti, alle prescrizioni del presente decreto;

c) assicurare lo smaltimento sicuro dei rifiuti di estrazione a breve e lungo termine, in particolare tenendo conto, nella fase di progettazione, della gestione durante il funzionamento e dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e scegliendo un progetto che:

1) preveda, dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione, la necessità minima e infine nulla del monitoraggio, del controllo e della gestione di detta struttura;



217

2) prevenga, o quanto meno riduca al minimo, eventuali effetti negativi a lungo termine, per esempio riconducibili alla fuoriuscita di inquinanti, trasportati dall'aria o dall'acqua, dalla struttura di deposito dei rifiuti di estrazione;

3) garantisca la stabilità geotecnica a lungo termine di dighe o di cumuli che sorgano sulla superficie preesistente del terreno.

3. Il piano di gestione di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:

a) la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione a norma dell'allegato I e una stima del quantitativo totale di rifiuti di estrazione che verranno prodotti nella fase operativa;

b) la descrizione delle operazioni che producono tali rifiuti e degli eventuali trattamenti successivi a cui questi sono sottoposti;

c) la classificazione proposta per la struttura di deposito dei rifiuti di estrazione conformemente ai criteri previsti all'allegato II ed in particolare:

1) se e' necessaria una struttura di deposito di categoria A, al piano deve essere allegato in copia il documento di sicurezza e salute redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 624 del 1996, integrato secondo quanto indicato all'articolo 6, comma 3, del presente decreto;

2) se l'operatore ritiene che non sia necessaria una struttura di deposito di categoria A, sufficienti informazioni che giustifichino tale scelta, compresa l'individuazione di eventuali rischi di incidenti;

d) la descrizione delle modalità in cui possono presentarsi gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana a seguito del deposito dei rifiuti di estrazione e delle misure preventivi da adottare al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale durante il funzionamento e dopo la chiusura, compresi gli aspetti di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a), b), d) ed e);

e) le procedure di controllo e di monitoraggio proposte ai sensi dell'articolo 10, se applicabile, e 11, comma 3, lettera c);

f) il piano proposto per la chiusura, comprese le procedure connesse al ripristino e alla fase successiva alla chiusura ed il monitoraggio di cui all'articolo 12;

g) le misure per prevenire il deterioramento dello stato dell'acqua conformemente alle finalità stabilite dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte terza, sezione II, titolo I e per prevenire o ridurre al minimo l'inquinamento dell'atmosfera e del suolo ai sensi dell'articolo 13;

h) la descrizione dell'area che ospiterà la struttura di deposito di rifiuti di estrazione, ivi comprese le sue caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche;

i) l'indicazione delle modalità in accordo alle quali l'opzione e il metodo scelti conformemente al comma 2, lettera a), numero 1), rispondono agli obiettivi di cui al comma 2, lettera a).

4. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' modificato se subentrano modifiche sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o nel tipo di rifiuti di estrazione depositati ed e' comunque riesaminato ogni cinque anni. Le eventuali modifiche sono notificate all'autorità competente.

5. Il piano di gestione di cui al comma 1 e' presentato come sezione del piano globale dell'attività estrattiva predisposto al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'attività estrattiva stessa da parte dell'autorità competente.

6. L'autorità competente approva il piano di cui al comma 1 e le eventuali modifiche di cui al comma 4 e ne controlla l'attuazione.

Scendendo nel dettaglio, va evidenziato che dalla lettura del piano di gestione ex art. 5 cit., adottato da ENI in data 10.08.2012 (cfr. cfr. Management System Guideline HSE, Gestione dei rifiuti, Allegato E – G, produzione documentale del 19.11.2019), approvato da ANGELINI ROBERTA, emerge come l'unico rifiuto di estrazione segnalato sia la cd. acqua di strato.

Si evidenzia, in particolare, come le acque di strato, sottoposte a trattamento preliminare all'interno del Centro Olio, vengano in parte (e in maggior misura) reiniettate nell'unità geologica profonda, tramite il pozzo Costa Molina 2, e in parte smaltite tramite autobotti.

Non vi sono riferimenti alle ulteriori sostanze acquose provenienti dalle unità di purificazione del gas e di produzione dello zolfo, sebbene anche le stesse venissero parimenti reiniettate nell'unità geologica profonda e, per la residua parte, smaltite tramite autobotti.

Al contempo, in seno al richiamato piano di gestione si legge che: i rifiuti esclusi dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 117/2008 saranno gestiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D. Lgs. 152/2006).

E difatti, gli altri rifiuti prodotti dal COVA di Viggiano sono stati disciplinati da ENI tramite documenti ad hoc denominati “Procedura SGI DIME di gestione dei rifiuti e della relativa documentazione”.

Vengono in rilievo, sul punto, i piani succedutesi dal 2012 al 2016 e di seguito elencati:

- Piano di gestione del 20.8.2012, verificato da ANGELINI ed approvato da GHELLER;
- Piano di gestione del 26.6.2014, redatto da LISANDRELLI, verificato da ANGELINI e approvato da GHELLER;
- Piano di gestione del 10.11.2014, redatto da LISANDRELLI, verificato da ANGELINI e approvato da TROVATO (nel frattempo succeduto a GHELLER);
- Piano di gestione del 26.1.2015, verificato da ANGELINI e approvato da TROVATO;
- Piano di gestione del 1.9.2015, redatto da BAGATTI, verificato da ANGELINI e ALLEGRO, approvato da TROVATO;
- Piano di gestione del 14.9.2016, approvato da TROVATO;

Non va sottaciuto, come osservato anche dalla Parte Civile in sede di conclusione, che, dal 20.6.2014 al 14.9.2016, ovvero a far data dall'inizio degli accessi ispettivi della PG presso l'impianto, si siano succeduti ben cinque piani di gestione.

Non è il caso di riportare testualmente quanto attestato nei succitati piani. Sarà sufficiente soffermarsi sui passaggi maggiormente controversi e proprio per questo suscettibili, a parere del Collegio, di rinviare al dolo della fattispecie.

Nei suddetti piani di gestione viene precisato che i rifiuti che non possono essere avviati immediatamente a smaltimento o a recupero vengono temporaneamente depositati in un'area dedicata.

Si precisa poi che le acque di strato non reiniettabili, provenienti dal Centro Oli Val D'Agri, vengono sottoposte, mensilmente, ad analisi di caratterizzazione (in ordine alla concentrazione dei seguenti parametri: COD, cloruri ed idrocarburi).

Nel riferirsi alle acque di strato non reiniettabili, ENI adopera una terminologia generica, omettendo qualsiasi richiamo ai rifiuti provenienti da processi produttivi diversi da quello di estrazione e separazione degli idrocarburi, ovvero dalla purificazione in senso lato del gas e dalla produzione di zolfo.

Solo con il piano adottato in data 14.9.2016 (adottato a seguito del sequestro dell'impianto disposto dalla Procura della Repubblica), vengono per la prima volta differenziati i vari tipi di rifiuti prodotti sia dalla separazione che dalla purificazione del gas e dalla produzione di zolfo (mai citati in precedenza se non con la definizione, imprecisa e suscettibile di generare confusione, di acque di strato non reiniettabili).

Va in aggiunta osservato che: fino all'anno 2015, la caratterizzazione dei rifiuti veniva effettuata tramite analisi e che, fino al 10.11.2014, gli analiti ricercati erano unicamente COD, cloruri ed idrocarburi totali.

Successivamente al 10.11.2014, invece, ovvero a seguito degli accessi ispettivi della PG presso l'impianto, sono stati ricercati anche la MDEA ed i glicoli.

In buona sostanza, i piani di gestione dei rifiuti, adottati da ENI, durante l'arco temporale di interesse, non contengono alcun riferimento espresso (e ciò fino all'adozione del piano emesso in data 14.09.2016) ai rifiuti diversi dalle acque di strato, né all'operazione di miscelazione dei predetti, avente luogo all'interno della

unità V 560, così violando l'obbligo di classificazione che la legge pone in capo al produttore e ciò al solo ed evidente scopo di impedire la caratterizzazione esatta dei reflui.

La circostanza, più volte invocata dalle Difese, secondo cui la stessa AIA n. 627/2011, al par. 5.2.3., definisca “le acque di processo (acque di strato)” come le acque costituite da: “acque di strato, associate ad idrocarburi liquidi e provenienti da opportuni trattamenti; acque separate come condensati e provenienti dagli impianti di trattamento degli idrocarburi gassosi; eluati provenienti dalla rigenerazione del demineralizzatore previa neutralizzazione” di certo non legittima l’operato di ENI, essendo evidente come la riportata previsione si ponga a sua volta in aperto contrasto con il dettato normativo e, in particolare, con l’art. 104 T.U.A. secondo cui “lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi”.

Né la stessa circostanza può ritenersi idonea, **in ragione delle competenze tecniche certamente possedute dai redattori e dai verificatori dei suddetti piani di gestione**, a fondare un eventuale legittimo affidamento su quanto il provvedimento amministrativo avrebbe consentito.

Per “acque di strato”, come la stessa definizione suggerisce, devono intendersi soltanto quelle acque già presenti all’interno dei giacimenti che vengono estratte insieme agli idrocarburi stessi. Le stesse giammai possono essere confuse con quelle derivanti dagli ulteriori processi produttivi espletati all’interno del COVA.

Diversamente, le sostanze acquose mescolate nella vasca V 560 TA 001, in quanto provenienti da differenti cicli produttivi e in ragione della loro composizione “eterogenea”, non potevano essere reiniettate né tantomeno miscelate, come invece avvenuto e deliberatamente celato agli enti di controllo.

Gli imputati GHELLER RUGGERO, TROVATO ENRICO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA e BAGATTI LUCA, assumendo, mediante sottoscrizione, la paternità dei piani di gestione dei

rifiuti prodotti all'interno del COVA, in seno ai quali, mediante l'utilizzo di terminologie equivoche, non veniva correttamente illustrato l'effettivo processo produttivo di ciascun rifiuto e, in particolare, non veniva specificatamente indicata la destinazione finale dei rifiuti acquosi provenienti dai processi produttivi di produzione del gas dolce e di produzione di zolfo (processi che, come si è già avuto modo di osservare, nulla hanno a che fare con quello di estrazione cui invece sono naturalmente associate la cd. acque di strato), hanno agito con la consapevolezza e la volontà di rendere continuativa un già esistente sistema di gestione non conforme al paradigma normativo, sostanziatosi nella reiniezione e nella miscelazione illecita di rifiuti che giammai potevano essere mescolati e, per l'effetto, nella attribuzione agli stessi di un codice CER non appropriato.

D'altro canto lo stesso Gheller, interrogato all'udienza dell'8.4.2019, ha finito con l'ammettere che, nonostante l'ammina venga utilizzata in un circuito chiuso e recuperata, una piccola "traccia" della stessa può finire nelle acque di strato.

Tracce che, tuttavia, sono rimaste esenti da ogni verifica e controllo.

Ciò conferma il pieno coinvolgimento del predetto imputato nel programma criminoso descritto.

Un'ulteriore conferma di tale impostazione la si rinviene anche nelle dichiarazioni rilasciate da uno dei consulenti tecnici della Difesa, Ing. Filauro, all'udienza del 7.10.2019, pag. 107 e ss.

In particolare, il teste (certamente qualificato), in sede di esame condotto dalla Parte Civile, esprimeva "dubbi" sulla equivalenza sancita in AIA tra acque di strato e acque di produzione, così confermando che i due termini stanno ad indicare due cose completamente diverse:

AVV. DI PISA – Anzi, le faccio prima le domanda: che cosa distingue le acque di produzione dalle acque di estratto? C.T.U. FILAURO – Allora, le acque di produzione... lo abbiamo visto la volta scorsa. Su questa... è un aspetto

terminologico, no? Perché le... AVV. DI PISA – Quindi sono sinonimi? C.T.U. FILAURO – Molti li usano come sinonimo... AVV. DI PISA – Anche lei. C.T.U. FILAURO – No, no. Io ho usato più correttamente acque di produzione. È qui che abbiamo letto una cosa diversa. Le acque di produzione sono composte dalle acque di operazione primaria e dalle acque di condensazione della parte gas. Quello è chiarissimo, quello è pacifico. AVV. DI PISA – Mentre le acque di strato sono la parte di fluido... C.T.U. FILAURO – No! AVV. DI PISA – ... che viene distinta... C.T.U. FILAURO – No, assolutamente. Ma assolutamente no! AVV. DI PISA – Dal greggio e dal gas. C.T.U. FILAURO – Ma no! Ma guardi che le leggo ancora l'Aia. Cioè, andiamo per documenti. AVV. DI PISA – E che cosa sono le acque di strato? C.T.U. FILAURO – Allora, nell'Aia, nel provvedimento autorizzativo... AVV. DI PISA – Lasci perdere l'Aia! AVV. LAURINI – Presidente, lo faccia rispondere. C.T.U. FILAURO – No, non posso lasciare perdere l'Aia. L'Aia al punto... adesso glielo trovo, cinque e qualche cosa... 5.2.3, leggo: "Acque di processo (acque di strato)" quindi l'aia... AVV. DI PISA – Quindi sono sinonimi. C.T.U. FILAURO – Però l'Aia qui le considera sinonimi, io ho qualche dubbio. Ma le acque di processo, tra parentesi acque di strato, sono costituite da: acque di strato associate a idrocarburi liquidi, acque separate con dei condensati e provenienti negli impianti di trattamento da idrocarburi gassosi. AVV. DI PISA – Quindi spiega che le acque di strato più le altre sostanze fanno le acque di processo. C.T.U. FILAURO – No! Ma mi scusi, lei non mi sta a sentire. Io sto dicendo che il capitolo 5.2.3 riporta "acque di processo (acque di strato)", quindi qui lo sta considerando sinonimo.

Va pertanto condivisa la tesi secondo cui il termine acque di produzione sta ad indicare i residui acquosi dei procedimenti produttivi, mentre il termine di acque di strato è tecnicamente usato per riferirsi alle sole acque estratte e contenute nel greggio, successivamente separate dall'olio grezzo e dal gas grezzo.

Tale distinzione di certo non poteva non essere nota a coloro che hanno redatto, verificato e approvato i piani di gestione, in cui, invece, il termine acque di strato viene utilizzato con un'accezione deliberatamente generica incline a far supporre


come i reflui reiniettati o, in alternativa, smaltiti fossero unicamente quelli derivanti dal processo primario di estrazione degli idrocarburi.

Trattasi, come evidente dalla disanima degli schemi riportati nella stessa AIA, di una linea gestionale assolutamente non conforme alla realtà effettiva dell'impianto e delle attività in esso realizzate.

Deve dunque ritenersi che i soggetti firmatari dei suddetti piani, avendone assunto la paternità attraverso l'apposizione della propria sottoscrizione, abbiano operato nella coscienza e nella volontà di dar vita ad un sistema di gestione dei rifiuti non rispettoso del dato normativo, all'evidente scopo di far conseguire all'ente un significativo risparmio di spesa (scopo presumibilmente dettato dalla sopravvenuta esigenza di inviare a smaltimento un quantitativo sempre maggiore di rifiuti, stante il parallelo ridimensionamento della capacità di assorbimento del pozzo Costa Molina 2 nel corso degli anni).

Non è di certo sfuggita al Collegio la circostanza che i suddetti piani di gestione rechino altresì la sottoscrizione di soggetti ulteriori e diversi rispetto a quelli rinviati a giudizio. Così come, parimenti, non è sfuggito il dato (evidenziato, in sede di repliche, dalle Difese) che gli odierni imputati, all'epoca del rilascio dell'AIA n. 627/2011, non avessero ancora assunto alcun ruolo o funzione all'interno del DIME.

Quanto appena evidenziato, tuttavia, di certo non esclude la responsabilità penale degli odierni prevenuti, i quali, attraverso la redazione e l'approvazione dei piani succedutesi nel tempo, hanno di fatto avallato la politica gestionale di ENI. Esso tutt'al più sortire l'effetto di ampliare il novero dei soggetti potenzialmente qualificabili come autori del reato. Trattasi, ad ogni buon conto, di un campo di valutazione sottratto al sindacato di questa Autorità Giudiziaria, che resta vincolata al rispetto del perimetro del capo di imputazione tracciato dall'Accusa.



225

3.2. Il ruolo di Salvatore Lambiase


A LAMBIASE SALVATORE si contesta, al capo T, di avere, in concorso con gli altri coimputati e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, dato vita ad un’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, posta in essere con pluralità di operazioni.

In particolare, per quel che concerne la posizione del LAMBIASE, la condotta criminosa sarebbe consistita nell’aver autorizzato, con atto di rinnovo n. 0146217/75AB del 9.9.2013 (e qualificando il predetto provvedimento come modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. I bis e art 29 nonies del D. Lgs. 152/2006), lo scarico nelle unità geologiche profonde Pozzo Costa Molina 2 dei reflui raccolti nel serbatoio V 560 TA 002, liquidi che, per la loro origine e composizione, e soprattutto, per la presenza in essi di sostanza quali MDEA e glicole trietilenico, non potevano essere reiniettati nel citato Pozzo, trattandosi di rifiuti speciali pericolosi cui andava attribuito il codice CER 19 02 04*, così procurando intenzionalmente un vantaggio patrimoniale ingiusto alla società ENI pari al risparmio dei costi di smaltimento dei reflui che la società avrebbe dovuto sostenere utilizzando il codice CER corretto.

Egli avrebbe omesso, inoltre, di adottare i provvedimenti che avrebbero dovuto determinare la sospensione dell’attività di reiniezione, a seguito dell’accertamento dei superamenti, nelle acque reiniettate, dei limiti di cui all’appendice 2 della modifica non sostanziale, sopra indicata, superamenti attestati dalla stessa ENI nei certificati di analisi trasmessi bimestralmente (prescrizione n. 9 lett. d) e comunque compendiati nella nota del gestore dell’impianto del 28.10.2014.

In sintesi, secondo la prospettiva accusatoria, i comportamenti asseritamente adottati dal LAMBIASE a favore di ENI si sarebbero sostanziati:

- nel rilascio della modifica non sostanziale AIA finalizzata all’utilizzo del pozzo di reiniezione Costa Molina 2;



226

- nella mancata adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività di reiniezione nonostante l'accertamento dei superamenti dei limiti imposti nell'appendice n. 2 della modifica non sostanziale.

Preliminarmente, al fine di meglio comprendere la vicenda, occorre ricostruire sinteticamente l'iter amministrativo alla stessa sotteso.

In data 7 agosto 2013, con l'approssimarsi della scadenza quadriennale dell'autorizzazione allo scarico delle acque di processo, l'**ENI spa**, con nota n. 001413 (cfr. all. 92 vol. III prod. PM) presentava all'**Ufficio Ciclo delle Acque ed all'Ufficio Compatibilità Ambientale** l'istanza di rinnovo del suddetto atto autorizzativo nelle more della definizione del procedimento di aggiornamento dell'AIA n. 627/2011.

In riscontro alla citata istanza, con nota n. 136396/75AC del 12 agosto 2013 (cfr. all. 95 vol. III prod. PM), l'**Ufficio Ciclo delle Acque** evidenziava all'istante ed all'**Ufficio Compatibilità Ambientale** quanto segue:

- che, con nota n. 51758/75AC (all. 110 vol. III), trasmessa all'**Ufficio Compatibilità Ambientale**, l'**Ufficio Ciclo delle Acque** aveva ribadito che l'accoglimento e la verifica delle integrazioni richieste costituivano condizione necessaria all'assenso sull'AIA da parte dell'ufficio scrivente;
- che l'iter amministrativo intrapreso, così come precisato dalla stessa ENI, finalizzato all'aggiornamento dell'AIA, rivestiva carattere di unitarietà.

In sintesi, l'**Ufficio regionale Ciclo delle Acque** specificava di non procedere al rinnovo dell'autorizzazione in vigore nelle more della conclusione dell'iter (AIA) e nel rispetto alle integrazioni richieste.

Ciò nonostante, in data 9 settembre 2013, con nota n. 146217, l'**Ufficio Compatibilità Ambientale** trasmetteva agli Enti Competenti (compreso l'**Ufficio Ciclo delle Acque** della medesima Regione) nonché al soggetto richiedente ENI, la ratifica di modifica non sostanziale del Cova (cfr. All. 96 vol. III prod. PM), a seguito dell'istanza

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. S." or a similar initials, is placed here.

presentata da ENI di rinnovo autorizzazione allo scarico inerente il pozzo di reiniezione Costa Molina 2.

Per cui, con il presente provvedimento, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, retto dal Dott. LAMBIASE Salvatore, a fronte dell’istanza presentata da ENI di rinnovo autorizzazione allo scarico inerente il pozzo di reiniezione Costa Molina, autorizzava lo scarico de quo inglobandolo nel ciclo produttivo del COVA.

All’interno della nota venivano specificati i seguenti passaggi i quali esplicitano le argomentazioni addotte dal LAMBIASE:

- l’istanza prodotta da ENI si configurava come integrazione all’AIA 627/2011, in quanto attività connessa (funzionalmente e fisicamente) alle operazioni svolte nel COVA: sia il processo di separazione che di trattamento e pompaggio hanno sede all’interno del medesimo impianto, configurando il citato pozzo iniettore quale semplice terminale ultimo di scarico in giacimento.
- le conoscenze geologiche e litostratigrafiche evidenziavano la discontinuità tra il giacimento e le acque utilizzabili per l’attività umana;
- era in corso il procedimento di verifica, caratterizzazione e bonifica dei siti inquinati, per quanto concerne i superamenti riscontrati a seguito dei campionamenti ARPAB dei piezometri di monitoraggio dell’area interessata dalla condotta di reiniezione;
- il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico presentata da ENI era assentibile, quale modifica non sostanziale dell’AIA n. 627/2011, perché l’attività di reiniezione poteva procedere parallelamente al procedimento di verifica, caratterizzazione e bonifica dei siti inquinati relativo all’area attraversata dalla condotta di reiniezione al pozzo Costa Molina.

L’Ufficio Regionale, inoltre, citava le notizie apparse sugli organi di stampa secondo cui in prossimità del Pozzo “Costa Molina 2” si sarebbero evidenziati fenomeni di inquinamento, sostenendo che il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente della



228

Regione Basilicata aveva richiesto all'ARPAB, con nota n. 141616/7502 del 29/08/2013, la verifica di quanto segnalato ponendo in essere i dovuti controlli con particolare riguardo ai 7 piezometri di monitoraggio della condotta, alle due sorgenti e al refluo in testa pozzo. In relazione a quanto specificato dagli organi di stampa, l'ENI presentava una nota tecnica di parte nel cui incartamento rilevava l'insussistenza di qualsiasi correlazione tra quanto segnalato e la sua attività petrolifera. La Regione nel presente atto autorizzativo di ratifica di modifica non sostanziale, specificava che la gestione dell'evento segnalato dalla stampa, rientrava nel procedimento di verifica, caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati relativo all'area attraversata dalla condotta.

In definitiva L'Ufficio Compatibilità Ambientale, retto dall'ing. LAMBIASE Salvatore, procedeva al rilascio dell'autorizzazione allo scarico come modifica non sostanziale all'AIA nonostante il procedimento "sito contaminato", instaurato dall'ARPAB, a seguito della scoperta di avvenuti superamenti nei piezometri posti lungo l'area attraversata dalla condotta di reiniezione, fosse ancora in corso (pendenza di cui, peraltro, si dà persino atto nel provvedimento autorizzativo) e non sia stata quindi ancora determinata la fonte della contaminazione.

La circostanza che procedimento "sito contaminato" non fosse ancora giunto a conclusione evidenzia il carattere illegittimo ed illogico del provvedimento amministrativo autorizzatorio adottato dal LAMBIASE.

Va poi segnalato che l'Ufficio Compatibilità Ambientale specificava che la stessa nota autorizzativa SOSTITUIVA a tutti gli effetti l'autorizzazione di settore rilasciata dall'Ufficio Ciclo delle Acque nel 2001 (e i suoi successivi rinnovi), imponendo l'ottemperanza di una serie di prescrizioni tra cui:

-Presc. 1: Quantitativo annuo massimo reiniettabile pari a 1.000.000 mc con portata giornaliera max a 3.200 mc;

-Presc. 2: Lo scarico deve avvenire nell'unità geologica dal quale sono stati estratti gli idrocarburi;



229

-Presc. 3: Non deve contenere altre acque o sostanze pericolose diverse per qualità e quantità da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi;

-Presc. 6: Le acque di strato destinate alla reiniezione possono essere additivate solo con sostanze necessarie alla reiniezione;

-Presc. 7: Ai fini della caratterizzazione delle sostanze additive impiegate l'ENI deve trasmettere entro 30 giorni dal rilascio della nota e successivamente con periodicità annuale, agli Enti competenti (Regione Provincia ed Arpab) una dettagliata relazione tecnica dalla quale risulti: l'elenco delle sostanze additive utilizzate, concentrazione delle sostanze utilizzate, le informazioni dei corrispondenti prodotti commerciali utilizzati che potranno anche essere modificati nell'arco di validità dell'autorizzazione purché rimangano inalterate le sostanze additive e i principi attivi.

-Presc. 8: Monitoraggio in continuo della pressione e della temperatura a testa pozzo (ed annualmente delle pressioni di strato e del fondo pozzo).

Particolarmente rilevanti risultano le prescrizioni imposte ad ENI durante la fase di esercizio, fermo restando la facoltà di ARPAB di disporre controlli in ogni occasione ritenuta necessaria, in quanto dovrà effettuare le seguenti verifiche:

-Presc. 9 - a) Portata e pressione di iniezione (sia mandata che testa pozzo) con invio dei dati a ARPAB e Provincia-Ufficio Ambiente con cadenza trimestrale e dettaglio giornaliero.

-Presc. 9 - b) Controlli dell'evoluzione dell'intasamento (misure annuali di ricadute di pressione, corrosione del tubo di reiniezione, eventuale presenza di batteri solforiduttori, tenuta pozzo);

-Presc. 9 - c) Quantitativi di "acqua derivante dalla separazione degli idrocarburi prodotta dall'impianto fisso e quantitativi di quella immessa nel pozzo (da archiviare e registrare presso il COVA) comunicando mensilmente ad ARPAB e Provincia-Ufficio Ambiente e dettaglio giornaliero l'acqua reimmessa;

-Presc. 9 - d) Monitoraggio (così come indicato nel piano di monitoraggio appendice 1) delle caratteristiche chimico fisiche delle acque reiniettate con invio bimestrale dello "status analitico" ad ARPAB e Provincia-Ufficio Ambiente. Nel primo anno il monitoraggio delle suddette acque per la determinazione del contenuto di glicole trietilenico, biocida, inibitore di corrosione e sequestranti per oli, dovrà essere effettuato con cadenza quindicinale e successivamente bimestrale.

-Presc. 9 - e) I dati di cui ai punti precedenti dovranno essere annotati su apposito registro e trasmessi annualmente alla Regione Basilicata Ufficio Compatibilità Ambientale, Provincia di Potenza, ARPAB, ASP E Comuni di Viggiano, Grumento e Montemurro nonché all'Osservatorio Ambiente Val D'Agri.

I campionamenti per le sopracitate verifiche dovranno essere effettuati con modalità preventivamente concordate con ARPAB.


-Presc. 10: Le sostanze additive impiegate non dovranno essere difformi da quelle indicate dal gestore (di cui alla relazione indicata al precedente punto E).

-Presc. 11: Nella presente autorizzazione (ratifica di modifica non sostanziale AIA), ai sensi dell'art.29 nonies del dlgs 152/06, l'ENI dovrà comunicare alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, qualsiasi variazione dei dati indicati nella richiesta di rinnovo autorizzazione allo scarico, nonché ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

-Presc. 12: L'impiantistica deve essere costantemente controllata e manutenuta riportando gli interventi in apposito "Quaderno Verifiche";

-Presc. 13: Qualsiasi variazione significativa di caratteristiche ed entità dello scarico è soggetta a nuova autorizzazione;

-Presc. 15: Dovrà essere comunicata agli Enti competenti la disattivazione dello scarico nonché qualsiasi incidente che comporta un sensibile peggioramento dello scarico;



231

-Presc. 16: *in caso di superamento delle concentrazioni riportate in appendice 2 (i solidi sospesi totali, le ammine filmanti e gli idrocarburi disciolti sia c10-c40 che n-esano). la societa' eni dovrà trasmettere agli organi di controllo una relazione tecnica indicando le misure adottate per il rientro nei limiti imposti. in tal caso dovrà provvedere alle analisi di controllo ogni due giorni. qualora non si sia verificato il rientro nei limiti entro 30 giorni dalla data di accertamento, lo scarico deve essere sospeso e potra' essere riattivato solo dopo esplicito assenso dell'ufficio compatibilità ambientale.*


-Presc. 18: Premesso che nella determina di modifica non sostanziale è espressamente specificato che la Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente ed ARPAB effettueranno i controlli, con cadenza almeno annuale, finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni da parte di ENI.

Nella medesima delibera, era riportato che ARPAB doveva effettuare:

- lett. a) - controlli almeno annuali per la verifica della corrispondenza delle misurazioni sui quantitativi di acque prodotte e reiniettate;
- lett. b) - due campionamenti di acque di strato, con periodicità almeno annuale, di cui uno a valle della fase di separazione idrocarburi/acque di strato ed uno immediatamente a monte del pozzo di reiniezione per la verifica dell'uso delle sostanze additive e dei relativi livelli di concentrazione presenti nelle acque reiniettate.

Come detto, con il rilascio della ratifica di modifica non sostanziale dell'AIA 627/11 – COVA, l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha autorizzato lo scarico delle acque inerenti la separazione degli Idrocarburi, nell'Unità geologica profonda per tramite del pozzo Costa Molina 2.

Va rimarcato al riguardo che, a seguito della richiesta di modifica sostanziale, si era attivato l'iter istruttorio per il rilascio di una nuova AIA in favore del COVA, iter che è stato interrotto allorché uno dei due uffici coinvolti nel procedimento



282

amministrativo (in particolare l’Ufficio Ciclo delle Acque) non rilasciava parere favorevole al rilascio formulando rilievi tecnici e prescrittivi.

La stessa ENI, in considerazione: 1) dello stallo in cui versava la propria istanza (modifica sostanziale) 2) della ormai vicina scadenza della precedente autorizzazione allo scarico, depositava la richiesta di rinnovo inviandola sia all’Ufficio Ciclo delle Acque (che aveva in precedenza autorizzato lo scarico) che all’Ufficio Compatibilità Ambientale (preposto al rilascio delle AIA).


Il primo, alla citata istanza, ha posto il diniego, mentre, il secondo, non potendo autorizzare lo scarico (in quanto l’ufficio preposto era quello del Ciclo delle Acque) ha “trasformato” l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in istanza di modifica non sostanziale all’AIA.

L’Ufficio Compatibilità Ambientale retto dal Lambiase ha di fatto autorizzato la reimmissione delle acque di scarico come modifica non sostanziale, e ciò pur in presenza di una precedente istanza presentata dalla medesima ENI che ha valutato l’inglobamento del processo di reimmissione come modifica sostanziale.

In definitiva, a fronte dell’istanza di rinnovo presentata da ENI, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, retto dal dott. LAMBIASE Salvatore, ha posto in essere una operazione che si appalesa senz’altro arbitraria: ha autorizzato lo scarico de quo inglobandolo nel ciclo produttivo del COVA, prima ancora che avesse luogo la modifica sostanziale dell’AIA che avrebbe dovuto prevedere invece un simile inglobamento.

In base a quanto sopra rappresentato, appare evidente che il LAMBIASE abbia adottato un atto del tutto illegittimo avendo egli:

-tramutato un procedimento di modifica sostanziale (a seguito della richiesta di ENI di inglobare nell’AIA i due pozzi di reiniezione Costa Molina 2 e Monte Alpi 9) in modifica non sostanziale;



233

-ignorato, all'atto del rilascio della modifica non sostanziale n 146217 del 9 settembre 2013, il parere negativo espresso dall'Ufficio Ciclo delle Acque.


D'altro canto, leggendo le argomentazioni addotte dal LAMBIASE nel corpo del provvedimento autorizzatorio e sopra illustrate, non è dato comprendere in base a quale ragione tecnica, normativa o procedurale il predetto avesse ritenuto di poter emettere un provvedimento che, a partire dal 2001, era stato emesso e prorogato solo ed esclusivamente dall'ufficio ciclo delle acque.

Appare indubbia la volontà del Lambiase di avvantaggiare l'ENI ove si consideri che quest'ultimo, in assenza dell'atto autorizzativo rilasciato, alla scadenza naturale della precedente autorizzazione allo scarico, avrebbe dovuto interrompere il processo di reiniezione delle acque con conseguente ingente spesa economica derivante dalla necessità di smaltire tutte le acque di strato prodotte in appositi impianti di Smaltimento di rifiuti liquidi.

L'emissione del provvedimento autorizzativo del dr. LAMBIASE provocava poi l'immediata reazione dell'Ufficio Ciclo delle Acque.

Difatti:

-In data 21 ottobre 2013 con nota n 0170778/75 AC (all.97 vol.III prod. PM), in riferimento alla succitata autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Compatibilità Ambientale, l'Ufficio ciclo delle acque, sulla scorta dell'iter susseguitosi ed in particolare a fronte dell'affermazione riportata in autorizzazione "per quanto sopra riportato, il rinnovo dell'autorizzazione alla reiniezione in unita' geologiche profonde mediante il pozzo - costa molina 2 - puo' ritenersi assentibile quale modifica non sostanziale dell'aia ...", evidenziava che le misure imposte nell'autorizzazione attinenti il potenziamento del piano di monitoraggio Ambientale erano da ritenersi insufficienti a garantire, nell'attività di scarico, la salvaguardia delle falde acquifere artesiane.



234

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or 'G', followed by a smaller, more formal signature. A small number '234' is written at the bottom right of the signature.

Si evidenzia inoltre che non era stata fornita alcuna documentazione tecnica da parte di ENI sugli interventi, sulle azioni e sulle modalità di controlli e monitoraggio che si intendono attuare tra cui:

- a) la verifica, sempre da parte di ENI, che lo scarico avvenga nell'unità geologica dalla quale gli stessi idrocarburi sono stati estratti, evitando perdite con conseguente contaminazione delle falde acquifere, e indicando con precisione quali tecniche, modalità e frequenza dei controlli e analisi sono previste;
- b) la verifica da parte di eni che lo scarico non contenga altre acque o sostanze pericolose per qualità e quantità diverse da quelle derivanti dalla separazione di idrocarburi non solo lungo la condotta ed a testa pozzo, indicando con precisione quali tecniche, modalità e frequenza dei controlli e analisi sono previste;
- c) la predisposizione da parte di ENI di un controllo e di un monitoraggio continuo delle acque di reiniezione (quantità, composizione e chimismo);
- d) i controlli e i monitoraggi da effettuare da parte di ENI estesi ad un perimetro più ampio dell'area di reiniezione, determinabile sulla base della relazione geologica, nonché degli elementi derivanti dall'analisi di rischio (finora del tutto assente).

La nota dell'ufficio Ciclo delle Acque terminava chiedendo delucidazione all'Ufficio Compatibilità Ambientale.

Successivamente al rilascio della modifica non sostanziale di cui sopra, risalente come visto al 9.9.2013, il procedimento "sito contaminato" è proseguito con la convocazione di una conferenza di Servizi (cfr. nota n 0150866/75AA del 17.09.2013, all. 98 vol. III prod. PM), per la data del 22 ottobre 2013, per l'esame e l'approvazione del Piano di Caratterizzazione del sito ed indetta dalla Regione Basilicata – Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale.

Nella medesima convocazione, l'Ente Regionale richiedeva all'ARPAB di rendere il parere tecnico di competenza.



235


In riscontro, l’Agenzia Regionale per l’Ambiente, in data 21 ottobre 2013, rappresentava che le integrazioni prodotte da ENI risultavano carenti anche per la inesattezza dei parametri da indagare.

Alla convocazione della citata conferenza di servizi, l’Ufficio Ciclo delle Acque regionale, con nota n 0171244/75AC, rispondeva delegandovi a presenziare l’Arch. BAFFARI Paolo (all.99 vol. III prod. PM), mentre l’Ufficio Compatibilità Ambientale, retto da LAMBIASE Salvatore, con nota a sua firma n 0171078/75AB del 22 ottobre 2013 (all. 100 vol. III), comunicava che in merito al procedimento in questione (sito contaminato) il suo ufficio non aveva alcuna competenza, ma che ai fini di un eventuale aggiornamento del provvedimento AIA-VIA (627/2011) avrebbe dovuto essergli trasmesso l’esito della Conferenza medesima.

Nel corso della suddetta conferenza di servizio, l’Arch. Baffari dell’Ufficio Ciclo delle Acque, contestava il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde rilasciato dall’Ufficio Compatibilità Ambientale evidenziando che: “l’accoglimento e la verifica dell’attuazione delle integrazioni e delle prescrizioni richieste, costituiscono condizione essenziale all’assenso all’AIA (da parte del medesimo Ciclo delle Acque) e al proseguimento di qualsiasi attività di reiniezione”.

Al termine della conferenza di servizio, con il voto contrario dell’esponente dell’ufficio Ciclo delle Acque, venivano deliberati determinati punti per il proseguimento dell’iter “Sito contaminato” tra cui il non accoglimento della richiesta di ENI di chiusura del procedimento in quanto non concluse le attività di caratterizzazione.

Da quanto detto, appare evidente che l’Ufficio regionale del Ciclo Acque non aveva affatto condiviso il rilascio del provvedimento del dott. Lambiase e il contrasto tra i due uffici regionali proseguiva con la successiva corrispondenza.



236

In data 14 novembre 2013, con nota n 0186127/75AC, a firma del funzionario Paolo Baffari (all.105 vol. III), l’Ufficio Ciclo delle Acque tra l’altro, specificava, in estrema sintesi:

- a) che all’ARPAB erano stati inoltrati i rapporti di prova inerenti l’anno 2012 delle acque reiniettate, chiedendone la loro interpretazione poiché i suddetti rapporti non erano leggibili né interpretabili con particolare riguardo alla pressione di reiniezione in testa pozzo e a riguardo della nomenclatura e la composizione chimica degli additivi;
- b) che a seguito della richiesta di rinnovo dell’autorizzazione presentata da ENI in data 7 agosto 2013, l’Ufficio delle Acque, come di propria competenza, riteneva di “non poter procedere al rinnovo dell’autorizzazione” come richiesta, atto, quindi, da intendersi “inequivocabilmente” come “parere negativo rispetto al rinnovo della concessione di cui trattasi”, richiamando il parere rilasciato in seno alla conferenza di servizio del 29 novembre 2012 (“iter modifica sostanziale” nel quale è stato evidenziato che “l’accoglimento e la verifica delle integrazioni, richieste nel parere di cui trattasi, costituiscono condizione essenziale all’assenso sull’AIA, da parte di questo ufficio; l’iter amministrativo intrapreso finalizzato all’aggiornamento dell’AIA riveste carattere di unitarietà”);
- c) che, nel restituire la nota n 0171283/7502 con allegato CD rom dei dati trasmessi da ENI, l’attività di reiniezione nel pozzo costa molina, dal 10 settembre 2013, avveniva senza legittima autorizzazione (Determinazione Dirigenziale) da parte dell’Ufficio Ciclo delle Acque, con conseguente esenzione, per il Baffari stesso, da ogni eventuale conseguenza e responsabilità civile e penale.

Va sottolineato che, in data 12 novembre 2013, con nota n. 2051 (all.106 vol. III) l’ENI, in riscontro alla Conferenza di servizio tenutasi nell’ambito della procedura “siti contaminati”, comunicava la sua estraneità al fenomeno dei superamenti in falda riscontrati da ARPAB e la correttezza dell’iter procedurale intrapreso ai fini del

rilascio della modifica non sostanziale dell’Ufficio Compatibilità Ambientale (rinnovo autorizzazione allo scarico).

Così delineata la vicenda amministrativa di interesse, appare evidente che l’Ufficio compatibilità ambientale, rappresentato e diretto dal dott. LAMBIASE Salvatore, al fine di favorire il gestore del COVA, ENI spa, nell’autorizzare lo scarico nell’unità geologica profonda per mezzo del pozzo Costa Molina 2, ha:


- tramutato un procedimento di modifica sostanziale (a seguito della richiesta di ENI di inglobare nell’AIA i due pozzi di reiniezione Costa Molina 2 e Monte Alpi 9), in modifica non sostanziale;
- non considerato, all’atto del rilascio della modifica non sostanziale n 146217 del 9 settembre 2013, il parere negativo espresso dall’Ufficio Ciclo delle acque.
- non considerato l’avvio, all’atto del rilascio della modifica non sostanziale, della procedura “siti contaminati”, instaurata dall’ARPAB, nell’anno 2010, a seguito della scoperta del superamento delle soglie di concentrazione nei piezometri di monitoraggio posti lungo le aree attraversate dalla condotta di reiniezione. In considerazione che all’atto del rilascio non si era appurata la fonte della contaminazione.

Ad ulteriore riprova dei precedenti assunti e della “vicinanza” di LAMBIASE ad ENI, viene in rilievo una conversazione del 2.4.2014 (RIT 419 progr. 3827) nel corso della quale l’imputato avvisava la ANGELINI delle pratiche in essere presso la Regione riguardanti il COVA, ricordandole ancora che stava per scadere la Valutazione di Impatto Ambientale del 2011 soggetta a rinnovo (“....non vi fate cogliere di sorpresa...”):

Angelini: Pronto?

Lambiase: Dottoressa Angelini, buongiorno. Salva...

Angelini: Buongiorno, dottore.



The image shows a handwritten signature in black ink, likely belonging to Salvatore Lambiase. The signature is fluid and cursive, consisting of stylized letters and a surname.

Lambiase: Salvatore...

Angelini: Come sta?

Lambiase: ...Lambiase.

Angelini: Sì, sì, l'ho riconosciuta.

Lambiase: Eh, bene, bene, grazie. Lei, tutto bene?

Angelini: Eh, sono appena tornata da Milano, quindi... ogni volta che vado su... va bene.

Lambiase: Va bene, spero di non averla disturbata ancora in fase di riposo.

Angelini: No, no, io sono in ufficio.

Lambiase: Ah...

Angelini: Sono tornata ieri sera a mezzanotte, guarda, quindi il solito... tra l'altro sto andando dal Sindaco di Marsico Nuovo che ha... per sentire un po'...

Lambiase: Uhm.

Angelini: ...come procedere.

Lambiase: Allora un'informazione di servizio.


Angelini: Sì!

Lambiase: Eh... siccome pare che si stia muovendo qualcosa su Monte Alpi 9...

Angelini: Sì.

Lambiase: Eh... volevo soltanto ricordare che... la... la valutazione d'impatto ambientale VIA più paesaggio...

Angelini: Sì, lo so! Sì...



CL
239

Lambiase: ...del 2011...

Angelini: Sì.

Lambiase: ...è prossima a scadere.

Angelini: Certo.

Lambiase: Quindi non... non vi fate cogliere di sorpresa.

Angelini: No, no, stiamo già preparando. Anzi...

Lambiase: Eh.

Angelini: ...le dico... sì, volevamo proprio venire da voi, perché, visto che, no?

C'è la... nota per... di Pergola, che credo ormai state finalizzando...

Lambiase: Sì, va bene.

Angelini: E c'era anche questo, volevamo proprio parlarne, ma ci stiamo... ci stiamo lavorando, quindi... entro breve...

Lambiase: E quindi... quindi io...

Angelini: ...ve la presentiamo.

Lambiase: Io spero che per luglio sia chiuso tutto, almeno per quella...

Angelini: Eh! Vero, anche noi.

Lambiase: Per quello che si dice.


Angelini: Certo.

Lambiase: Per quello che... si è mosso un po'...

Angelini: Uhm uhm.

Lambiase: Però siccome siamo sotto il cielo...

Angelini: Comunque noi facciamo... esatto.



240

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lambiase". It is written in a cursive style with some loops and variations in thickness.

Lambiase: E' meglio. Eh! E' meglio attrezzarsi.

Angelini: Facciamo... mettiamo tutte le... le carte a posto, in modo che se...

Lambiase: Eliminare alibi.

Angelini: Bravo... perfetto.

Lambiase: Eh, eh! Va bene?

Angelini: Perfetto... va bene.

Lambiase: Comunque per Pergo... per Pergola, poi, la... diciamo che la... la posizione dell'ufficio è sempre la stessa.

Angelini: No, no, lo so, lo so. Infatti sapevo che stavate lavorando sulla risposta, adesso, appunto, volevamo... avevo detto a Grippa che... questa settimana sarei venuta, adesso non so se domani magari, domani mattina, adesso... vi chiamo prima ovviamente, perché...

Lambiase: Di... diciamo che non c'è piaciuto molto...

Angelini: Siamo tutti...

Lambiase: ...la... l'articolo di giornale. Il proclama...

Angelini: Quello della confe...

Lambiase: No...


Angelini: Cosa?

Lambiase: ...il proclama fatto... il proclama fatto da Gheller.

Angelini: La conferenza stampa?

Lambiase: Eh.

Angelini: Eh, però mi diceva... sì, questo io non... non c'ero, ma l'ho notato



241

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lambiase". To the right of the signature is a small, circular mark or stamp containing the number "241".

anch'io, anche perché, voglio dire, sapevamo cioè... sapevamo tutto.

Però l'enfasi che è stata data sui giornali a quella cosa, secondo me, non hanno ancora capito come stanno realmente le cose dal punto di vista procedurale e comunque, si è visto chiaramente, ma non era stata data in conferenza stampa, quindi... poi i giornalisti hanno preso, come al solito...

Lambiase: Va be', so... sono...

Angelini: ...quello che a loro fa più comodo per attirare l'attenzione perché si aspettavano che magari di fronte ad un'affermazione del genere si sarebbe, no? Rimosso tutto il mondo a dire: "No, la condotta...", però...

Lambiase: Va be', comunque...

Angelini: Non lo so, io ormai sono abbastanza... cioè preparata a queste cose, non... in realtà la conferenza stampa è durata tantissimo, quindi... non... non preoccupatevi, lo immaginavo. Infatti...

Lambiase: Va be', però sicco... siccome alla fine, quello che fa rumore è... quello che...


Angelini: Quello che fa rumore, esatto, sono sempre queste cose qui.

Lambiase: Eh... eh.

Angelini: Eh... però lo sappiamo e... e tra l'altro non è che abbia fatto molto rumore.

Lambiase: Uhm. No, no, per noi...

Angelini: Non so, voi avete... vero?



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianni Lambiase'.

Lambiase: No, no, per noi... per noi... fa rumore.

Angelini: Eh.

Lambiase: Va be', comunque... ci siamo chiariti abbastanza.

Angelini: No, no, ci siamo chiariti, non... non preoccupatevi perché l'ingegner Gheller...

Lambiase: Anche... anche perché...

Angelini: ...è pienamente allineato insomma, cioè...

Lambiase: Anche perché delle otto presunte istanze appese, eh, due sono su richiesta vostra. Cioè i pozzi Sant'Elia e Cerro Falcone 7...

Angelini: Certo.

Lambiase: Il procedimento di VIA...

Angelini: Uhm uhm.

Lambiase: ...è sospeso su istanza vostra, perché c'è stato...

Angelini: E va be', eh!

Lambiase: Perché... va be', no, perché c'è...

Angelini: Certo (ride).


Lambiase: Perché c'è stato il diniego del paesaggio.

Angelini: E certo.

Lambiase: Però fo... per me, formalmente, è... il procedimento VIA è sospeso su istanza di parte.

Angelini: E lo so, formalmente, sostanzialmente...

Lambiase: Eh... sì.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lambiase".

Angelini: Ma... ma noi abbiamo sempre detto...

Lambiase: Va be', ma...

*Angelini: ...che il procedimento VIA è chiuso su sa... almeno su Sant'Elia e CF7,
poi c'è... la parte, diciamo, paesaggistica da... che lo deve completare.*

Lambiase: Va bene.

Angelini: E lo so, però lì...

Lambiase: Ma più che completare...

Angelini: No, no, ma non...

Lambiase: Eh, diciamo che va... va...

Angelini: Integrare?

*Lambiase: ...integra... integrato, rivisto, corretto, non so se avete già... portato
documentazione aggiuntiva, avete fatto qualche...*

Angelini: Certo.

Lambiase: ...incontro con...

Angelini: Certo.

Lambiase: Non lo so.

*Angelini: Sì, ve l'abbiamo mandato. Voi siete sempre in copia a tutto... a tutta la
documentazione integrativa che abbiamo presentato.*

Lambiase: Sì, sì, Grippa sa tutto, io un po' meno.

Angelini: E lo so, è normale, cioè... è chiaro. Sì, sì, però...

Lambiase: Va bene.

Angelini: Sì. Noi siamo solo in attesa che ci chiama qualcuno... (ride).

Lambiase: Va bene.

Angelini: Per ascoltarci. Quindi...

Lambiase: Va bene.

Angelini: ...speriamo che a breve anche questa cosa si possa riprendere.

Lambiase: Va bene.

Angelini: Però, come si suol dire, si parla... a... alla nuora perché la suocera intenda, o il contrario non so come...

Lambiase: Eh, e infatti...

Angelini: Eh!

Lambiase: ...ad Assessore e Direttore io questo ho detto.

Angelini: Esatto, ha fatto bene perché il messaggio è quello ovviamente, però...

Lambiase: Ho detto: "Fallo stare là, ma l'interesse è un altro".

Angelini: Esatto, eh!

Lambiase: Va bene.

Angelini: Va bene, dottore, ci vediamo presto.

Lambiase: E da qui la... la cosa appunto dice: "No, dobbiamo andare avanti... per l'altro".

Angelini: Eh! Per forza... eh... sì.

Lambiase: Uhm. E andiamo avanti.

Angelini: Va bene.

Lambiase: Mò ci sono dei... dei movimenti politici e... a brevissimo, io comunque do... riconvocherò una nuova puntata della Conferenza dei Servizi.

Angelini: Eh! La facciamo quindi?

Lambiase: Sì, sì, è necessario.

Angelini: Uhm uhm.

Lambiase: Anche perché, ci pensavo in macchina venendo in ufficio, lì siamo partiti a tre ma arriviamo a due. Che voglio dire? Che siccome il... il Costa Molina già è chiuso...

Angelini: Sì.

Lambiase: Eh. Il Comune di Montemurro formalmente sarebbe fuori dal procedimento.

Angelini: Uhm.

Lambiase: Ma siamo partiti a tre.

Angelini: Sì.

Lambiase: Eh... e quindi la... l'ultima... l'ulteriore puntata della Conferenza di Servizi se... serve anche per mettere in linea quest'aspetto.

Angelini: Uhm uhm.

Lambiase: Uhm.

Angelini: Va bene! Certo.


Lambiase: Va bene?

Angelini: Va bene.

Lambiase: Oltre che avere i dovuti chiarimenti dal Comune di Viggiano...

Angelini: E però quelli li abbiamo scritti, eh!

Lambiase: E sì, sì, sì, e sì...



A handwritten signature consisting of stylized, cursive letters, appearing to read "Lambiase".

Angelini: Ovviamente...

Lambiase: ...ma voi!

Angelini: Uhm. Noi sì, li abbiamo scritti e non so se se li è letti il Comune, visto che l'Architetto manca da... da un mese che è in infi...tunio...

Lambiase: Ah! E che è successo?

Angelini: Ecco. Eh... si è lussata una spalla, credo, così mi hanno detto.

Lambiase: Ah, va bene. Ma non perché qualcuno l'ha... l'ha picchiata?

Angelini: No, no, no...

Lambiase: (ride).

Angelini: No, siamo tutti contro la violenza (ride).

Lambiase: Va bene...

Angelini: Va bene.

Lambiase: Arrivede...

Angelini: La saluto, buongiorno.

Lambiase: La saluto, le do anche i saluti della dottoressa Possidente che è qui con me.

Angelini: Ah, grazie! Grazie mille. Arrivederci e a presto allora.

Lambiase: Di nuovo. Arrivederci.



247

3.3. I dipendenti ENI: Cirelli Antonio e Gentile Flavio Salvatore


Secondo l'Accusa, anche il ruolo svolto da CIRELLI Antonio, dipendente ENI del comparto Ambiente e tecnico del settore ambiente dell'unità SIME di ENI-DIME di Viggiano, emerge con chiarezza dalla molteplicità delle conversazioni che lo riguardano.

Egli, stretto collaboratore del Lisandrelli, in primo luogo, avrebbe condiviso la prassi illegittima consistente nell' indicare "false" cause degli sforamenti delle emissioni in atmosfera e nel tenere "aperta" la comunicazione ricomprensendo più eventi anziché procedere alla "chiusura" della stessa una volta risolta la relativa causa (cfr. cap. V, paragrafo n. 2).

Per quel che attiene specificatamente la fattispecie di cui all'art. 260 D. Lgs. 152/2006, il contributo casualmente rilevante posto in essere dal CIRELLI sarebbe consistito, invece, nell'indurre il chimico Alfonso Bianchini (responsabile del laboratorio CO.R.I. Srl di Viggiano) a filtrare preventivamente (allo scopo di abbattere gli idrocarburi riscontrati al di sopra dei limiti consentiti) i campioni da inviare per le analisi al laboratorio CHELAB.

Va al contempo rimarcato che tale condotta, se singolarmente considerata, è di per sé suscettibile di integrare la meno grave ipotesi contravvenzionale di cui al capo Z, ipotesi che è già stata oggetto di analisi nel presente impianto motivazionale (cfr. cap. 2, par. 8, sottopar. 8.2, cui si fa integralmente rinvio) e che, a parere del Collegio, per i motivi in precedenza esposti, non può ritenersi sufficientemente provata nella sua sussistenza materiale.

Venendo meno la condotta in cui si sarebbe concretizzato il contributo causale apportato dal CIRELLI, nell'ambito della più ampia fattispecie delittuosa di cui al capo T, deve pervenirsi nei confronti del predetto ad una pronuncia assolutoria per non aver commesso il fatto.



248

Quanto a GENTILE Flavio Salvatore, dipendente ENI, la prova del suo coinvolgimento nel piano criminoso finalizzato alla realizzazione di un traffico di rifiuti illecito, risiederebbe, secondo la Procura, nella circostanza che lo stesso, unitamente all'Angelini, firmasse i ticket emessi, a fronte delle prestazioni erogate a favore dell'ENI, dalle mandatarie RTI (IREOS e ECOSISTEM) ed esplicativi del servizio svolto.

Viene, altresì, valorizzato il tenore della seguente conversazione che, tuttavia, come evincibile dal testuale tenore, attiene alla differente problematica relativa alle emissioni (oggetto di separata analisi) e non offre elementi validi a sostegno del coinvolgimento del GENTILE nel traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260:

Conv. del 23.6.14 progr. 645 RIT 22/14

Interlocutori Antonio Cirelli e Flavio Gentile

Modalità: telefonica.

Uomo: Pronto?

Antonio: Pronto, buongiorno. Buon pomeriggio.

Uomo: Buongiorno... lasciamola aperta.

Antonio: (ride). Ma tu mi leggi nel pensiero, guarda!

Uomo: Sì, sì, hai visto? Per questo ti voglio bene.

Antonio: Ma la motivazione invece? Sempre la stessa?

Uomo: Eh... sì, sì, assorbimento ammine.

Antonio: Eh... 580-100.

Uomo: Sì.

Antonio: Okay. Ma mica sai se da quelle parti c'è Nicola Allegro?

Uomo: Dovrebbe venire, però ancora non l'ho visto io.

Antonio: Ah! Allora mò lo provo a chiamare.

Uomo: Okay.

Antonio: Okay. Tante belle cose.

Uomo: Ciao, Antonio.

Antonio: Ciao.

In assenza di ulteriori elementi indizianti (che siano gravi, precisi e concordanti), la circostanza che lo stesso fosse, unitamente all'ANGELINI, firmatario dei ticket commerciali emessi a fronte delle prestazioni rese dalle società mandatarie assume un carattere del tutto neutro nell'ambito della complessiva vicenda oggetto di analisi, trattandosi di atto incanalato nella vasta rete di rapporti contrattuali sottesa alla gestione dei rifiuti prodotti dal COVA.

Anche nei confronti del GENTILE deve pertanto emettersi sentenza di assoluzione relativamente al capo T dell'imputazione per non aver commesso il fatto.

3.4. Gli impianti di smaltimento

Preliminarmente, appare opportuno evidenziare gli elementi posti dall'Accusa a sostegno della tesi secondo cui, nel traffico organizzato descritto, un ruolo significativo avrebbero svolto anche i titolari delle varie ditte, con cui ENI aveva stipulato gli accordi contrattuali aventi ad oggetto il trasporto, la raccolta e lo smaltimento dei citati reflui, attività che è stata svolta anche avvalendosi di società sub appaltatrici.

In particolare, secondo il PM, i rispettivi rappresentanti di tali società avrebbero assecondato la compagnia petrolifera al fine di conseguire volumi di reddito altrimenti non realizzabili, posto che, come si legge nel capo di imputazione T, non



250

tutte le ditte erano autorizzate a smaltire rifiuti speciali non pericolosi contraddistinti dai codici individuati dai consulenti della Procura.

Lo stratagemma utilizzato da ENI nella caratterizzazione “favorevole” dei rifiuti, nei termini e con le modalità sarebbe stato ovviamente ideato al fine di soddisfare esigenze di natura economica, in quanto consentiva, di fatto, un notevole risparmio di costi di smaltimento.

A gestire tale attività sarebbe stata una vera e propria organizzazione, inquadrabile almeno formalmente nelle società e negli operatori facenti parte dei due Raggruppamenti Temporanei d’Imprese (RTI), ossia IREOS e ECOSISTEM, finalizzata al traffico illecito dei rifiuti, sulla base della arbitraria attribuzione di un CER non idoneo per i due rifiuti liquidi stoccati nelle vasche TA002 e TM001

A fondamento di tale assunto, l’Accusa richiama il contenuto di alcune intercettazioni intercorse tra i dirigenti ENI e gli esponenti delle società mandatarie IREOS spa ed ECOSISTEM.

In particolare, per IREOS Spa (unica società che percepiva un compenso per la sola intermediazione, legalmente rappresentata da MUNARI EMILIO), molto significativi risulterebbero i colloqui intercorsi tra i suoi dipendenti ROBELLO Massimo e FUMAGALLI Silvio con Vincenzo LISANDRELLI.


Viene in rilievo, sotto tale profilo, la conversazione del 25.3.14 (progr. 1043 RIT 104/14), nel corso della quale, a fronte del blocco del pozzo di reiniezione Costa Molina 2 dovuto ad interventi di manutenzione straordinaria, i predetti si trovano a dover affrontare l’esigenza di smaltire un surplus di rifiuti presso gli impianti finali:

progr. 1043 RIT 104/14

Interlocutori Robello Massimo e Fumagalli Silvio

Silvio: Sì, Massi'.

Massimo: Ciao, Silvio.



251

Silvio: Ciao.

Massimo: Sei in viaggio?

Silvio: Sì, sto andando giù.

Massimo: Tra quanto arrivi?

Silvio: Eh?

Massimo: Tra quanto arri'... un attimo scusa, ti metto un attimo in attesa, eh!

Aspetta...

Silvio: Sì.

A minuti 00.31 Massimo mette in attesa Silvio e parla con Claudio sempre al telefono.

Massimo: Claudio?

Claudio: Sì, ciao, Massimo.

Massimo: Ciao.

Claudio: Ciao.

Massimo: Ascolta... tu sei ancora lì? Sei ancora in impianto?


Claudio: Sì!

Massimo: Ma ti fe... Ma fino a che ora ti fermi?

Claudio: Mah... in genere, cinque e mezza-sei sono sempre qua.

Massimo: Uhm! Perché, va be', adesso vedo se... non ho capito se devo andare in Eco Serbiana o no. Adesso sento Riccardo... quindi o passo adesso, se no ci possiamo vedere domani mattina sul presto, però.

Claudio: Ah! Va bene.



252

Massimo: Facciamo domani mattina sul presto direttamente?

Claudio: Come... mah... sì, forse... nel dubbio è meglio, dai!

Massimo: Ah, dai!

Claudio: Così non aspetto invano, dai!

Massimo: Otto e me... otto e mezza, va bene? A che ora arrivi te?

Claudio: Sì, sì, sì, va bene, va benissimo.

Massimo: Così poi vado... vado su, vado a Porto Torres.

Claudio: Ah, ah.

Massimo: (parole incomprensibili) Sardegna.

Claudio: Va be', e cosa dico...

Massimo: Va bene.

Claudio: ...eventualmente a quello di Tirso di passare per quell'ora?

Massimo: Eh, ti sento... ti sento male. Pronto?

Claudio: Dico... mi senti? Mi senti, Massimo? Pronto?

Massimo: Sì, okay, ci vediamo domani allora.

Claudio: Come?

Massimo: Sì! Ciao. Ah, sì scusa! Ciao.


A minuti 01.44 termina la conversazione telefonica e Massimo riprende a parlare con

Silvio.

Massimo: E niente, quindi... mi stavi dicendo che...

Silvio: No, va be' (parole incomprensibili) tutto bene.

Massimo: Benissimo.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Silvio".

Silvio: Eh... adesso poi poco fa ho sentito anche Carmela per la questione emergenza e... però come ho detto a lei vorrei che mi scrivesse qualcosa Lisandrelli, perché io di questa data 15 e 16 l'ho saputa, così, parlando, però non c'è niente di ufficiale e non vorrei neanche imbastire un... perché poi anche lei mi diceva che giustamente devono eventualmente prendere qualche altro autista.

Massimo: Uhm uhm.

Silvio: Perché con una macchina la possiamo far andare avanti... se abbiamo due o tre autisti, viaggia giorno e notte senza problemi. Eh...

Massimo: Bisognerà sentire anche Tecnoparco però.

Silvio: Certo! Prima...

Massimo: Eh, passa di lì.

Silvio: Quindi domani prima cosa sento Scarcelli, Frulli, voglio capire se loro danno la disponibilità di notte oppure no... e... dopo di che facciamo i nostri conti, considerando che, secondo me, come gli hai scritto poi te giustamente non... Ecosystem non riesce a fare quelle macchine. Quindi ci... ci rimarranno sul groppone a noi.

Massimo: Eh... sicuramente.

Silvio: Eh... quindi anche se loro ci dicono un'ottantina di macchine bisogna che paghiamo per (parola incomprensibile - linea disturbata) 45 macchine.

Massimo: Potresti sentire anche quei tipi che ci hanno dato Depuracque domani.

Silvio: Uhm.

Massimo: Chiedere un'offerta a loro, vedere... perché io comunque non mi fido cioè vorrei inserire qualcun altro.

Silvio: Ma... intendi...

Massimo: Cioè al di là di quelli che infileranno Criscuolo e company, però non mi fido, ho paura che loro siano restii a metterne di nuovi per paura poi di essere concorrente, se no dobbiamo muoverci autonomamente.

Silvio: Uhm. Sì, però... come facciamo senza il loro appoggio? Va be', io mi faccio fare un'offerta, vedo un attimino... l'offerta. Io gli dico i nostri prezzi, poi, va be', sento anche Giorgio magari se c'è.

Massimo: Poi chiediamo i subappalti, anche Consorzio STL farei entrare, come già più volte detto. Visto che questo continua a cercarmi per lavorare.

Silvio: Uhm.

Massimo: Lui sostiene che è a posto e che può entrare, gli altri sostengono di no, ma...


Silvio: Anche Expertise mi ha detto che non può entrare.

Massimo: Ah! E ma cosa gli manca?

Silvio: E gli mancano... cioè non sono ancora entrati con Ecosystem.

Massimo: Ma perché Ecosystem non sa cosa fargli fare.

Silvio: Non lo so, comunque mi ha detto: "Guarda, non sono ancora entrati e non credo possa... cioè autorizzato ancora ad entrare". Poi indago un attimo, poi non so se... sono appaltatori di Ecosystem non può entrare con noi STL.



255

Massimo: Ma... quello lì, secondo me, è secondario, perché se poi c'è bisogno, c'è una fermata, ci sono otto macchine. Intanto Ecosystem non saprebbe dove non andare, figuriamoci se non... non ce li fanno usare, cioè capisci? Non avrebbe... non avrebbe senso.

Silvio: Va be', domani faccio un paio di telefonate vediamo.

Massimo: Ho sbagliato strada, porca miseria! Adesso dove sto andando.

Silvio: Eh... senti una cosa, no, ti stavo chiedendo, poi per... per All Trasporti se... non ho capito se... quindi Rancati la domanda non l'ha fatta?

Massimo: Ma... non lo so, io avevo capito che All Trasporti fosse autorizzato.

Silvio: No! No, no, non ancora.

Massimo: E' autorizzato, no?

Silvio: No, no. E tra l'altro leggevo ora in chat con Matte (fonetico) e... e Davide che forse Sedda (fonetico) vorrebbe... lo proponeva per fabbrica.

Massimo: Sì! Eh... sì. Dobbiamo fare un'attività straordinaria anche lì, la pulizia.


Silvio: Però appunto se non ci danno questa benedetta autorizzazione. Va be'.

Niente, perché mi ha chiamato, voleva sapere, cioè mi ha detto: "Ma come... come siamo..." – "Mi sa che abbiamo fatto il sollecito, ma... non è ancora arrivato niente".

Massimo: E adesso provo... appena mi fermo con la macchina... provo a chiamare per sentire queste novità.

Silvio: Eh.

Massimo: Nel caso, ti dico e ti richiamo.



The image shows two handwritten signatures. The signature on the left appears to be 'Massimo' and the one on the right appears to be 'Silvio'. They are written in a cursive, italicized style.

Silvio: Okay, va bene. Senti, te quando rientri? Giovedì sera?

Massimo: O giovedì sera o domani sera con la nave, giovedì mattina siamo in ufficio.

Silvio: Okay.

Massimo: O l'una o l'altra. Preferirei domani sera, perché poi venerdì non ci sono di nuovo, quindi vorrei stare almeno un giorno in ufficio, domani... dopodomani, però non lo so, adesso devo un po' vedere. Devo vedere...

Silvio: Okay.

Massimo: ...cosa riesco a fare oggi, cosa combina domani.

Silvio: Eh... Massi', un'altra cosa, se... probabilmente gli metto altri due viaggi a Tecnoparco così faccio rientrare le macchine di Semataf e... e di Ciclat su Pisticci al venerdì.

Massimo: Va bene, sì.

Silvio: E... tanto gli diamo altri due viaggi a loro e ho chiesto... ho sentito sempre... chiaramente ho sentito sempre la Dino Venezia.

Massimo: Per l'intermediario non... non ha fatto problemi, no?

Silvio: No, lui no. No. Però me l'hanno chiesto anche... me l'hanno chiesto anche loro di... di Expertise perché sanno che comunque Tecnoparco passerà in S.T.A e... gli ho detto: "Guarda, no, non lo mettiamo come... secondo intermediario, lasciamo così e basta" quindi sai... Dino Venezia non mi ha detto niente, non mi ha fatto problemi. Poi con un accordo commerciale come quello su Viggiano cioè... no?



257

Massimo: Sì, sì, dovrebbe... dovrebbe andar bene così.

Silvio: Nel caso non so... devo sentire qualcuno di Tecnoparco?

Massimo: Ma le macchine... cos'è? Partivano oggi?

Silvio: Una è partita. L'altra domani.

Massimo: Ma senti un po' Tecnoparco anche se...

Silvio: Uhm.

Massimo: Un po' un casino la fatturazione in effetti. Ma scusa Expertise come facevano a sapere di S.T.A. che... non c'è sul contratto...

Silvio: No, no, no, sull'omologa c'è.

Massimo: Ah... sull'omologa!

Silvio: Cioè sull'omologa... sull'analisi e... il richiedente è S.T.A.

Massimo: E non so, ci devo pensare. Più che altro a fini... a fini commerciali, ecco, visto che è un'offerta gestita da loro.

Silvio: Eventualmente glielo (parole incomprensibili)... da domani.

Massimo: Eh, eventualmente facciamo così, adesso... ci penso un po'. Va bene!

Silvio: Okay. Va bene, buon viaggio allora.

Massimo: Grazie.

Silvio: Ciao, Massimo.

Massimo: Ciao ciao.

La conversazione telefonica intercorsa in data 9 aprile 2014 (RIT 104/14 progr. n.1478) dimostrerebbe poi come ROBELLO e FUMAGALLI fossero entrambi a conoscenza anche di aspetti tecnici legati alla produzione del rifiuto che gestiscono:

Silvio: Sì, Massimo.


258

Massimo: Scusa, Silvio... eh... le due ana... le tre analisi che abbiamo mandato a IAM...

Silvio: Sì.

Massimo: La V540... e V5... 60, vattela a pesca.

Silvio: Uhm.

Massimo: Sono i contro lavaggi dei filtri?

Silvio: Allora l'analisi trece... la 913... mi senti?

Massimo: Sì, ti sento.

Silvio: Ecco, quella lì è il contro lavaggio, però sono... noi le consideriamo sempre come acque di produzione.

Massimo: Uhm uhm.

Silvio: E... poi la 28277 sono comunque acque di produzione.

Massimo: Sì.

Silvio: E invece le acque della 36727, cos'è... eh... sono le acque di claus. E quindi quelle lì, invece, le valutiamo come soluzioni acquose e non come acque di produzione. Quindi il contro lavaggio dei filtri sì, è la 900... è la 913. Se intendi come in termini... amministrativi viene sempre considerata acqua di produzione.

Massimo: Uhm! E io, in termini tecnici, cosa devo scrivergli a... come descrizione del processo? Perché in analisi è scritto "acque di processo" e va bene.

Silvio: Eh, vedi, qui.

Massimo: E le altre due non c'è scritto niente, c'è scritto "soluzioni acquose", poi

259

sono tutte molto simili a livello...

Silvio: La 913 sono i contro lavaggi dei filtri.

Massimo: Uhm.

Silvio: Acque di contro lavaggio.

Massimo: Va be'... e acque di claus cosa vuol dire?

Silvio: E le acque di claus... boh! Tra l'altro ne facciamo pochissime... e credo siano tipo acque di piazzale, le acque...

Massimo: Uhm! Va be', okay. Va bene, grazie.

Silvio: Okay.


Massimo: Ciao, buon viaggio. Ciao ciao.

Silvio: Ciao ciao

Il discorso concerne le modalità di descrizione del rifiuto, descrizione in base alla quale gli impianti di smaltimento avrebbero poi valutato l'ammissibilità dello stesso e il conseguente costo di smaltimento.

Tale conversazione, scrive il Pubblico Ministero in seno alla sua memoria, assurge a chiaro esempio dell'approssimazione e della genericità, con cui sono descritte ed indicate la tipologia e provenienza dei rifiuti liquidi sulla documentazione ambientale **“tant’è che gli stessi gestori del contratto (e conseguentemente gli impianti finali di smaltimento) non hanno esatta cognizione dei cicli produttivi che generano le varie tipologie di reflui da smaltire e tanto meno si preoccupano di informarsi in merito”.**

Le risultanze intercettive di cui al RIT 469/13 progr. 8526 e al RIT 417/13 progr. 260 comproverebbero, inoltre, come gli esponenti di ECOSISTEM (Antonio Curcio) e di IREOS (Robello e Fumagalli) fossero al corrente delle problematiche generate dalla gestione di detti reflui.



260

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Curcio". Below the signature, the number "260" is written in a smaller, printed font.

Diverse sono, in effetti, le conversazioni in cui Fumagalli rappresenta il problema delle emissioni odorigene al Lisandrelli, il quale asserisce che il problema viene generato dal trattamento a cui il refluo è sottoposto nel COVA (RIT 469/13 progr. 9789 del 23.7.14 e cfr. altresì progr. 10168 del 29.7.14).

Particolarmente rilevante sarebbe poi il contenuto della conversazione del 30.7.14 (progr. 10308 RIT 469/13), intercorsa tra Fumagalli e Lisandrelli, in quanto il dipendente IREOS riferisce che si sono verificati problemi correlati alla presenza di odori anche presso l'impianto di trattamento DEPURACQUE.

Il Lisandrelli comunica a Fumagalli di riferire all'impianto abruzzese che qualora non dovessero accettare i 10 viaggi giornalieri, gli "toglierà" il sub-appalto con conseguente interruzione del rapporto lavorativo:

Un ruolo fondamentale nella gestione dei rifiuti di provenienza del COVA sarebbe stato rivestito anche dalla società **CRISCUOLO ECO-PETROL SERVICE SRL** che, seppur legalmente rappresentata da CRISCUOLO GIUSEPPE, di fatto era gestita da CRISCUOLO CARMELA.

Quanto a quest'ultima, la conversazione di riferimento è quella intercorsa con ROBELLO MASSIMO, in data 08/12/2013, che di seguito si riporta testualmente:

Massimo: Sì, Carmela.

Carmela: Scusami, Massimo, se ti disturbo.

Massimo: Ma... figurati!

Carmela: Allora, senti... eh... praticamente questo, io ho parlato con ENI...

Massimo: Sì.

Carmela: Con Viano'.

Massimo: Sì.

Carmela: In realtà... loro stanno un po' incasinati perché hanno il 50 per cento della

vasca...

Massimo: Sì.

Carmela: ...piena. Allora io ho detto a questo punto, ho parlato pure con Tecno parco per capire un attimino la situazione, eh... noi in realtà, ho fatto un resoconto avremo circa su Viggiano 20 macchine domani.

Massimo: Sì.

Carmela: Che potremmo caricare a partire dalle cinque, sicuramente caricheremo. Il problema dove si pone? Perché mi sono fatta una ricognizione con tutti e ci siamo più o meno 20 macchine. Ho chiamato anche Ecosystem.

Massimo: Sì.

Carmela: Loro escono 13 macchine, mi ha detto Tonino, però chiaramente loro in questo momento hanno l'ordine di partire, tutto dipende...

Massimo: Sì.

Carmela: ...molto da... ovviamente la situazione.

Massimo: Sì.

Carmela: Allora noi caricheremmo, il problema dove sta? E' il formulario in questo caso.

Massimo: Sì.

Carmela: Oh!

Massimo: Certo.

Carmela: Io devo sapere da te... perché chiaramente posso farle caricare, qualcuna vedo se riesco a mantenerla dentro, e qualcuna immediatamente

262

all'antiistante piazzale, però chiaramente io devo capire come muovermi da un punto di vista amministrativo adesso, cioè se riesco alle 10 macchine a dirottarle su De Cristofaro e, prima di fare il formulario, volevo verificare anche se c'è il blocco del traffico.

Massimo: Uhm uhm.

Carmela: In modo tale da incastrare queste due cose... (sovraposizione di voci).

Massimo: Allora De Cristofaro, io ti dico, eh... direi che ci fidiamo, no? Mi sembra una persona... anche Econet ci lavora, no?

Carmela: Sì. No, non è male, io lo conosco, non è male.

Massimo: Cioè adesso il mio dubbio è: lui è in grado di gestirle? Perché lui sta gestendo adesso le... tre carichi da Econet. L'importante che il refluo sia lo stesso.

Carmela: I tre carichi di Econet.

Massimo: Esatto.

Carmela: Cioè praticamente tre macchine dal Centro Olio vanno da lui?

Massimo: Così mi ha detto. Non ti risulta a te?

Carmela: Ma bisogna capire che cosa arriva a lui, perché se mi arriva la 560 è un conto, se mi arriva l'acqua, quell'altra la 5 e 45, è acqua... non è acqua pulita, cioè capisci?

Massimo: Domani cosa... cosa carichiamo domani?

Carmela: Eh... bisogna capire un attimo. Questa è una cosa che io devo intercettare, perché a questo punto io non lo so che cosa gli arriva a lui.

La cinque... 5 e 60 è quella piena di H2S.

Massimo: Bisogna mandare... mandargli le analisi...

Carmela: Non servono a niente.

Massimo: Chiediamo... chiediamo a Tecnoparco. Pag. 16

Il C.T.U.: Lucia Tripaldi

Carmela: Bisogna solo vedere... bisogna solo capire un attimo, eh... che tipo di acqua arriva se pulita o con H2S, se è carica di H2S, perché se non è carica di H2S è la 5 e 45, sarebbe l'acqua normale.

Massimo: Uhm uhm.

Carmela: Capisci qual è il problema adesso?

Massimo: Eh...

Carmela: E volendo noi la possiamo... diciamo, separare là due cose, eventualmente possiamo fare questo come abbiamo sempre fatto, quella con l'H2S, la... quella dei controlavaggi sto dicendo io. Capito?

Massimo: Bisogna mandare...

Carmela: La potremmo portare in impianto.

Massimo: Bisogna mandare quella che è già omologata, quindi quella che gli sta mandando Econet, però bisognerebbe sapere con certezza qual è.

Carmela: Che se no quella dei controlavaggi, eventualmente la possiamo caricare e fermarci, hai capito? Che è più carica di H2S.

Massimo: Uhm uhm uhm.

Carmela: Oppure devo capire un attimo se... volevo parlare pure con Expertise

 264

se... praticamente carichiamo e blocchiamo le macchine in attesa di...

uhm...questo devo capire. Cioè però mò il problema è il formulario.

Massimo: Io però... domani caricate alle cinque del mattino?

Carmela: Sì... sì.

Massimo: E poi le macchine restano ferme lì?

Carmela: Eh... questo volevo capire da te.

Massimo: Lui, una decina mi ha detto che le prende, però ripeto... bisogna mandare (sovraposizione di voci).

Carmela: 10 le prende, 10? Sei sicuro?

Massimo: Fammi... fammi mandare via e-mail le analisi di quello che gli manderemo. Teresa lo sa, no?

Carmela: Eh... aspetta mò... che ne so che gli mandi? Perché... mannaggia! Eh!

Mò devo capire mò quali, perché uno è 5 e 60 e un'altra è... fammi fare una... un passaggio con Expertise, fammi vedere una cosa, chi c'è in ufficio. Se mai te la faccio mandare.

Massimo: Io tra l'altro ho il telefono scarico, tra un'ora dovrei essere a casa, mi attacco al computer.

Carmela: Uhm uhm. Com'è la tua mail? Massimo punto? Pag. 17

Il C.T.U.: Lucia Tripaldi

Massimo: M.robello.

Carmela: M.robe... perché io non ce l'ho mò... sono fuori pure io. @...?

Massimo: Ireosweb.com.


265

Carmela: Ireosweb.com. Okay. Va bene. E ti tengo aggiornato... dammi...

Massimo: Tempo... tempo un'ora e sono casa eh...

Carmela: D'accordo, d'accordo, così vediamo pure il traffico come si evolve. Okay.

Massimo: Okay, d'accordo.

Carmela: Grazie, Massimo, ciao ciao.

Massimo: A dopo, ciao ciao.

Anche lo SCARCELLI, in qualità di esponente nell'organigramma tecnico di **TECNOPARCO**, avrebbe rivestito un ruolo di spicco nel traffico illecito dei rifiuti.

L'impianto TECNOPARCO, in qualità di impianto di trattamento/depurazione, era il ricettore finale della maggior parte dei rifiuti, provenienti dalle vasche V560-TA-002 e V560-TM-001 del Centro Oli durante il periodo di indagine.

In particolare, la Procura muove allo SCARCELLI l'accusa di non avere, così come gli altri protagonisti della vicenda, pure in presenza dei problemi di tipo ambientale rilevati, **adottato alcuna decisione tesa a rivedere la qualità dei rifiuti ricevuti, al fine di incamerare un facile ed indebito profitto di impresa pur se a discapito del contesto ambientale in cui sorgevano gli impianti.**

L'assunto risulterebbe comprovato dalla circostanza che l'impianto in parola risultava autorizzato al trattamento del solo CER 190204* proveniente dalla vasca V560-TA-002, mentre era sprovvisto di autorizzazione allo smaltimento del rifiuto liquido CER 130508* proveniente dalla vasca V560-TM-001 (cfr. all. 21 vol. 1 prod. PM),

Inoltre, lo SCARCELLI, per il volume economico e contrattuale prodotto dal rapporto con ENI, non avrebbe potuto ignorare le conseguenze illecite che si stavano producendo, anche sulla scorta delle proteste sollevate dalla cittadinanza di Pisticci.

Anche le intercettazioni confermerebbero il pieno coinvolgimento dello Scarcelli nel traffico di rifiuti.

 
266

Al riguardo, viene in rilievo la conversazione del 18.2.2014, captata tra SCARCELLI e la dipendente della Criscuolo Eco-Petrol Services Srl, Teresa CARLUCCI (dipendente, nonché persona di fiducia di Carmela Criscuolo), di cui al R.I.T. nr. 405 progressiva 1823: lo SCARCELLI e Teresa Carlucci confermano che i miasmi avvertiti nei pressi del depuratore industriale di Tecnoparco sono causati dai rifiuti liquidi del COVA, lì inviati a smaltimento.

Seppur in presenza di problemi legati alla gestione dei rifiuti del COVA, SCARCELLI, dunque, egli né interrompeva né approfondiva chimicamente ed analiticamente la composizione dei rifiuti in ingresso che stavano generando problematiche, pur di non subire un danno economico dettato dall'interruzione dei conferimenti in Tecnoparco.

E difatti nelle analisi di parte ENI nonché in quelle redatte dalla stessa Tecnoparco non sono stati ricercati alcuni analiti riconducibili a sostanze utilizzate nel ciclo COVA.

Lo stesso CTP MINNITI, durante la sua deposizione del 16.10.19, riferiva che per quanto concerne la MDEA le analisi si erano limitate a ricercare il COD.

Risulterebbe inserito nell'organizzazione in esame anche l'impianto foggiano DE CRISTOFARO Srl –gestito da De Cristofaro Francesco e De Cristofaro Giovanni– al quale sono stati conferiti, negli anni 2013-2014, rifiuti liquidi del COVA provenienti dalle vasche V560 TA002 e V560TM001 per i quali è stato utilizzato il codice CER 16 10 02.

A sostegno dell'accusa veniva evidenziato:

- come, secondo quanto attestato nella consulenza Sanna –Carocci - Pavan, i rifiuti provenienti dalle suddette vasche dovessero essere caratterizzati con i codici CER 19 02 04* (miscugli di rifiuti contenti almeno uno pericoloso) e 13 05 08* (miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione acqua/olio) entrambi pericolosi.



267

- Che di tanto erano senz'altro a conoscenza gli esponenti della società tantè che Vincenzo D'Amico, dipendente della De Cristofaro Srl, parlando con Criscuolo Carmela il 12.12.2013 (RIT 417 progr. 874 già citato) oltre che interloquire circa gli aspetti economici richiesti dall'impianto di trattamento, parlano della tipologia di refluo che viene definito come acque "complesse" ("no non sono acque meteoriche queste! sono acque pesanti vincè").
- Che dall'AIA dell'impianto DE CRISTOFARO (all. 22 e 23 vol. I produz. PM) si evince che lo stesso è autorizzato al trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi (e non di quelli pericolosi quali sono quelli sopra indicati)

Per di più, all'udienza dibattimentale del 4.11.19, Falcone Giuseppe, dipendente della soc. De Cristofaro ammetteva che, in sede di ricezione del rifiuto, venivano analizzati solo alcuni parametri, mentre lo spettro un po' più dettagliato degli analiti viene fatto sporadicamente a campione ma sempre controllando gli stessi analiti ricercati dal produttore (per cui veniva verificata la presenza di MDEA o solfuri nello specifico).

Una situazione del tutto analoga all'impianto De Cristofaro si è riscontrata per:

- l'impianto consortile I.A.M. – Iniziative Ambientali Meridionali Spa - rappresentata da FRAGOMENI Giuseppe e con responsabile tecnico in persona di BERTUCCI Maria Rosa (cfr. all. 24 vol. I prod. PM);
- l'impianto di depurazione CONSULECO Srl sito in Bisignano (CS) rappresentato da MORISE Vincenzo (cfr. all. 26 vol. 1 prod. PM);
- UNIPROJECT SRL rappresentata da LATINI Fausto sito in Malpignano (AP) (cfr. all. 38 vol. 1 prod. PM).

A tali impianti sono stati conferiti rifiuti liquidi del COVA provenienti dalle vasche V560 TA002 e V560TM001 per i quali è stato utilizzato il codice CER 16 10 02 (non pericoloso) anziché quelli (pericolosi) indicati dai CCTUU.



268

Pertanto, presso i predetti impianti non era consentito il trattamento dei predetti rifiuti posto che le rispettive AIA (cfr. all. 25-27 e 39 vol. I° prod. PM) consentono il trattamento solo di rifiuti non pericolosi.

Infine per l'impianto **S.Ol.Vi.C Srl** con sede in Canosa di Puglia rappresentata da FORINA Italo sono stati conferiti, nel solo anno 2014, rifiuti liquidi del COVA provenienti dalla vasca V560 TA002 con il codice CER 16 10 02 (non pericoloso). Anche per tale impianto l'AIA consente solo lo smaltimento di rifiuti non pericolosi mentre quelli di cui sopra dovevano essere caratterizzati con CER 19 02 04* pericoloso.

Ad ulteriore conferma dell'illecita gestione dei rifiuti del COVA la Pubblica Accusa valorizza le risultanze emerse dai certificati di analisi.

Ogni singolo trasporto del rifiuto liquido (nel caso di specie proveniente dalle vasche V560 TA 002 e V560 TM 001) dal COVA all'impianto di trattamento/smaltimento, era accompagnato da RDP - rapporto di prova - (certificato d'analisi).

Nel corso del periodo in esame (anni 2013 e 2014) i certificati d'analisi utilizzati per il trasporto e conferimento dei rifiuti sono i seguenti:

- Rapporto di prova 12/000048496 emesso il 02 febbraio 2012 dal laboratorio della società CHELAB srl (All. 14 vol. 1 prod. PM);
- Rapporto di prova 13/000018691 emesso il 17 gennaio 2013 dal laboratorio della società CHELAB srl (riferito al campione di rifiuto prelevato presso la vasca V 560 TM001) (All. 15 vol. 1 prod. PM);
- Rapporto di prova 13/000018693 emesso il 17 gennaio 2013 dal laboratorio della società CHELAB srl (riferito al campione di rifiuto prelevato presso la vasca V 560 TA 002) (All. 16 vol. 1 prod. PM);
- Rapporto di prova 28977/13 emesso il 16 ottobre 2013 dal laboratorio della società LASER LAB srl (riferito al campione di rifiuto prelevato presso la vasca V 560 TA 002) (All. 17 vol. 1 prod. PM);



269


- Rapporto di prova 31913/13 emesso il 18 novembre 2013 dal laboratorio della società LASER LAB srl (riferito al campione di rifiuto prelevato presso la vasca V 560 TM001) (All. 18 vol. 1 prod. PM);
- Rapporto di prova 7699/14/13 emesso il 14 maggio 2014 dal laboratorio della società LASER LAB srl (riferito al campione di rifiuto prelevato presso la vasca V 560 TM001) (All. 19 vol. 1);
- Rapporto di prova 12528/14 emesso in data 8 luglio 2014 dal laboratorio della società LASER LAB srl (riferito al campione di rifiuto prelevato presso la vasca V 560 TA 002) (All. 20 vol. 1 prod. PM).

Dalla visione dei certificati d'analisi sopra riportati, emerge che non venivano riportati i valori di Metildietanolammina (MDEA) e di Trietilenglicole (TEG), sostanze non sono presenti nel greggio estratto dal sottosuolo, né utilizzate nei processi necessari per la separazione dell'acqua di strato del gas e dell'olio.

Esse sono difatti presenti esclusivamente nei processi di purificazione del gas e nel processo di produzione dello zolfo, che non hanno nulla a che fare né con la separazione delle acque di strato dal gas e dalle altre fasi dell'olio contenuto nel greggio estratto, né con i controlavaggi del filtro dual-media.

L'accertata presenza di tali sostanze, e in particolare, di MDEA, nelle acque, dunque, dimostrerebbe che i rifiuti derivanti dai processi di purificazione del gas e di produzione dello zolfo sono stati miscelati insieme con le cosiddette acque di strato, dando così luogo ad un miscuglio di rifiuti a cui è stato attribuito arbitrariamente, per le considerazioni sopra svolte, il codice residuale CER 16 10 02 ("soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01*").

In conseguenza della miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi e non pericolosi, al rifiuto presente nella vasca V560-TA-002 compete il codice pericoloso CER 19 02 04*: miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso, previsto



270


dalla sottosezione del Catalogo Europeo dei Rifiuti 19 02 00 (rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali - cfr. Sanna pagg. 112-113).

Per quanto riguarda il rifiuto derivante dal contro lavaggio dei filtri dual media, a cui sono stati assegnati codici residuali quali CER 16 10 01* e CER 16 10 02, codice applicato senza che vi fosse alcuna caratterizzazione esaustiva che dimostrasse l'assenza in esso di sostanze pericolose, allo stesso, stante la sua origine, avrebbe dovuto essere attribuito un codice della sezione 13 00 00 e specificatamente il codice CER 13 05 08* (miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua - cfr. pagg. 113-114 relazione Sanna, Carocci Pavan).

Si rimarca infine che anche sulle analisi poste in essere da ENI sui campioni prelevati in contradditorio durante i due accessi effettuati dalla Procura nel COVA (campionamento di Arta Abruzzo del 19.2.2014 e dei consulenti Sanna Pavan Carocci del 23 luglio 2014), non sono stati ricercati gli analiti Trietilenglicole e Metildietanolammina, mentre l'unico parametro ricercato, in modo generico, sono state solo le ammine filmanti (cfr. pag. 96 della relazione dei suddetti CCTTUU).

Così sinteticamente ricostruiti gli elementi posti dalla Pubblica Accusa a sostegno della tesi che vedrebbe coinvolti, nel traffico illecito dei rifiuti prodotti dal COVA, anche gli impianti esterni deputati al trasporto e allo smaltimento finale degli stessi, occorre ora evidenziare le argomentazioni con cui le Difese hanno, per converso, cercato di dimostrare l'assenza di responsabilità penale in capo ai titolari delle varie ditte.

Trattasi di argomentazioni genericamente riferibili a ciascuna posizione processuale in quanto esse valorizzano, da un lato, la carenza di interesse a gestire la classificazione del rifiuto non pericoloso al posto di un pericoloso, in capo ai trasportatori e ai titolari delle ditte di smaltimento, e, dall'altro, la loro impossibilità ad intervenire su tale attività di esclusiva competenza del produttore del rifiuto che conosce bene il proprio ciclo produttivo,



271

È proprio sotto questo ultimo profilo, in quanto da ritenersi dirimente e comune a tutti i soggetti coinvolti, che il Collegio ritiene di dover far principiare l'analisi relativa alla presunta partecipazione concorsuale delle ditte di trasporto e di smaltimento nel traffico illecito di rifiuti di cui trattasi.

Difatti, dovendo considerarsi ormai del tutto comprovata, per le ragioni esposte nei paragrafi precedenti, la configurabilità sotto il profilo materiale del delitto di cui all'art. 260 D. Lgs. 152/2006 (ora stigmatizzato dall'art. 452 quaterdecies c.p.), resta da chiedersi se sia possibile o meno ravvisare in capo ai soggetti individuati nel capo di imputazione come concorrenti l'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie che qui ci occupa (ovvero il dolo di concorso, che richiede come anzidetto un collegamento psicologico tra i vari concorrenti, e il dolo specifico).

Orbene, posto che la caratterizzazione dei rifiuti compete pacificamente, per legge, al produttore degli stessi (in questo caso, ENI), resta da chiedersi quali siano gli obblighi gravanti sugli altri soggetti che compongono la filiera dei rifiuti (rectius, i trasportatori e i titolari delle varie ditte di smaltimento).

Alla luce della giurisprudenza delineatasi in materia³², appare irragionevole sostenere che in capo ai predetti sia individuabile un autonomo obbligo di caratterizzazione, posto che il corretto assolvimento del predetto obbligo implica necessariamente la dettagliata conoscenza del ciclo produttivo da cui il rifiuto origina. Conoscenza che non poteva appartenere né ai gestori del contratto né ai titolari degli impianti finali di smaltimento (in senso alla memoria conclusiva, lo stesso PM scrive "tant'è che gli stessi gestori del contratto - e conseguentemente gli impianti finali di smaltimento -

³² Secondo la Corte di Giustizia (sentenza del 28 marzo 2019), il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che: «qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il *detentore di un rifiuto* che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso». Il ricorso alla presunzione di pericolosità costituisce perciò l'ultima ratio, e non certo il punto di partenza del percorso di classificazione di un rifiuto.

non hanno esatta cognizione dei cicli produttivi che generano le varie tipologie di reflui da smaltire e tanto meno si preoccupano di informarsi in merito”).

E, indubbiamente, una simile conoscenza appare esigibile unicamente da coloro che gestiscono, anche di fatto, l’impianto di produzione del rifiuto, soprattutto nei casi in cui il predetto sia connotato da elevata complessità tecnica ed ingegneristica.

Diversamente, ai trasportatori e ai titolari degli impianti di destinazione dei rifiuti non potrà essere mosso alcun rimprovero di negligenza qualora gli stessi si siano limitati a verificare la veridicità delle informazioni fornite dal produttore circa l’origine e la composizione dei rifiuti.

In ragione di ciò non può pertanto ravvisarsi in capo all’impianto di smaltimento finale l’obbligo (autonomo) di ricercare addirittura sostanze diverse da quelle indicate (ovvero celate) dal produttore stesso.

L’assunto in parola trova del resto conforto anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 28 marzo 2019, C 487/17 e C 489/17, nonché in Cass. Pen., Sez. III, n. 47288 del 2019.

Peraltro, nel caso che qui ci occupa, alla luce di come è stato strutturato il capo di imputazione che contesta ai prevenuti la partecipazione concorsuale nella realizzazione del delitto de quo (partecipazione che, più precisamente, si sarebbe concretizzata nel non aver interrotto i rapporti contrattuali con il centro Cova ovvero nel non aver eseguito più approfondite analisi sui reflui, allo scopo di conseguire volumi di reddito altrimenti non introitabili), ciò che resta da chiedersi, in seconda battuta, è se tale omesso intervento sia stato o meno sorretto dall’elemento psicologico richiesto ex lege, corrispondete al dolo specifico.

Al riguardo deve osservarsi come il PM abbia a tale scopo valorizzato il contenuto di alcune conversazioni telefoniche, in precedenza riportate e sinteticamente descritte nel loro contenuto, dalle quali emerge senza dubbio come gli interlocutori fossero consapevoli delle problematiche odorigene riconducibili all’impianto COVA

A handwritten signature in black ink is written across the bottom right corner of the page. To the right of the signature, the number "273" is printed in a small, sans-serif font.

(circostanza che di per sé tuttavia non può reputarsi dirimente in quanto trattavasi di questione di pubblico dominio) ma anche, in alcuni casi, della natura “complessa” delle acque portate a smaltimento nonché della presenza di H₂S nella vasca V 560 TA 002.

Al fine di poter ritenere sussistente il dolo specifico richiesto per l'integrazione del reato di traffico illecito di rifiuti, di cui al capo T, la Suprema Corte ha però più volte chiarito che è necessaria la prova della consapevolezza dell'autore della condotta di aderire ad una organizzazione illecita per conseguire un profitto ingiusto, che può consistere anche nella semplice riduzione dei costi aziendali ovvero nel rafforzamento della posizione di ciascun imputato all'interno dell'azienda (Cass. Pen. n. 29627 del 2016).

Ebbene, dal contenuto delle richiamate intercettazioni telefoniche, non emergono dati univoci che consentano di ritenere che le condotte degli imputati fossero sorrette dall'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie.

Il tenore delle conversazioni, difatti, per quanto generico, non consente di ritenere che gli stessi fossero a conoscenza della caratterizzazione deliberatamente impropria dei reflui operata dal produttore ovvero dell'espletamento di una illecita attività di miscelazione nel serbatoio V 560 TA 002.

Del resto, ciò avrebbe dovuto implicare, a monte, un'esatta conoscenza di tutti i cicli produttivi aventi luogo all'interno dell'impianto COVA, conoscenza che, secondo quanto asserito dallo stesso PM, non può rinvenirsi con assoluta certezza, sulla base delle risultanze disponibili in seno ai titolari delle ditte trasportatrici e degli impianti finali di smaltimento. Il che impedisce di considerare un atteggiamento diffuso di tolleranza, senz'altro stigmatizzabile sotto il profilo, etico sebbene indotto anche dalla dovuta osservanza delle regole contrattuali, quale consapevole e deliberata partecipazione ad un'attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti.

Deve, conseguentemente emettersi, sentenza di assoluzione dal reato di cui al capo T perché il fatto non costituisce reato nei confronti di AVERSA ROCCO ANTONIO,



274

MAZZOTTA SALVATORE, CURCIO ANTONIO, MUNARI EMILIO, ROBELLO MASSIMO, FUMAGALLI SILVIO, SAVINO NICOLA, SCARCELLI DOMENICO, CRISCUOLO GIUSEPPE, CRISCUOLO CARMELA, DE CRISTOFARO FRANCESCO, DE CRISTOFARO GIOVANNI, FRAGOMENI GIUSEPPE, BERTUCCI MARIA ROSA, MORISE VINCENZO, FORINA ITALO e LATINI FAUSTO.

Capitolo IV – LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DEGLI ENTI (capi A4 e A5 dell'imputazione).

1. Cenni sul D. Lgs. n. 231/2001

A seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. n. 231 del 2001, i soggetti metaindividuali (con o senza personalità giuridica) sono divenuti destinatari di risposte sanzionatorie a contenuto afflittivo, onde garantire la prevenzione dei cd. reati presupposto espressamente individuati nell'elenco contenuto nel citato decreto (che ricomprende, tra le altre, le seguenti fattispecie elencate nella Tabella Rifiuti).

La responsabilità della *societas* è una responsabilità **diretta**, in quanto non sussidiaria o alternativa rispetto a quella della persona fisica, ed **autonoma**, in quanto non presuppone l'accertamento della responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato presupposto, come evincibile dalla lettura dell'art. 8 D. lgs. 231 secondo cui «la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia».

L'art. 5, comma 1, d.lgs. 231 individua il c.d. criterio di imputazione oggettiva, stabilendo che l'ente risponde solo dei reati commessi nel suo interesse o vantaggio, mentre i successivi art. 6 e 7 individuano il c.d. criterio di imputazione soggettiva, sancendo che l'ente non risponde se ha *efficacemente adottato* un modello di organizzazione e gestione, idoneo ad impedire la commissione di uno dei reati realizzati da un soggetto che ricopre al suo interno sia posizioni apicali, sia subordinate.

Quanto al criterio di imputazione oggettiva, secondo l'impostazione fatta propria anche dalla Relazione governativa al decreto legislativo, i due concetti di interesse o vantaggio di cui all'art. 5 cit. si porrebbero in chiaro rapporto di «alternatività»: ciò sarebbe confermato dalla congiunzione disgiuntiva «o», contenuta nella norma, che

lega i due termini nel sintagma normativo e che dimostrerebbe come la norma abbia tipizzato altrettanti e distinti criteri di imputazione del fatto all'ente.

In tale contesto, le Sezioni unite hanno affermato che il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile *ex ante* (al momento della commissione del fatto) e secondo un metro di giudizio marcataamente soggettivo (in relazione all'elemento psicologico della specifica persona fisica autore dell'illecito); il criterio del vantaggio, viceversa, ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile *ex post*, sulla base degli effetti concretamente conseguiti alla realizzazione dell'illecito ed indipendentemente dalla finalizzazione originaria del reato (Sez. U, n.38343 del 24/04/2014).

I soggetti “legittimati” a porre in essere il fatto di connessione sono riconducibili a due distinte categorie: 1) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 2) persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera.

L'appartenenza dell'autore individuale all'una o all'altra delle anzidette categorie è, come si vedrà a breve, decisiva ai fini della scelta dei criteri soggettivi d'imputazione applicabili al caso concreto, che sono stati opportunamente diversificati nelle due ipotesi (sono previsti, rispettivamente, negli artt. 6 e 7 d.lgs. 231³³).

³³ Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
(comma introdotto dall'art. 2 della legge n. 179 del 2017)

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
(comma introdotto dall'art. 2 della legge n. 179 del 2017)

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onore del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
(comma introdotto dall'art. 2 della legge n. 179 del 2017)

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
(comma introdotto dall'art. 14, comma 12, legge n. 183 del 2011)

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In primis, vengono in considerazione i soggetti collocati ai vertici dell'organizzazione dell'ente, ovvero gli amministratori. Ad essi spetta infatti in via esclusiva la gestione dell'impresa, ricomprendersi in tale funzione gestoria il potere di promuovere l'attività deliberativa dell'assemblea (potere di iniziativa), di dare esecuzione alle decisioni dei soci (potere esecutivo), di deliberare sugli atti di gestione dell'impresa sociale (potere decisionale o di gestione in senso stretto) e di manifestare all'esterno la volontà sociale.

La definizione risulta però impiernata non sull'aspetto formale della titolarità della qualifica, ma su quello sostanziale dell'esercizio delle funzioni: ne consegue che anche gli amministratori di fatto rientrano de plano nella categoria dei soggetti apicali già ai sensi della prima parte della lettera a), senza che sia necessario il richiamo all'ulteriore criterio dell'esercizio di fatto della gestione e del controllo dell'ente.

La seconda categoria di soggetti presa in considerazione dalla norma (art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. 231) è rappresentata, come già detto, dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale. Ciò che allora

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.


Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.



assume rilievo è soltanto il fatto che l'ente risulti impegnato dal compimento, da parte del sottoposto, di un'attività destinata a riversarsi nella sua sfera giuridica.

2. La cd. “colpa di organizzazione”

Il legislatore pone a carico degli enti l'obbligo di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, tassativamente indicati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale.

Tali accorgimenti sono consacrati in un documento deputato ad individuare i rischi e le misure atte a contrastarli.

Tali documenti rappresenteranno così il misuratore della diligenza che l'ente ha prestato al fine di fronteggiare il rischio-reato.

Non aver ottemperato correttamente a tale obbligo fonda il rimprovero nei confronti dell'ente ossia la cd. colpa d'organizzazione (Sez. 6, Sentenza n. 27735 del 18/02/2010).

Le violazioni del dovere di “organizzare l’organizzazione” possono concretizzarsi in due forme: **nella mancata predisposizione di qualsivoglia modello organizzativo per la prevenzione del rischio reato; o nell’insufficienze cautelari del modello effettivamente apprestato, tale che quest’ultimo risulta inidoneo alla prevenzione del rischio-reato.**

Il primo caso ricorre quando l’organizzazione, pur a fronte del dovere giuridico di prevedere modelli organizzativi idonei a prevenire i reati, abbia ignorato tale circostanza e abbia deliberatamente optato per la disorganizzazione. La mancata adozione del modello tuttavia non implica automaticamente la responsabilità dell’ente, essendo a tale fine necessario appurare la sussistenza di un nesso causale tra disorganizzazione e evento-reato.

Nella seconda ipotesi (che assume rilievo nel caso di specie), **il modello di prevenzione del rischio-reato, sebbene adottato, risulta insufficiente o inefficace allo scopo preposto.**

Il decreto differenzia, come si è detto, tre criteri d'imputazione diversi in base al soggetto che abbia commesso il reato; in particolare il criterio imputativo varierà a seconda che il reato sia stato posto in essere da un soggetto in posizione apicale, da un soggetto sottoposto all'altrui direzione e controllo, ovvero infine ove l'autore del reato risulti non identificato o non imputabile.

Secondo la teoria dell'immedesimazione organica, per imputare il reato dei soggetti apicali all'ente sarebbe stato sufficiente e necessario la mera commissione, ad opera dei predetti, del reato presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. A fondamento della presente tesi, si osservava che il reato posto in essere da un soggetto in posizione apicale è generalmente commesso con la finalità di far conseguire all'ente un vantaggio, o comunque di perseguire l'interesse di quest'ultimo nell'ottica lucrativa di un maggior profitto³⁴.

Tuttavia, la riferita equivalenza (per cui un reato commesso dall'apicale corrisponde necessariamente ad un reato commesso nell'espletamento di una criminosa politica d'impresa) non è più da ritenere veritiera, come peraltro correttamente osservato dalla Difesa di Eni spa.

Muovendo dalla constatazione secondo cui, allo stato attuale, la situazione societaria è spesso caratterizzata da una serie di realtà organizzativamente complesse, in cui il management non si sviluppa più secondo un modello verticistico, ma si distende piuttosto su di una base orizzontale, il legislatore delegato ha introdotto un correttivo al criterio dell'immedesimazione organica, dando cittadinanza, nel nostro ordinamento, alla cd. colpa d'organizzazione.

³⁴ PALIERO, La responsabilità penale della persona giuridica: profili strutturali e sistematici, in DE FRANCESCO, La responsabilità, cit., p. 24 102 I tal senso DE VERO, La responsabilità, cit., p. 154; PULITANÒ, La responsabilità "da reato", cit., p. 426.

La Suprema Corte, con sent. n. 43656 del 2019 ha statuito il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l'esistenza di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 del d. Igs. n. 231 del 2001; poi, nell'evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alle norme; infine, che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell'ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto" (in tal senso v. Sez. 4, n. 28538 del 28/05/2019, Calcinoni ed altri).

L'articolo 6 D. Lgs. 231/2001 prevede infatti che l'ente, se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), non risponde se prova che:

- a) *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*



282

- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

(comma introdotto dall'art. 2 della legge n. 179 del 2017)

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Nel caso in cui invece il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o controllo (art. 7 D. Lgs. 231/20021), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di



283

direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Ai sensi del succitato articolo, il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'adozione dei modelli organizzativi assume, pertanto, valenza esimente in relazione ad un illecito già completo in tutti i suoi elementi costitutivi³⁵.

Sintetizzando, il dovere di auto-organizzazione, funzionale al contenimento del rischio-reato, integra, in capo all'ente, una posizione di garanzia giuridicamente rilevante ed assume un contenuto duplice: da un lato, la predisposizione di una griglia di garanti, con assegnazione di ruoli e competenze, sui diversi piani della gestione del rischio e, quindi, nelle diverse fasi del processo decisionale e produttivo; dall'altro, l'organizzazione dovrà dotarsi di dispositivi tali da minimizzare il rischio reato e implementare la propria posizione virtuosa finalizzata alla legalità. Si tratta dei c.d. modelli di prevenzione del rischio-reato, modelli organizzativi che hanno come proprio fine esclusivo quello di tentare di rendere difficile delinquere all'interno dell'organizzazione.

³⁵ Cass. Pen., sez. VI, 16 Luglio 2010, n. 27735.

3. Affermazione di responsabilità di ENI Spa

Come premesso, essendo la responsabilità degli enti autonoma e parallela rispetto a quella dell'autore o degli autori materiali del reato presupposto, deve escludersi che l'accertamento della responsabilità in capo alla persona offesa (e ciò anche quando la stessa rivesta un ruolo apicale) possa, per rimbalzo, estendersi nei confronti della persona giuridica.

Essa come evincibile dalla lettura del citato art. 6 D. Lgs. n. 231/2001 può discendere esclusivamente dalla cd. colpa di organizzazione.

A tale fine, in seno alla Relazione Tecnica redatta dal CTP, dr.ssa Ficco, depositata in data 19.11.2019 (successivamente all'esame dibattimentale), si evidenzia che la società Eni, onde assicurare la prevenzione dei rischi di commissione dei reati presupposto, anche con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 25 undecies (in materia "ambiente"), ha adottato, con delibera del CDA del 15 dicembre 2003 e del 28 gennaio 2004, un "Modello 231", rivolto a prevenire i reati espressamente indicati dal D. Lgs. 231/2001 e corredato anche di Codice Etico (art. 6 comma 3 D. Lgs. 231/2001) e che, parallelamente, abbia provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza (Odv).

Il modello 231, adottato da ENI, si compone di una **parte generale**, in cui sono disciplinate le regole di governo del sistema di controllo e quelle di trasparenza applicabili a tutte le attività a rischio, e di una **parte speciale**, in cui sono elencate le attività sensibili e gli standards di controllo specifici del Modello 231.

In particolare, in seno alla parte speciale, sono state individuate, per ciascuna attività sensibile, le **cd. aree critiche** (ovvero le aree in cui è concreto il pericolo di commissione dei reati) e i **relativi standards di controllo**, suddivisi, a loro volta, in **standards generali di trasparenza** (così denominati in quanto devono essere presenti in tutte le attività considerate sensibili) e in **standards specifici di controllo** (volti invece a disciplinare aspetti peculiari delle attività sensibili; cfr. all. 2 della relazione di consulenza tecnica di ENI).



1 285

Con specifico riferimento ai reati per cui si procede nei confronti di ENI, le attività sensibili sono state individuate ai nn. 6 e 7 delle nove attività considerate rischiose in materia ambientale (cfr. all. 2, pag. 12). I citati punti difatti contemplano la gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti (punto n. 6) e la gestione delle attività di trasporto, smaltimento dei rifiuti e relativa attività di intermediazione (punto n. 7).

In particolare, al fine di fronteggiare la commissione dei predetti reati, la società ENI ha:

1. Individuato le attività sensibili e gli standards di controllo relativi, aventi valenza in tutti i siti ENI a livello nazionale;
2. Adottato le linee guida per la gestione dell'ambiente, della sicurezza e della salute (identificate con la sigla MSGHSE).
3. Adottato procedure specifiche presso il COVA, in costante aggiornamento (cfr. pagg. da 36 a 49 e pagg. da 78 a 105 della relazione di consulenza tecnica a firma della dott.ssa Ficco).

A ciò si aggiungono anche i controlli, interni ed esterni (cd. auditing), espletati sull'efficace implementazione della procedura nel caso concreto.

Quanto agli **audit esterni**, si rileva che il COVA, in quanto parte del distretto meridionale, è ente accreditato con certificazione ISO 14001, ovvero con certificazione rilasciata da soggetto certificatore indipendente e terzo qualora l'ente rispetti i crismi della normativa ambientale (cfr. verbali allegati dal n. 36 al n. 39 della relazione di consulenza tecnica di ENI spa, a firma della dott. ssa Ficco, recanti rispettivamente le date del 18 aprile 2013, del 25 ottobre 2013 e dell'8 maggio 2014).

Brevemente, occorre precisare che la norma UNI EN ISO 14001 è uno standard volontario internazionale che specifica i requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale.

Se fatta richiesta e le sue norme rispettate, viene rilasciata la certificazione ISO 14001, attestante la qualità dell'SGA aziendale e l'impegno nel ridurre l'impatto nell'ambiente.

L'ente che rilascia la certificazione è indipendente e autorizzato dall'Ente Italiano di Accreditamento Accredia: la verifica del rispetto delle norme si svolge annualmente sotto forma di audit, ed è a pagamento così come la certificazione stessa.

La struttura della norma ISO 14001 segue i 4 passaggi del modello PDCA (Plan, Do, Check, Act):

PLAN: è la fase di pianificazione durante la quale si stabiliscono i processi e gli obiettivi.

Fondamentale per l'ottenimento della certificazione è la redazione di un documento di politica ambientale che specifichi obiettivi, risorse e ruoli, tra questi ultimi quello di Rappresentante della Direzione, autorità del sistema di gestione ambientale che fa le veci dell'Amministratore Delegato.

DO: è questa la fase operativa, in cui si attuano i processi stabiliti attraverso una serie di procedure. Fanno parte di questa fase anche i vari aspetti di formazione e comunicazione interna.

CHECK: si tratta della fase di controllo durante la quale si attuano azioni e procedure di verifica degli standard stabiliti nella fase PLAN. In questa fase, le attività obbligate dall'adesione alla norma sono specificate dalla norma 14001:2004 e sono le seguenti: Controllo dei documenti; Controllo delle registrazioni; Controllo degli audit; Controllo delle non conformità e delle azioni correttive e preventive.

ACT: si tratta della fase di valutazione annuale, concretizzata nel controllo periodico e nella valutazione degli obiettivi raggiunti.

Nel corso dei rapporti audit per il mantenimento della certificazione (cfr. all. da n. 36 a n. 39 della relazione di consulenza tecnica ENI spa, a firma della dott. ssa Ficco), tenutesi nelle date del 18.4.2013, del 25.10.2013 e dell'8.5.2014, non sono state



rilevate *non conformità* sia per il DIME sia per il COVA. In più, la Difesa segnala che l'ultimo dei predetti audit, quello che ha avuto luogo nel mese di maggio, è successivo alla comunicazione da parte del COVA dell'informativa sul presente procedimento penale, intervenuta in data 6.5.2014 (cfr. all. n. 38 cit. consulenza).

Relativamente agli **audit interni**, va premesso che essi hanno ad oggetto la conformità tra ciò che accade all'interno della struttura e gli indirizzi espressi nelle linee guida MSGHSE.

Un primo controllo è stato effettuato in data 13.09.2012, congiuntamente tra ENI e SHELL, per verificare la *compliance* con le procedure e con gli indirizzi del COVA sugli aspetti ambientali. Nell'ambito di tale controllo, non sono state rilevate non conformità, né rispetto al SGI HSE di DIME, né rispetto all'MSG HSE di ENI.

Un secondo controllo, espletato tra il 22 e il 27 settembre 2013, consistito nel valutare il livello di conformità del SGI HSE del DIME rispetto alla MSG HSE di ENI spa e agli standards della divisione ENI exploration and production, parimenti si è concluso con un giudizio di conformità relativo al modello 231.

Il sistema previsto dalla 231 può, tuttavia, ritenersi idoneo ed efficace non solo quando siano stati predisposti modelli organizzativi adeguati (circostanza che indubbiamente ricorre nel caso di specie), ma anche e soprattutto quando non sia stata assicurata la vigilanza sul rispetto delle procedure da parte di tutti i destinatari della legge, soggetti apicali compresi.

Per espressa previsione normativa, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

1. vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello (da cui deriva l'onere di segnalare all'organo dirigente le violazioni che possono comportare l'insorgere di responsabilità in capo all'ente);
2. curare l'aggiornamento del modello (anche mediante la formulazione di specifiche proposte all'organo dirigente).

Più in particolare, è stato osservato che l'Organismo in parola deve vigilare:


288

1. sull'effettività del modello;
2. sull'adeguatezza del modello;
3. sul mantenimento dei requisiti di solidità e funzionalità del modello.

L'OdV deve inoltre verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Nel caso che qui ci occupa, il Collegio ritiene di dover condividere l'assunto del PM (documentalmente riscontrabile) secondo cui, soltanto in epoca successiva al sequestro dell'impianto COVA e all'arresto di alcuni dipendenti e funzionari per le condotte illecite contestate, venivano poste in essere iniziative concrete di vigilanza aventi ad oggetto la gestione e il trattamento dei rifiuti all'interno del predetto impianto.

In particolare, vengono in rilievo i seguenti verbali:

- 1. Verbale n. 170 (Allegato n. 33 CTP dr.ssa Ficco) della riunione del 15 aprile 2016 dell'Organismo di Vigilanza di Eni spa**
 - Indagine Val d'Agri: aggiornamento sulla vicenda giudiziaria con la funzione legale;
- 2. Verbale n. 171 (Allegato n. 34 CTP dr.ssa Ficco) della riunione del 19 maggio 2016 dell'Organismo di Vigilanza di Eni SpA**
 - Indagine Val d'Agri: aggiornamento legale e SAL Audit su tematiche ambientali COVA
- 3. Verbale n. 174 (Allegato n. 35 CTP dr.ssa Ficco) della riunione del 21 luglio 2016 dell'Organismo di Vigilanza di Eni SpA**
 - Indagine Val D'Agri, esame del rapporto di audit "Approfondimenti relativi a tematiche ambientali riguardanti il Centro Olio Val d'Agri" - intervento SVP Support Processes Integrated Audit e dell'EVP HSEQ



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. M.' or 'Mauro'.


In tali occasioni, successive, come si è detto, alle iniziative giudiziarie, l'Organismo di Vigilanza recepiva le informazioni fornite dai tecnici e dai professionisti di parte ENI, a fronte delle quali tuttavia non venivano disposti controlli più approfonditi in merito alle circostanze attestate nei provvedimenti cautelari.

Nel corso dei precedenti audit con l'OdV (concernenti un arco temporale compatibile con quello interessato dalla commissione dei reati in contestazione, arco che va dal 4 luglio 2013 al 21 ottobre 2015), le tematiche connesse alla gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto, nonostante fossero ben note, anche grazie all'attività condotta dagli organi di stampa, le problematiche ambientali (rectius, odorigene) alla stessa correlate, non risultano essere mai state affrontate nello specifico.

Come evidenziato in premessa, la verifica circa l'adeguatezza e l'efficacia del modello adottato deve essere condotta in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta.

Sotto tale profilo, si osserva come, in relazione alle dimensioni dell'azienda petrolifera in discorso e, soprattutto, al tipo di attività esercitata, suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli sull'ambiente e sulla salute umana, anche l'attività di auditing interno si è rilevata del tutto inadeguata e non proporzionata: infatti, nell'arco temporale di interesse, risulta aver avuto luogo una sola verifica, tra il 22 e il 27 settembre 2013.

Il Modello "231" elaborato e adottato da ENI, dunque, deve ritenersi, sul piano concreto, "inefficace", non essendo stata concretamente attuata, in tempo utile, alcuna iniziativa finalizzata ad intensificare e ad approfondire i controlli sull'impianto COVA, nonostante il concreto rischio di arrecare pregiudizi all'ambiente e alla collettività fosse stato palesato dalle lamentele dei cittadini e dall'informazione dei mass media. Appare pertanto condivisibile l'assunto del PM secondo cui, come emerge anche dalla lettura dei richiamati verbali, la politica di aziendale fosse per lo più deputata a garantire un controllo di tipo meramente formale sul tipo di attività svolta.




290

4. Gli impianti di smaltimento

Quanto agli impianti di smaltimento, la pronuncia assolutoria (con la formula “il fatto non costituisce reato”) adottata nei confronti delle persone fisiche titolari degli impianti terzi comporta automaticamente l’esclusione di responsabilità amministrativa in capo alle varie ditte esterne per mancanza di prova dell’illecito dipendente dal reato di cui al capo A4.

Per i motivi fondanti l’assoluzione degli imputati persone fisiche titolari delle ditte di smaltimento esterne, si rinvia integralmente a quanto argomentato nel capitolo III par. 3, sottopar. 3.4.

A handwritten signature and initials are written in black ink at the bottom right of the page. The signature is a stylized, flowing line. To its right are the initials 'G' and 'M', with a small circled number '29' positioned below them.

Capitolo V – LE IPOTESI DELITTUOSE DI FALSO E LE EMISSIONI IN ATMOSFERA (capi Y, A2 e W dell'imputazione)


1. Le comunicazioni obbligatorie in materia di emissioni (capi Y e A2)

A Gheller Ruggero, Angelini Roberta, Lisandrelli Vincenzo, Allegro Nicola, Bagatti Luca, Cirelli Antonio, Monfredini Claudia, Gentile Flavio Salvatore, nelle rispettive qualità già in precedenza segnalate, è stata contestata una serie di illeciti connessi al superamento dei limiti di immissione in atmosfera, in violazione della prescrizione n. 9 dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Basilicata) e, specificamente, l'avere omesso di segnalare ai competenti uffici nei tempi previsti, precisando le ragioni che ne avevano determinato l'insorgere, il superamento dei suddetti valori a seguito di malfuzionamenti ed anomalie, ovvero l'avere inoltrato le previste comunicazioni solo in taluni accertati casi di superamento dei limiti emissivi, ovvero trasmesso comunicazioni contenti l'indicazione delle cause tecniche dei suddetti superamenti diverse da quelle effettive (secondo l'accusa, effetto del trascinamento delle ammine).

Tale condotta sarebbe stata finalizzata ad eludere i controlli, da parte degli organi preposti, sulle cause di inefficienza dell'impianto e, conseguentemente, ad evitare eventuali provvedimenti sanzionatori, tra cui la chiusura dell'intera struttura produttiva (per altre ragioni intimata e mai attuata).

In sostanza, l'imputazione (riportante una lunga e dettagliata elencazione di condotte ritenute penalmente rilevanti) ha riguardato tre possibili profili di illecito: 1)- l'omessa comunicazione degli eventi di superamento dei limiti emissivi; 2)- la tardiva trasmissione di alcune comunicazioni; 3)- l'invio di comunicazioni contenenti false indicazioni di cause tecniche, comunque diverse da quelle effettive.

Orbene, prima di procedere alla valutazione dei vari episodi riportati in epigrafe, occorre, in via preventiva, premettere alcune considerazioni sulla vigenza delle



2021

disposizioni in esame e sulla rilevanza delle stesse sotto il profilo strettamente penalistico.

Le norme specificamente contestate sono quelle di cui agli artt. 483 c.p. - 29 quattuordecies comma 9° del D. L.vo 152/2006.

In merito, va subito segnalato che il Decreto Legislativo 128 /2010 ha modificato l'art. 29 quattuordecies prevedendo al comma 5° l'applicazione di una sanzione amministrativa per il gestore che omette di comunicare alle competenti autorità i dati relativi alle misurazioni delle emissioni.

La suddetta disposizione è stata in vigore fino all'emanazione del successivo D. L.vo n. 46/2014, in vigore dall'11.04.2014, che, nel modificare nuovamente l'art. 29 quattuordecies, ha ribadito l'applicabilità della sanzione amministrativa (da 2.500,00 a 11.000,00) a carico del gestore che ometta le comunicazioni suindicate sui dati relativi alle misurazioni delle emissioni.


Lo stesso decreto ha, comunque introdotto, al successivo comma 9, l'applicazione di una sanzione penale, rinviando alle pene edittali dell'art. 483 c.p., a chi nell'effettuare le comunicazioni previste dal citato comma 8 fornisca dati falsi o alterati.

Il testo della norma risulta, in tal modo, del tutto chiaro e pacifico: non può configurarsi alcuna responsabilità penale in capo al gestore che ometta di comunicare i superamenti emissivi o trasmetta tardivamente le relative comunicazioni.

Discende che è la stessa disposizione legislativa sopra citata a restringere il campo di applicazione della sanzione penale, escludendo di fatto tutte le condotte eventualmente omissive e/o tardive poste in essere dai dipendenti ENI.

Vi è di più!

L'avere introdotto una nuova fattispecie penalmente rilevante, con il rinvio ai limiti edittali previsti dall'art. 483 c.p., rende di fatto non punibili tutte le medesime condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo.



293

Come sopra esposto, la novella trova, quindi, applicazione per i fatti commessi dopo l'11 aprile 2014.

Merita, tuttavia, espresso richiamo un'ulteriore circostanza.

Lo stesso consulente del P.M., ing. Santilli, ha più volte ribadito in udienza (a domanda delle difese e dello stesso P.M.) che nel periodo compreso tra il mese di aprile del 2013 ed il mese di marzo del 2014 il sistema di monitoraggio dell'impianto aveva funzionato anche con riferimento ai report mensili riportanti tutti i dati di superamento dei valori limite di emissione.

Anche nel caso di specie, la normativa di richiamo deve ritenersi quella prevista dal più volte invocato D. L.vo 152/2006 secondo cui i valori di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto, momenti in cui si verificano certamente anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi (art. 271).

Resta, comunque, pacifco che nell'ipotesi si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non garantire il rispetto dei valori limite l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Nella vicenda in esame, il citato art. 274 è stato, peraltro, integralmente recepito dalla prescrizione n. 9 dell'AIA (sopra ampiamente richiamata).

Tale disposizione pone a carico del gestore che accerti, a seguito di malfunzionamento o avarie, il superamento di uno o più valori limite di emissione, l'obbligo di comunicare l'evento entro le otto ore successive, avendo cura di precisare le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli inconvenienti occorrenti per la risoluzione del problema e le relative tempistiche di risoluzione.

A photograph of two handwritten signatures and a date stamp. The signature on the left appears to be 'M. S.' or 'M. Santilli'. The signature on the right is more stylized. Below the signatures is a rectangular stamp containing the number '294'.

E' la stessa prescrizione 22 che prevede, inoltre, che i valori di emissione trovino applicazione unicamente nei periodi di normale funzionamento dell'impianto con esclusione, come in precedenza esposto, dei periodi di avviamento, arresto e guasto.

Fatta, quindi, questa premessa di carattere sistematico, non v'è dubbio che il COVA sia stato da sempre dotato di un sistema di monitoraggio complesso destinato a fornire continuativamente il controllo dei parametri relativi ad ogni camino presente nell'impianto.

Peraltro, lo stesso P.M., riportandosi alle conclusioni del consulente Santilli (secondo il quale il sistema di controllo è risultato perfettamente funzionante in termini di attribuzioni dei codici di validazione e di invalidazione) ha ribadito in udienza che il sistema di monitoraggio ambientale del Centro Olio di Viggiano garantisce che l'azienda sia costantemente informata in merito alle emissioni complessive dell'impianto.

Il funzionamento di tale sistema è stato, inoltre, ampiamente illustrato in udienza anche dal consulente della difesa ENI, ing. Filauro.

Quest'ultimo ha ribadito che nell'ipotesi di un malfunzionamento o guasto, tale da integrare il superamento dei limiti, il sistema di monitoraggio automatico dei camini del COVA, e quindi, dei fumi, genera automaticamente un sms di allarme, denominato alert, diretto ad un certo numero di soggetti all'interno dello stabilimento (SME), con l'indicazione del punto di emissione in cui è avvenuto il superamento, del parametro e dell'entità e rilevanza del c.d. sforamento.

In tal modo, all'interno del COVA, nell'ipotesi di alert si attiva una procedura particolare per individuare gli interventi necessari ed i tempi di risoluzione del problema, ragion per cui è stato predisposto un sistema che consente di attuare le successive procedure, fra cui anche quella relativa alla comunicazione da inoltrare entro le 8 ore.



295


Orbene, la difesa dell'ENI, sulla base di quanto segnalato in udienza dall'imputato Gheller nel corso del proprio esame, ha ripetutamente sostenuto di aver sempre provveduto ad inoltrare nei tempi previsti,

ossia le canoniche 8 ore, le comunicazioni di tutti i c.d. superamenti: “(Gheller)...alla fine di ogni mese, in particolare all'inizio del mese successivo, veniva mandata una comunicazione in cui c'erano tutti i superamenti avvenuti nell'arco del mese...c'era anche una comunicazione alla fine dell'anno con riferimento all'anno precedente..per riassumere lo stesso evento di superamento veniva comunicato quattro volte, con la comunicazione di apertura, con la comunicazione di chiusura, con la comunicazione mensile e con la comunicazione annuale...”.

Sia Gheller che il consulente Filauro hanno, peraltro, segnalato ed affrontato anche il problema delle c.d. comunicazioni di chiusura, precisando di aver fatto ricorso a tale strumento dopo aver effettuato la prima comunicazione nelle 8 ore, nell'ipotesi in cui l'evento del superamento fosse continuato con episodi ravvicinati, sostanzialmente riconducibili alla medesima problematica di cattivo funzionamento (“...tra la prima comunicazione, che doveva per forza essere fatta entro le otto ore, e quella successiva abbiamo dato atto che a quel punto era tutto tornato nella normalità perfetta...abbiamo comunicato tutti i superamenti...”).

In realtà, mentre, da un lato, il P.M. ha continuato a ribadire (anche nelle conclusioni) che le comunicazioni di chiusura sarebbero, comunque, avvenute in violazione delle prescrizioni dettate dall'AIA (a suo dire, per nascondere agli organi di controllo eventuali superamenti dei limiti), dall'altro, la difesa ENI ha più volte sottolineato che non si sarebbe trattato di omesse o tardive comunicazioni (si ripete, pur sempre penalmente irrilevanti!).

Secondo la difesa, infatti, la circostanza di lasciare aperta una comunicazione (per gli eventi di superamento connessi alla medesima anomalia originaria già comunicata entro le otto ore), proprio in attesa di ripristinare le normali condizioni di operatività,



296

“non significava affatto nascondere agli organi di controllo” gli eventi avvenuti trattandosi di “misurazioni in continuo”.

Puntualizzate, in tal modo, le varie questioni sopra richiamate, si rende necessario, a questo punto, a parere del Tribunale, sia pure molto brevemente, illustrare i contenuti delle varie comunicazioni inoltrate dall'ENI (nel periodo dicembre 2013 - giugno 2014, come da contestazione) in occasione degli episodi di superamento, anche alla luce di quanto segnalato a proposito della limitata rilevanza penale delle stesse, almeno dal punto di vista temporale (in base all'entrata in vigore della norma),

Il primo dato segnalato dalla difesa attiene ai dati esaminati dall'ing. Santilli.


E' stata, infatti, contestata al consulente una circostanza fondamentalmente mai smentita da quest'ultimo e dallo stesso P.M..

Il c.t.u. (vedasi in particolare anche quanto riferito dal ctp ing. Filauro) ha proceduto alla disamina delle registrazioni rilevate in occasione dell'attività di monitoraggio curando di valutare unicamente le caratteristiche dei c.d. fumi, senza verificare le motivazioni addotte dal COVA in merito alle cause del mal funzionamento (fatta eccezione dei casi in cui le ragioni dei vari sforamenti fossero rilevabili dai dati di monitoraggio stesso).

Non c'è dubbio, infatti, che le cause dei vari superamenti sono state da sempre legate alle condizioni di esercizio dell'impianto inteso nel suo complesso e mai alle condizioni di esercizio dei singoli camini.

Lo stesso Santilli ha, peraltro, riconosciuto di non avere avuto la possibilità di effettuare ulteriori valutazioni sulle motivazioni addotte dal COVA in quanto non in possesso dei dati completi di esercizio dell'impianto.

In sostanza, il consulente d'ufficio è stato messo nelle condizioni di analizzare unicamente i dati generati dal Sistema di monitoraggio delle emissioni contenuti nell'hard disk oggetto di sequestro, senza prendere visione delle motivazioni di controparte e, per l'effetto, senza poterne riscontrare la fondatezza.



297

A conferma di ciò, lo stesso Santilli ha più volte ribadito di non aver potuto valutare la fondatezza delle motivazioni addotte in quanto riferibili ad aree dell'impianto non monitorato dallo SME (come, ad esempio, le problematiche relative al circuito ammina monitorate con altro sistema ma con dati mai in possesso del c.t.u.).

Sta di fatto che il c.t.u. non avuto la disponibilità dell'intero complesso dei dati né si è curato di richiederne l'acquisizione, limitando unicamente a segnalare la necessità di una ulteriore verifica e/o valutazione di tipo processistico, da intendersi di natura squisitamente tecnica, di fatto mai avvenuta.

Venendo al dettaglio delle singole comunicazioni inoltrate in occasione dei vari episodi di superamento dei limiti di emissione, la comunicazione del 30 dicembre 2013 ha segnalato problemi riguardanti i bruciatori; l'ing. Santilli, esaminata la documentazione, ha ritenuto la comunicazione corretta e coerente come tipologia di anomalia verificatasi.

E' da escludere, in tal modo, l'esistenza nella stessa di dati e fatti non rispondenti al vero ovvero il richiamo a cause tecniche diverse da quelle effettive. La comunicazione è avvenuta, peraltro, nell'arco delle otto ore a nulla rilevando che uno dei superamenti sia stato comunicato il 3 gennaio nell'ambito della c.d. comunicazione aperta (del tutto irrilevante sotto il profilo penale).

Nel caso di specie, è indubbio che si sia trattato di malfunzionamento ricollegabile ad un solo evento, ossia l'interruzione del funzionamento dei bruciatori circostanza confermata dallo stesso Santilli, previa disamina dei grafici di riferimento), che ha avuto una durata superiore ad una giornata, nel senso che il mal funzionamento manifestatosi il 30 dicembre è continuato per circa 48 ore per poi essere ripristinato, certamente ben oltre le otto ore canoniche previste per la comunicazione di rito.

Sul punto, lo stesso Filauro ha segnalato l'assoluta coincidenza tra i dati del sistema SMCE, relativo al monitoraggio dei camini, unici dati a disposizione dell'ing. Santilli, ed i dati di esercizio dell'impianto in possesso del COVA (esaminati dal citato ingegnere come ctp).

A handwritten signature consisting of stylized initials and a surname, followed by the number 1298 written in a circle.

Gli ulteriori superamenti successivi alle otto ore sono stati tutti comunicati con l'informativa n. 2 del 03.01.2014, come confermato dallo stesso ctu..

Correttamente la difesa ha, quindi, concluso che "nessun superamento è stato celato agli organi di controllo...la motivazione è stata assolutamente corretta...".

Parimenti corretta è stata, poi, la comunicazione del 12 gennaio, relativa ad un unico superamento del limite delle emissioni del camino E20, riconducibile alla tipologia transitoria di malfunzionamento del sistema di circolazione ammine sezione V580-100.

Anche in merito, Santilli ha ribadito l'impossibilità di verificare ulteriori e/o diverse origini del superamento, non ricavabili dai dati del sistema SME in suo possesso (come già evidenziato).

Il consulente ha ritenuto la motivazione tempisticamente ed assolutamente verosimile e corretta.

In sostanza, il superamento è stato comunicato nei termini e non sono state indicate cause tecniche diverse da quelle effettive e reali.

Analoghe conclusioni sono state espresse dal c.t.u. anche con riferimento all'evento del 2 febbraio 2014 (superamento delle emissioni del camino E20).

Santilli ha chiarito di non avere avuto motivi per ritenere la comunicazione n. 217 non rispondente ai dati valutati e segnalato l'impossibilità attraverso l'esame dei dati presenti nello SME di verificare la corretta o meno valutazione dei fatti (trattandosi di un parametro non monitorato da tale sistema, ossia non presente in ambito SME).

Discende che il P.M. ha fondato le sue conclusioni ipotizzando una possibile falsità unicamente attraverso l'esame delle conversazioni trascritte.

In realtà, a prescindere dalla pacifica non utilizzabilità delle intercettazioni con riferimento alla fattispecie delittuosa in esame (tanto alla luce della ben nota sentenza delle SS.UU: in materia n. 51/2020), anche dal contenuto delle conversazioni

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'U' or 'M' shape. The second signature is more complex and includes the number '199' written below it.

richiamati in epigrafe dal P.M. nulla di rilevante è emerso se non il tentativo di comprendere in qualche modo le cause dell'avvenuto superamento dei limiti, non essendo il personale neppure in grado di esprimersi tempestivamente con assoluta certezza in merito alle ragioni del malfunzionamento.

L'insieme delle conversazioni riportate in rubrica (il cui contenuto non viene dettagliatamente richiamato per la palese inutilizzabilità) mostra, invece, chiaramente l'intenzione delle parti di rendersi conto delle origini dell'avarìa.

Discende che anche in tale occasione il superamento è stato comunicato nei termini e non sono state indicate cause tecniche diverse da quelle effettive, trattandosi di motivazioni assolutamente coerenti con i dati emergenti dagli impianti.

Quanto sopra esposto è tranquillamente valevole anche per le ulteriori comunicazioni.

Santilli si è espresso negli stessi termini anche con riferimento alle comunicazioni del 23 febbraio ed a quelle del mese di aprile (giorni 16, 22 e 24).

La comunicazione del 23 febbraio ha riguardato la medesima avaria (malfunzionamento camino E20) e contiene la solita motivazione.

Risulta trasmessa tempestivamente e non presenta difformità rispetto alla realtà, come ribadito dallo stesso c.t.u. (non a disposizione degli ulteriori parametri da valutare non presenti nel sistema SME).

Non sussistono elementi per ritenere tale motivazione tardiva o, comunque, falsa.

Anche i casi di malfunzionamento rilevati nei tre giorni del mese di aprile 2014 attengono alla medesima avaria.

Le comunicazioni risultano tutte tempestive.

I dati sono stati trasmessi nella nota inviata entro le otto ore e nella successiva nota di chiusura, trattandosi della solita problematica e della stessa tipologia di malfunzionamento (così come confermato anche dalle conversazioni richiamate dal

A handwritten signature consisting of stylized initials and a surname, followed by a small circular stamp containing the letters "BOC".

P.M. in cui si pone, come di solito, la questione delle note di chiusura trattandosi di episodi ripetitivi).

Anche con riferimento a tali eventi non è possibile ravvisare ritardi, omissioni o eventuali false attestazioni.

L'episodio del 9 maggio 2014, avvenuto intorno alla mezzanotte, è stato comunicato il giorno successivo con la nota n. 956, riportante la solita motivazione "anomalia sistema circolazione ammina sezione V580".

E' facile rilevare la circostanza come gli imputati non abbiano mai inteso nascondere le reali problematiche dell'impianto e le cause del malfunzionamento derivanti in prevalenza dall'ammina.

Peraltro, anche con riferimento a tale vicenda il c.t.u. ha ritenuto ragionevoli le motivazioni addotte dell'Ente.

L'episodio del 25 maggio 2014, come segnalato dalla stessa difesa, deve ritenersi certamente sostanzialmente sovrappponibile a quello del precedente giorno 9.


Trattasi della comunicazione n. 1071 per la quale valgono le medesime argomentazioni sopra esposte.

I fatti si ripetono anche nei giorni 31 maggio e 7 giugno 2014.

Anche in questi casi le anomalie hanno riguardato il sistema di circolazione dell'ammina.

L'episodio del 31 maggio è stato comunicato entro le otto ore; quello del 7 giugno è stato, invece, comunicato con la nota di chiusura n. 1196 del 13 giugno in quanto conseguenza dei fatti avvenuti il 31 maggio.

Con quest'ultima nota l'Ente, riferendosi alla precedente comunicazione del 31 maggio, ha, infatti, segnalato di aver ripristinato le normali condizioni operative del punto di emissione E20, trattandosi di anomalie del sistema di circolazione dell'ammina sezione V580.



Le ragioni per cui i soggetti incaricati di effettuare le comunicazioni ha ritenuto anche in tale occasione di utilizzare il sistema della comunicazione aperta sono state sempre le medesime.

Trattasi, come sopra segnalato, di una procedura idonea ad integrare al massimo una violazione della prescrizione AIA (circostanza questa nemmeno del tutto pacifica!) ma giammai costituire fatto penalmente rilevante ai sensi dell'art 483 c.p..

Nessun dubbio, comunque, in merito alle ragioni degli avvenuti superamenti tutte oggetto di specifica indicazione.

Le anomalie nel sistema di circolazione dell'ammina hanno portato ai superamenti avvenuti alle ore 9,00 del 14 giugno (sempre con riferimento al solito cammino denominato E20).

Anche in relazione a tale episodio si è posto il medesimo problema (nelle conversazioni intercettate si discute, infatti, circa le cause del fenomeno e si conviene che si tratta sempre della solita causale, analoga alla vicenda avvenuta pochi giorni prima).


La comunicazione risulta, comunque, inviata con la ben nota specificazione, senza alcun profilo fraudolento.

Anche gli episodi del 23 e 26 giugno, peraltro non esaminati dal consulente del P.M., sono stati fondamentalmente analoghi a quelli avvenuti nei giorni precedenti, trattandosi di malfunzionamento che ha provocato diversi sforamenti successivi alle 8 ore.

La situazione di malfunzionamento è durata per alcuni giorni, causando diversi superamenti dei limiti di emissione.

In tali occasioni, il Cova ha adottato la medesima procedura, sopra più volta descritta.

Ha predisposto una successiva comunicazione (la n. 1261), dopo aver posto in essere tutte le attività finalizzate alle soluzioni dell'anomalia.

A handwritten signature consisting of stylized initials and a surname, followed by a small comma and the file number "302" at the bottom right.

Non v'è dubbio, quindi, che in relazione a tali episodi le competenti autorità siano state informate di ciascun superamento.

Orbene, l'intera vicenda, dopo una breve ma necessaria ricostruzione di tutti gli episodi oggetto (e non) di contestazione, merita a questo punto alcune pacifche considerazioni conclusive.

La disamina delle singole comunicazioni, anche alla luce delle osservazioni espresse dai consulenti del P.M. e della difesa, ha consentito di dimostrare, senza margine di errore, come nessuna violazione penalmente rilevante possa essere ascritta agli imputati.

Non è stato possibile per il c.t.u. Santilli determinare una diversa causa dei fenomeni di superamento dei limiti indubbiamente riscontrati e riconosciuti dall'ENI (nel senso che non è stato possibile superare le motivazioni dei c.d. sforamenti indicate nelle reiterate comunicazioni).


Santilli ha, più volte, segnalato la necessità di svolgere ulteriori indagini sulla base di parametri non presenti del sistema SME, mai ricevuti dal consulente.

Al contrario, il consulente della difesa si è lungamente soffermato su tutti gli eventi oggetto della contestazione, richiamando i parametri di processo ritenuti essenziali per l'individuazione delle cause tecniche.

Le risultanze dell'istruttoria hanno messo in evidenza come i vari casi di superamento siano stati portati a conoscenza degli organi preposti al controllo, sia attraverso i report quotidiani che attraverso le comunicazioni (oltre che di chiusura) susseguiti nel corso dell'anno.

Peraltro, lo stesso Santilli si è in più occasioni espresso nel senso del rispetto dei tempi.

Nella sostanza, l'unica problematica sorta è stata quella della c.d. comunicazione di chiusura che nella maggioranza dei casi è stata adottata nei successivi superamenti tutti derivanti dalla medesima causa.



303

Sul punto, va, comunque, precisato che numerose comunicazioni, inizialmente ritenute dal consulente Santilli come omesse o tardive, si sono, invece, rivelate inoltrate tempestivamente.

E' il caso della comunicazione del 7 gennaio regolarmente trasmessa (come dimostrato dalla difesa e contestato al ctu anche in udienza) che proprio il Santilli ha precisato di non avere esaminato ("...Santilli: è una comunicazione del 7 gennaio anticipata via fax...se io avessi avuto questa comunicazione all'epoca della consulenza avrei potuto dire che era stato fatto in tempo...").

In tale occasione il superamento (che Santilli ha ritenuto di attribuire verosimilmente all'ammina) è avvenuto alle ore 17,00 e la nota è stata inviata alle ore 17,54.

Analoga situazione si è verificata, peraltro, anche in occasione di altri eventi similari intervenuti tra il 13 ed il 21 gennaio 2014.


Santilli ha segnalato l'omessa comunicazione.

L'evento torcia del 13 gennaio è stato provocato da un errore provocato da un addetto alla manutenzione; tale evento ha provocato il blocco totale dell'impianto e la sua fermata (documentalmente provata).

Tale accadimento è stato superato con una lenta ripresa che ha provocato ulteriori funzionamenti.

A tal fine, è stata inviata regolare comunicazione n. 69 del 14 gennaio 2014 cui ha fatto seguito il compimento delle naturali operazioni di ripristino (documenti, peraltro, tutti richiamati anche nella nota conclusiva trasmessa dal Noe al P.M.).

Lo stesso Santilli, in realtà, ha più volte ribadito in udienza la non applicabilità della prescrizione n. 22 dell'AIA nelle ipotesi di non normale funzionamento dell'impianto.



304

Ed infatti, solo dopo l'avvenuto ripristino delle condizioni operative di regime dello stabilimento è stata inviata agli organi di controllo la comunicazione n. 176 riportante l'annotazione dei vari funzionamenti e delle cause dell'evento torcia.


Le predette note, sebbene acquisite nel corso delle indagini, non sono state consegnate al c.t.u. che, comunque, nel corso del dibattimento ed all'esito delle contestazioni della difesa, è stato in grado di rendere gli opportuni chiarimenti segnalando nella sostanza la regolarità delle suddette comunicazioni.

Nessun dubbio può, quindi, sorgere in merito alla genuinità di tale documenti, malgrado le contestazioni segnalate in udienza dalla parte civile e dal P.M..

Appare in tal modo del tutto evidente, in relazione alle tre specifiche tabelle redatte dal c.t.u., (riguardanti i dati di superamento dei limiti di emissione, il riepilogo delle violazioni per mancate e/o tardive comunicazioni ed il riepilogo delle incongruenze riscontrate nelle dichiarate motivazioni), che le comunicazioni ritenute omesse o tardive non possano essere considerate tali, a prescindere dalla non rilevanza di tali condotte sotto il profilo penale; ed inoltre che nessuna incongruenza è stato possibile riscontrare nel contenuto delle comunicazioni stesse, a prescindere, sotto tale profilo, dei limiti di punibilità derivanti dall'entrata in vigore (11 aprile 2014) della norma contestata (come sopra ampiamente segnalato).

Fino alla suddetta data non risulta, in tal modo, ipotizzabile alcun tipo di reato; per le vicende successive nulla di rilievo è emerso trattandosi, peraltro, di documentazione non esaminata dal ctu Santilli.

Discende che nei confronti degli imputati del reato contestato al capo Y va emessa sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato per condotte commesse fino alla data dell'11.04.2014 e sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste limitatamente alle condotte successive e commesse fino al giugno 2014.

A handwritten signature consisting of stylized initials 'M' and 'S' followed by the number '305'.

Agli imputati è altresì contestata, al capo A2, la violazione dell'art. 29 quattuordecies comma 3° lett. A) del D. L.vo 152/2006 come modificato dall'art. 7 comma 13 del Decreto L.vo n. 46/2014.

Si tratta, in sostanza, dei fatti ampiamente descritti a proposito del capo Y, cui si rinvia in merito alla descrizione dei singoli episodi.

A tal proposito, va subito chiarito che assume rilievo il dato temporale riportato in occasione dell'indicazione del locus e del tempus commissi delicti, con riferimento al mese di agosto dell'anno 2014.

Allo stesso modo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la contestazione richiama i reiterati eventi di sforamenti dei limiti di immissione e le c.d. fiaccolate della torcia in modo nettamente distinto, ritenendoli fenomeni sicuramente diversi.

Non c'è dubbio, infatti, che mentre, da un lato, la fiaccola di sicurezza costituisce lo strumento per impedire possibili fughe di gas (che con l'evento torcia viene prontamente bruciato attraverso una combustione in aria libera), dall'altro, i c.d. camini rappresentano di fatto lo scarico di parti dell'impianto dove avvengono ripetuti fenomeni di combustione (si tratta, quindi, di veri e propri scarichi di unità di combustione!).

In sostanza, i camini convogliano all'esterno gli effetti di una combustione avvenuta in una apparecchiatura all'interno dell'impianto.

Ebbene, il funzionamento di questi ultimi risulta certamente soggetto all'AIA ed alle misure destinate a garantire il rispetto dei limiti di emissione (oltre che alle misure del sistema di monitoraggio).

Fatta questa premessa di carattere sistematico, è del tutto pacifico che, nel caso in esame, vi sia stato un superamento dei limiti delle emissioni in modo reiterato e, certamente, al di là della consentita tolleranza.

Sebbene i termini di frequenza non siano stati indicati nell'AIA, risulta, infatti, del tutto pacifica la ripetitività degli eventi, come contestati in epigrafe ed accertati, peraltro verificatisi in un arco temporale assai ristretto.

Che lo stabilimento fosse dotato di un sistema di abbattimento sofisticato è circostanza ampiamente documentata.


Parimenti incontestabile, tuttavia, è il dato storico ossia che il citato impianto, anche a voler considerare il primo semestre 2014, abbia in più occasioni dato luogo a malfunzionamenti che hanno indubbiamente provocato gli eventi segnalati e contestati in epigrafe.

Indicative in tal senso sono state anche le comunicazioni trasmesse.

I continui sforamenti ad opera dei camini presso il Centro Olio Val D'Agri sono stati, infatti, segnalati anche dal consulente del P.M., con specifico riferimento alla frequenza e, quindi, ripetitività degli eventi, non rientranti certamente nell'ambito della normale tollerabilità.

Sotto tale profilo, neppure i sistemi di controllo adottati sono stati in grado di assicurare in modo stabile e continuo la piena osservanza delle prescrizioni imposte nell'AIA, anche per effetto delle problematiche derivante dal massiccio impiego di ammine (come diffusamente segnalato in merito alle fattispecie contestati ai capi T e ss. della rubrica).

Risulta, in tal modo, violata la norma incriminatrice in esame che prevede un reato di contravvenzione che si configura con l'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla competente autorità, con effetti rilevanti in relazione alla valutazione dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata che prescrive una tutela di tipo preventivo e cautelare, venendo la sanzione penale in evidenza non appena il soggetto viola le norme penali poste a salvaguardia dell'ambiente.




307

Orbene, è indubbio che in relazione alla contestata contravvenzione risultino ampiamente decorsi i tempi di prescrizione (pari ad un massimo di anni cinque), tenuto anche conto delle intervenute sospensioni.

Occorre, in ogni caso, rilevare che "...anche ai sensi del vigente codice di rito (artt. 129 e 530 nuovo c.p.p.), la pronuncia di assoluzione, in presenza di una causa di estinzione del reato, deve essere adottata quando dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato e non anche quando sia insufficiente la prova della insussistenza degli estremi di reato" (Cass. Pen., sez. III, 26.2/8.4.1993, n. 3440, Gablen, RV 194120).

Nella vicenda in esame non ricorre l'ipotesi sopra segnalata.

Ed infatti, «...per quel che riguarda il presupposto della evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato - ai fini della prevalenza della formula di proscioglimento sulla causa estintiva del reato - in giurisprudenza è stato costantemente affermato, senza incertezze o oscillazioni di sorta, che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" (percezione ictu oculi), che a quello di "apprezzamento", incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento; in altre parole, l'"evidenza" richiesta dall'art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia» (Cass. pen. Sez. Unite, Sent. n. 35490/2009).



308

In presenza delle risultanze istruttorie sopra indicate, non ricorrono i presupposti per l'assoluzione degli imputati.

Discende che in relazione al reato di cui al capo A2 va emessa, nei confronti di Gheller Ruggero, Angelini Roberta, Lisandrelli Vincenzo, Allegro Nicola Bagatti Luca, sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione della fattispecie contravvenzionale loro ascritta.


2. Le sommarie informazioni testimoniali rese da Dell'Acqua Franco (capo W)

Nel merito, il Sig. Dell'Acqua Franco deve essere mandato assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Prima di soffermarsi sulla qualificazione giuridica della condotta contestata all'imputato Dell'Acqua Franco, occorre ripercorrere, in sintesi, la vicenda storica oggetto della presente imputazione, per come delineata dalla testimonianza del Sig. Lategana Antonello Francesco nonché dalla documentazione acquisita agli atti di causa.

Il pervenuto è stato tratto in giudizio con l'accusa di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; in particolare, per aver dichiarato false circostanze ai Carabinieri NOE, il 10 ottobre 2014, durante l'escussione a sommarie informazioni.

Dunque, durante le indagini, il prevenuto veniva sentito dagli ufficiali di p.g. in qualità di dipendente nonché Responsabile Risorse Umane presso la Sudelettra, sui fatti occorsi il 12 marzo 2014 ai lavoratori Lategana Antonello Francesco e Laterza Settimio. In questa circostanza, il Dell'Acqua dichiarava: "voglio precisare che nella medesima data del 12 marzo 2014 non ho avuto contatti né con il nosocomio di Villa D'Agri, né con il personale ENI né con personale del 118 ma ho interloquito solo ed esclusivamente con quelli della mia società", insiste "Ricordo con precisione che sia



209

all'atto della dimissione che in epoca successiva non mi è stata mai consegnata la documentazione medica da parte del lavoratore, attinente il suo ricovero in ospedale”; altresì, “voglio aggiungere che il lavoratore LATEGANA successivamente all’evento del 12 marzo e precisamente il giorno 14 marzo 2014 veniva impiegato presso la nostra officina di Ferrandina sito nell’ex struttura TUCAM. Dopo il giorno 14, LATEGANA veniva messo in ferie fino a quando, completato tutto l’iter per il rilascio dei permessi di accesso al Centro Olio di Pisticci, ha lì ripreso servizio” (cfr. verbale di s.i. del 10.10.14, rese dall’odierno imputato).

Secondo l’Accusa, tali circostanze non sono rispondenti al vero perché sarebbero confutate dalle risultanze intercettive e dalle dichiarazioni rese dal lavoratore infortunato: difatti, il Lategana, escusso anch’egli a sommarie informazioni, dichiarava: “Dopo essere stato dimesso dall’ospedale, copia del referto veniva da me consegnata al capo del personale, DELL’ACQUA che si trovava in compagnia di SERAFINO e proprio quest’ultimo mi accompagnava al mio alloggio a Viggiano. Ricordo di aver ripreso a lavorare il 24 marzo successivo all’incidente, che avveniva come detto prima, il mercoledì 12 marzo 2014; interloquendo con il capo cantiere SERAFINO, lo stesso mi diceva che il giorno 14 marzo, in attesa di un passaggio per raggiungere la mia abitazione in Ferrandina, mi avrebbe fatto figurare lavorativamente, presso i cantieri dell’azienda TUCAN presenti nell’area industriale di Viggiano” (cfr. s.i. di Lategana in atti).

In sede di escussione dibattimentale (udienza del 24.10.18) il Lategana ricostruiva puntualmente la vicenda in discorso. In via preliminare, egli descriveva l’incidente sul lavoro, occorso in data 12.3.2014, presso la sede di Viggiano ove era impiegato. Dichiarava, in particolare, di essere svenuto a causa dell’inalazione di idrogeno solforato “mi sono spaccato la testa qua..con il casco.. (..) ho preso un po’ di H₂S mentre lavoravo” (cfr. verb. di ud. del 24.10.18, pag. 39).

Invero, la diagnosi era consistita in una “perdita di coscienza transitoria con conseguente trauma cranico non commotivo e successiva contaminazione di sostanze

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. S. 310".

chimiche inalanti” (cfr. referto del 12.03.14 dell’Ospedale di Villa D’Agri, n.015190, acquisito all’udienza del 24.10.18 su richiesta dell’Avv. Fornari).


Il Lategana chiariva poi che, in sede di dimissioni, Serafino Mario, capo cantiere della sede di Viggiano, gli suggeriva di non dichiarare ufficialmente la causa dell’infortunio: difatti, questa non veniva riportata nel certificato di dimissioni. (pag. 41 e 42).

A seguito del ricovero presso il nosocomio di Villa D’Agri, il Direttore del Personale dell’azienda già citata, Franco Dell’Acqua, lo avvertiva, durante il viaggio verso casa, di un sicuro licenziamento qualora avesse aperto la pratica dell’infortunio (sul punto, il teste ha riferito: “io non mi sono messo in infortunio e c’è stato... la settimana dopo io risultavo che lavoravo alla “Tucam” sempre a Viggiano; praticamente però era falso perché io stavo a casa e la settimana dopo io sono stato a casa. E poi.. mi hanno mandato a Pisticci, non lo so, perché... per farmi un favore, non lo so, perché stavo vicino casa”; cfr. cit. verbale del 24.10.2018, pag. 44).

Il lavoratore, dunque, risultava essere fittiziamente in servizio presso altra società sita in Pisticci, ove, tuttavia, non ha mai di fatto prestato alcuna attività lavorativa: “(Avv. Di Pisa: subito dopo l’incidente, è risultato in servizio presso un’altra società come lavoro però effettivamente non ha lavorato?) effettivamente non ho lavorato, sono stato a casa e figuravo alla Tucam, che è un’altra società della Sudelettra. (...ma in realtà non ha prestato alcuna attività lavorativa, né si è recato presso i cantieri di questi) No.” (cfr. verbale del 24.10.2018, pag. 47)

Fin qui, le risultanze dell’istruttoria dibattimentale.

Nessun dubbio, può sorgere in merito all’attendibilità del teste. Il teste Lategana si è dimostrato coerente e preciso; ciò si ricava dal contesto dell’intera vicenda e dalle emergenze processuali. Invero, armonica e logica appare la descrizione degli eventi da parte del Lategana.



Da ciò, si desume, a contrario, a chiare lettere, il falso dichiarato dal Dell'Acqua agli ufficiali di p.g. in sede di escussione a sommarie informazioni, in data 10.10.14. E' pacifico, dunque, che l'odierno imputato fosse venuto a conoscenza della causa e dell'infortunio del Lategana ed abbia, a sua volta, tentato di insabbiare l'accaduto, facendo figurare il lavoratore in servizio presso un'altra sede della Sudelettra.

La vicenda, però, va risolta in punto di diritto.

La Suprema Corte, con sentenza n. 39610 del 2011, ha chiarito che non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che - fermato dalla Polizia alla guida della propria auto - dichiari falsamente di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa, non sussistendo, in tal caso, l'obbligo del privato di dire la verità, posto che il verbale della polizia, contenente le dichiarazioni del privato, non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati ed il reato in questione è ravvisabile quando l'atto pubblico, nel quale sia trasfusa la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati (Sez. 5, Sentenza n. 21402 del 05/02/2008 Ud. (dep. 28/05/2008) Rv. 240080).

Il prefato principio di diritto, applicabile anche al caso di specie, è in linea con il testo letterale dell'art. 483 c.p. e con i principi espressi in materia dalle Sezioni unite (cfr. sentenza Lucarotti del 1999).

La prevalente giurisprudenza afferma poi che "non integra il reato di false informazioni al p.m. (art. 371 bis c.p.) colui che renda false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria, in quanto soggetto attivo del reato di cui all'art. 371 bis c.p. è solo colui che sia richiesto dal p.m. di fornire informazioni ai fini delle indagini e non chi sia richiesto di riferire circostanze utili a tal fine dalla polizia giudiziaria, ancorché su delega del p.m." (Cfr. Cass. Pen. Sez. V, sent. del 14 luglio 2010, n. 37306; in senso conforme cfr. Cass. Pen. n. 2095 del 1994, Cass. Pen. n. 349 del 1993). Pertanto, anche quando le s.i.t. sono oggetto di delega di indagine da parte del pubblico ministero, il reato di cui all'art. 371 bis c.p. non può configurarsi nel caso di

 312

specie perché il soggetto attivo può essere solo colui che renda le dichiarazioni direttamente al Pubblico Ministero. D'altro canto, l'applicazione analogica della norma al di fuori dal caso esplicitamente previsto dalla medesima, determinerebbe la creazione di un a nuova ipotesi di reato, così ponendosi in contrasto con il principio di legalità sancito dall'art. 25, co. II, della Costituzione.

Del pari, rimane esclusa la possibilità che la persona reticente sentita a SIT possa essere ritenuta responsabile del delitto di falsa testimonianza, di cui all'art. 372 c.p. Difatti, la deposizione falsa e reticente alla polizia giudiziaria è resa in un momento antecedente al processo penale vero e proprio, che dovrà essere celebrato davanti ad un Giudice.

La condotta, infatti, potrebbe tutt'al più integrare il delitto di favoreggiamento personale, ex art. 378 c.p. (Cfr. Cass. Pen. Sez. VI, sent. del 17 ottobre 1985, Pillitteri), fattispecie non ricorrente nella vicenda in esame, né contestata.

Alla stregua delle ragioni anzidette, si impone una pronuncia assolutoria in capo a Dell'Acqua Franco perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Capitolo VI – I REATI CONTRO LA P.A. (capi U, X, A1 dell'imputazione)

1. Il reato di abuso d'ufficio contestato a Lambiase Salvatore (capo U)

Al capo U dell'imputazione, si contesta all'imputato LAMBIASE SALVATORE, di avere, nella sua qualità di dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, in violazione degli artt. 97 Cost. e 29 decies comma 9 lett. c), D. Lgs. 152 del 2006, revocato immotivatamente, in data 26.6.2014, il provvedimento di diffida emesso nei confronti dell'azienda petrolifera, in data 18.5.2014, in seguito all'evento torcia del 13.1.2014, sebbene il 18.5.2014 si fosse verificato altro evento torcia, così consentendo ad ENI di proseguire l'attività estrattiva.

In punto di diritto, occorre preliminarmente osservare che la Suprema Corte, con sentenza n. 14214 del 2021, ha chiarito che, pur restando l'immutato riferimento all'elemento psicologico del dolo intenzionale e l'immodificato richiamo alla fattispecie dell'abuso di ufficio per violazione, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dell'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, il reato di abuso di ufficio (come modificato dall'art. 23 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,) è ora configurabile solamente nei casi in cui la violazione da parte dell'agente pubblico abbia avuto ad oggetto "specifiche regole di condotta" e non anche regole di carattere generale e solo se tali specifiche regole sono dettate "da norme di legge o da atti aventi forza di legge", (dunque non anche quelle fissate da meri regolamenti ovvero da altri atti normativi di fonte subprimaria).

In ogni caso, è comunque necessario che quelle regole siano formulate in termini da non lasciare alcun margine di discrezionalità all'agente, restando perciò oggi escluse dalla applicabilità della norma incriminatrice quelle regole di condotta che rispondano, anche in misura marginale, all'esercizio di un potere discrezionale (in



314


questo senso v. Sez. 6, n. 442 del 09/12/2020, dep. 2021, Garau, non massimata; Sez. 5, n. 37517 del 02/10/2020, Danzè e altri).

Ciò premesso, nel caso di specie, all'odierno imputato è stata addebitata la violazione di una specifica regola di condotta prevista da una norma di legge, quella contenuta nell'art. 29 decies comma 9 lett. c) del D. Lgs. 152 del 2006, che all'epoca dei fatti prevedeva che “in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29 quattuordecies, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni: c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente”.

In punto di fatto, occorre rimarcare che a seguito dell'evento torcia occorso in data 13.2.2014, la Regione Basilicata emetteva, il 17.1.2014, nei confronti dell'ENI una diffida, con cui ingiungeva ad ENI di non perpetrare le condizioni di gestione dell'impianto che avevano provocato l'evento in questione (all. 129 vol. IV prod. PM).

Con l'atto di diffida la Regione invitava l'ENI ad ottemperare alle prescrizioni n. 11.3.34 – 11.3.35 – 11.3.36 dell'AIA in vigore, secondo cui:

11.3.34 - il gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli eventuali eventi incidentali. A tal fine il gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti. Sarà considerata una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenza malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali;



315


11.3.35 - tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di annotazione su registro (da redigere anche in formato elettronico) messo a disposizione per eventuali verifiche da parte della Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente e dell’A.R.P.A.B.; il suddetto registro in formato digitale deve essere trasmesso con periodicità semestrale alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente, all’A.R.P.A.B. ed al Comune di Viggiano – Area Tecnica, Edilizia Privata ed Urbanistica;

11.3.36 - in caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull’ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente, il gestore ha l’obbligo di comunicazione scritta immediata (per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente, all’A.R.P.A.B. ed al Comune di Viggiano – Area Tecnica, Edilizia Privata ed Urbanistica. Fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il gestore ha l’obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente eseguibili per arrestare gli eventi di rilascio in atmosfera, e per ripristinare il contenimento delle emissioni inquinanti. Il gestore, inoltre, deve accettare le cause dell’evento e mettere in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono rilasciati nell’ambiente e la loro destinazione.

In data 18 maggio 2014, si registrava un nuovo evento torcia, che determinava l’attivazione del c.d. stato di attenzione (cfr. all. 130 vol. IV prod. PM).

La Prefettura di Potenza, a seguito dell’evento, aveva chiesto lumi ad ARPAB: l’Agenzia Regionale evadeva quanto richiesto con nota del 9 giugno 2014 n. 25713 (cf. all. 131 vol. IV prod. PM).

Ciò nonostante, la procedura di diffida si concludeva con la revoca della stessa diffida: il provvedimento di revoca veniva formalizzato con atto emesso dall’ufficio compatibilità ambientale (diretto dal LAMBIASE) avente protocollo n. 0104015/170B datato 26 giugno 2014 (all. 132 vol. IV prod. PM)



316

In base a quanto previsto e disposto dall'atto di diffida del 17.1.2014 - in richiamo ai punti 11.3.34 – 11.3.35 – 11.3.36 dell'AIA in vigore - l'evento fiaccola del 18.5.2014 avrebbe dovuto, invece, indurre l'ente regionale ad emettere provvedimenti sanzionatori più rigorosi nei confronti di ENI.

Del resto, la diffida è prevista dall'art. 29 – decies, comma 9, del D.Lgs 152/2006, come un rimedio a disposizione dell'autorità amministrativa competente nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative.


Sebbene ci fossero tutti i presupposti per l'adozione di provvedimenti sfavorevoli ad ENI, l'Ufficio diretto dal LAMBIASE, giungeva paradossalmente a revocare, alla fine di giugno 2014, il provvedimento di diffida, ignorando l'evento fiaccola occorso in data 18.5.2014, nonostante il suo Ufficio avesse contezza di tale incidente (cfr. al riguardo dichiarazioni rese in dibattimento del teste Pesce).

Il carattere del provvedimento adottato dal LAMBIASE è, dunque, di tutta evidenza illegittimo, se solo si considera che tra il provvedimento di diffida emesso a carico di ENI e il provvedimento di revoca della predetta diffida, intervenuta il 26.6.2014, si verificava un altro evento torcia.

Secondo il PM, le risultanze intercettive emerse comproverebbero che l'emissione del provvedimento di revoca fosse stato in qualche modo condizionata dall'intervento di ANGELINI Roberta.

In particolare, in data 19.6.2014, la ANGELINI contattava il LAMBIASE chiedendogli se, in ordine alla chiusura del procedimento di diffida, vi fossero della novità, e il suo interlocutore gli dava risposta negativa.

Qualche giorno dopo, ovvero in data 27.6.2014, LAMBIASE contattava telefonicamente la ANGELINI per informarle che la revoca della diffida era pronta per essere inviata (LAMBIASE SALVATORE: "*no no no....chiamo io...per una cosa urgente.... ma il fax vostro qual'è.... perchè ieri...ieri hanno provato a mandare il fax della...della lettera*"; ANGELINI: "*quindi è pronta?*").



317

Ed effettivamente, il 26.6.2014, l’Ufficio di Compatibilità Ambientale, con nota n. 104015/170B, a firma dell’imputato, revocava la diffida emessa nei confronti dell’azienda petrolifera. Nel provvedimento si legge quanto segue: “Tanto premesso, considerato che la relazione predisposta da ARPAB risulta esaustiva e prevalente ai sensi dell’art. 29 decies comma 3 D. Lgs. 152/2006 (e s.m.i.) ed anche, in considerazione della nota sopra citata della Provincia di Potenza, rispetto a quanto richiesto alla stessa Amministrazione Provinciale, si dà atto che risultano tecnicamente controdedotte le inosservanze contestate da questo Ufficio con la nota n. 0007632/75AB del 17.1.2014 e che risultano altresì ripristinate le condizioni ordinarie di esercizio dell’impianto e pertanto si revoca la diffida formulata con la stessa nota.

Ottenuta la revoca, la ANGELINI ricontattava il LAMBIASE per “complimentarsi”, sebbene agli atti della procedura mancasse la risposta della Provincia di Potenza:

ANGELINI : “*Comunque, voglio dire, ho letto attentamente il fax, è una..... un'opera di..... devo dire di chiarezza estrema, complimenti.... Non..... non è lasciato nulla all'interpretazione voglio dire, è stato molto chiaro, molto preciso, tra..... proprio chiaro ecco cioè..... Di solito si fa fatica a leggere, no, gli atti amministrativi, invece questo è proprio chiarissimo....*”; LAMBIASE : “*Mi auguro che..... che i cugini della Provincia non..... non si dispiacciono di quello che ho scritto....ma io li ho stroncati così..... brutalmente.*”; ANGELINI : (ndr ride compiaciuta)... *Io sto venendo a Potenza adesso perchè oggi pomeriggio, alle 15:30, abbiamo un'altra riunione lì..... ma nel pomeriggio non credo che voi ci siate, è giusto?... Bhè allora se arrivo un po' prima, magari passo a fare un saluto velocissimo*”, poi con tono particolarmente amichevole si chiudeva la telefonata, ANGELINI : “*A presto, ciao grazie*”; LAMBIASE: “*Ciao*”.

Sempre secondo la tesi accusatorio, l’atteggiamento accondiscendente del LAMBIASE nei confronti dell’ANGELINI e dell’azienda petrolifera si evince anche dal tenore di altre conversazioni telefoniche.



Al riguardo, viene in rilievo una conversazione telefonica avvenuta il 2.4.2014, nel corso della quale il dirigente regionale si preoccupava di avvertire la ANGELINI che in Regione Basilicata si stava “*muovendo qualcosa*” nel procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere l’autorizzazione per il secondo pozzo di reiniezione Monte Alpi 9; egli si premurava inoltre di ricordare alla ANGELINI che la Valutazione d’Impatto Ambientale del 2011 fosse in scadenza (“.. *Allora informazione di servizio ...siccome pare che si stia muovendo qualcosa su Monte Alpi 9* (si tratta del pozzo Monte Alpi 9 – il pozzo per cui ENI ha presentato istanza come secondo pozzo reiniettore in aggiunta a Costa Molina 2 ndr) ...*Eh volevo soltanto ricordare che.... la la valutazione d'impatto ambientale V.I.A....del 2011 è prossima a scadere....Quindi non.... non vi fate cogliere di sorpresa...omissis....E' meglio attrezzarsi....E.... eliminare alibi.....omissis....Di.... diciamo che non c'è piaciuto molto.... la l'articolo di giornale. Il proclama.... il proclama fatto da Gheller...(ndr. il riferimento è ad una conferenza stampa tenuta da GHELLER) ...Va bene, però sicco.... siccome alla fine quello che fa rumore è quello dei.... omissis...No.... no, per noi per noi fa rumore..”).*

Altro episodio che evidenzierebbe l'estrema quanto inopportuna disponibilità del LAMBIASE nei confronti della ANGELINI si verificava allorquando, agli inizi del mese di luglio 2014, su disposizione della Procura, i CC del NOE procedevano ad acquisire gli atti del procedimento amministrativo di diffida.

Il LAMBIASE, in data 9.7.2014, durante una conversazione telefonica con la ANGELINI, informava la donna circa l’acquisizione degli atti relativi alla diffida:

LAMBIASE : “...*comunque a proposito di quella lettera molto puntuale che avrei fatto io.....i NOE non sono d'accordo...uhm....o meglio... mi hanno fatto un ulteriore... a parte che sono venuti a prendere tutti i... le carte... tutti i documenti... ad acquisire tutti i documenti.....ma... adesso mi hanno fatto un ulteriore quesito...dice... perché avete concluso il procedimento senza attendere l'esito della Provincia... e adesso con con.... stiamo spremisando* (termine dialettale ndr)...*per vedere di rispondere...anche se il perché è già scritto.....nella stessa lettera..”*).


Ciò posto, occorre innanzitutto che, alla luce del principio delineato dalle ben note SS.UU. Cavallo, non possono ritenersi utilizzabili, nel caso di specie, le risultanze intercettive, dapprima richiamate, posto che il reato di abuso di ufficio contestato al LAMBIASE non rientra tra quelli indicati dall'art. 266 c.p.p.

In disparte da ciò, è tuttavia indubbio che gli stessi sviluppi del procedimento amministrativo sorto a seguito della diffida fatta all'ENI il 17.1.2014, mettano in luce il carattere macroscopicamente illegittimo del provvedimento adottato dal LAMBIASE, il quale, non solo, non riteneva di emettere provvedimenti più restrittivi nei confronti dell'azienda petrolifera, ma addirittura decideva di revocare la diffida stessa, nonostante l'intervento di un nuovo evento fiaccolo nel maggio 2014.

Quanto alla prova dell'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie, peraltro, la Suprema Corte ha, a più riprese, chiarito che essa non richiede l'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, ben potendo essere desunta da altri elementi quali la macroscopica illegittimità dell'atto (senz'altro ricorrente nella specie, alla luce di quanto già dedotte).

L'illegittimità del contegno adottato dal LAMBIASE, in palese contrasto con quanto statuito dal cit. art. 29 D. lgs. 152/2006, valutata unitamente al coinvolgimento dello stesso funzionario nell'ambito della realizzazione del più grave delitto di traffico illecito di rifiuti (di cui al capo T) costituiscono elementi idonei a comprovare l'elemento psicologico richiesto dalla fattispecie incriminatrice de qua.

Come si ricorderà, l'attività di traffico illecito di rifiuti veniva altresì agevolata dal contributo causalmente rilevante offerto dal dott. LAMBIASE Salvatore, il quale, con atto di rinnovo del 09.09.2013, autorizzava lo scarico tramite il suddetto pozzo Costa Molina 2 di liquidi che, per origine e composizione, non potevano essere reiniettati ed ometteva altresì di sospendere la predetta attività di reiniezione nonostante l'accertato superamento, nelle acque reiniettate, dei limiti di cui all'appendice n. 2 della modifica non sostanziale.



320

Nella complessiva vicenda che qui ci occupa, dunque (e prescindendo dal contenuto delle intercettazioni), il LAMBIASE, nella sua qualità di pubblico funzionario, ha assunto un comportamento consapevolmente accondiscendente nei confronti dell'azienda petrolifera che trova riscontro nei dati documentali acquisiti al fascicolo dibattimentale.

Né può sostenersi, come invece asserito dalla Difesa (cfr. conclusioni rese all'udienza del 28.10.2020), che, nel caso di specie, il dott. LAMBIASE non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso dalla diffida: “perché i provvedimenti amministrativi, una volta che sono praticamente incardinati, vanno chiusi, non possono stare a morire su un tavolo di un ufficio pubblico, devono necessariamente essere conclusi ed è quello che ha fatto il dirigente dell'ufficio. Però che cosa dicono i Carabinieri relativamente a questo evento che è stato così in qualche modo enfatizzato dall'Accusa? “Comunicazione dello stato di attenzione, inconvenienza senza nessun impatto né sulla sicurezza dell'impianto né sull'ambiente”. Bene, la prescrizione AIA... E giammai il dottor Lambiase avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso rispetto a quello che ha adottato come revoca”.

La mancata verificazione di “inconvenienze” o di “impatti” sulla sicurezza dell'impianto o dell'ambiente non costituisce, a parere, del Collegio circostanza di per sé idonea a giustificare la revoca della diffida adottata nei confronti di ENI, non essendo comunque venuto meno lo “stato di attenzione” determinato dall'insorgenze dei cd. eventi torcia, ovvero il presupposto di fatto sotteso all'adozione dell'originario atto di diffida.

2. Le omissioni di atti d'ufficio (capi X e A1)


In relazione alla contestazione di cui al capo X) della rubrica che ascrive a Vita Raffaele Sebastiano e Schiassi Aldo, nelle qualità di Direttore

dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Basilicata il primo dal 3.11.2010 al 15.7.2014 ed il secondo a decorrere dal 15.7.2014, a Bove Bruno, quale Direttore del Settore Informatico Monitoraggio, Prevenzione e Controllo dell’ARPAB ed a Masotti Rocco, quale Dirigente dell’Ufficio Suolo e Rifiuti del predetta Agenzia, l’omissione dell’adempimento alle prescrizioni della modifica non sostanziale AIA n.0146217/75 AB del 9.9.13 tra le quali veniva menzionato un programma annuale di monitoraggio e controllo, i dati istruttori emersi all’esito della espletata istruttoria dibattimentale, evidenziano l’insussistenza della fattispecie delittuosa loro ascritta in concorso.

In particolare, a prescindere dalla veste rivestita da ciascun imputato e dal quadro di competenze a ciascuno riferibile, laddove si evidenzia la carenza di potere funzionale in capo a ciascuno, le risultanze di prova hanno dato atto della circostanza che il fatto in contestazione non può essere sussunto nella fattispecie di cui all’art.328 c.p.

Agli imputati è contestato di avere omesso di adempiere alle prescrizioni della modifica non sostanziale A.I.A. n.0146217/75AB del 9.9.2013 n.9 lett.d) e 18 che prevedevano in capo all’Agenzia Regionale per la prevenzione dell’Ambiente di Basilicata le prescrizioni meglio descritte nel capo di imputazione.

La mera lettura dell’imputazione rende palese come la contestazione agli odierni prevenuti non riguardi l’ipotesi di reato di cui al comma 2 dell’art.328 c.p. che viene in rilievo residualmente nei casi di specifica richiesta accompagnata da diffida ad adempiere cui entro trenta giorni non segua l’atto dell’ufficio o la spiegazione del ritardo. Al contrario la contestazione è incentrata sull’omissione di adempiere alle prescrizioni della modifica non sostanziale A.I.A. evocando una situazione a cui avrebbe dovuto corrispondere la dovuta attivazione di ciascuno imputato, in relazione al



b22

quadro di competenze ad essi riferibile, la cui omissione indebita integrerebbe il rifiuto menzionato dall'art.328 co.1 c.p.

La citata norma punisce la condotta indebita di rifiuto non di qualsiasi atto di ufficio, ma solo di quelli che per ragioni di giustizia, ordine pubblico, sicurezza pubblica, igiene e sanità devono essere compiuti con urgenza ossia, come recita la norma, senza ritardo.

Il delitto pertanto sanziona il rifiuto consapevole di atti da adottarsi senza ritardo per la tutela di beni di valore primario (giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità) rispetto ai quali sono state conferite funzioni pubbliche. Pertanto, per la configurabilità del reato non basta la condotta di rifiuto, ma è altresì necessario che l'atto di ufficio sia urgente, ossia avente i caratteri dell'indifferibilità e doverosità.

D'alto canto, la tutela penale è apprestata non a qualsiasi genere di atto dovuto e indebitamente rifiutato, ma solo a quelli che devono essere compiuti per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità.

Preme evidenziare riguardo a quest'ultimo settore, che la materia ambientale non rientra tra le ragioni di sanità di cui alla norma in contestazione, a meno che non vi sia pericolo immediato e diretto anche per la salute individuale o collettiva, "salute" intesa nel significato rigoroso e restrittivo del termine che riguarda processi patologici che richiedono tempestivi interventi medici e paramedici.

Appare chiaro che la condotta contesta appare di per sé insuscettibile di integrare il reato di cui all'art. 328 c.1 c.p., atteso che l'omissione dell'atto in contestazione non risulta imposto dalle ragioni specifiche e tassative indicate nelle aree espressamente contemplate dalla norma penale che conferiscono rilevanza penale agli effetti della citata fattispecie delittuosa; si impone pertanto pronuncia assolutoria con la formula indicata.



Per le medesime argomentazioni va assolto perché il fatto non sussiste Santoro Domenico Antonio, nella qualità di Dirigente dell'Unità di Direzione



323

Ambiente e Territorio, settore ambiente della Provincia di Potenza, in relazione al capo A1) della rubrica; in particolare, nel caso di specie al difetto di competenza funzionale della Provincia, atteso che le norme vigenti, prima, e l'AIA poi, riservano soltanto alla Regione, in qualità di Autorità competente, che si avvale di ARPAB, il potere-dovere di verifica delle prescrizioni imposte, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti, si accompagna l'assenza del comportamento tipico richiesto dalla norma in contestazione nei termini riportati a supporto delle argomentazioni di cui al precedente capo X).

Pertanto, l'imputato Santoro Domenico Antonio va mandato assolto con la formula indicata.



324

Capitolo VII – TRATTAMENTO SANZIONATORIO, CONFISCA E STATUIZIONI CIVILI.

1. Le sanzioni penali principali ed accessorie

In prima battuta, corre l'obbligo di precisare che, essendo il delitto contestato al capo T (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006) di natura abituale e non essendo ravvisabile soluzioni di continuità tra le varie condotte, deve escludersi la sussistenza, nel caso in esame, del vincolo della continuazione (eccezion fatta, ovviamente, per il LAMBIASE, cui sono contestati i delitti di cui ai capi T e U).

A tal proposito, si rammenta che la Cassazione, con sent. n. 35805/2010, ha ritenuto ontologicamente compatibile con l'ormai ex art. 260 del d.lgs. n. 152/06 la contemporanea contestazione, nei confronti del reo, dell'istituto della continuazione ex art. 81 codice penale, precisando, al contempo, come “anche se il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è reato abituale, in quanto integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie e quindi non vi sarebbe continuazione tra reati ma un unico reato, non di meno in generale il carattere abituale di un reato – che è caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvengono la ratio dell'antigiuridicità penale nella loro reiterazione che si protrae nel tempo – non esclude del tutto la continuazione ex art. 81 c.p. ove siano identificabili serie autonome di condotte intervallate con soluzione di continuità e quindi non riconducibili ad unitarietà”.

Inoltre, possono essere riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., tenuto conto del positivo comportamento processuale, delle risultanze dei rispettivi casellari giudiziali e della condotta riparatoria posta in essere a seguito del sequestro dell'impianto.

Conseguentemente, reputasi equa e congrua, per GHELLER RUGGERO, ALLEGRO NICOLA e BAGATTI LUCA la pena finale di anni due di reclusione così determinata: pena base per il reato di cui all'art. 260 cit. (previa riqualificazione ai


sensi dell'art. 452 quaterdecies c.p.), pari ad anni 3 (così individuata tenuto conto, da un lato, della gravità del fatto e, dall'altro, dei ruoli apicali rivestiti dagli imputati nell'ambito della compagine ENI), ridotta ad anni 2, per il riconoscimento delle circostanze generiche.

Quanto agli imputati ANGELINI ROBERTA e LISANDRELLI VINCENZO, si ritiene equa e congrua una pena pari ad anni 1 e mesi 4 di reclusione così determinata: pena base pari ad anni 2 (si è ritenuto, in questo caso, di dover adoperare come base di calcolo una pena inferiore, tenuto conto dei diversi ruoli rivestiti dall'ANGELINI e dal LISANDRELLI, rispettivamente Responsabile SIME dal luglio 2012 e Coordinatore Ambiente del SIME da ottobre 2012 a dicembre 2014), ridotta, in virtù del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ad anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Quanto al LAMBIASE, si reputa equa e congrua la pena finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione, così determinata: pena base pari ad anni due per il più grave reato di cui al capo T (pena base così individuata in considerazione delle funzioni pubbliche rivestite), ridotta ad anni 1 e mesi 4 per il riconoscimento delle circostanze generiche, aumentata, ex art. 81 cpv c.p., ad anni 1 e mesi 6 di reclusione, per la continuazione con il reato di cui all'art. 323 c.p.

Può riconoscersi a tutti gli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena, posto che l'entità delle pene inflitte lo consente e che le positive risultanze dei rispettivi casellari giudiziali inducono ragionevolmente a ritenere che i prevenuti si asterranno da commettere in futuro altri reati della stessa specie.

Ai sensi degli artt. 452 quaterdecies c.p., 28 e ss. c.p. GHELLER RUGGERO, TROVATO ENRICO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA, BAGATTI LUCA e LAMBIASE SALVATORE vanno dichiarati interdetti dai pubblici uffici, interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché incapaci di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni uno.



326

Infine, ENI SPA, ai sensi dell'art. 69 D. lgs. 231/2001, deve essere condannata al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di quote settecento, per un importo complessivo di euro 700.000,00.

La sanzione è stata determinata secondo il seguente criterio di calcolo: per il reato di cui al capo A4, stimasi congruo un numero di quote pari a 500 (tenuto conto, da un lato, della gravità dei fatti per cui è causa, dell'entità dei danni arrecati e dell'inefficacia del modello organizzativo adottato da ENI ai fini della concreta prevenzione dei reati e, dall'altro, delle condotte riparatorie poste in essere dall'azienda a seguito del sequestro dell'impianto), aumentata, ex art. 21 D. Lgs. n. 231 del 2001, a numero 700 quote per la continuazione con la fattispecie di cui al capo A5.

A ciascuna quota, stante le condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica in discorso, deve essere assegnato il valore di euro 1.000,00, valore prossimo a quello massimo stabilito ex legge, che è pari ad euro 1.549.

Pertanto, moltiplicando il suddetto valore (1.000) per il numero delle quote si otterrà un importo finale pari ad euro 700.000,00.

L'art. 17 del D. Lgs. 231/2001 prevede altresì la possibilità di applicare all'ente le sanzioni interdittive.

Al contempo, l'applicazione delle suddette sanzioni può essere evitata quando, prima dell'apertura del dibattimento, concorrono le seguenti condizioni (cfr. art. 17 D. Lgs. 231/2001):

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Nel caso di specie, avendo riguardo al comportamento posto in essere da ENI immediatamente dopo il sequestro dell'impianto intervenuto nell'anno 2016, consistito nell'adeguare e rettificare la procedura di gestione dei rifiuti, distinguendo per la prima volta i vari tipi di rifiuti prodotti, sia nella separazione degli idrocarburi che nella purificazione del gas e nella produzione di zolfo, devono ritenersi insussistenti i presupposti per l'applicazione all'ente di sanzioni interdittive.

2. Confisca dell'ingiusto profitto conseguito ex art. 19 D. Lgs. n. 152/2006

Parimenti dimostrato, per le ragioni già esposte al Capitolo III, par. 2, deve ritenersi l'interesse ed il vantaggio che, attraverso le condotte contestate, ENI ha conseguito nell'ambito della gestione illecita del rifiuto.

Esso è consistito nel risparmio dei costi non sostenuti per effetto della consumazione del reato di cui al capo T, posto che dalla indebita caratterizzazione dei rifiuti, in parte illecitamente reiniettati attraverso il Pozzo Costa Molina 2 e in parte illecitamente smaltiti presso impianti terzi, l'impresa ha ricavato un sicuro vantaggio patrimoniale, pari alle maggiori spese che avrebbe dovuto sostenere per smaltire gli stessi reflui, adoperando la procedura ed il codice CER corretti.

Secondo il criterio di calcolo adottato dai consulenti della Procura, il risparmio di spesa complessivamente conseguito da ENI, attraverso le operazioni di reiniezione e smaltimento, corrisponde ad una somma che oscilla tra euro 44.248.071,00 ed euro 114.216.971,00 (forbice così individuata a seconda dei preventivi di calcolo adottati).

Secondo una logica di *favor rei*, il profitto ingiusto, da sottoporre a confisca, va quindi attestato alla minor somma di euro 44.248.071,00.

La confisca ex art. 19 D. lgs 231/2001 rappresenta una misura sanzionatoria con funzione ripristinatoria della situazione economica precedente la commissione del fatto illecito (v. Cass., sez. II, 12 dicembre 2006, n. 235814).

A handwritten signature consisting of stylized initials and a surname, followed by a small circular stamp containing the number "328".

Ai sensi del citato art. 19: "Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato".

La misura ablativa in parola, oltre ad essere disposta a titolo di sanzione in sede di pronuncia della sentenza di condanna, *può* essere anticipata in via cautelare, secondo il procedimento disciplinato per l'applicazione dell'omologo istituto del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, ex art 321 comma 2 c.p.p.

Occorre, senz'altro, "una correlazione diretta del profitto col reato e una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito".

Quanto alla definizione di profitto del reato, la giurisprudenza è orientata ad attribuire al termine un significato più ampio rispetto a quello economico o aziendale (secondo cui il profitto corrisponde all'utile netto, ossia ai ricavi meno i costi): esso va individuato in qualsiasi vantaggio economico che costituisca un beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, che abbia una diretta derivazione causale dalla commissione del reato (c.d. "relazione di pertinenzialità").

Il concetto di profitto, anche in relazione alla figura particolare della confisca per equivalente, non è pertanto suscettibile di ricomprendersi qualsiasi vantaggio anche immateriale.

Si è poi affermata la tesi secondo cui esso sarebbe rappresentato dal cd. "profitto netto", da intendersi cioè come decurtato delle "spese lecite" che gravano sull'ente (cfr. SS.UU. n. 26654 del 27 marzo 2008).

Con la citata pronuncia n. 26654/2008 le Sezioni Unite hanno precisato che la nozione di risparmio di spesa presuppone "un ricavo introitato e non decurtato dei costi che si sarebbero dovuti sostenere, vale a dire un risultato economico positivo", concretamente determinato dalla contestata condotta delittuosa.

Pertanto, nel caso di specie, dalla somma di euro 44.248.071,00 deve essere detratto l'ammontare dei costi successivamente sostenuti per l'adeguamento dell'impianto (a seguito del sequestro dell'impianto operato nell'anno 2016), come evincibile dai bilanci della società.

3. Le statuzioni civili

Nell'ambito del presente procedimento, le costituite parti civili (persone fisiche e giuridiche) hanno formulato richieste risarcitorie fondate sulla lesione subita dagli interessi di cui sono rispettivamente portatrici.

Orbene, verranno valutate e prese in considerazione le richieste risarcitorie aventi ad oggetto i danni derivati dai reati di cui ai capi T e U (in relazione ai quali è intervenuta pronuncia di condanna).

Quanto al risarcimento del danno invocato dalle persone fisiche, va immediatamente precisato che trattasi dei cittadini residenti nei comuni limitrofi all'impianto COVA. Ci riferisce, in particolare, ai cittadini di Pisticci Scalo (difesi dall'Avv. Giandomencio Di Pisa) e di Montemurro (Antonio Morano e Pasquale Romanella, difesi dall'Avv. Giovanna Bellizzi).

Essi lamentano l'allarmante situazione venuta a crearsi nel periodo temporale di interesse, che va dal gennaio 2013 al marzo 2016, a causa dei forti e insopportabili miasmi derivanti dal predetto impianto. Le lamentate problematiche odorigene (che hanno costituito oggetto di approfondimento da parte delle istituzioni politiche e dei mass media) sono senz'altro ricollegabili alla gestione del COVA (circostanza di cui

anche gli stessi imputati erano ben consapevoli alla luce del tenore delle conversazioni captate sulle loro utenze) e, in particolare, alla presenza nell'aria di idrogeno solforato (H₂S).

Si consideri, al riguardo, che, in linea d'aria, l'impianto COVA di Viggiano dista circa 150 metri da Pisticci Scalo, ove risiedono le parti civili dapprima indicate, e che il pozzo di reiniezione Costa Molina 2 è situato proprio nel Comune di Montemurro, ove sono ubicati i terreni di cui i sig. Morano e Romanella sono rispettivamente affittuario e proprietario.

La vita quotidiana nei menzionati Comuni era diventata pressocché intollerabile proprio a causa del forte odore “spesso paragonato a quello delle uova merce” proveniente dal sito industriale.


I testi, escussi in dibattimento, hanno addirittura riferito che sovente erano costretti a barricarsi dentro casa e chiudere finestre e balconi in modo tale da impedire all'aria esterna di penetrare.

Tale situazione, protrattasi per circa due anni, aveva di fatto determinato un cambiamento delle loro abitudini personali, non potendo essi più godere liberamente e serenamente degli spazi siti all'esterno.

La presenza dei miasmi, sotto il profilo prettamente economico, aveva altresì determinato il notevole deprezzamento degli immobili ubicati in quei territori.

Le odierni partiti civili infine hanno lamentato il manifestarsi di una serie di patologie quali difficoltà respiratorie, sensazione di irritabilità, nausea e vomito, bruciore agli occhi, dispnea, depressione, rabbia per non poter uscire di casa, *metus* di subire in futuro patologie collegate alla respirazione, dolori alla testa, insonnia, irritazioni cutanee e perdite di orientamento.

Ebbene, sotto il profilo non patrimoniale, il Tribunale evidenzia fin da subito che, nel caso di specie, non può ritenersi adeguatamente dimostrata la sussistenza di una



331

diretta correlazione tra le patologie rappresentate e il fenomeno dei cd. miasmi, con conseguente riconoscimento, in capo ai privati, del risarcimento del danno alla salute.

È indubbio che l'H₂S sia gas irritante e tossico a largo spettro, suscettibile di interferire con i processi di respirazione.


Tuttavia, le patologie dedotte dalle odierni parti civili consistono in malattie multifattoriali, in relazione alle quali la prova del nesso causale non può basarsi su semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso.

Alla luce di ciò, nel caso in esame, non essendo stati evidenziati elementi probatori idonei a ricollegare causalmente, e con ragionevole probabilità, la malattia alla diffusione dei miasmi, devono ritenersi insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un danno alla salute.

Indubbiamente è invece che i cd. miasmi abbiano negativamente inciso sulla qualità della vita familiare e privata (diritto protetto e garantito dalla Convenzione Europea dei diritti umani, art. 8), la cui accertata lesione non patrimoniale..

Anche la Carta Costituzionale riconosce il diritto ad un ambiente salubre in cui vivere, quale elemento integrante della personalità umana, diritto che, nel caso di specie, ha subito una sicura lesione, stante i disagi, anche psicologici, patiti dalle odierni parti civili, le quali, a causa dei forti miasmi, sono state costrette ad osservare nuove e non tollerabili abitudini di vita, oltre che a sviluppare il concreto di timore di vivere in un ambiente potenzialmente pericoloso per la stessa salute.

Sotto il profilo patrimoniale, va poi osservato come i miasmi derivanti dallo smaltimento illecito di sostanze pericolose abbia determinato il deprezzamento significativo del valore degli immobili e dei terreni ubicati nei territori limitrofi (in tal senso, si sono espressi univocamente i testi sentiti in udienza).



332

I nauseabondi odori percepiti nel periodo 2013 - 2014 e nella prima metà del 2015, nella zona di Pisticci Scalo e Montemurro sono dipesi dalla presenza di H₂S nei reflui smaltiti ovvero dalla presenza di idrogeno solforato (gas proveniente dal ciclo dell'addolcimento del gas e di desolforizzazione).

Le esalazioni provenivano, difatti, sia dagli automezzi in transito ma anche dalle vasche di accumulo site presso gli impianti e, in particolare, presso l'impianto Tecnoparco Valbasento sito in Pisticci.

La presenza di tale fenomeno è provata:

- dalle dichiarazioni dei testi escussi in dibattimento (cfr. deposizione del dott. Di Trani Vito Anio Sindaco del Comune di Pisticci, nonché dei testi Fracassi e Cuccarese);
- dalle denunce sporte presso la locale Stazione dei CC;
- dai quotidiani che narravano le proteste dei cittadini;
- dai finanziamenti sostenuti dalla regione Basilicata per realizzare la copertura delle vasche di stoccaggio dei reflui da cui provenivano i miasmi;
- dai rilievi condotti sulla qualità dell'aria a Pisticci Scalo realizzati da ARPAB nel mese di ottobre 2014, da cui si evincono ben 247 superamenti della soglia di pericolosità di H₂S nell'arco di quindici giorni;
- dalle dichiarazioni rese in dibattimento dagli stessi imputati SCARCELLI e GHELLER.

Trattandosi di plurime voci di danno, appare opportuno rimetterne la quantificazione delle predette pretese al Giudice civile.

Occorre, poi, puntualizzare che, con riferimento alle istanze di riconoscimento della provvisionale, esse vanno tutte respinte non essendo stata fornita prova specifica e certa che permetta di quantificare, già in questa sede, una somma di denaro.

In ordine alle richieste di risarcimento danni avanzate dalle persone giuridiche,
costituitesi parti civili in relazione al delitto di cui al capo T, premesso il rinvio alle



233

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or 'G'. To its right, the number '233' is written vertically.


ordinanze con cui sono state illustrate le ragioni della loro ammissione, occorre effettuare un distinguo tra il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, gli Enti politici e territoriali (tra cui figurano, la Regione Basilicata, il Comune di Grumento Nova, il Comune di Montemurro, il Comune di Pisticci ed il Comune di Viggiano) e gli enti associativi (quali Legambiente Basilicata Onlus, Associazione Liberiamo la Basilicata , Associazione socio – politico - culturale Laboratorio per Viggiano, Cittadinanza Attiva Onlus e Associazione per la tutela dell'Ambiente e della salute Basilicata – EHPA).

Deve essere riconosciuto in capo al **Ministero dell'Ambiente**, della tutela del territorio e del mare **il cd. danno ambientale**, dovendo ritenersi, anche alla luce della normativa vigente in materia, che anche le emissioni odorigene, stante la loro significativa ricaduta sulla qualità della vita, vadano ad integrare il concetto di “danno ambientale”.

Gli odori, pur rappresentando uno degli impatti ambientali più importanti, in ragione della loro notevole ricaduta sulla qualità della vita dei cittadini, hanno, in epoca recente, ricevuto espressa regolamentazione in ambito nazionale: il Governo, su delega del Parlamento, ha introdotto nel D. L.vo 152/2006 una disposizione dedicata alle emissioni odorigene.

Trattasi del nuovo art. 272-bis, ai sensi del quale: “La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;



334

- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
- c) procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento;
- d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
- e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.

Anche la giurisprudenza³⁶ include l’aria tra le matrici ambientali suscettibili di danno ambientale ai sensi dell’art. 300 del D. Lgs. 152/2006, secondo il quale “è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto e indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”.

La nozione di danno delineata dal citato articolo appare del resto sovrapponibile con quella di inquinamento atmosferico di cui all’art. 268 del D.Lgs. 152/2006, da intendersi come “ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”.

La molestia olfattiva costituisce, dunque, un fattore lesivo o di pericolo per la qualità ambientale e per i suoi usi legittimi, idoneo anche a pregiudicare la salute umana.

³⁶ Si veda Cassazione Penale, sez. III, 3.7.2018-14.11.2018 n. 51475.


Quanto alla **Regione Basilicata**, va alla stessa riconosciuto il danno patrimoniale derivante dalle attività poste in essere ai fini dell’adozione di misure di contenimento a tutela dell’ambiente e dalla mancata acquisizione delle royalties, per l’anno 2016 (anno in cui interveniva il sequestro dell’impianto), nonché il danno non patrimoniale (rectius, all’immagine) arrecato al prestigio dell’Ente.

Per il resto, tutti gli altri soggetti hanno subito un danno non patrimoniale, dal momento è stata senz’altro pregiudicata anche l’immagine dei **Comuni**, ubicati nelle aree interessate dalle attività di reiniezione, produzione e smaltimento dei rifiuti; quanto alle **Associazioni (indicate in dispositivo)**, ne è stata indubbiamente minata la finalità istituzionale (cfr. i rispettivi statuti) deputata alla tutela del diritto ad un ambiente salubre.

Anche in questo caso, essendosi in presenza di particolari forme di pregiudizio non strettamente patrimoniale, appare quanto mai opportuno rimettere la liquidazione dei pregiudizi patiti al Giudice civile.

Parimenti, occorre ribadire quanto già precisato sopra in relazione al rigetto della richiesta di riconoscimento della provvisionale, poiché anche le persone giuridiche costitutesi non hanno fornito alcuna prova utile per la quantificazione del danno.

Per quel che concerne infine i danni derivanti dalla condotta di abuso di ufficio (capo U) posta in essere da LAMBIASE Salvatore, il Collegio ritiene che, trattandosi di reato contro la PA, il relativo risarcimento possa e debba essere riconosciuto unicamente alla Regione Basilicata, sub specie di danno all’immagine, e non anche ai privati cittadini, non essendo la fattispecie incriminatrice prevista anche a tutela di interessi facenti capo a soggetti privati.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salvatore Lambiase". To the right of the signature, the number "336" is handwritten inside a small circle.

4. Spese processuali.

Tutti gli imputati giudicati responsabili dei delitti di cui ai capi T e U debbono essere condannati, in solido tra loro e con il responsabile civile ENI, per quanto di ragione, al pagamento delle spese processuali, a mente di quanto dispone l'art. 535 c.p.p.

Inoltre, bisogna precisare che le parti civili hanno espressamente richiesto la liquidazione degli onorari per la fase dibattimentale.

All'uopo, sono stati presi in considerazione i valori minimi previsti per la fase dibattimentale, cui sono stati applicati l'aumento del 20%, tenuto conto della complessità del processo (art. 2, comma 1, D.M. Giustizia n. 55/2014), nonché l'ulteriore aumento del 20% in caso di assistenza di due più parti (art. 2, comma 2, D.M. cit.).

Si è ritenuto pertanto di dover liquidare, a favore dell'Avv. Di Pisa, un maggiore importo, in ragione sia dell'elevato numero di persone fisiche assistite, sia della continuativa presenza attiva durante la fase istruttoria (come desumibile dalla lettura dei verbali di udienza).

Deve, infine, disporsi, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo letto all'udienza del 10.03.2021, ove è stata erroneamente riportata, nell'elenco delle parti civili, "Legambiente Basilicata Onlus", di cui non è stata ammessa la costituzione, in luogo di "Legambiente Onlus".

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 – 535 c.p.p., dichiara:

- GHELLER RUGGERO, TROVATO ENRICO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA e BAGATTI LUCA colpevoli del reato di cui al capo T (riqualificato ai sensi dell'art. 452 quaterdecies c.p.);

- LAMBIASE SALVATORE colpevole dei reati di cui ai capi T (riqualificato ai sensi dell'art. 452 quaterdecies) e U;

e, riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, condanna:

- GHELLER RUGGERO, ALLEGRO NICOLA e BAGATTI LUCA alla pena di anni due di reclusione;
- TROVATO ENRICO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO alla pena di anni uno e quattro mesi di reclusione;
- LAMBIASE SALVATORE, ritenute le condotte avvinte dal vincolo della continuazione, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione;

Condanna i predetti imputati al pagamento delle rispettive spese processuali.

Pena sospesa a termini e condizioni di legge.

Letti gli artt. 452 quaterdecies c.p., 28 e ss. c.p. dichiara GHELLER RUGGERO, TROVATO ENRICO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA, BAGATTI LUCA e LAMBIASE SALVATORE interdetti dai pubblici uffici, interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, nonché incapaci di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di anni uno.

Letto l'art. 69 D. lgs. 231/2001, dichiara ENI spa responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui ai capi A4 e A5 e, unificati i fatti ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 231/2001, determinato l'importo della singola quota in euro 1.000,00 e applicato l'aumento ai sensi del predetto art. 21, condanna ENI spa al pagamento della sanzione amministrativa pecunaria di settecento quote, per un importo complessivo di euro 700.000,00.


Letto l'art. 19 D. Lgs. 231/2001, dispone, a carico di ENI spa, la confisca per equivalente quale profitto del reato della somma di euro 44.248.071,00, da cui detrarre l'ammontare dei costi sostenuti per l'adeguamento dell'impianto.

A handwritten signature consisting of stylized letters 'M' and 'S' followed by a small circular mark containing the number '638'.

Letti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna GHELLER RUGGERO, TROVATO ENRICO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA, BAGATTI LUCA, LAMBIASE SALVATORE e il responsabile civile, ENI spa, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in separata sede, in favore delle seguenti parti civili:

- Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare
- Regione Basilicata
- Comune di Grumento Nova
- Comune di Montemurro
- Comune di Pisticci
- Comune di Viggiano
- Legambiente Onlus
- Associazione Liberiamo la Basilicata
- Associazione socio – politico - culturale Laboratorio per Viggiano
- Cittadinanza Attiva Onlus
- Associazione per la tutela dell'Ambiente e della salute Basilicata - EHPA
- Saponara Maria
- Coriglione Teresa Antonia
- Liberti Viola
- Urgo Antonio
- Vetere Antonio
- D'Armento Nicola
- Cirigliano Lucia
- Forte Domenico
- Rago Rosa
- Forte Armando
- Forte Rocco
- Forte Maria Rosaria
- Telesca Vita Crescenza, in proprio e quale erede di Carriero Donato

- Petragallo Vito
- Iorio Maria
- Petragallo Anna Teresa
- Petragallo Elena
- Petragallo Nicolas
- Rinaldi Giuseppina
- Marino Giuseppe
- Aliani Antonella
- Marino Antonio
- Giovinazzi Rosalba Carmela
- Garzone Gaetano
- Marino Antonietta
- Mancarella Luca
- Gentilucci Adriana
- Mancarella Sofia
- Suriano Francesco
- Pastore Angela
- Policarpo Vittoria
- Terlizzi Mario
- Santoro Maria
- Terlizzi Salvatore
- Carelli Francesca
- Carelli Nichol
- Carioscia Giancarlo
- Selvaggi Claudia Maria
- Carioscia Mattia Pio
- Carriero Angelo
- Panetta Giusy
- Carriero Ginevra



340


A handwritten signature consisting of two stylized loops, one on top of the other, with the number "340" written in a small circle at the bottom right.

- Carriero Azzurra
- Cataldo Domenico
- Iannuzziello Giusi
- Cataldo Mario
- Cataldo Matteo
- Cataldo Francesco
- Marrese Maria Teresa
- Cataldo Rossella
- Cataldo Davide
- Cataldo Giuseppe
- Ricciardi Maria Pia
- Ricciardi Emanuele
- Petracca Nicola
- Linsalata Domenico
- Zizzania Grazia
- Linsalata Rossella
- Linsalata Silvio Maria
- Albano Luisa
- Di Marsico Giuseppe
- Di Tursi Bruna
- D'Onofrio Palma Stefania
- Novario Manuela
- Pepe Leonarda
- Ragone Giuseppe
- Filazzola Teresa
- Trianni Anna
- Casella Antonino
- Delcuratolo Anna
- Larocca Sofia

- Larocca Diego
- Larocca Irene
- Derosa Pietro
- Valentino Maria Rosaria Filomena
- Giardinetti Pancrazio
- Tarantino Domenica Vincenza
- Capogrosso Rocco
- Pontillo Isabella
- Di Leo Leonardo
- Gilio Maria Carmela
- Del Negro Antonello
- Fortunato Tiziana Antonella
- Del Negro Giuseppe
- Del Negro Mario
- Branda Anio Francesco e Branda Mariana, in proprio e quali eredi di D'Amato
Rosanna
- Burzo Pasquale
- Nicolae Lucica
- Di Trani Francesco Mario
- Di Giulio Pasquale
- Vetere Giuseppe
- Schettino Anna Caterina
- Vetere Mario
- Frezza Pasquale Marcantonio
- Pallotta Gianluca
- Giordanella Rosalia
- Laviola Enrico
- Amarena Vittoria
- Laviola Michele

- Laviola Rocco
- De Luca Mario
- Amati Pasquina
- De Luca Carmine
- Carioscia Andrea
- De Luca Venera
- Caputo Francesco Mario
- Quinto Maria Rosaria
- Coretti Giovanni
- Paladino Maria Gabriella
- Coretti Silvia
- Coretti Federica Rita
- Coretti Noemi Angela
- Panico Roberto
- D'Amico Rocchina Maria A.
- Panico Luigi
- Panico Giuliana
- Grossi Francesco
- D'Alessandro Carmela
- D'Alessandro Leonardo Giovanni
- Grossi Rosa
- Del Monte Giuseppe
- Capalbi Concettina
- D'Alessandro Vincenzo
- Vitale Elisabetta
- D'Alessandro Alina Anna
- Lombardi Michele
- Berterame Caterina
- Lombardi Maria


- Lombardi Rocco Donato
- Lombardi Gerardo
- Romano Vito Giuliano
- Capalbi Carla Anna
- Romano Azzurra
- Romano Matteo Salvatore
- Coscia Ottavio
- Sicuro Ida
- Coscia Angelo Alberto
- Coscia Federica
- Coscia Martina
- Coriglione Giuseppe Pio
- Delcuratolo Giuseppe
- De Rossi Grazia Fortuna
- De Simone Fiorenza
- D'Addurno Rocco Salvatore
- Ingrosso Antonietta M. C.
- D'Addurno Francesco
- Vitelli Francesco
- Leone Teresa
- Grossi Angelo
- Grossi Giuseppe
- Vetere Angiolina, in proprio e quale erede di Urgo Vincenzo
- Urgo Salvatore
- Palermo Maria Giovanna
- Urgo Vincenzo
- Urgo Giuseppe
- Urgo Lucia
- Margarita Antonio Biagio



344

A handwritten signature consisting of stylized, flowing lines, likely belonging to one of the individuals listed in the document.

- Pellegrino Carmela
- Margarita Pietro Leonardo
- Cataldo Maria
- Margarita Alessia
- Margarita Marco
- Zuccaro Alessandro
- Triconi Michele
- Nicolosi Agata
- Perrazza Lucia e Lavecchia Giuseppe, in proprio e quali eredi di Lavecchia Pietro
- Nanì Carmelo Maria Antonio
- Coscia Angela Settimia
- Rizzi Vito Roberto
- Rizzi Sergio
- Marino Vincenzo
- Frezza Enzo
- Di Trani Leonarda Antonietta
- Losenno Salvatore
- Fardello Maria
- Losenno Giuseppe Pio
- Losenno Anna Lucia
- Losenno Maria Francesca
- Capozzi Carmela Maria
- Laviola Giovanni
- Laviola Anna Maria Giuseppa
- Tuzzolo Michele
- Meligeni Mariangela
- Tuzzolo Cristina Rita
- Tuzzolo Francesca Pia



345

- Tuzzolo Alessia, Giuseppa
- Giannantonio Salvatore
- Larocca Anna
- Giannantonio Marta
- Giannantonio Francesca
- Trotta Giuseppe Fortunato
- Iannuzziello Antonella
- Trotta Cristiana
- Trotta Francesco
- Tuzio Franco Mario Cosimo Luciano
- Pasquale Maria Teresa
- Palermo Nicola
- Lauria Annamaria
- Palermo Giuseppe
- Palermo Luciano
- Motta Carmine
- Luongo Laura
- Motta Vito
- Motta Leonardo
- Motta Feliciana
- Cataldo Antonio
- Pomarico Rosina
- Cataldo Angela
- Casella Raffaele
- Laviola Giuseppina
- Arnone Maria Antonietta
- Grieco Giuseppina
- Grieco Lucianna
- Iannibelli Maria Stella



346


A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. M. S." followed by a date.

- Giannuzzi Pietro
- Sisca Anna
- Chiancazzo Ivano
- Suriano Antonella Cosima Damiana
- Chiancazzo Nicola
- Laviola Mario Giuseppe
- Miraglia Concetta
- Cerabona Rocco
- Mita Annamaria
- Cerabona Giacomo
- Manolio Rita Immacolata e Paladino Roberta, in proprio e quali eredi di Paladino Cesare Domenico
- Agneta Pietro
- Di Stefano Maria Antonietta
- Agneta Vito
- Agneta Rosamaria
- Panio Giuseppe
- Chiechi Francesco
- Eustazio Oliviero
- Gentilucci Lucia Anna Maria
- Eustazio Manuel
- Eustazio Michele Christian
- Aliani Serafino
- Ancona Giuseppe
- Giordano Stella
- Capece Brígida Anna
- Cataldo Domenico
- Serravalle Anna
- Cataldo Emanuele Pio Giuseppe

- Capece Vincenzo
- Amati Nunziata
- Capece Maria
- Lauria Rosa
- Di Mirta Angelo
- Fioravate Antonio
- Lavecchia Teresa
- Lavecchia Rocco
- Bernini Anna Maria Annunziata
- Calabrese Ferdinando
- Calabrese Daniela
- Morano Antonio
- Romanella Pasquale

Condanna, altresì, i predetti imputati e il responsabile civile ENI spa, in solido tra loro, alla refusione delle spese di costituzione e di rappresentanza sostenute dalle parti civili sopraelencate, che si liquidano:

- per le persone fisiche assistite dall'Avv. Giandomenico Di Pisa in complessivi euro 20.000,00;
- per Morano Antonio e Romanella Pasquale in complessivi euro 3.000,00;
- per Regione Basilicata in euro 3.000,00;
- per Comune di Grumento Nova in euro 3.000,00;
- per Comune di Montemurro in euro 3.000,00;
- per Comune di Pisticci in euro 3.000,00;
- per Comune di Viggiano in euro 3.000,00;
- per "Legambiente Basilicata Onlus" in euro 3.000,00;
- per Associazione "Liberiamo la Basilicata" in euro 3.000,00;
- per Associazione socio - politico - culturale "Laboratorio per Viggiano" in euro 3.000,00;
- per "Cittadinanza Attiva Onlus" in euro 3.000,00;


348

- per Associazione per la tutela dell'Ambiente e della salute Basilicata - EHPA in euro 3.000,00;

Rigetta le richieste di provvisionale.

Letto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di GHELLER RUGGERO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA, BAGATTI LUCA in ordine ai reati loro ascritti ai capi V e Z, essendosi estinti per intervenuta prescrizione.

Letto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di GHELLER RUGGERO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA, BAGATTI LUCA, CIRELLI ANTONIO, GENTILE FLAVIO SALVATORE e GIORGIO EGIDIO in ordine al reato di cui al capo A2, essendosi estinto per intervenuta prescrizione.

Letto l'art. 530 c.p.p. assolve AVERSA ROCCO ANTONIO, MAZZOTTA SALVATORE, CURCIO ANTONIO, MUNARI EMILIO, ROBELLO MASSIMO, FUMAGALLI SILVIO, SAVINO NICOLA, SCARCELLI DOMENICO, CRISCUOLO GIUSEPPE, CRISCUOLO CARMELA, DE CRISTOFARO FRANCESCO, DE CRISTOFARO GIOVANNI, FRAGOMENI GIUSEPPE, BERTUCCI MARIA ROSA, MORISE VINCENZO, FORINA ITALO e LATINI FAUSTO dal reato di cui al capo T perché il fatto non costituisce reato.

Letto l'art. 530 c.p.p., assolve BIANCHINI ALFONSO, CIRELLI ANTONIO e GENTILE FLAVIO SALVATORE dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi T e Z per non aver commesso il fatto.

Letti gli artt. 521 e 530 c.p.p., assolve DELL'ACQUA Franco dal reato di cui al capo W perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Letto l'art. 530 c.p.p., assolve GHELLER RUGGERO, ANGELINI ROBERTA, LISANDRELLI VINCENZO, ALLEGRO NICOLA, BAGATTI LUCA, CIRELLI ANTONIO, MONFREDINI CLAUDIA e GENTILE FLAVIO SALVATORE dal

reato sub Y di cui all'art. 29 quattuordecies comma 5 D. Lgs. n. 152 del 2006 (vecchia formulazione), così scissa e riqualificata l'originaria imputazione limitatamente alle condotte commesse fino alla data dell'11.04.2014, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato nonché assolve i medesimi imputati dal reato sub Y di cui agli artt. 483 c.p. - 29 quattuordecies comma 9 D. Lgs. n. 152 del 2006 (testo vigente) perché il fatto non sussiste, limitatamente alle condotte successive e commesse fino al giugno 2014.


Letto l'art. 530 c.p.p., assolve VITA RAFFAELE SEBASTIANO, SCHIASSI ALDO, BOVE BRUNO, MASOTTI ROCCO e SANTORO DOMENICO ANTONIO dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi X e A1 perché il fatto non sussiste.


Letto l'art. 66 D. lgs. 231/2001, esclude la responsabilità di ECOSISTEM srl, IREOS spa, TECNOPARCO VALBASENTO spa, CRISCUOLO ECOPETROL SERVICE srl, DE CRISTOFARO srl, IAM spa, CONSULECO srl, SOLVIC srl, UNIPROJECT srl per mancanza di prova dell'illecito amministrativo dipendente dal reato di cui al capo A4.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Potenza, 10.03.2021

Il Giudice est.

Dott. ssa Marianna Zampoli



Il Presidente
Dott. Rosario Baglioni


* Letto l'art. 130 c.p.p., ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo letto all'udienza del 10.03.2021, sostituendo la denominazione "Legambiente Basilicata Onlus" con "Legambiente Onlus".

Manda alla cancelleria per l'annotazione sull'originale dell'atto della predetta correzione e per gli altri adempimenti di legge.

Il Giudice est.

Dott. ssa Marianna Zampoli



Il Presidente

Dott. Rosario Baglioni

